



Provincia di Cremona

DICHIARAZIONE DI SINTESI FINALE

1 NATURA E FINALITÀ DEL DOCUMENTO

La Direttiva 2001/42/CE stabilisce, all'art. 9, paragrafo 1, lettera b), che nel momento dell'adozione di un piano, le autorità di cui all'art. 6 della stessa Direttiva ed il pubblico siano informati e venga messo loro disposizione, oltre al Piano, anche una Dichiarazione di Sintesi in cui sia illustrato il percorso di valutazione effettuato, sia descritto il livello di integrazione delle questioni ambientali raggiunto dal Piano stesso e si riferisca delle consultazioni condotte. Allo stesso art. 9 paragrafo 1, al punto c) viene richiesto, altresì, che vengano messe a disposizione dei soggetti interessati al processo di VAS le misure adottate in merito al monitoraggio, previsto dall'art. 10. In seguito, inoltre, è previsto che prima dell'approvazione, conclusa la fase di deposito e raccolta delle osservazioni, l'autorità competente e la procedente, formulino la dichiarazione di sintesi finale.

Con riferimento ai criteri operativi deliberati nel tempo dalla Giunta regionale (il cui ultimo riferimento è costituito dalla DGR 761/2010), la Dichiarazione di Sintesi finale prevede:

- riepiloga sinteticamente il processo integrato del Documento di Piano e della valutazione;
- elenca i soggetti coinvolti e fornisce informazioni sulle consultazioni effettuate e sulla partecipazione del pubblico;
- dà informazioni sulle consultazioni effettuate e sulla partecipazione, in particolare sugli eventuali contributi ricevuti e sui pareri espressi;
- illustra le alternative/strategie di sviluppo e le motivazioni/ragioni per le quali è stata scelta la proposta di Piano;
- dà conto delle modalità di integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare di come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale;
- dichiara come si è tenuto conto del Parere Motivato;
- descrive le misure previste in merito al monitoraggio.

Nella redazione del presente documento si è fatto ampio riferimento a tutti i documenti istruttori predisposti durante il processo di VAS, in particolare i verbali di riunioni, i pareri prodotti, le osservazioni

pervenute e le relative risposte associate, nonché il complesso degli elaborati tecnici redatti e messi a disposizione tramite web comunale e regionale (SIVAS).

Va esplicitato che, come previsto dalla Delibera di Giunta Regionale del 27/12/2007 n. 8/6420 (facsimile M), nel caso le osservazioni presentate non producano effetti significativi sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale, la dichiarazione di sintesi finale si configura come una mera riconferma del documento già predisposto. In tal senso, verificate e contro dedotte le osservazioni presentate, si ritiene che non vi siano elementi che inducano a prevedere una ripubblicazione della documentazione, trattandosi prevalentemente di modifiche migliorative e/o con un riflesso ambientale estremamente marginale.

Di seguito si procederà ad una mera riconferma di quanto già proposto con un prevalente aggiornamento rispetto agli aspetti procedurali nel frattempo espletati.

2 L'INTEGRAZIONE TRA PROCESSO DI PIANIFICAZIONE E DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

La normativa esistente, a partire dalla Direttiva europea, sottolinea chiaramente la necessità di integrare la VAS nel percorso di pianificazione.

Le norme e la Direttiva stessa vanno anche oltre, affermando che l'integrazione deve "... essere effettuata durante la fase preparatoria del piano..." (art. 4 c. 1) e deve essere estesa all'intero ciclo di pianificazione, compreso il controllo degli effetti ambientali significativi conseguenti all'attuazione del Piano (art. 10). Di conseguenza, la VAS deve essere attivata fin dalle prime fasi del processo decisionale, nel momento in cui si raccolgono le proposte dagli attori sul territorio e si avvia il dibattito per arrivare, confrontando le alternative, alle prime scelte strategiche sull'assetto da dare al Piano. La VAS deve, quindi, accompagnare tutto il percorso di formulazione, dibattito e adozione e approvazione del Piano, estendendosi anche alle fasi di attuazione e gestione, con la previsione e la realizzazione del Piano di Monitoraggio.

L'integrazione del percorso di VAS nel Piano ha principalmente la finalità di portare a considerare in modo più sistematico gli obiettivi di sostenibilità ambientale all'interno del processo decisionale sul Piano, e in tal senso il livello di integrazione raggiunto rappresenta una misura del successo degli scopi della VAS. Si veda a tal proposito l'art. 1 della Direttiva 2001/42/CE, nel quale si evidenzia che: "*La presente direttiva ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, ...*".

In Lombardia la LR 12/2005 e s.m.i. sottolinea la necessità di una stretta integrazione fra le competenze di pianificazione dei diversi enti, affermando che: "*il governo del territorio si attua mediante una pluralità di piani, fra loro coordinati e differenziati, i quali, nel loro insieme, costituiscono la pianificazione del territorio stesso*" (art. 2 c. 1).

La LR 12/2005 richiama più volte nel testo la necessità di una stretta integrazione tra il Piano e percorso di VAS, e questo non solo nell'art. 4 e nel documento "*Indirizzi generali per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi*" approvato dal Consiglio Regionale il 13 marzo 2007 (DCR 351/2007).

La VAS non è stata, quindi, semplicemente un elemento valutativo, ma si è integrata nel Piano e ne è diventata elemento costruttivo, gestionale e di controllo.

In tal senso, la VAS ha dovuto essere molto fluida e flessibile, basata su un attento studio delle caratteristiche che i processi decisionali hanno assunto localmente.

Per il processo di valutazione ambientale del Piano si è definito, pertanto, uno specifico schema operativo, in linea con quanto riportato negli indirizzi regionali, le cui azioni correlate alle singole fasi individuate hanno teso all'ottenimento di una maggior efficacia dell'intero ambito valutativo.

Nel dettaglio, rispetto a quanto predisposto, si osserva che l'analisi effettuata nell'ambito della VAS ha contribuito, in modo significativo, a valutare coerentemente gli effetti e le determinanti che la variante in esame ingenera sul territorio, sia a livello locale sia provinciale. In tal senso, per ognuno dei tematismi oggetto di variante, si è proceduto all'espressione di un parere di merito, in cui veniva sintetizzata la rispondenza ambientale della variante, suggerendo, in alcuni casi, delle modifiche volte a garantire una più adeguata sostenibilità

2.1 IL PERCORSO DI VALUTAZIONE DEL PIANO

Il processo di Valutazione Ambientale condotto nel percorso di elaborazione del PTCP ha preso avvio nel 2012 e si è caratterizzato per una costante e proficua interazione con l'autorità preposta alla programmazione e definizione del piano. Tale connotazione ha consentito di disporre in progress della documentazione di lavoro predisposta e di contribuire allo sviluppo dei contenuti via via consolidati, sia in merito alla definizione e articolazione degli Obiettivi di programma e relative azioni, sia rispetto alle analisi ambientali effettuate per valutare lo stato attuale dell'ambiente.

Si riporta di seguito il percorso metodologico seguito, con riferimento alle fasi di programmazione pertinenti e con evidenza dei passaggi più significativi oltre alla relativa tempistica.

FASE DI PROGRAMMAZIONE	FASE DELLA VAS	TEMPI
Elaborazione orientamenti e documenti preliminari	Scoping: - definizione dell'ambito di influenza e della portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale; - elaborazione del documento di scoping.	Marzo/Aprile 2013
<i>Avvio del confronto 1° Conferenza VAS</i>		Marzo 2013
Definizione degli scenari di riferimento e degli obiettivi specifici	Stima degli effetti ambientali, confronto e selezione delle alternative, analisi di coerenza interna ed esterna.	Maggio 2013
Redazione e deposito della proposta di Piano	Proposta e deposito del Rapporto Ambientale, Sintesi non Tecnica e relativo Studio di Incidenza	
	- Analisi delle osservazioni e controdeduzioni; - Eventuale revisione del Rapporto Ambientale e del DdP	Luglio 2013
<i>II° Conferenza VAS</i>		Luglio 2013
Adozione del Piano	PTCP	30 Luglio 2013
	Rapporto Ambientale	
	Sintesi non tecnica	
	Dichiarazione di Sintesi	
<i>Deposito/Pubblicazione</i>		Agosto 2013
<i>Controdeduzione alle osservazioni presentate a seguito di analisi di sostenibilità</i>		Ottobre 2013
<i>Verifica di compatibilità</i>		
<i>Parere motivato finale</i>		Novembre 2013
<i>Approvazione (ai sensi del comma 7 – art. 17 L.r. 12/2005)</i>		Dicembre 2013
Attuazione e monitoraggio	Rapporti di monitoraggio e valutazione periodica	

Come evidenziato in precedenza, la procedura di Valutazione Ambientale Strategica è stata articolata in “step” temporali ben definiti, a ognuna dei quali è stata associata una fase di consultazione con il pubblico e con le autorità aventi competenze ambientali.

Il processo di Valutazione Ambientale Strategica con la relativa progressiva pubblicazione sul sito della Provincia di tutto il materiale relativo all’elaborazione del Piano ha consentito di:

- integrare alcune misure del Piano in seguito ai diversi incontri fatti sia con la cittadinanza sia con le diverse associazioni di categoria;
- modulare l’analisi ambientale e gli indicatori proposti per il monitoraggio;
- dettagliare linee di intervento e criteri di valutazione volti a mitigare eventuali criticità presenti sul territorio.

All’interno del processo di pianificazione, la VAS ha rivestito pertanto un ruolo fondamentale, individuando inizialmente i principi di sostenibilità d’interesse per il Piano e riconoscendo, poi, i diversi condizionamenti di natura ambientale alle differenti scale, al fine di fornire al Piano un complesso quadro di riferimento verso cui rapportarsi nella propria definizione, e assumendo successivamente tali informazioni per la valutazione degli effetti indotti dalle azioni proposte dal Documento di Piano.

Per una verifica in ordine alla congruità e sostenibilità ambientale, si è proceduto, inoltre, alla redazione di uno Studio di Incidenza dedicato alla verifica tra le scelte di programmazione territoriale e le aree Natura 2000 presenti sul territorio provinciale.

2.2 SOGGETTI COINVOLTI NELLA PROCEDURA DI VAS

Al fine di fornire un quadro condiviso sia a livello decisionale sia a livello procedurale, con Deliberazione di Giunta n. 433 del 20 Novembre 2012, è stato dato l’avvio del procedimento di adeguamento del PTCP al PTR e della relativa VAS. Successivamente con delibera n° del 11 Gennaio 2013 venivano individuati i diversi soggetti/enti da interessare nell’ambito della fase di stesura del Piano e di valutazione dello stesso.

I soggetti interessati sono:

- Autorità proponente – la Provincia di Cremona – Settore Pianificazione Territoriale e Trasporti;
- Autorità procedente – la Provincia di Cremona – Settore Pianificazione Territoriale e Trasporti;
- Autorità competente – Dirigente del Settore Agricoltura e Ambiente o suo delegato

Soggetti competenti in materia ambientale e enti territorialmente interessati:

- Rappresentanti dei Comuni indicati dall’Ufficio di Presidenza della Conferenza dei Comuni e degli Enti gestori delle aree regionali protette;
- Province confinanti:
 - Provincia di Bergamo
 - Provincia di Brescia;
 - Provincia di Lodi;
 - Provincia di Mantova;
 - Provincia di Parma;
 - Provincia di Piacenza;
- I 115 Comuni della Provincia di Cremona
- Azienda Sanitaria Locale (ASL) - Provincia di Cremona;
- Agenzia Regionale per l’Ambiente (ARPA) - Dipartimento di Cremona;
- CCIAA Cremona;
- Enti gestori delle aree protette (parchi regionali, riserve regionali ed aree della Rete Natura 2000);

- Regione Lombardia:
 - Regione Lombardia Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti;
 - Regione Lombardia Direzione Generale Territorio e Urbanistica;
 - Regione Lombardia STER Sede Territoriale Regionale Cremona;
- Regione Emilia Romagna;
- Agenzia interregionale per il Po (AIPO);
- Autorità di Bacino del Fiume Po;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio;
- Corpo Forestale dello Stato;
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia;
- Consorzi di Bonifica e irrigazione della provincia di Cremona;
- Associazioni ambientaliste riconosciute:
 - Federazione Pro Natura C/o Astore;
 - Italia Nostra;
 - L.I.P.U.;
 - Legambiente;
 - W.W.F. Sezione di Cremona;
- Associazioni di categoria economiche:
 - APIMA;
 - Associazione Italiana Allevatori;
 - Associazione Provinciale Allevatori;
 - Associazione Regionale Allevatori Lombardia;
 - Confederazione italiana agricoltori Cremona;
 - Copagri;
 - Federazione Italiana Agricoltori;
 - Federazione Provinciale Coldiretti;
 - Libera Associazione Agricoltori;
 - Ass. Costruttori ANCE Cremona;
 - Associazione Artigiani Cremona;
 - Conf. Nazionale Dell'artigianato;
 - Confartigianato;
 - Ascom Confcommercio;
 - Centro Servizi per il Commercio;
 - Unione Nazionale Consumatori Comitato Cremona;
 - Lega Autonomie Locali;
 - Associazione Industriali;
 - Associazione Piccole e Medie Industrie;
 - Collegio Dei Geometri;
 - Collegio Prov.Le Periti Agrari;
 - Dottori Agronomi e Forestali;

- Ordine Degli Architetti
- Ordine Degli Ingegneri;
- Ordine dei Geologi della Lombardia;
- Ordini Professionali;
- Provincia di Cremona:
 - Provincia di Cremona Area Infrastrutture stradali e patrimonio;
 - Provincia di Cremona Settore Agricoltura e Ambiente;
 - Provincia di Cremona Settore Strategie per lo Sviluppo del Territorio;

Per quanto attiene la consultazione, si è proceduto alla predisposizione di due incontri di VAS, oltre che all'attivo coinvolgimento con le parti sociali, così come previsto dalla normativa di riferimento (L.r. 12/05).

2.3 SINTESI DEI CONTRIBUTI VALUTATIVI ESPRESSI

Come previsto dalla normativa di riferimento, in seguito al deposito della proposta di variante al PTCP, è stata data la possibilità di far pervenire, a tutti coloro che ne avessero interesse, oltre che ai soggetti territorialmente interessati, delle osservazioni.

Le osservazioni pervenute, alle quali si è proceduto a fornire un'adeguata e articolata controdeduzione, sono:

N° PROTOCOLLO	DATA	OSSERVANTE
40119	26 Marzo 2013	LGH
40166	26 Marzo 2013	Comune di Cremona
63578	20 Maggio 2013	Acciaieria Arvedi S.p.a.
66349	24 Maggio 2013	Libera Associazione Agricoltori
78280	19 Giugno 2013	Comune di Camisano
83667	2 Luglio 2013	ARPA Lombardia
83596	3 Luglio 2013	Provincia di Cremona - Area Infrastrutture Stradali e Patrimonio
160	5 Luglio 2013	Provincia di Cremona – Settore Agricoltura e Ambiente
85326	5 Luglio 2013	Comune di Cremona – Settore gestione Territorio
85777	8 Luglio 2013	Danesi S.p.A.
86006	8 Luglio 2013	ACLI Anni Verdi, Circolo Ambiente Scienze, Coordinamento Comitati ambientalisti della Lombardia, Coordinamento dei Comitati contro le autostrade, FAI Cremona, Gruppo LUCI Cremona, Italia Nostra Cremona, Legambiente Alto Cremasco, Legambiente Cremona, Lipu Cremona, Salviamo il Paesaggio Cremasco, Cremonese e Casalasco, WWF Cremona

Mentre in seguito alla seconda fase di deposito, sono pervenute le seguenti osservazioni, raggruppabili in tre gruppi ovvero:

- Osservazioni pervenute
- Osservazioni pervenute fuori termine
- Parere Regione Lombardia

N° PROTOCOLLO	DATA	OSSERVANTE
91.136	19/07/2013	Documento presentato in Conferenza Comuni 17/07/2013

		(Bragonzi ed altri)
93.352	25/07/2013	Coordinamento Comitati Ambientalisti Lombardia – (Corradi)
93.502	26/07/2013	Consigliere Comunale Lista “Bordolano Noi”
99.459	12/08/2013	Oleificio Zucchi Spa
104.258	29/08/2013	Legambiente Altocremasco
110.903	17/09/2013	PieMa S.p.a.
112.568	20/09/2013	Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia
115.751	30/09/2013	Associazioni Ambientaliste
117.591	03/10/2013	Comune di Pizzighettone
118.181	04/10/2013	Anna Pacchioni, Ivan Arpini, Manuela Arpini (Crema)
118.312	04/10/2013	Comune di Crema
118.677	07/10/2013	Comune di Pozzaglio
118.689	07/10/2013	Comune di Pianengo
118.691	07/10/2013	Comune di Campagnola Cremasca
118.907	07/10/2013	Comune di Castelveverde
118.920	07/10/2013	Arch. Gazzoli
118.927	07/10/2013	Comune di Crema - Integrazioni
119.343	08/10/2013	AEM
119.335	08/10/2013	Oleificio Zucchi S.p.a.
OSSERVAZIONI PERVENUTE FUORI TERMINE		
121.116	11/10/2013	Comune di Montodine (fuori termine)
124.479	21/10/2013	Comune di Capralba (fuori termine)
PARERE REGIONE LOMBARDIA		
141.670	03/12/2013	Regione Lombardia - verifica regionale ai sensi dell'art.17 della L.R. 12/2005 pervenuta con D.G.R. X/1007 del 29/11/2013

Anche in questo caso si è proceduto ad una verifica puntuale dei diversi contributi pervenuti e ad una controdeduzione basata sull'intento di perseguire la redazione di un piano che sia sostenibile e coerente con gli indirizzi di programmazione individuati.

Per un dettaglio puntuale relativamente alle controdeduzioni delle diverse osservazioni pervenute in seguito all'adozione si rimanda al documento allegato.

2.4 ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E COINVOLGIMENTO

Nell'ambito della procedura di VAS, che ha costantemente affiancato l'operatività di redazione del Piano, sono stati previsti diversi incontri, con i portatori di interesse oltre che con soggetti tecnici deputati all'espressione di un parere, il tutto finalizzato ad ottenere la più ampia e condivisa partecipazione oltre che poter, al meglio, rispondere a quelle che sono le esigenze territoriali locali.

3 LA VALUTAZIONE DEL PIANO

La variante al PTCP in esame effettua sostanzialmente tre tipologie di cambiamenti:

- traslazione di alcuni tematismi
- aggiunta di alcuni tematismi
- aggiornamento di alcuni tematismi

Di conseguenza viene revisionata la normativa del PTCP con tutti gli aggiornamenti/aggiunte degli elementi elencati di seguito.

Infine si aggiorna la tavola delle Tutele e delle Salvaguardie con il recepimento delle modifiche di maggior dettaglio proposte dai PGT rispetto ai vincoli del PTCP, di seguito evidenziate.

La normativa relativa ai tematismi trattati nell'oggetto di variante al PTCP in esame, in fase di concertazione e di valutazione nella procedura di VAS, è stata aggiornata in seguito al recepimento delle osservazioni pervenute quando queste siano state definite coerenti con gli obiettivi di sostenibilità ambientale su cui si fonda la variante in esame.

3.1 TRASLAZIONE DEI TEMATISMI

La prima variante aveva già introdotto all'interno del PTCP 2009, nella carta degli indirizzi per il sistema paesistico ambientale e al capitolo 7 della relazione integrativa al Documento Direttore, nuovi tematismi che costituiscono un approfondimento rispetto a quanto definito nel PTCP approvato nel 2003 .

Oggi, questi tematismi vengono portati da una carta avente valore orientativo (Carta del Sistema Paesistico Ambientale) ad una carta con valore prescrittivo (Carta delle Tutele e delle Salvaguardie).

Nello specifico vengono traslati i seguenti tematismi:

- Alberi monumentali
- Aree a rischio archeologico
- Centuriazione (a seguito del parere regionale è stato traslato nell'art. 20 c.4 della Normativa del PTPC)
- Aree caratterizzate da baulature (a seguito del parere regionale è stato traslato nell'art. 20 c.4 della Normativa del PTPC)
- Infrastrutture storiche
- Geositi
- Cascine storiche
- Opere idrauliche di particolare pregio ingegneristico e paesistico
- Luoghi dell'identità
- Visuali sensibili/punti panoramici
- Percorsi panoramici (di interesse naturalistico, paesaggistico ed ambientale)
- Strade panoramiche

Lo spostamento risponde sia alla necessità di recepire le indicazioni regionali del PTR, sia alla volontà di dare un rilievo maggiore a quei caratteri paesaggistici ed ambientali del territorio provinciale rispetto a quanto presente nel PTCP vigente.

Per ognuno dei diversi tematismi viene proposta anche la nuova normativa.

Di seguito vengono brevemente presentati gli elementi precedentemente elencati soggetti a variante.

La modalità descrittiva assunta è di tipo schematico, al fine di poter fornire un quadro di insieme puntuale rispetto alle diverse determinanti in esame.

ALBERI MONUMENTALI

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 14 gennaio 2013 n. 10, art. 12 L.R. 10/08 , d.g.r. 1044_2010 che definisce le modalità per la definizione degli alberi monumentali e per la loro tutela, Art 16.8 Normativa PTCP

Art. 16 - Aree soggette a regime di tutela del PTCP

Le tutele definite dal PTCP riguardano le aree con caratteri di elevata qualità paesisticoambientale non indicate nei regimi di tutela nazionale e regionale o se indicate di miglior specificazione degli stessi. La tutela di queste aree ha come obiettivo il mantenimento e, dove possibile, l'incremento dell'efficacia ecologica, della qualità estetico-visuale e dei riferimenti storico-culturali. Tali aree non devono quindi essere oggetto di interventi che comportino il loro generalizzato degrado e/o la loro perdita anche parziale delle loro caratteristiche.

Dopo l'approvazione del PTCP, il Comune recepisce nel proprio strumento urbanistico le tutele riportate in questo articolo, adattando, in collaborazione con l'Ufficio di Piano provinciale, le relative indicazioni agli specifici caratteri del proprio territorio; nel caso il Comune non proceda all'adeguamento le discipline espresse nel presente articolo sono comunque vigenti. Per una più puntuale definizione delle forme di vincolo riconducibili ai diversi tematismi si rimanda ai paragrafi di seguito riportati.

Le aree e i beni tutelati sono riportati nella Carta delle tutele e delle salvaguardie.

Nel caso in cui le aree di cui ai punti successivi del presente articolo interessino interventi o zone di espansione previsti da strumenti urbanistici di carattere attuativo o da strumenti urbanistici vigenti o adottati precedentemente alla data di adozione del PTCP, l'intervento o la destinazione d'uso possono essere mantenuti.

E' fatta salva la prevalenza delle previsioni del Piano Territoriale Regionale concernenti la realizzazione di infrastrutture prioritarie e di interventi di potenziamento e adeguamento delle linee di comunicazione e del sistema della mobilità in tutti i casi di sovrapposizione con le tipologie di vincolo definite nel presente articolo.

Le aree ed i beni soggetti a regime di tutela e le norme a loro riferibili sono:

....


Comma 8. Ai sensi della Legge 10/2013, art 7, per "albero monumentale" si intendono:

- a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
- b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
- c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

forme di tutela

Sono vietati, salvo che per motivi di sicurezza e incolumità, problemi di stabilità o fitopatologici, il danneggiamento e l'abbattimento degli alberi di interesse monumentale o "alberi monumentali" indicati nella Carta delle Tutele e Salvaguardie e in Appendice E) della presente Normativa, in quanto rappresentano elementi di elevato pregio naturalistico, storico, paesaggistico e culturale. Ai Comuni è demandato il compito di inserire apposite norme di tutela nel "regolamento comunale per il verde". Alla Provincia è demandato il compito di esprimere il parere di conformità dei PGT comunali.

RAPPRESENTAZIONE CARTOGRAFICA



Non sono stati eliminati o aggiunti tematismi relativi agli alberi monumentali rispetto al PTCP 2009.

AREE A RISCHIO ARCHEOLOGICO

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.lgs 42/2004 art 142 c.1 lett.m e art 10, art 16 c.9 Normativa PTCP

Art. 16 - Aree soggette a regime di tutela del PTCP

Le tutele definite dal PTCP riguardano le aree con caratteri di elevata qualità paesisticoambientale non indicate nei regimi di tutela nazionale e regionale o se indicate di miglior specificazione degli stessi. La tutela di queste aree ha come obiettivo il mantenimento e, dove possibile, l'incremento dell'efficacia ecologica, della qualità estetico-visuale e dei riferimenti storico-culturali. Tali aree non devono quindi essere oggetto di interventi che comportino il loro generalizzato degrado e/o la loro perdita anche parziale delle loro caratteristiche.

Dopo l'approvazione del PTCP, il Comune recepisce nel proprio strumento urbanistico le tutele riportate in questo articolo, adattando, in collaborazione con l'Ufficio di Piano provinciale, le relative indicazioni agli specifici caratteri del proprio territorio; nel caso il Comune non proceda all'adeguamento le discipline espresse nel presente articolo sono comunque vigenti. Per una più puntuale definizione delle forme di vincolo riconducibili ai diversi tematismi si rimanda ai paragrafi di seguito riportati.

Le aree e i beni tutelati sono riportati nella Carta delle tutele e delle salvaguardie.

Nel caso in cui le aree di cui ai punti successivi del presente articolo interessino interventi o zone di espansione previsti da strumenti urbanistici di carattere attuativo o da strumenti urbanistici vigenti o adottati precedentemente alla data di adozione del PTCP, l'intervento o la destinazione d'uso possono essere mantenuti.

E' fatta salva la prevalenza delle previsioni del Piano Territoriale Regionale concernenti la realizzazione di infrastrutture prioritarie e di interventi di potenziamento e adeguamento delle linee di comunicazione e del sistema della mobilità in tutti i casi di sovrapposizione con le tipologie di vincolo definite nel presente articolo.

Le aree ed i beni soggetti a regime di tutela e le norme a loro riferibili sono:

...

Comma 9. Le aree a rischio archeologico, non tutelate ai sensi dell'art. 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs. 42/2004 e s.m.i.).


forme di tutela

Nelle aree archeologiche non tutelate², individuate in seguito a segnalazione di ritrovamenti archeologici, gli interventi che comportino una modifica sostanziale dell'assetto originario, andando ad interessare il sottosuolo (e non il suolo), devono essere preventivamente valutati e approvati dalla competente Soprintendenza archeologica della Lombardia a cui va inviato stralcio del progetto per la formulazione di un parere vincolante.

Ai Comuni è demandato la definizione di tali aree con miglior dettaglio, in accordo con la competente Soprintendenza, sulla base delle risultanze o delle testimonianze di precedenti rinvenimenti, della documentazione bibliografica o d'ufficio, dell'analisi dell'ambiente storico, della cartografia e di ogni altro elemento utile a precisarne i limiti, ivi compresa la fotointerpretazione e la ricognizione archeologica, inserendole nel Documento di Piano e individuando apposite norme di tutela nel Piano delle Regole che ne vietino la compromissione, prevedendone anche eventuali modificazioni areali a seguito di nuove risultanze.

Nel caso della realizzazione di opere pubbliche che interessino aree a rischio archeologico si applicano le previsioni dell'art. 28, comma 4, del Dlgs. 42/2004 nonché degli artt. 95 e 96 del Dgls. 163/2006 e del relativo regolamento (DM beni culturali n.60 del 20/03/2009).

RAPPRESENTAZIONE CARTOGRAFICA



Non sono stati eliminati o aggiunti tematismi relative alle aree a rischio archeologico rispetto al PTCP 2009.

CENTURIAZIONE

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 20 c.4 lett e Normativa PTCP

Art. 20 – Criteri per la pianificazione dello sviluppo insediativo comunale

Le tutele definite dal PTCP riguardano le aree con caratteri di elevata qualità paesisticoambientale non indicate nei regimi di tutela nazionale e regionale o se indicate di miglior specificazione degli stessi. La tutela di queste aree ha come obiettivo il mantenimento e, dove possibile, l'incremento dell'efficacia ecologica, della qualità estetico-visuale e dei riferimenti storico-culturali. Tali aree non devono quindi essere oggetto di interventi che comportino il loro generalizzato degrado e/o la loro perdita anche parziale delle loro caratteristiche.

Dopo l'approvazione del PTCP, il Comune recepisce nel proprio strumento urbanistico le tutele riportate in questo articolo, adattando, in collaborazione con l'Ufficio di Piano provinciale, le relative indicazioni agli specifici caratteri del proprio territorio; nel caso il Comune non proceda all'adeguamento le discipline espresse nel presente articolo sono comunque vigenti. Per una più puntuale definizione delle forme di vincolo riconducibili ai diversi tematismi si rimanda ai paragrafi di seguito riportati.

Le aree e i beni tutelati, a seguito del parere regionale sono stati lasciati nella Carta degli indirizzi del sistema paesistico ambientale.

Nel caso in cui le aree di cui ai punti successivi del presente articolo interessino interventi o zone di espansione previsti da strumenti urbanistici di carattere attuativo o da strumenti urbanistici vigenti o adottati precedentemente alla data di adozione del PTCP, l'intervento o la destinazione d'uso possono essere mantenuti.

E' fatta salva la prevalenza delle previsioni del Piano Territoriale Regionale concernenti la realizzazione di infrastrutture prioritarie e di interventi di potenziamento e adeguamento delle linee di comunicazione e del sistema della mobilità in tutti i casi di sovrapposizione con le tipologie di vincolo definite nel presente articolo.

Le aree ed i beni soggetti a regime di tutela e le norme a loro riferibili sono:

...

Comma4. Criteri paesistico-ambientali

Nella localizzazione degli interventi di trasformazione del territorio e nel dimensionamento dello sviluppo insediativo si terrà conto delle compatibilità paesistico-ambientali adottando i seguenti criteri:

e. integrare le indicazioni provinciali con indicazioni di dettaglio provenienti da analisi a scala comunale relativamente agli ambiti di prevalente valore e storico culturale individuati e censiti attraverso la Carta degli indirizzi per il sistema paesistico-ambientale. In particolare si pone in evidenza il rispetto dei sistemi dell'organizzazione del paesaggio agrario tradizionale come le "baulature" dei campi e le tracce di centuriazione romana per cui si danno le seguenti indicazioni:

- e.1 Gli assi della maglia centuriale romana (kardines, decumani, limites intercisivi), individuati nella Carta degli indirizzi per il sistema paesistico-ambientale, come linee certe, ricostruite o tracce –, costituiscono un elemento di prevalente valore storico e culturale, quali testimonianze di un antico e consolidato assetto territoriale, conservatosi in buona parte sino ad oggi quale fattore capace di orientare l'organizzazione del paesaggio agrario tradizionale, e come base per lo studio delle sue fasi evolutive.

forme di tutela

Quale indirizzo generale si suggeriscono i seguenti accorgimenti gestionali:


- il sostanziale mantenimento del profilo del terreno;
- la valorizzazione degli elementi e dei segni visibili della centuriata;

Ai Comuni è demandato il compito di verificarli e di precisarne gli esiti territoriali, anche sulla base di più

recenti e approfonditi studi di settore, inserire i tracciati nel Documento di Piano mentre nel Piano delle Regole dovranno essere declinate delle norme di indirizzo riferibili a:

- le strade (consorziali, interpoderali, ecc.) e i canali coincidenti con i limites centuriati;
- le linee centuriati segnalate da confini agrari, filari arboreo-arbustivi od altro dovranno garantire la permanenza dell'elemento identificativo. Nel caso di filari arboreo-arbustivi questi potranno essere utilizzati secondo la tradizionale prassi agroforestale con l'obbligo di reimpianto di analoghi complessi vegetali sui medesimi allineamenti;
- eventuali edicole, cappelle o tabernacoli sorti all'incrocio degli assi centuriati dovranno essere mantenuti e/o restaurati secondo le norme previste dai singoli PGT per i monumenti di rilevanza storico-paesaggistica;
- variazioni di destinazione del contesto paesaggistico circostante le tracce centuriati.

RAPPRESENTAZIONE CARTOGRAFICA



Non sono stati eliminati o aggiunti tematismi relativi alla centuriazione rispetto al PTCP 2009.

AREE CARATTERIZZATE DA BAULATURE

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art 20 c.4 lett e Normativa PTCP

Art. 20 – Criteri per la pianificazione dello sviluppo insediativo comunale

Le tutele definite dal PTCP riguardano le aree con caratteri di elevata qualità paesisticoambientale non indicate nei regimi di tutela nazionale e regionale o se indicate di miglior specificazione degli stessi. La tutela di queste aree ha come obiettivo il mantenimento e, dove possibile, l'incremento dell'efficacia ecologica, della qualità estetico-visuale e dei riferimenti storico-culturali. Tali aree non devono quindi essere oggetto di interventi che comportino il loro generalizzato degrado e/o la loro perdita anche parziale delle loro caratteristiche.

Dopo l'approvazione del PTCP, il Comune recepisce nel proprio strumento urbanistico le tutele riportate in questo articolo, adattando, in collaborazione con l'Ufficio di Piano provinciale, le relative indicazioni agli specifici caratteri del proprio territorio; nel caso il Comune non proceda all'adeguamento le discipline espresse nel presente articolo sono comunque vigenti. Per una più puntuale definizione delle forme di vincolo riconducibili ai diversi tematismi si rimanda ai paragrafi di seguito riportati.

Le aree e i beni tutelati a seguito del parere regionale sono stati lasciati nella Carta degli indirizzi del sistema paesistico ambientale.

Nel caso in cui le aree di cui ai punti successivi del presente articolo interessino interventi o zone di espansione previsti da strumenti urbanistici di carattere attuativo o da strumenti urbanistici vigenti o adottati precedentemente alla data di adozione del PTCP, l'intervento o la destinazione d'uso possono essere mantenuti.

E' fatta salva la prevalenza delle previsioni del Piano Territoriale Regionale concernenti la realizzazione di infrastrutture prioritarie e di interventi di potenziamento e adeguamento delle linee di comunicazione e del sistema della mobilità in tutti i casi di sovrapposizione con le tipologie di vincolo definite nel presente articolo.

Le aree ed i beni soggetti a regime di tutela e le norme a loro riferibili sono:

...

Comma4. Criteri paesistico-ambientali

Nella localizzazione degli interventi di trasformazione del territorio e nel dimensionamento dello sviluppo insediativo si terrà conto delle compatibilità paesistico-ambientali adottando i seguenti criteri:

e. integrare le indicazioni provinciali con indicazioni di dettaglio provenienti da analisi a scala comunale relativamente agli ambiti di prevalente valore e storico culturale individuati e censiti attraverso la Carta degli indirizzi per il sistema paesistico-ambientale. In particolare si pone in evidenza il rispetto dei sistemi dell'organizzazione del paesaggio agrario tradizionale come le "baulature" dei campi e le tracce di centuriazione romana per cui si danno le seguenti indicazioni:

e.2 Gli areali interessati dalla sistemazione agraria a campi baulati, individuati nella Carta degli indirizzi per il sistema paesistico-ambientale, definiscono ambiti di prevalente valore storico e culturale in quanto caratterizzati da elementi costitutivi di un particolare sistema di organizzazione del paesaggio agrario.

Il PTCP riconosce queste sistemazioni agrarie come caratterizzanti il paesaggio rurale unitamente al sistema delle reti scolanti della viabilità poderal e dei filari alberati.

forme di tutela

quale indirizzo generale si suggeriscono i seguenti accorgimenti gestionali:


- negli ambiti in cui prevalgono i campi baulati le pratiche agricole preferibilmente dovranno essere condotte in modo da mantenere nel migliore stato di conservazione tale tipo di sistemazione idraulico-agraria ed in efficienza la rete scolante superficiale (scoline, capofossi e

fossi collettori; cavedagne);

- sono sempre ammesse e incoraggiate le nuove piantagioni di filari arborei, di siepi arboreo-arbustive o di ogni altro genere di corredo verde, specie lungo la rete idrica superficiale, così come le integrazioni o le riqualificazioni delle strutture vegetali esistenti.

Ai comuni è demandato il compito di verificare l'attuale consistenza delle aree a campi baulati cartografandole con maggior dettaglio nel quadro conoscitivo del documento di piano avendo cura che ogni eventuale intervento edilizio da limitarsi alle sole esigenze di tipo agricolo, debba configurarsi con tipologie e materiali adeguati al contesto.

RAPPRESENTAZIONE CARTOGRAFICA



Non sono stati eliminati o aggiunti tematismi relativi alle aree caratterizzate da baulature rispetto al PTCP 2009.

INFRASTRUTTURE STORICHE

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art.26 c.7 Normativa P.P.R., art 16 c.10 Normativa PTCP

Art. 16 c.10 - Aree soggette a regime di tutela del PTCP

Le tutele definite dal PTCP riguardano le aree con caratteri di elevata qualità paesistico-ambientale non indicate nei regimi di tutela nazionale e regionale o se indicate di miglior specificazione degli stessi. La tutela di queste aree ha come obiettivo il mantenimento e, dove possibile, l'incremento dell'efficacia ecologica, della qualità estetico-visuale e dei riferimenti storico-culturali. Tali aree non devono quindi essere oggetto di interventi che comportino il loro generalizzato degrado e/o la loro perdita anche parziale delle loro caratteristiche.

Dopo l'approvazione del PTCP, il Comune recepisce nel proprio strumento urbanistico le tutele riportate in questo articolo, adattando, in collaborazione con l'Ufficio di Piano provinciale, le relative indicazioni agli specifici caratteri del proprio territorio; nel caso il Comune non proceda all'adeguamento le discipline espresse nel presente articolo sono comunque vigenti. Per una più puntuale definizione delle forme di vincolo riconducibili ai diversi tematismi si rimanda ai paragrafi di seguito riportati.

Le aree e i beni tutelati sono riportati nella Carta delle tutele e delle salvaguardie.

Nel caso in cui le aree di cui ai punti successivi del presente articolo interessino interventi o zone di espansione previsti da strumenti urbanistici di carattere attuativo o da strumenti urbanistici vigenti o adottati precedentemente alla data di adozione del PTCP, l'intervento o la destinazione d'uso possono essere mantenuti.

E' fatta salva la prevalenza delle previsioni del Piano Territoriale Regionale concernenti la realizzazione di infrastrutture prioritarie e di interventi di potenziamento e adeguamento delle linee di comunicazione e del sistema della mobilità in tutti i casi di sovrapposizione con le tipologie di vincolo definite nel presente articolo.

Le aree ed i beni soggetti a regime di tutela e le norme a loro riferibili sono:

....

Comma 10. I percorsi panoramici (di interesse naturalistico, paesaggistico ed ambientale) rappresentano speciali direttrici viarie da cui è possibile cogliere le diverse dimensioni paesaggistiche, naturalistiche ed ambientali del territorio provinciale tramite modalità di fruizione variabili a seconda della loro diversa tipologia. Da questi assi di osservazione e di conoscenza privilegiati è possibile accedere a particolari assetti territoriali, a contesti ambientali e naturalistici o ad unità di paesaggio di speciale pregio e significato, anche dal punto di vista storico e culturale.

forme di tutela

Pertanto lungo le strade e i percorsi di cui al presente articolo è vietata l'apposizione di cartelli e di manufatti pubblicitari di qualsiasi natura e scopo, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di contenute dimensioni e di tipologia compatibile con il contesto. Ogni intervento realizzato lungo le strade provinciali, classificate di interesse naturalistico, paesaggistico e storico-culturale nella Carta delle tutele e delle salvaguardie, dovrà essere condotto garantendo con i visivi liberi per tutta l'ampiezza della fascia di rispetto stradale. Gli interventi realizzati al di fuori della fascia di rispetto stradale dovranno considerare le problematiche legate all'ostruzione ed intrusione visiva nel rispetto del P.T.P.R.; vedasi art. 15.15 delle presenti norme per l'elenco dei percorsi). Eventuali manufatti posti all'interno della fascia di rispetto stradale dovranno essere, di norma, realizzati nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei manufatti esistenti lungo il medesimo itinerario. Ogni intervento dovrà completarsi, per quanto possibile, con azioni di risanamento volte all'eliminazione di quegli elementi esistenti estranei all'ambiente nel quale si inserisce l'intervento medesimo.

Le vedute panoramiche percepibili dalle direttrici viarie di cui al presente articolo non possono essere ostruite o in qualunque altro modo impedito, così come non possono essere precluse le visuali residue godibili da luoghi accessibili al pubblico o rimaste tra gli eventuali edifici sorti in passato ai lati di tali

strade e percorsi;

Allo stesso modo i contesti territoriali circostanti tali direttrici viarie dovranno essere salvaguardati nella propria integrità e potenzialità panoramica tramite un attento controllo delle eventuali trasformazioni e promuovendo il “restauro” dei paesaggi rurali tipici, eliminando gli elementi impropri, limitando le edificazioni alle sole esigenze di tipo agricolo e mettendo in opera appropriate schermature o mascherature, preferibilmente con materiali vegetali.

Ai Comuni è demandato il compito di individuare i percorsi panoramici di interesse paesaggistico, naturalistico e ambientale cartografandoli con maggior dettaglio nel quadro conoscitivo del Documento di Piano e di formulare eventuali ulteriori norme di tutela nel Piano delle Regole tese a conservarne il mantenimento e a favorirne un utilizzo compatibile con la loro funzione e con il contesto ambientale, al fine della loro migliore salvaguardia, vietandone la compromissione.

In linea generale, saranno da individuare come percorsi panoramici di cui al presente punto i percorsi o le strade ricadenti nelle seguenti tipologie:

- le strade decorrenti in fregio agli orli di terrazzo delle valli fluviali attive e relitte;
- le strade e i percorsi che si svolgono alla sommità degli argini fluviali, maestri e secondari;
- le strade e i percorsi che si snodano in quelle porzioni di campagna in cui siano riconoscibili i tratti del paesaggio agrario tradizionale e i cui elementi compositivi risultino ben conservati o, quantomeno, scarsamente compromessi;
- la viabilità ed i percorsi decorrenti in fregio a canali, rogge ed altri corsi d'acqua in genere (strade alzaie, rastare, ecc.) o collocati su argini tra rogge;
- la viabilità secondaria decorrente all'interno dei Parchi locali di interesse sovracomunale;
- la viabilità dalle forti connotazioni storiche e identitarie o legate alla tradizione locale che svolgano il loro percorso in contesti di valore paesaggistico, ambientale e/o naturalistico.

Per la viabilità romana è inoltre necessario valutare l'inserimento dei nuovi interventi di trasformazione, considerando la leggibilità del tracciato per tratti significativi, la qualità del contesto attraversato, delle opere d'arte e delle pertinenze.

RAPPRESENTAZIONE CARTOGRAFICA



Non sono stati eliminati o aggiunti tematismi relativi alle infrastrutture storiche rispetto al PTCP 2009.

GEOSITI

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 22 del PPR e art.16.1 del PTCP

Art. 16 c.1 - Aree soggette a regime di tutela del PTCP

Le tutele definite dal PTCP riguardano le aree con caratteri di elevata qualità paesistico-ambientale non indicate nei regimi di tutela nazionale e regionale o se indicate di miglior specificazione degli stessi. La tutela di queste aree ha come obiettivo il mantenimento e, dove possibile, l'incremento dell'efficacia ecologica, della qualità estetico-visuale e dei riferimenti storico-culturali. Tali aree non devono quindi essere oggetto di interventi che comportino il loro generalizzato degrado e/o la loro perdita anche parziale delle loro caratteristiche.

Dopo l'approvazione del PTCP, il Comune recepisce nel proprio strumento urbanistico le tutele riportate in questo articolo, adattando, in collaborazione con l'Ufficio di Piano provinciale, le relative indicazioni agli specifici caratteri del proprio territorio; nel caso il Comune non proceda all'adeguamento le discipline espresse nel presente articolo sono comunque vigenti. Per una più puntuale definizione delle forme di vincolo riconducibili ai diversi tematismi si rimanda ai paragrafi di seguito riportati.

Le aree e i beni tutelati sono riportati nella Carta delle tutele e delle salvaguardie.

Nel caso in cui le aree di cui ai punti successivi del presente articolo interessino interventi o zone di espansione previsti da strumenti urbanistici di carattere attuativo o da strumenti urbanistici vigenti o adottati precedentemente alla data di adozione del PTCP, l'intervento o la destinazione d'uso possono essere mantenuti.

E' fatta salva la prevalenza delle previsioni del Piano Territoriale Regionale concernenti la realizzazione di infrastrutture prioritarie e di interventi di potenziamento e adeguamento delle linee di comunicazione e del sistema della mobilità in tutti i casi di sovrapposizione con le tipologie di vincolo definite nel presente articolo.

Le aree ed i beni soggetti a regime di tutela e le norme a loro riferibili sono:

comma 1 i Geositi di importanza regionale di cui all'art. 15 comma. 13 delle presenti norme, oltre che i geositi di rilevanza locale, individuati a livello provinciale. Su di essi viene apportata dal PTCP una più precisa perimetrazione nonché previsioni conformativie di maggior definizione rispetto alla disciplina paesaggistica regionale, in conformità con quanto previsto dall'art. 22 c.6 della Piano Territoriale Regionale - Piano Paesaggistico Regionale, Normativa (di seguito PTR- PPR, Normativa). Entrambe le tipologie vengono rappresentate nella carta delle Tutele e Salvaguardie e descritte, per una più approfondita verifica, nell'Allegato f.

Per ciascun geosito identificato si individuano e dispongono tre livelli di tutela.

Sono inoltre identificate, in cartografia con apposita resinatura, le aree di geositi normati con carattere prevalente ai sensi dell'art. 22 c. 3 del PTR- PPR, Normativa.

Forme di tutela

a) Livello di Tutela 1 (color verde nella Carta delle Tutele e delle Salvaguardie):

Rappresenta i geositi o porzioni di geosito individuati prevalentemente dal PTCP che al loro interno possono contenere elementi, forme, processi e depositi di interesse scientifico, didattico, naturalistico, storico e fruitivo. In tali geositi è da perseguire la conservazione, la valorizzazione e il recupero di tutti gli elementi peculiari quali scarpate, tratti di corsi d'acqua ad andamento naturale, forme relitte costitutivi del paesaggio e la salvaguardia delle presenze significative della naturalità. Ogni tipo di attività o di intervento deve avvenire perseguendo la valorizzazione dei percorsi storici presenti, delle presenze edilizie e dei nuclei di antica formazione e di tutti gli elementi di rilevanza.

Le trasformazioni del territorio che prevedano modificazioni morfologiche e/o la predisposizione di elementi antropici intrusivi e permanenti sono consentite, purché previste negli strumenti di pianificazione fatta salva la compatibilità paesistico-ambientale ai sensi art. 20 comma 4 del PTCP e il rispetto degli elementi di tutela elencati negli Art. 14, 15, e 16 delle presenti norme diversi dai geositi.

Eventuali trasformazioni quali bonifiche agricole, escavazioni per attività estrattiva, opere di canalizzazione, dovranno prevedere assetti finali che possano modificare, senza snaturare, gli elementi di prevalente interesse geomorfologico e paesistico del geosito, con particolare attenzione alla tutela delle scarpate morfologiche, prevedendo la possibilità di modifica dell'andamento ma non di eliminazione delle stesse.

L'attività agricola e ogni altra attività nei territori liberi interni al geosito dovranno tener conto della salvaguardia e della valorizzazione delle forme geologiche e geomorfologiche evidenziate nelle tavole allegate oltre ad eventuali ulteriori riscontri derivanti da successivi approfondimenti.

Nella tavola delle Tutele e delle Salvaguardie, per motivi grafici, non sono stati rappresentati i livelli di vincolo riconducibili alle scarpate ed ai corsi d'acqua, specificatamente espressi e differenziati nell'allegato f, a cui si rimanda per una più esaustiva valutazione. Per le scarpate e i corsi d'acqua di livello 1, i vincoli e gli indirizzi di gestione sono assimilabili a quelli del presente livello di tutela.

Ogni elemento antropico e naturale non specificatamente individuato dal PTCP potrà essere sottoposto a conservazione, tutela e valorizzazione da parte dei Comuni mediante PGT avendo anche come riferimento per la loro individuazione e disciplina le indicazioni indicate nell'Allegato f.

b) Livello di Tutela 2 (color giallo nella Carta delle Tutele e delle Salvaguardie):

Rappresenta quei geositi o porzioni, nelle quali l'indagine condotta ha evidenziato la presenza di elementi di interesse in grado di racchiudere caratteristiche, significati e strutture meritevoli di particolare attenzione. Tali ambiti, generalmente, comprendono aree più spiccatamente naturali di interesse geomorfologico e fisiografico rispetto al loro intorno e al resto del geosito, tuttavia possono comprendere anche porzioni di aree antropizzate con una valenza urbanistica o rurale. In tal senso l'indicazione di attenzione mira alla valorizzazione delle realtà naturalistiche o legate alla geodiversità territoriale esistente.

Le trasformazioni del territorio, che prevedano modificazioni geo-morfologiche sono consentite solo per l'adeguamento funzionale e/o ampliamento delle attività già presenti.

Al fine di garantire un adeguato livello di tutela conformativo in ogni caso, ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni di merito, si dovrà fornire una documentazione tecnico-amministrativa che ne riconosca la titolarità espressa in precedenza oltre ad una compatibilità paesistico-ambientale del progetto, ai sensi dell'art.20 c.4 del PTCP e il rispetto degli elementi di tutela elencati negli Art. 14, 15, e 16 delle presenti norme diversi dai geositi.

Sono esclusi gli interventi che possano compromettere in modo sostanziale la caratterizzazione areale, la riconoscibilità, la visibilità o comunque la irrevocabile perdita delle peculiarità che caratterizzano il geosito stesso.

Sono da perseguire azioni atte a valorizzare le peculiarità caratterizzanti tali ambiti, anche attraverso la programmazione di interventi compensativi e/o mitigativi derivanti da azioni di trasformazione del territorio in aree limitrofe con la finalità di ricuciture morfologiche e rinaturalizzazioni. Devono essere valorizzati i percorsi e le preesistenze storico documentarie, gli elementi caratterizzanti le emergenze morfologiche, nonché gli elementi compositivi di pregio che ne sono parte. Deve essere tutelata la rete idrografica naturale esistente, evitando, interventi che possano modificarne l'andamento e/o la valenza ambientale originaria.

In tali zone potranno essere ammessi interventi che prevedano trasformazioni edilizie e urbanistiche del territorio finalizzate alle attività necessarie per la conduzione agricola, agrituristica e agro-silvo pastorale, nonché alla manutenzione dei caratteri ambientali e paesistici, piuttosto che alla prevenzione del degrado delle componenti del territorio, rispettando, di nuovo, comunque, la morfologia sostanziale dell'area.

L'attività agricola e ogni altra attività nei territori liberi interni al geosito dovranno tener conto della salvaguardia e della valorizzazione delle forme geologiche e geomorfologiche evidenziate nelle tavole

dell'allegato f oltre ad eventuali ulteriori riscontri derivanti da successivi approfondimenti, evitando modificazioni che possano alterare e/o modificare la variabile ambientale che attribuisce lo status di protezione.

Le attività agricole, devono rispettare la morfologia evitando modificazioni tendenti alla eliminazione delle discontinuità altimetriche.

Ogni elemento antropico e naturale non specificatamente individuato dal PTCP potrà essere sottoposto a conservazione, tutela e valorizzazione da parte dei Comuni mediante PGT avendo anche come riferimento per la loro individuazione e disciplina le indicazioni indicate nell'Allegato f.

Nella tavola delle Tutele e delle Salvaguardie, per motivi grafici, non sono stati rappresentati i livelli di vincolo riconducibili alle scarpate ed ai corsi d'acqua, specificatamente espressi e differenziati nell'allegato f, a cui si rimanda per una più esaustiva valutazione. Per le scarpate e i corsi d'acqua di livello 2, i vincoli e gli indirizzi di gestione sono assimilabili a quelli del presente livello di tutela.

Per tutti gli elementi di tutela indicati nel presente articolo deve essere perseguita la valorizzazione e l'implementazione degli aspetti vegetazionali e faunistici caratterizzanti il sito promuovendo anche l'attuazione di interventi volti al mantenimento della funzionalità ecosistemica.

c) Livello di Tutela 3 (color rosso nella Carta delle Tutele e delle Salvaguardie):

Rappresenta quei geositi o porzioni dove sono presenti elementi, forme, processi, depositi, emergenze morfologiche di spicco che definiscono le peculiarità scientifiche, didattiche, fruibili o storiche del geosito stesso che, per le loro caratteristiche di importanza scientifica, visibilità, fragilità sono state reputate meritevoli di tutela specifica e restrittiva.

È da perseguire la conservazione, la valorizzazione e il recupero di tutti gli elementi costitutivi del paesaggio, nonché la salvaguardia delle presenze significative della naturalità oltre che degli elementi testimoniali storici.

Deve essere garantita la piena percezione della/e struttura/e visibile/i e/o della sagoma del geosito quali elementi primari nella definizione del paesaggio. Conseguentemente qualsiasi tipo di attività o di intervento dovrà avvenire nel massimo rispetto della naturalità e degli aspetti paesaggistici. Devono essere evitati tutti gli interventi che, a breve o a lungo termine, possono portare a una modifica, anche solo parziale, dell'attuale assetto geomorfologico tutelato. Devono essere conservati e mantenuti riconoscibili tutti gli elementi di emergenza di spicco, nonché tutte le componenti che caratterizzano le porzioni campite nelle tavole allegate.

Dovrà essere tutelata la rete idrografica esistente naturale e/o artificiale, così come eventuali fontanili o risorgive presenti, evitando l'alterazione dei tracciati, delle loro sponde e della vegetazione naturale sviluppatasi presso le stesse.

Le aree agricole interne all'ambito 3 sono definite Aree agricole con finalità di protezione e conservazione nelle quali sarà comunque perseguita una forte limitazione dell'occupazione dei suoli liberi, anche nel caso di allocazione di strutture al servizio dell'agricoltura al di fuori delle aree già urbanizzate.

Le attività agricole devono rispettare la morfologia evitando modificazioni tendenti alla eliminazione delle discontinuità altimetriche.

In tali zone potranno essere ammessi interventi che prevedano solo trasformazioni edilizie e urbanistiche finalizzate alle attività necessarie per la conduzione agricola, agrituristica, agro-silvopastorale e di recupero degli strutture rurali esistenti nonché alla manutenzione dei caratteri ambientali e paesistici, piuttosto che alla prevenzione del degrado delle componenti del territorio.

La definizione di specifici parametri edilizi e le modalità di localizzazione per le strutture ammissibili è demandata alla pianificazione locale, in ogni caso rispondenti a principi di tutela e valorizzazione ambientale. Sono ammessi gli interventi relativi alla ordinaria conduzione agro-silvo-pastorale del territorio (operazioni di preparazione e semina del terreno riguardanti lo strato arabile, operazioni di

irrigazione, protezione e difesa delle colture, raccolta, operazioni di manutenzione della rete irrigua interna, livellamenti ad esclusione di operazioni di bonifica) oltre alla funzione e all'organizzazione dell'attività turistica riconosciuta a livello comunale o sovra comunale. Tali interventi dovranno comunque essere sottoposti a specifiche verifiche da parte dell'autorità provinciale, finalizzate alle valutazioni di coerenza con gli indirizzi dettati dagli strumenti pianificatori vigenti affinché siano scongiurate sostanziali alterazioni degli aspetti visivi e percettivi del geosito.

È esclusa la previsione di nuovi ambiti insediativi; in tutti i casi viene incentivato il recupero degli edifici esistenti e del rapporto visivo con gli elementi geomorfologici e storici presenti, sempre da sottoporre a specifiche intese con la Provincia.

Sono consentiti interventi limitati per la realizzazione di attrezzature e percorsi necessari alla osservazione dei fenomeni a scopo scientifico e didattico, da sottoporre preventivamente a verifiche paesaggistiche.

Per ogni area e, in particolare, per le zone umide quali fontanili, bodri e lanche deve essere evitata ogni compromissione degli equilibri ambientali e anzi deve essere perseguita la valorizzazione e l'implementazione degli aspetti vegetazionali e faunistici caratterizzanti il sito, al fine anche di aumentare le porzioni di territorio utili per il potenziamento delle reti ecologiche locali, provinciali e regionale. Eventuali impianti per prelievi idrici dovranno essere realizzati nel rispetto della naturalità dei luoghi e previa verifica da parte dell'autorità provinciale. In ogni caso, deve essere garantita la possibilità di mantenere la funzionalità dell'emergenza idrica attraverso manutenzione ordinaria e straordinaria.

In tale livello di tutela sono da escludersi tutti gli interventi che possano alterarne o comprometterne l'integrità e la riconoscibilità causando sbancamenti o movimenti di terra che modificano in modo permanente l'assetto geomorfologico, nonché l'introduzione di elementi di interferenza visuale e la cancellazione dei caratteri specifici. E' consentita la promozione e la valorizzazione museale e/o didattica.

Nella tavola delle Tutele e delle Salvaguardie, per motivi grafici, non sono stati rappresentati i livelli di vincolo riconducibili alle scarpate ed ai corsi d'acqua, specificatamente espressi e differenziati nell'allegato f, a cui si rimanda per una più esaustiva valutazione. Per le scarpate e i corsi d'acqua di livello 3, i vincoli e gli indirizzi di gestione sono assimilabili a quelli del presente livello di tutela.

Ogni elemento antropico e naturale non specificatamente individuato dal PTCP potrà essere sottoposto a conservazione, tutela e valorizzazione da parte dei Comuni mediante PGT avendo anche come riferimento per la loro individuazione e disciplina le indicazioni indicate nell'Allegato f.

Si precisa che dovranno essere sottoposti a procedura di Valutazione di Incidenza tutti gli interventi ricadenti nei geositi elencati nella successiva tabella coincidenti o ricompresi nei siti rete Natura 2000, indipendentemente dal livello di tutela espresso in precedenza in cui ricade l'intervento.

I geositi e i relativi livelli di tutela sono elencati in Tabella distinguendo tra quelli di rilevanza regionale e provinciale.

I geositi di rilevanza provinciale sono individuati, secondo l'art. 22 del PTR-PPR, Normativa, e seguendo le indicazioni dello studio di cui all'Allegato f del PTCP.

Tabella dei Geositi di interesse Regionale e Provinciale


N° Geosito Rif. Allegato f	Rif. Num. PTPR Repertori	Geosito	Localizzazione	Valore prevalente da PPR	Art Normativa PPR	Giudizio tecnico espresso	Livello di tutela da PTCP Art. 16 comma 1
1	Non presente	Vallecole tra Rivolta d'Adda e Agnadello.	Agnadello, Rivolta d'Adda	Non presente	Non presente	geomorfologico	Livello: 1
2	95	Moso di Bagnolo, Trescore e Vaiano	Torlino Vimercati, Trescore Cremasco, Cremosano, Campagnola Cremasca, Crema, Palazzo Pignano, Vaiano Cremasco, Bagnolo Cremasco	geomorfologico	Art 22	geomorfologico	Livello: 1
3	Non presente	Dosso di Izano – Offanengo	Offanengo, Izano, Crema, Madignano	Non presente	Non presente	geomorfologico	Livello: 1
4	99	Pianalto di Romanengo e Ripiano di Romanengo– Areale Cumignano - Ticengo	Soncino, Casaletto di Sopra, Romanengo, Ticengo, Cumignano	geomorfologico e paesistico	Art 22	geomorfologico, naturalistico, strutturale	Livello: 1,2,3
5	Non presente	Dosso di Soncino	Soncino	Non presente	Non presente	geomorfologico, paesistico, didattico	Livello: 1, 3
6	Non presente	Valle relitta del Fiume Serio e torbiere	Crema, Castelleone, San Bassano, Madignano, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina, Ripalta Arpina, Cappella Cantone, Grumello Cremonese ed Uniti, Acquanegra Cremonese, Crotta d'Adda, Pizzighettone	Non presente	Non presente	geomorfologico, sedimentologico	Livello: 1,2,3
7	Non presente	Dossi di Castelleone	Castelleone, Fiesco, Trigolo	Non presente	Non presente	geomorfologico	Livello: 1
8	Non presente	Valle dei Navigli	Soncino, Cumignano sul Naviglio, Ticengo, Genivolta, Soresina, Casalmorano, Annico, Paderno Ponchielli, Casalbuttano ed Uniti, Castelverde, Sesto ed Uniti, Spinadesco, Cremona	Non presente	Non presente	geomorfologico, naturalistico, idrogeologico	Livello: 1, 2
9	Non presente	Dossi Castelviconi	Casalmorano, Azzanello, Castelviconi, Bordolano, Paderno Ponchielli	Non presente	Non presente	geomorfologico	Livello: 1, 2
10	Non presente	Vallecole tra Casaletto Ceredano e Montodine	Casaletto Ceredano, Montodine, Chieve, Moscazzano, Credera Rubbiano, Capergnanica	Non presente	Non presente	geomorfologico	Livello: 1
11	Non presente	Vallecole di Ripalta Guerina	Ripalta Guerina, Montodine	Non presente	Non presente	geomorfologico	Livello: 1
12	Non presente	Vallecole Retorto – Tramoncello - Casso	Trigolo, Castelleone, Soresina, Cappella Cantone, San Bassano	Non presente	Non presente	geomorfologico	Livello: 1
13	Non presente	Dosso di Soresina	Soresina, Cappella Cantone	Non presente	Non presente	geomorfologico	Livello: 1
14	Non presente	Paleovalve di Robecco D'Oglio	Robecco D'oglio	Non presente	Non presente	geomorfologico	Livello: 1, 2
15	Non presente	Zona a meandri del Fiume Adda e torbiere	Pizzighettone, Casaletto Ceredano, Chieve, Credera Rubbiano, Moscazzano, Montodine, Ripalta	Non presente	Non presente	geomorfologico, sedimentologico, naturalistico, paesistico	Livello: 1, 3

N° Geosito Rif. Allegato f	Rif. Num. PTPR Repertori	Geosito	Localizzazione	Valore prevalente da PPR	Art Normativa PPR	Giudizio tecnico espresso	Livello di tutela da PTCP Art. 16 comma 1
			Arpina, Gombito, Formigara, Crotta d'Adda,				
16	134	Adda Morta - Lanca della Rotta	Formigara	geomorfologico	Art 22	geomorfologico, naturalistico	Livello: 3
17	97	Palata Menasciutto	Panengo, Ricengo	naturalistico	Art 22	geomorfologico, naturalistico	Livello: 3
18	Non presente	Dossi di Annico	Grumello Cremonese ed Uniti, Annico	Non presente	Non presente	geomorfologico	Livello: 1
19	Non presente	Dosso di Casalsigone	Pozzaglio ed Uniti	Non presente	Non presente	geomorfologico	Livello: 1
20	Non presente	Valle Relitta dell'Aspice	Corte de' Frati, Grontardo, Pescarolo ed Uniti, Gabbioneta, Binanuova	Non presente	Non presente	geomorfologico	Livello: 1
21	Non presente	Dossi di Pescarolo		Non presente	Non presente	geomorfologico	Livello: 1
22	Non presente	Dosso di Isola Dovarese	Isola Dovarese	Non presente	Non presente	geomorfologico	Livello: 1, 2
23	Non presente	Dosso di Grumello Cremonese ed Uniti	Grumello Cremonese ed Uniti, Crotta d'Adda	Non presente	Non presente	geomorfologico	Livello: 1
24	103	Lanca di Gerole	Motta Baluffi, Torricella del Pizzo	naturalistico	Art 22	geomorfologico, naturalistico, paesistico	Livello: 3
25	Non presente	Vallecole delle Gambine	San Giovanni in Croce, Casteldidone, Piedena, Calvatone, Tornata	Non presente	Non presente	geomorfologico, didattico	Livello: 1
26	Non presente	Dosso di Spineda	Spineda	Non presente	Non presente	geomorfologico	Livello: 1
27	101	Bodrio della Ca' Vecchia	Spinadesco	geomorfologico	Art 22	geomorfologico, naturalistico	Livello: 3
28	102	Bodrio delle Gerre Ugolani	Stagno Lombardo	geomorfologico	Art 22	geomorfologico, naturalistico	Livello: 3
29	100	Bodrio della Cascina Margherita	San Daniele Po	geomorfologico	Art 22	geomorfologico, naturalistico	Livello: 3
30	98	Bodrio di Cà de' Gatti	Pieve d'Olmi	geomorfologico	Art 22	geomorfologico, naturalistico	Livello: 3
31	96	Lanca di Gabbioneta	Gabbioneta Binanuova	naturalistico	Art 22	geomorfologico, naturalistico	Livello: 3

In caso di sovrapposizione tra Geositi e Siti di Rete Natura 2000 prevalgono le indicazioni contenute negli specifici piani di gestione.

Tutti gli interventi ricadenti nel Geosito "Pianalto di Romanengo" a nord della della SP235 dovranno essere sottoposti a procedura di Valutazione di Incidenza per minimizzare il rischio di perdita di connettività ecologica tra i SIC IT 20A0018 "Cave Danesi" e al SIC IT20A0002 "Naviglio di Melotta".

RAPPRESENTAZIONE CARTOGRAFICA



CASCINE STORICHE

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art 20 comma.4 lett.d Normativa PTCP

Art. 20 - Criteri per la pianificazione dello sviluppo insediativo comunale

Al fine di pianificare lo sviluppo insediativo del proprio territorio in modo coerente con gli indirizzi e gli obiettivi del PTCP, il Comune adotta, nella redazione del proprio PGT, i seguenti criteri.

...


4. Criteri paesistico-ambientali

Nella localizzazione degli interventi di trasformazione del territorio e nel dimensionamento dello sviluppo insediativo si terrà conto delle compatibilità paesistico-ambientali adottando i seguenti criteri:

....

d. integrare le indicazioni provinciali con indicazioni di dettaglio provenienti da analisi a scala comunale relativamente alle cascine di pregio architettonico, tipologico e ambientale riportate nell'Allegato 6.III Carta di caratterizzazione del territorio rurale. Il Comune dovrà disciplinare il recupero architettonico ed eventualmente funzionale dei manufatti rurali così classificati, mantenendone i caratteri tipologici e materici anche nel caso di demolizione con ricostruzione per comprovati problemi di ordine statico;

RAPPRESENTAZIONE CARTOGRAFICA



Non sono stati eliminati o aggiunte tematismi relativi alle Cascine storiche rispetto al PTCP 2009.

OPERE IDRAULICHE DI PARTICOLARE PREGIO INGEGNERISTICO E PAESISTICO

RIFERIMENTI NORMATIVI

Rif. normativi: art 16 comma.11 Normativa PTCP

Art. 16 c.11 - Aree soggette ai regimi di tutela del PTCP

Il presente articolo recepisce i contenuti paesaggistici del Piano Paesaggistico Regionale demandando all'art. 16 delle presenti norme le discipline di tutela di maggior definizione.

Il PTCP recepisce l'art. 30 della normativa del PPR in particolare il comma 6 sulla possibilità di segnalare ai comuni eventuali situazioni territoriali a rischio di compromissione dei valori tutelati proponendo anche lo stralcio delle previsioni dei PGT in contrasto con taluni valori.

Le aree e i beni tutelati sono riportati nella Carta delle tutele e delle salvaguardie.

....

11. Le opere e gli edifici di captazione, di regolazione idraulica o di sfruttamento della risorsa idrica di particolare pregio ingegneristico costituiscono elementi di prevalente valore storico, culturale e paesaggistico, legati al sistema dell'idrografia superficiale della provincia di Cremona che per antichità di realizzazione, significato storico, paesaggistico, architettonico, ingegneristico, o per altri requisiti costruttivi o funzionali, rivestano uno specifico significato nella caratterizzazione di definiti tratti territoriali.


I Comuni possono individuare tali opere ed edifici di interesse idraulico cartografandoli con maggior dettaglio nel quadro conoscitivo del Documento di Piano e di formulare proposte di valorizzazione tese a conservarne il mantenimento e a favorirne un utilizzo compatibile con la loro funzione, e con il contesto ambientale, al fine della loro migliore salvaguardia.

forme di tutela

In linea generale potranno essere, tenute in considerazione le seguenti indicazioni:

- i manufatti di cui al presente articolo devono essere mantenuti il più possibile nel loro assetto tradizionale, anche laddove siano venute meno le loro funzioni originarie.
- le opere di restauro, ristrutturazione, adeguamento o rifacimento dovranno privilegiare l'utilizzo di materiali tradizionali, nel rispetto delle tipologie, delle morfologie e delle finiture originarie, garantendo, quantomeno, la conservazione del loro aspetto esteriore.

RAPPRESENTAZIONE CARTOGRAFICA



Non sono stati eliminati o aggiunti tematismi relativi alle opere idrauliche di pregio rispetto al PTCP 2009.

LUOGHI DELL'IDENTITÀ

RIFERIMENTI NORMATIVI

Rif. normativi: art 16 c.13 Normativa PTCP

Art. 16 c. 13 - Aree soggette a regime di tutela del PTCP

Le tutele definite dal PTCP riguardano le aree con caratteri di elevata qualità paesistico-ambientale non indicate nei regimi di tutela nazionale e regionale o se indicate di miglior specificazione degli stessi. La tutela di queste aree ha come obiettivo il mantenimento e, dove possibile, l'incremento dell'efficacia ecologica, della qualità estetico-visuale e dei riferimenti storico-culturali. Tali aree non devono quindi essere oggetto di interventi che comportino il loro generalizzato degrado e/o la loro perdita anche parziale delle loro caratteristiche.

Dopo l'approvazione del PTCP, il Comune recepisce nel proprio strumento urbanistico le tutele riportate in questo articolo, adattando, in collaborazione con l'Ufficio di Piano provinciale, le relative indicazioni agli specifici caratteri del proprio territorio; nel caso il Comune non proceda all'adeguamento le discipline espresse nel presente articolo sono comunque vigenti. Per una più puntuale definizione delle forme di vincolo riconducibili ai diversi tematismi si rimanda ai paragrafi di seguito riportati.

Le aree e i beni tutelati sono riportati nella Carta delle tutele e delle salvaguardie.

Nel caso in cui le aree di cui ai punti successivi del presente articolo interessino interventi o zone di espansione previsti da strumenti urbanistici di carattere attuativo o da strumenti urbanistici vigenti o adottati precedentemente alla data di adozione del PTCP, l'intervento o la destinazione d'uso possono essere mantenuti.

E' fatta salva la prevalenza delle previsioni del Piano Territoriale Regionale concernenti la realizzazione di infrastrutture prioritarie e di interventi di potenziamento e adeguamento delle linee di comunicazione e del sistema della mobilità in tutti i casi di sovrapposizione con le tipologie di vincolo definite nel presente articolo.

Le aree ed i beni soggetti a regime di tutela e le norme a loro riferibili sono:

...

13. Luoghi dell'identità di interesse regionale di cui ai Repertori e alla Tavola B del PPR:

- a. Fiume Adda a Pizzighettone (n. 44 repertori)
- b. Rocca di Soncino (n. 45 repertori)
- c. S. Maria in Bressanoro a Castelleone (n. 46 repertori)
- d. Santuario di Santa Maria delle Grazie a Crema (n. 47 repertori PPR)
- e. Torrazzo a Cremona (n. 48 repertori)
- f. Castello di San Lorenzo Picenardi
- g. Rocca di Pandino
- h. S. Maria delle Grazie di Soncino
- i. Santuario della Fontana a Casalmaggiore
- j. Santuario della Beata Vergine di Cà dé Cervi - Derovere
- k. Torre di Francesco I di Valois a Pizzighettone
- l. Villa Medici del Vascello a San Giovanni in Croce
- m. Santuario di Santa Maria della Croce a Crema
- n. Chiesa del Marzale di Ripalta Vecchia (Madignano)
- o. Castello e Teatro Gonzaga a Ostiano
- p. Santuario di Ariadello a Soresina.

I Comuni possono individuare ulteriori luoghi, contesti territoriali o urbani, edifici od altro che, secondo la tradizione e/o la percezione della comunità locale rappresentino elementi o momenti di riconosciuto significato identitario, cartografandoli in dettaglio nel quadro conoscitivo del Documento di Piano,

formulando eventuali adeguate norme di tutela nel Piano delle Regole, intese anche a promuovere azioni finalizzate alla riqualificazione delle situazioni di degrado, abbandono e compromissione degli stessi, volte alla ricomposizione paesaggistica, alla valorizzazione delle identità della tradizione e della cultura locale, con particolare attenzione alla costruzione o al ripristino degli elementi di integrazione e correlazione con i sistemi di relazione e i caratteri connotativi del contesto architettonico e paesaggistico.


Per i luoghi, gli edifici o i complessi monumentali individuati è necessario perseguire la conservazione dei caratteri che definiscono l'identità e la leggibilità degli stessi, sia attraverso un attento controllo dei processi di trasformazione, finalizzato alla tutela delle preesistenze significative e dei relativi contesti, sia attraverso la conservazione delle stesse componenti monumentali volte anche a favorirne un utilizzo compatibile con la loro funzione, anche quando dismessa, e con il loro significato identitario, al fine della loro migliore salvaguardia, vietandone la compromissione.

Gli interventi dovranno essere finalizzati al recupero o alla riqualificazione degli ambiti territoriali o urbanizzati esistenti, secondo principi compositivi di coerenza formale, dimensionale, stilistica, percettiva, ecc. con i caratteri propri del tessuto territoriale o edificato storicamente consolidato e di attenta ricostruzione e valorizzazione delle relazioni paesaggistiche che ne contraddistinguono la connotazione e l'identità.

Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia purché gli interventi siano rispettosi dell'identità e della peculiarità morfologiche e stilistiche dell'insediamento storico e/o tradizionale in cui si inseriscono.

Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia purché gli interventi siano rispettosi dell'identità e della peculiarità morfologiche e stilistiche dell'insediamento storico e/o tradizionale in cui si inseriscono.

RAPPRESENTAZIONE CARTOGRAFICA



VISUALI SENSIBILI/PUNTI PANORAMICI

RIFERIMENTI NORMATIVI

Rif. normativi: art.27 Normativa Piano Paesaggistico PTR, art 15 c.16 Normativa PTCP

Art. 15 -c.16 Aree soggette ai regimi di tutela di leggi e atti di pianificazione regionale

Il presente articolo recepisce i contenuti paesaggistici del Piano Paesaggistico Regionale demandando all'art. 16 delle presenti norme le discipline di tutela di maggior definizione.

Il PTCP recepisce l'art. 30 della normativa del PPR in particolare il comma 6 sulla possibilità di segnalare ai comuni eventuali situazioni territoriali a rischio di compromissione dei valori tutelati proponendo anche lo stralcio delle previsioni dei PGT in contrasto con taluni valori.

....

16. Visuali sensibili di interesse regionale. Luoghi dai quali si possono godere ampie vedute panoramiche degli scenari paesaggistici e che rappresentano in termini di percezione visuale e valore simbolico, siti di rilevanza regionale da salvaguardare nella propria integrità e potenzialità panoramica tramite un attento controllo delle trasformazioni all'intorno tutelati ai sensi dell'art 27 comma 3 della Normativa del PPR:

- a. Ponte sul Po a Casalmaggiore
- b. Ponte sul Po a Cremona

RAPPRESENTAZIONE CARTOGRAFICA



Non sono stati eliminati o aggiunti tematismi relativi alle visuali sensibili rispetto al PTCP 2009.

PERCORSI PANORAMICI (DI INTERESSE NATURALISTICO, PAESAGGISTICO E AMBIENTALE)

RIFERIMENTI NORMATIVI

Riferimenti normativi Art.15 c.15 e Art.16 c.10 Normativa PTCP

Art. 15 c. 15 Aree soggette ai regimi di tutela di leggi e atti di pianificazione regionale

Strade panoramiche di interesse regionale. Tracciati guida paesaggistici e strade panoramiche. Sono la viabilità di fruizione ambientale e panoramica di rilevanza regionale tutelati dalla Normativa del PPR all'art 26.

Strade Panoramiche:

- a.SS11 Padana Superiore: da Colombare (BS) al confine (repertori n. 12);
- b.SS45BIS Gardesana: da Robecco d'Oglio al confine (repertori n. 15);
- c.SS343 Asolana: da Acquanegra sul Chiese (MN) a Piadena (repertori n. 18)
- d.SS10 Padana inferiore: dal ponte sul Po a Cremona, da Gadesco a Pontirolo, da Calvatone a marcaria (repertori n. 48);
- e.SS234 Codognese: da Maleo (Lo) a Pizzighettone (repertori n. 49);
- f.SS415 Paullese: ponte sul Serio a Crema, da Gramignana a Castelleone (repertori n. 50);
- g.SS498 Soncinese: da Soncino a Casalmorano (repertori n. 51);
- h.SS591 Cremasca: da Ripalta Guerina a Castiglione d'Adda (repertori n. 52);
- i.SS420 di Sabbioneta: ponte sul Po a Casalmaggiore (repertori n. 71)
- j.SS235 di Orzinuovi da Soncino a Orzinuovi (repertori n. 81)

Tracciati guida paesaggistici:

- a. La Via dell'Oglio (repertori n. 45)
- b. La Via del Cardo romano (repertori n. 47)
- c. Greenway dei Navigli Cremaschi e Cremonesi (repertori n. 48)
- d. Via Postumia (repertori n. 49)
- e. Ciclopista delle Città Murate (repertori n. 50)
- f. Ciclabile della Antica Regina Cremonese (repertori n. 51)
- g. Sentiero del Po (repertori n. 53)
- h. Navigazione sul Fiume Po (repertori n. 54)

per la specifica disciplina di tutela si rimanda all'art. 16.10 delle presenti norme.

Art. 16 - Aree soggette a regime di tutela del PTCP

Le tutele definite dal PTCP riguardano le aree con caratteri di elevata qualità paesistico-ambientale non indicate nei regimi di tutela nazionale e regionale o se indicate di miglior specificazione degli stessi. La tutela di queste aree ha come obiettivo il mantenimento e, dove possibile, l'incremento dell'efficacia ecologica, della qualità estetico-visuale e dei riferimenti storico-culturali. Tali aree non devono quindi essere oggetto di interventi che comportino il loro generalizzato degrado e/o la loro perdita anche parziale delle loro caratteristiche.

Dopo l'approvazione del PTCP, il Comune recepisce nel proprio strumento urbanistico le tutele riportate in questo articolo, adattando, in collaborazione con l'Ufficio di Piano provinciale, le relative indicazioni agli specifici caratteri del proprio territorio; nel caso il Comune non proceda all'adeguamento le discipline espresse nel presente articolo sono comunque vigenti. Per una più puntuale definizione delle forme di vincolo riconducibili ai diversi tematismi si rimanda ai paragrafi di seguito riportati.

Le aree e i beni tutelati sono riportati nella Carta delle tutele e delle salvaguardie.

Nel caso in cui le aree di cui ai punti successivi del presente articolo interessino interventi o zone di espansione previsti da strumenti urbanistici di carattere attuativo o da strumenti urbanistici vigenti o adottati precedentemente alla data di adozione del PTCP, l'intervento o la destinazione d'uso possono essere mantenuti.

E' fatta salva la prevalenza delle previsioni del Piano Territoriale Regionale concernenti la realizzazione di infrastrutture prioritarie e di interventi di potenziamento e adeguamento delle linee di comunicazione e del sistema della mobilità in tutti i casi di sovrapposizione con le tipologie di vincolo definite nel presente articolo.

Le aree ed i beni soggetti a regime di tutela e le norme a loro riferibili sono:

...

Comma 10. I percorsi panoramici (di interesse naturalistico, paesaggistico ed ambientale) rappresentano speciali direttrici viarie da cui è possibile cogliere le diverse dimensioni paesaggistiche, naturalistiche ed ambientali del territorio provinciale tramite modalità di fruizione variabili a seconda della loro diversa tipologia. Da questi assi di osservazione e di conoscenza privilegiati è possibile accedere a particolari assetti territoriali, a contesti ambientali e naturalistici o ad unità di paesaggio di speciale pregio e significato, anche dal punto di vista storico e culturale.

forme di tutela

Pertanto lungo le strade e i percorsi di cui al presente articolo è vietata l'apposizione di cartelli e di manufatti pubblicitari di qualsiasi natura e scopo, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di contenute dimensioni e di tipologia compatibile con il contesto. Ogni intervento realizzato lungo le strade provinciali, classificate di interesse naturalistico, paesaggistico e storico-culturale nella Carta delle tutele e delle salvaguardie, dovrà essere condotto garantendo con visivi liberi per tutta l'ampiezza della fascia di rispetto stradale. Gli interventi realizzati al di fuori della fascia di rispetto stradale dovranno considerare le problematiche legate all'ostruzione ed intrusione visiva nel rispetto del P.T.P.R.; vedasi art. 15.15 delle presenti norme per l'elenco dei percorsi). Eventuali manufatti posti all'interno della fascia di rispetto stradale dovranno essere, di norma, realizzati nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei manufatti esistenti lungo il medesimo itinerario. Ogni intervento dovrà completarsi, per quanto possibile, con azioni di risanamento volte all'eliminazione di quegli elementi esistenti estranei all'ambiente nel quale si inserisce l'intervento medesimo.

Le vedute panoramiche percepibili dalle direttrici viarie di cui al presente articolo non possono essere ostruite o in qualunque altro modo impedito, così come non possono essere precluse le visuali residue godibili da luoghi accessibili al pubblico o rimaste tra gli eventuali edifici sorti in passato ai lati di tali strade e percorsi;

Allo stesso modo i contesti territoriali circostanti tali direttrici viarie dovranno essere salvaguardati nella propria integrità e potenzialità panoramica tramite un attento controllo delle eventuali trasformazioni e promuovendo il "restauro" dei paesaggi rurali tipici, eliminando gli elementi impropri, limitando le edificazioni alle sole esigenze di tipo agricolo e mettendo in opera appropriate schermature o mascherature, preferibilmente con materiali vegetali.

Ai Comuni è demandato il compito di individuare i percorsi panoramici di interesse paesaggistico, naturalistico e ambientale cartografandoli con maggior dettaglio nel quadro conoscitivo del Documento di Piano e di formulare eventuali ulteriori norme di tutela nel Piano delle Regole tese a conservarne il mantenimento e a favorirne un utilizzo compatibile con la loro funzione e con il contesto ambientale, al fine della loro migliore salvaguardia, vietandone la compromissione.


In linea generale, saranno da individuare come percorsi panoramici di cui al presente punto i percorsi o le strade ricadenti nelle seguenti tipologie:

- le strade decorrenti in fregio agli orli di terrazzo delle valli fluviali attive e relitte;
- le strade e i percorsi che si svolgono alla sommità degli argini fluviali, maestri e secondari;
- le strade e i percorsi che si snodano in quelle porzioni di campagna in cui siano riconoscibili i tratti del paesaggio agrario tradizionale e i cui elementi compositivi risultino ben conservati o, quantomeno, scarsamente compromessi;
- la viabilità ed i percorsi decorrenti in fregio a canali, rogge ed altri corsi d'acqua in genere (strade alzaie, rastare, ecc.) o collocati su argini tra rogge;
- la viabilità secondaria decorrente all'interno dei Parchi locali di interesse sovracomunale;
- la viabilità dalle forti connotazioni storiche e identitarie o legate alla tradizione locale che svolgano il loro percorso in contesti di valore paesaggistico, ambientale e/o naturalistico.

Per la viabilità romana è inoltre necessario valutare l'inserimento dei nuovi interventi di trasformazione, considerando la leggibilità del tracciato per tratti significativi, la qualità del contesto attraversato, delle

opere d'arte e delle pertinenze.

RAPPRESENTAZIONE CARTOGRAFICA



Non sono stati eliminati o aggiunte tematismi relativi ai percorsi panoramici rispetto al PTCP 2009.

STRADE PANORAMICHE

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art.15 comma 15 del PTCP e Tav B,E Piano Paesaggistico PTR

Art. 15 - Aree soggette ai regimi di tutela di leggi e atti di pianificazione regionale

Il presente articolo recepisce i contenuti paesaggistici del Piano Paesaggistico Regionale demandando all'art. 16 delle presenti norme le discipline di tutela di maggior definizione.

Il PTCP recepisce l'art. 30 della normativa del PPR in particolare il comma 6 sulla possibilità di segnalare ai comuni eventuali situazioni territoriali a rischio di compromissione dei valori tutelati proponendo anche lo stralcio delle previsioni dei PGT in contrasto con taluni valori.

....

15. Strade panoramiche di interesse regionale. Tracciati guida paesaggistici e strade panoramiche. Sono la viabilità di fruizione ambientale e panoramica di rilevanza regionale tutelati dalla Normativa del PPR all'art 26.

Strade Panoramiche:

- a. SS11 Padana Superiore: da Colombare (BS) al confine (repertori n. 12);
- b. SS45BIS Gardesana: da Robecco d'Oglio al confine (repertori n. 15);
- c. SS343 Asolana: da Acquanegra sul Chiese (MN) a Piadena (repertori n. 18)
- d. SS10 Padana inferiore: dal ponte sul Po a Cremona, da Gadesco a Pontirolo, da Calvatone a marcaria (repertori n. 48);
- e. SS234 Codognese: da Maleo (Lo) a Pizzighettone (repertori n. 49);
- f. SS415 Paultlese: ponte sul Serio a Crema, da Gramignana a Castelleone (repertori n. 50);
- g. SS498 Soncinese: da Soncino a Casalmorano (repertori n. 51);


- h. SS591 Cremasca: da Ripalta Guerina a Castiglione d'Adda (repertori n. 52);
- i. SS420 di Sabbioneta: ponte sul Po a Casalmaggiore (repertori n. 71)
- j. SS235 di Orzinuovi da Soncino a Orzinuovi (repertori n. 81)

Tracciati guida paesaggistici:

- a. La Via dell'Oglio (repertori n. 45)
- b. La Via del Cardo romano (repertori n. 47)
- c. Greenway dei Navigli Cremaschi e Cremonesi (repertori n. 48)
- d. Via Postumia (repertori n. 49)
- e. Ciclopista delle Città Murate (repertori n. 50)
- f. Ciclabile della Antica Regina Cremonese (repertori n. 51)
- g. Sentiero del Po (repertori n. 53)
- h. Navigazione sul Fiume Po (repertori n. 54)

per la specifica disciplina di tutela si rimanda all'art. 16.10 visto precedentemente

RAPPRESENTAZIONE CARTOGRAFICA



3.2 NUOVI TEMATISMI

Vengono inoltre aggiunti i seguenti tematismi non presenti invece nella versione del PTCP 2009 in quanto temi derivanti dal PTR approvato successivamente:

- Elementi di primo livello della Rete Ecologica Regionale
- Elementi di secondo livello della Rete Ecologica Regionale
- Corridoi primari ad alta antropizzazione della Rete Ecologica Regionale
- Corridoi primari a bassa o moderata antropizzazione della Rete Ecologica Regionale
- Varchi della Rete Ecologica Regionale
- Punti di osservazione del paesaggio lombardo

Si rileva, in generale, che i nuovi tematismi aggiunti fanno tutti riferimento a forme di tutela e gestione conservativa dell'ambiente e del paesaggio, quindi con un potenziale riscontro positivo per quanto attiene il significato di sostenibilità. Si rileva, inoltre, che taluni tematismi sono già stati recepiti anche nei PGT dei comuni per cui le ricadute locali sono già state valutate anche nelle diverse VAS.

Di seguito si presentano gli elementi precedentemente elencati soggetti a variante.

RETE ECOLOGICA

RIFERIMENTI NORMATIVI

Con la deliberazione n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, la Giunta ha approvato il disegno definitivo di Rete Ecologica Regionale, aggiungendo l'area alpina e prealpina. Successivamente con BURL n. 26 Edizione speciale del 28 giugno 2010 è stata pubblicata la versione cartacea e digitale degli elaborati.

Art 15 comma 14.

....

La Rete verde Regionale tutelata ai sensi dell'art. 24 del PPR viene integralmente recepita all'art. 16.7 delle presenti norme ed essa viene rappresentata cartograficamente nella Carta delle tutele e salvaguardie e nell'Allegato 2 Carta della rete ecologica provinciale; per la specifica disciplina di tutela inerente la rete ecologica di livello provinciale si rimanda all'art. 16.7 delle presenti norme.

Art. 16 - Aree soggette a regime di tutela del PTCP

Le tutele definite dal PTCP riguardano le aree con caratteri di elevata qualità paesistico-ambientale non indicate nei regimi di tutela nazionale e regionale o se indicate di miglior specificazione degli stessi. La tutela di queste aree ha come obiettivo il mantenimento e, dove possibile, l'incremento dell'efficacia ecologica, della qualità estetico-visuale e dei riferimenti storico-culturali. Tali aree non devono quindi essere oggetto di interventi che comportino il loro generalizzato degrado e/o la loro perdita anche parziale delle loro caratteristiche.

Dopo l'approvazione del PTCP, il Comune recepisce nel proprio strumento urbanistico le tutele riportate in questo articolo, adattando, in collaborazione con l'Ufficio di Piano provinciale, le relative indicazioni agli specifici caratteri del proprio territorio; nel caso il Comune non proceda all'adeguamento le discipline espresse nel presente articolo sono comunque vigenti. Per una più puntuale definizione delle forme di vincolo riconducibili ai diversi tematismi si rimanda ai paragrafi di seguito riportati.

Le aree e i beni tutelati sono riportati nella Carta delle tutele e delle salvaguardie.

Nel caso in cui le aree di cui ai punti successivi del presente articolo interessino interventi o zone di espansione previsti da strumenti urbanistici di carattere attuativo o da strumenti urbanistici vigenti o adottati precedentemente alla data di adozione del PTCP, l'intervento o la destinazione d'uso possono essere mantenuti.

E' fatta salva la prevalenza delle previsioni del Piano Territoriale Regionale concernenti la realizzazione

di infrastrutture prioritarie e di interventi di potenziamento e adeguamento delle linee di comunicazione e del sistema della mobilità in tutti i casi di sovrapposizione con le tipologie di vincolo definite nel presente articolo.

Le aree ed i beni soggetti a regime di tutela e le norme a loro riferibili sono:

....

comma7

Le aree di pregio naturalistico coincidenti con gli elementi costitutivi della rete ecologica indicate nella Carta delle tutele e delle salvaguardie e non comprese negli elementi di elevato pregio naturalistico e faunistico di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 14, ai punti 1, 2 e 4 dell'art. 15 ed ai punti 1 e 4 del presente articolo, poiché costituiscono elementi di interesse prioritario per il mantenimento e la costruzione della rete ecologica provinciale. Gli elementi costitutivi della rete ecologica di cui all'allegato 2 del PTCP si articolano in:

- a) reti verdi provinciali di primo e secondo livello: quali elementi verdi lineari chiamati a svolgere un ruolo di connessione contribuendo a mettere a sistema gli elementi della struttura primaria e gli areali di cui al punto b), e di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 14, ai punti 1, 2 e 4 dell'art.15 ed ai punti 1 e 4 appoggiandosi prioritariamente a percorsi di valorizzazione paesaggistica, elementi dell'idrografia superficiale naturale e artificiale del territorio contermini alle infrastrutture della mobilità e ai corridoi tecnologici;
- b) areali o corridoi potenziali di primo e secondo livello: quali ambiti significativi con caratteristiche di naturalità diffusa e correlata agli specifici equipaggiamenti verdi, nonché ambiti di specifica connotazione paesaggistica ed elevata potenzialità di fruizione della fauna, con riferimento anche a situazioni di verde urbano e periurbano maggiormente incidenti.

forme di tutela

Per le aree di pregio naturalistico coincidenti con gli elementi costitutivi della rete ecologica di primo e di secondo livello e sino ad un intorno di 20 m, distanza eventualmente ampliabile da parte del comune, non è consentita alcuna nuova espansione urbana e industriale, né sono consentiti interventi di carattere edificatorio, ad esclusione, per gli edifici esistenti e per le opere di urbanizzazione primaria, degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento funzionale.

L'eventuale ampliamento dovrà essere effettuato in via prioritaria nella direzione opposta a quella dell'area tutelata e, solo nel caso in cui questo non risultasse possibile, l'ampliamento potrà avvenire in altre direzioni.

Per quanto riguarda le reti verdi provinciali se coincidenti con fiumi o canali semi-artificiali la fascia di rispetto deve essere considerata dalla sponda esterna mentre se gli elementi di tutela risultano tombinati o interrati non deve essere considerata alcuna fascia di rispetto. Per quanto riguarda gli areali non è ammesso comunque prevedere urbanizzazioni che isolino completamente l'elemento di tutela; ovvero è vietata l'edificazione lungo tutti i lati anche se viene mantenuta la distanza di tutela prevista dei 20 m onde mantenerne la percezione visiva attraverso un cono ottico oltre che la continuità ecologica.

Qualora un areale risulti parzialmente intercluso o a contatto di un'area urbanizzata consolidata ma mantiene un collegamento con aree libere da urbanizzazione per la parte a contatto con l'urbanizzato esistente, la fascia di rispetto dei 20 m non deve essere considerata.

Non sono inoltre consentiti gli interventi di escavazione, di trasformazione o di manomissione diretta del suolo e gli interventi di bonifica agraria che prevedono l'escavazione di oltre 500 mc di materiale; le opere di bonifica per fini agricoli o per la sistemazione del terreno quando sono in contrasto con la conservazione naturalistica dell'area e con le funzioni ecologiche previste nel disegno della rete ecologica provinciale; la realizzazione di discariche di qualsiasi genere e di depositi permanenti di materiali dimessi. Questi ultimi possono essere consentiti, previa autorizzazione da parte delle autorità competenti, solo per finalità di recupero ambientale. Va infine conservata la vegetazione naturale residua esistente, sia boscata che palustre o riparia, fatte salve le normali operazioni colturali di ceduzione.

Nelle aree della rete ecologica di secondo livello sono consentiti, quando risultano compatibili sulla base di criteri definiti dai singoli Comuni nelle norme tecniche di attuazione dei rispettivi PGT, sia gli interventi di riqualificazione ambientale e di valorizzazione turistico-ricreativa, sia gli interventi di supporto alle attività agricole.

Qualora i Comuni tramite PGT o altro strumento urbanistico soggetto a parere provinciale dimostrino la non esistenza o la non significatività degli areali della rete ecologica al fine della costruzione della rete verde regionale, provinciale e comunale, potranno chiedere lo stralcio in sede di verifica di compatibilità al PTCP. La provincia valuterà tale richiesta mediante i criteri qualitativi e quantitativi di cui al comma 7bis; in caso positivo verranno modificate ai sensi dell'art 34 comma 1.

Qualora gli areali siano esistenti e significativi rispetto ai criteri del comma 7bis ma le aree devono essere destinate dagli strumenti urbanistici ad usi diversi, iderogabilmente e senza alcuna alternativa, si potrà procedere al loro stralcio, previa verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Incidenza, solo a seguito di una compensazione applicando:

- per le aree forestali, identificabili dagli strumenti di settore o secondo quanto previsto dalla L.r. 05/12/2008 n. 31, il massimo dei rapporti compensativi previsti dalla disciplina paesaggistica forestale, pari al rapporto di 1:5. L'area dovrà pertanto essere compensata con la realizzazione di nuovi sistemi arborei anche in forma lineare da collocarsi preferibilmente lungo la rete ecologica;

- per le aree non forestali una compensazione di valore paesaggistico-ambientale stabilito applicando i criteri di cui alla scheda contenuta nella DGR 11045/2002 – (esame paesistico dei progetti), con riferimento delle chiavi di lettura del livello sistemico: interesse geomorfologico, interesse naturalistico, interesse storico insediativo, partecipazione al sistema di testimonianze della cultura formale e materiale.

Si precisa altresì che la DGR n.8/10962 del 30/12/2009, ed in particolare documento "Rete ecologica regionale e programmazione territoriale degli Enti locali", si occupa, nel Capitolo 5, di delineare la Rete Ecologica Comunale, ed in particolare, nel paragrafo 5.4, evidenzia la possibilità di elaborare, all'interno del PGT, una Carta di dettaglio della REC che "possa costituire strumento del Piano dei Servizi, fornendo gli elementi per poter governare in modo ecosostenibile le frange di connessione dei centri abitati, il territorio rurale, per la costruzione dei corridoi ecologici locali, per l'individuazione dei siti entro cui poter collocare unità ecosistemiche polivalenti in grado di svolgere servizi ecologici". Si suggerisce quindi di valutare la possibilità di integrare il PGT con i contenuti illustrati dal documento regionale sopra richiamato.

Comma 7BIS.

Al fine di poter stralciare un areale della rete ecologica il Comune interessato, previa verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Incidenza, dovrà dimostrare attraverso elaborati cartografici, descrittivi e fotografici la non esistenza dello stesso oppure in caso di presenza ma di non significatività dell'areale dovrà dimostrare la presenza dei seguenti requisiti che possono anche essere alternativi tra loro:

a) il margine esterno dell'areale non deve essere connesso a nessun elemento relativo alle reti verdi provinciali di cui al comma 7 lettera a);

b) la presenza di elementi antropici (es. autostrade, tangenziali, strade statali e provinciali, canali navigabili non cartografati come rete ecologica, cortine edilizie, ecc.) che fungano da barriera per il passaggio della fauna terrestre lungo le reti ecologiche e dimostrando l'impossibilità di fornire un collegamento con altri elementi naturali tutelati dal presente articolo;

c) un areale di limitata superficie, isolato posto oltre 300 m dal margine esterno degli elementi di tutela elencati nel presente articolo diversi dalla rete ecologica e dagli elementi di cui all'art. 15 comma 1 e 2. Per questi areali si dovrà dimostrare l'impossibilità in futuro di fornire un collegamento con altri elementi naturali tutelati dal presente articolo;


d) l'areale non deve essere all'interno di elementi di primo livello della RER di cui all'art.15 comma 14

delle presenti norme.

si potrà procedere allo stralcio dell'areale dopo opportune verifiche e approfondimenti di carattere ecosistemico quando questo:

- a) risulta cartografato dal PTCP all'interno di aree altamente urbanizzate e impermeabilizzate;
- b) risulta cartografato dal PTCP all'interno di giardini privati.

RAPPRESENTAZIONE CARTOGRAFICA



PUNTI DI OSSERVAZIONE DEL PAESAGGIO LOMBARDO

RIFERIMENTI NORMATIVI

Osservatorio paesaggi lombardi – art. 27 c.4 Normativa Piano Paesaggistico PTR e art15 comma 17 del PTCP

Art. 15 - Aree soggette ai regimi di tutela di leggi e atti di pianificazione regionale

Il presente articolo recepisce i contenuti paesaggistici del Piano Paesaggistico Regionale demandando all'art. 16 delle presenti norme le discipline di tutela di maggior definizione.

Il PTCP recepisce l'art. 30 della normativa del PPR in particolare il comma 6 sulla possibilità di segnalare ai comuni eventuali situazioni territoriali a rischio di compromissione dei valori tutelati proponendo anche lo stralcio delle previsioni dei PGT in contrasto con taluni valori.

Le aree ed i beni tutelati da leggi e atti di pianificazione regionale sono riportati nella Carta delle tutele e delle salvaguardie, ad esclusione degli elementi di cui ai commi 3, 8 e 9 del presente articolo.

La rappresentazione cartografica indicativa degli elementi di cui ai commi 3 e 9 del presente articolo sono riportati nella Carta di caratterizzazione del territorio rurale, elaborato n. 6.III per la gestione del PTCP.

I popolamenti arborei od arbustivi degli elementi di cui al comma 3 del presente articolo e i loro

aggiornamenti, così come normati dai Piani di Indirizzo Forestale redatti dagli Enti Forestali e dalla Provincia non sono cartografati nelle Carte A, B, C, D, E, F, G del PTCP ma trovano corrispondenza esatta nel PIF approvato con DCP n 164 del 7/12/2011. Le procedure di aggiornamento sono previste dall'Art 13 della normativa del PIF e costituiscono variante automatica al PTCP.

Il PTCP recepisce le prescrizioni generali della disciplina dei beni paesaggistici contenute nell'art. 16bis commi 3 e 4 della Normativa del Piano Paesaggistico Regionale a cui si rimanda.

Riguardo la rete idrografica naturale il PTCP recepisce l'art. 20 comma 3 della Normativa del Piano Paesaggistico Regionale in merito al recepimento, l'integrazione e il coordinamento con le altre politiche di competenza delle indicazioni di scenario paesaggistico fluviale contenute nei contratti di fiume definiti in Accordi Quadro di Sviluppo Territoriale regionali; il comma 9 che assume quale ambito di riferimento per la tutela paesaggistica del sistema vallivo del fiume Po quello delimitato come fascia C dal P.A.I. e il comma 10 demandando a specifici piani territoriali d'area di cui all'art. 35 delle presenti norme per l'espletamento delle linee di azione e di indirizzo regionale.

Riguardo alla riqualificazione paesaggistica di aree ed ambiti degradati o compromessi e al contenimento dei processi di degrado così come indicati nell'art. 28 della Normativa del Piano Paesaggistico Regionale il PTCP recepisce l'art. 28 comma 5 e 9 demandando a specifici piani territoriali d'area di cui all'art. 35 delle presenti norme l'espletamento del loro contenuto. Il PTCP identifica nella Carta del degrado paesistico-ambientale gli ambiti degradati o compromessi.

Le aree soggette a regimi di tutela derivanti da leggi e atti di pianificazione regionale sono:

...

Comma 17.

Punti di osservazione del paesaggio. Luoghi di interesse regionale significativi in riferimento all'osservazione delle diverse connotazioni paesaggistiche. Costituiscono un primo riferimento per la costruzione dell'Osservatorio del Paesaggio di cui al PTR

- a. la fascia dei fontanili nei comuni di Rivolta d'Adda-Spino d'Adda-Pandino-Dovera; Vailate-Capralba-Pieranica-Torlino Vimercati; Camisano; Soncino;
- b. Le zone a prati stabili circostanti le frazioni di San Rocco di Dovera e di Gradella di Pandino;
- c. Il Moso di Crema (comuni di Crema, Bagnolo, Vaiano, Palazzo Pignano, Trescore Cremasco, Cremosano);
- d. il Pianalto di Romanengo (comuni di Romanengo, Ticengo, Casaletto di Sopra e Salvirola);
- e. Le aree circostanti i navigli cremonesi (Civico di Cremona; Nuovo e Grande Pallavicino) e il canale Vacchelli nei comuni di Romanengo, Ticengo, Cumignano sul Naviglio, Salvirola, Fiesco, Trigolo e Genivolta;
- f. Zona nei pressi del Santuario di Santa Maria in Bressanoro (Castelleone);
- g. la campagna tra i comuni di Annicco, Paderno Ponchielli, Casalbuttano e Castelveverde;
- h. la campagna latitante il dugale Delmona Tagliata nonché la ferrovia Cremona- Mantova, tra Malagnino e Calvatone;
- i. la campagna a campi baulati nei comuni di San Giovanni in Croce, Casteldidone, Tornata, Rivarolo del Re e Spineda;
- j. la golena del Po e l'argine maestro tra Cremona e Casalmaggiore

3.3 AGGIORNAMENTO DEI TEMATISMI

Vengono altresì aggiornati/aggiunti i seguenti tematismi legati ai piani di settore provinciali approvati successivamente al PTCP 2009, a correzione di errori materiali, e ad alcuni tematismi contenuti nel PTCP aggiornati con contributi di maggior dettaglio a seguito di progetti esecutivi o contenuti negli atti dei PGT (principio gerarchico e di maggiore definizione):

- Superfici con vegetazione arborea ed arbustiva che, per caratteristiche (copertura, estensione, larghezza), rientrano nella definizione di bosco (Rif. PIF approvato con DCP n.164 del 07/12/2011)
- Piano cave aggiornato con la Revisione (Rif. approvato con D.C.R n. IX/435 del 17/04/2012)
- Andamento della rete ciclabile provinciale
- Andamento della rete viabilistica provinciale
- Perimetrazione degli Ambiti Agricoli Strategici
- Perimetrazione PLIS
- Aggiunta del Sito UNESCO – I Lagazzi di Piadena

Di seguito si presentano gli elementi precedentemente elencati soggetti a variante.

SUPERFICI CON VEGETAZIONE ARBOREA ED ARBUSTIVA CHE, PER CARATTERISTICHE (COPERTURA, ESTENSIONE, LARGHEZZA), RIENTRANO NELLA DEFINIZIONE DI BOSCO


RIFERIMENTI NORMATIVI

PIF approvato con DCP n.164 del 07/12/2011

La variante al PTCP in esame, propone sostanzialmente un aggiornamento della normativa relativa al recepimento del *PIF – Piano di indirizzo forestale* approvato con DCP n.164 del 07/12/2011.

I tematismi relativi alle aree boscate vengono di conseguenza recepiti secondo le indicazioni fornite dalla Tavola 3 del PIF: Per una valutazione puntuale in merito alle diverse determinanti riguardanti la sostenibilità delle scelte di piano, si rimanda alla VAS dedicata.

RAPPRESENTAZIONE CARTOGRAFICA



PIANO CAVE AGGIORNATO CON LA REVISIONE 2012


RIFERIMENTI NORMATIVI

Ai sensi dell'art. 9 della L.R. 8.8.1998, n. 14, alle Province compete, per delega della Regione Lombardia, l'elaborazione della proposta di revisione della pianificazione estrattiva ai fini dell'adeguamento ad eventuali fabbisogni aggiuntivi o per adeguamenti tecnici e normativi: l'entrata in vigore della revisione avviene a seguito di approvazione da parte del Consiglio Regionale.

Alla fine del 2008 la Provincia di Cremona ha avviato il procedimento di revisione generale del Piano 2003, che si è concluso nel maggio 2012 con la pubblicazione sul BURL della D.C.R 17.4.2012 n. IX/435.

La variante al PTCP in esame, propone sostanzialmente il recepimento della variante al Piano Cave iniziata nel 2008 e conclusa tramite l'approvazione con D.C.R. n. 435 del 17/04/2012. Di conseguenza vengono aggiornati nel PTCP sia gli ambiti definiti nella revisione del Piano cave sia la normativa inerente agli stessi. Sostanzialmente la variante al PCP propone l'aggiunta e la ridefinizione di alcuni ambiti estrattivi. Per la valutazione specifica dei due piani cave (PCP 2003 e sua revisione) si rimanda alla VAS del relativo piano.

RAPPRESENTAZIONE CARTOGRAFICA



ANDAMENTO DELLA RETE CICLABILE PROVINCIALE

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 19 c.6 normativa del PTCP

Art. 19 – Salvaguardie territoriali

Il PTCP fornisce il quadro di riferimento delle salvaguardie di interesse sovra-comunale vigenti sul territorio provinciale.


Il PTCP recepisce le salvaguardie, di cui alla legislazione e ai piani vigenti, riportate nei successivi punti 1, 2, 3, e ne introduce di nuove, riportate ai successivi punti 4, 5, 6, 7 e 8 relative alle aree in cui è prevista la localizzazione di infrastrutture per la mobilità di interesse del PTCP e alle aree individuate nel PAI come fascia C.

...

Comma 6.

Sono sottoposte a salvaguardia, da recepire nel PGT comunale secondo le modalità contenute negli artt. 11 e 12, i tracciati della rete provinciale e di interesse sovracomunale dei percorsi ciclabili, indicati nel “Piano delle piste ciclopedonali” (vedi comma. 7, lett. a, art. 10) e rappresentati nella “Carta delle tutele e delle salvaguardie”. In particolare, in prossimità degli incroci con le altre infrastrutture della mobilità non devono verificarsi interruzioni o costituirsi barriere alla continuità delle piste ciclabili al fine di garantirne una adeguata funzionalità.

RAPPRESENTAZIONE CARTOGRAFICA



ANDAMENTO DELLA RETE VIABILISTICA PROVINCIALE

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 19 – Salvaguardie territoriali

Il PTCP fornisce il quadro di riferimento delle salvaguardie di interesse sovra-comunale vigenti sul territorio provinciale.

Il PTCP recepisce le salvaguardie, di cui alla legislazione e ai piani vigenti, riportate nei successivi punti 1, 2, 3, e ne introduce di nuove, riportate ai successivi punti 4, 5, 6, 7 e 8 relative alle aree in cui è prevista la localizzazione di infrastrutture per la mobilità di interesse del PTCP e alle aree individuate nel PAI come fascia C.

Comma 4.

Sono sottoposte a salvaguardia le aree in cui è prevista la realizzazione di nuove infrastrutture per la mobilità di interesse del PTCP e sue varianti a partire dalla data dell'approvazione aventi efficacia localizzativa ai sensi della legislazione vigente. La Tabella "A", allegata alle presenti norme, individua gli interventi per nuove infrastrutture per la mobilità sottoposte a salvaguardia e riportate nella "Carta delle tutele e delle salvaguardie". In particolare, fatte salve specifiche disposizioni di carattere sovraordinato relative ai singoli progetti, l'area oggetto di salvaguardia si estende per :

- a. l'ampiezza del corridoio di salvaguardia, da intendersi pari a 75 m da asse strada/infrastruttura per parte;
- b. il sedime del tracciato e le distanze dal confine stradale/ infrastrutturale del tracciato pari a 40 m;
- c. il sedime del tracciato e le distanze dal confine stradale/ infrastrutturale del tracciato pari a 30 m.

All'interno dell'area oggetto di salvaguardia non è consentita la realizzazione di nuove costruzioni e di interventi edificatori di ricostruzione conseguente a demolizione integrale o di ampliamento (di ogni genere e tipo); sono, altresì, vietati l'ampliamento e la realizzazione di strutture temporanee che possano ostacolare la piena realizzazione delle opere previste, mentre sono consentiti, per gli edifici esistenti, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento funzionale.

Tali salvaguardie sulle previsioni di infrastrutture per la mobilità costituiscono disciplina del territorio ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. "b" della L.R. 12/2005 e sono da recepire negli strumenti di governo del territorio comunali come contenuti prevalenti del PTCP secondo le modalità contenute negli artt. 11 e 12.

Per l'attribuzione del livello di vincolo, nonché l'individuazione del tracciato infrastrutturale di riferimento, le indicazioni di cui alla tabella "A" prevalgono su quanto rappresentato nella cartografia di Piano.

Gli stati d'avanzamento delle singole opere infrastrutturali ai sensi delle relative procedure di legge di approvazione costituiscono aggiornamento cartografico e normativo rispetto alle previsioni riportate nella Tabella "A" e nella "Carta delle tutele e delle salvaguardie" secondo i "Criteri e procedure per l'accoglimento di modifiche non sostanziali al PTCP" di cui all'art. 34.

PERIMETRAZIONE DEGLI AMBITI AGRICOLI STRATEGICI

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 18 c. 2 l.r. 12/05

ART. 19 BIS - Salvaguardie territoriali: gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico

1. Contenuti ed efficacia.

Il PTCP definisce le salvaguardie, di cui alla legislazione vigente, riportate nel successivo punto 1 relativo agli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico del PTCP, denominati "ambiti agricoli". Nei punti 2 e 3 sono definite le modalità di variazione dell'individuazione degli "ambiti agricoli" di cui ai commi 4 e 5 della l.r. 12/05 e successive integrazioni. Tale individuazione ha efficacia prescrittiva e prevalente sugli strumenti urbanistici e sugli atti dei PGT comunali ai sensi di legge (art. 18 c. 2 l.r. 12/05).

Nello specifico:

- Sono sottoposte a salvaguardia le aree in cui è previsto il mantenimento della destinazione agricola dei suoli, definite "ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico" e riportate nella "Carta delle tutele e delle salvaguardie". Le aree individuate nella "Carta delle tutele e delle salvaguardie" del P.T.C.P. come "ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico", sono parimenti riportate nella "Carta per la gestione degli ambiti agricoli strategici" per facilitarne la consultazione e il recepimento nei Piani di Governo del Territorio comunali secondo le procedure contenute ai successivi punti 2 e 3. "La Carta per la gestione degli ambiti agricoli strategici" è un elaborato di progetto del piano con efficacia orientativa ai sensi dell'art. 42 e ha valore operativo ai fini del monitoraggio delle procedure di gestione degli ambiti agricoli di cui ai successivi punti 2 e 3.

All'interno degli "ambiti destinati all'agricoltura di interesse strategico" restano efficaci ove operanti: i regimi di tutela previsti dagli articoli 14 – "Aree soggette a regime di tutela di leggi nazionali", 15 – "Aree soggette ai regimi di tutela di leggi e atti di pianificazione regionale" e 16 – "Aree soggette a regime di tutela del PTCP"; i regimi di salvaguardia previsti dall'articolo 19 "salvaguardie territoriali"; le disposizioni dell'articolo 17 "Criteri per la verifica dell'idoneità paesistico-ambientale dei bacini di nuova escavazione alimentati da falda idrica per l'allevamento ittico e per la pesca sportive" e art. 18 "Criteri per la localizzazione di nuovi impianti zootecnici"; norme in materia di opere pubbliche ed eventuali disposizioni di legge o derivanti da atti di pianificazione sovraprovinciale non esplicitamente richiamate negli articoli menzionati; il Titolo III riguardante le Norme in materia di edificazione nelle aree destinate all'agricoltura, della l.r. 12/2005 e s.m.i..

Tali regimi di tutela e salvaguardia concorrono a definire specifiche norme di valorizzazione, di uso e di tutela degli ambiti destinati all'agricoltura di interesse strategico.

In particolare i criteri e le modalità per individuare a scala comunale le aree agricole, sono così sviluppati: al capitolo 5 nell'Appendice D "Individuazione dei contenuti minimi dei PGT sugli aspetti sovracomunali" di cui agli artt. 11 e 12 della Normativa del PTCP; nei capitoli 4.1 e 4.3 del Documento Direttore e relative integrazioni; nell'Allegato per la gestione del Piano n. 6 "Atlante dei caratteri delle aree agricole" comprensivo di I - Ricognizione del patrimonio edilizio agricolo dei 115 comuni, II - Carta del valore agricolo del suolo, III - Carta di caratterizzazione del territorio rurale.

2. Procedure di gestione: la gradualità

Al fine di consentire gradualità al perfezionamento del perimetro degli "ambiti agricoli" di cui al comma 1 sono definite le seguenti modalità per apportarvi prioritariamente, in sede di prima redazione del Piano di Governo del Territorio, rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale:

- L'individuazione degli "Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico da ridefinire nel PGT" ha efficacia prevalente ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 12/05 e successive integrazioni secondo le modalità definite nel comma 1 ed è riportata nella "Carta per la gestione degli ambiti agricoli strategici". Al

fine di consentire gradualità al perfezionamento del perimetro degli “ambiti agricoli”, all’interno delle aree classificate come “Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico da ridefinire nel PGT” i Comuni, in sede di prima redazione del Piano di Governo del Territorio, hanno la facoltà di apportarvi prioritariamente, rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale, attraverso la proposta di una “modifica non sostanziale cartografica” al PTCP di cui all’art. 34 comma 1, secondo la procedura prevista durante l’iter di approvazione del PGT (commi 5 e 7 art. 13 l.r. 12/05). Nel caso tali aree si trovino all’interno di Parchi regionali, la Provincia acquisisce preventivamente il parere di competenza del Parco in ordine al PGT per coordinarsi con gli enti gestori ai sensi dell’art.15 c. 7 della l.r. 12/05. Dopo l’adozione del primo PGT, in sede di verifica di compatibilità al PTCP del Documento di Piano e del Piano delle Regole ai sensi degli art. 15 c. 5 della l.r. 12/05, la Provincia valuta la coerenza di tali approfondimenti con i contenuti delle direttive per le singole aree individuate come “Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico da ridefinire nel PGT” specificate per ciascun Comune nell’Allegato 1, Gli indirizzi e le indicazioni per lo sviluppo insediativo”. L’accertata coerenza a quanto sopra esposto permetterà l’accoglimento della eventuale richiesta avanzata di modifica della perimetrazione degli “Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico da ridefinire nel PGT”. La eventuale non coerenza comporterà il rifiuto della proposta di variante al PTCP secondo detta procedura e in questo caso la Provincia procederà alla riclassificazione delle singole aree di cui al punto 2, individuandole definitivamente come “Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico” di cui al punto 1, attraverso una “modifica non sostanziale cartografica al PTCP” ai sensi dell’art. 34 comma 1. Parimenti la eventuale conferma da parte del primo PGT della individuazione degli ambiti agricoli di cui al punto 2 comporterà da parte della Provincia la riclassificazione degli stessi individuandoli definitivamente come “Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico” di cui al punto 1, attraverso una “modifica non sostanziale cartografica al PTCP” ai sensi dell’art. 34 comma 1. Le superfici delle aree individuate come “Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico da ridefinire nel PGT” non rientrano nel conteggio delle soglie dimensionali di riferimento per le variazioni degli ambiti agricoli riportate nella tabella 2 di cui al successivo punto 3.

3. Procedure di gestione: la flessibilità

Ad esclusione dei casi di cui al punto 2, le modalità di variazione dell’individuazione degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico di cui al punto 1 sono le seguenti:

- I Comuni, in sede di redazione del Piano delle Regole o sue varianti, hanno la facoltà di apportare agli Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico così come individuati, rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale ovvero nei casi previsti dalla legislazione vigente hanno la possibilità di presentare proposte di modifica o integrazione del PTCP.

La Provincia valuta la coerenza della richiesta di ripermetrazione del limite degli Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico ai contenuti di carattere prevalente e orientativo della Normativa di cui al Capo III “disciplina del territorio” e all’Appendice D “Individuazione dei contenuti minimi dei PGT sugli aspetti sovracomunali”, della quale in tabella 1 si riportano sinteticamente gli indicatori di sostenibilità per gli ambiti agricoli e in tabella 2 le soglie dimensionali di riferimento

Tabella 1 e tabella 2 sono riportate nelle NTA di riferimento

I valori delle soglie dimensionali per la variazione degli ambiti agricoli del PTCP di cui alla tabella 2 possono essere variate con variante sostanziale al PTCP di cui all’art. 40 a partire da cinque anni dall’entrata in vigore del piano.


Le superfici sottratte nel tempo agli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico attraverso una o più varianti di tipo non sostanziale (art. 34 del PTCP) si sommano fino al raggiungimento delle soglie dimensionali di riferimento per le variazioni degli ambiti agricoli massime di cui alla tabella 2, fatto salvo lo scomputo delle “aree agricole esterne”, individuate nell’Allegato 6-III “Carta di caratterizzazione

del territorio rurale”, che il Comune può eventualmente chiedere di ricomprendere negli ambiti agricoli del PTCP di cui al punto 1.

Qualora la richiesta di variazione della superficie degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, sommata alle superfici già sottratte agli stessi nel tempo attraverso una o più varianti di tipo non sostanziale, risulti essere superiore rispetto alle soglie dimensionali di riferimento massime di cui alla tabella 2, si procede a una variante sostanziale ai sensi dell'art. 17 c.14 della l.r. 12/05 di cui all'art 40.

Per ogni intervento di variante di cui ai casi b) e c) dovranno essere previsti interventi di compensazione parziale naturalistica da definire in base alle caratteristiche del comune e ai criteri di sostenibilità previsti dal PTCP di cui alla Normativa e in particolare all'Appendice D “Individuazione dei contenuti minimi dei PGT sugli aspetti sovracomunali”.

RAPPRESENTAZIONE CARTOGRAFICA



PERIMETRAZIONE PLIS

RIFERIMENTI NORMATIVI

art. 15.5. Normativa del PTCP

Art. 15 - Aree soggette ai regimi di tutela di leggi e atti di pianificazione regionale

Il presente articolo recepisce i contenuti paesaggistici del Piano Paesaggistico Regionale demandando all'art. 16 delle presenti norme le discipline di tutela di maggior definizione.

Il PTCP recepisce l'art. 30 della normativa del PPR in particolare il comma 6 sulla possibilità di segnalare ai comuni eventuali situazioni territoriali a rischio di compromissione dei valori tutelati proponendo anche lo stralcio delle previsioni dei PGT in contrasto con taluni valori.

Le aree ed i beni tutelati da leggi e atti di pianificazione regionale sono riportati nella Carta delle tutele e delle salvaguardie, ad esclusione degli elementi di cui ai commi 3, 8 e 9 del presente articolo.

La rappresentazione cartografica indicativa degli elementi di cui ai commi 3 e 9 del presente articolo sono riportati nella Carta di caratterizzazione del territorio rurale, elaborato n. 6.III per la gestione del PTCP.

I popolamenti arborei od arbustivi degli elementi di cui al comma 3 del presente articolo e i loro aggiornamenti, così come normati dai Piani di Indirizzo Forestale redatti dagli Enti Forestali e dalla Provincia non sono cartografati nelle Carte A, B, C, D, E, F, G del PTCP ma trovano corrispondenza esatta nel PIF approvato con DCP n. 164 del 7/12/2011. Le procedure di aggiornamento sono previste dall'Art 13 della normativa del PIF e costituiscono variante automatica al PTCP.

Il PTCP recepisce le prescrizioni generali della disciplina dei beni paesaggistici contenute nell'art. 16bis commi 3 e 4 della Normativa del Piano Paesaggistico Regionale a cui si rimanda.

Riguardo la rete idrografica naturale il PTCP recepisce l'art. 20 comma 3 della Normativa del Piano Paesaggistico Regionale in merito al recepimento, l'integrazione e il coordinamento con le altre politiche di competenza delle indicazioni di scenario paesaggistico fluviale contenute nei contratti di fiume definiti in Accordi Quadro di Sviluppo Territoriale regionali; il comma 9 che assume quale ambito di riferimento per la tutela paesaggistica del sistema vallivo del fiume Po quello delimitato come fascia C dal P.A.I. e il comma 10 demandando a specifici piani territoriali d'area di cui all'art. 35 delle presenti norme per l'espletamento delle linee di azione e di indirizzo regionale.

Riguardo alla riqualificazione paesaggistica di aree ed ambiti degradati o compromessi e al contenimento dei processi di degrado così come indicati nell'art. 28 della Normativa del Piano Paesaggistico Regionale il PTCP recepisce l'art. 28 comma 5 e 9 demandando a specifici piani territoriali d'area di cui all'art. 35 delle presenti norme l'espletamento del loro contenuto. Il PTCP identifica nella Carta del degrado paesistico-ambientale gli ambiti degradati o compromessi.

Le aree soggette a regimi di tutela derivanti da leggi e atti di pianificazione regionale sono:

...

coma 5.

I Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS) ai sensi dell'art. 34 della l.r. 86/83, riconosciuti dalla Provincia su proposta dei Comuni che li istituiscono all'interno dei PGT. In particolare all'interno del Documento di Piano saranno definiti il perimetro e i criteri di intervento, nel Piano delle regole sarà stabilito l'assetto normativo ed infine nel Piano dei Servizi dovrà essere disciplinato l'uso delle aree a verde e dei corridoi ecologici (nel rispetto dei criteri regionali approvati con dgr n. 8/6148 del 12/12/2007).

I PLIS riconosciuti al 31/12/2012 sono:

- a. Parco dei Fontanili riconosciuto nei Comuni di Capralba (dgp n. 435 del 12/08/2003) e di Torlino Vimercati (dgp n. 681 del 19/12/2006 e dgp n. 192 del 22/05/2012);
- b. Parco del Pianalto di Romanengo e dei Navigli Cremonesi riconosciuto nei Comuni di Romanengo (dgp n. 116 del 4/03/2003) Soncino, Casaletto di Sopra (dgp n. 277 de 27/05/2003), e Salvirola (dgp n. 332 del 17/06/2003);
- c. Parco del Po e del Morbasco riconosciuto nei Comuni di Gerre de' Caprioli (dgr 6/44588 del

30/07/1999) e Cremona (dgp n. 548 del 21/10/2003 e 493 del 25/10/2011), Bonemerse (Dec. Dir. N. 149 del 18/06/2012);

d. Parco della Golena del Po riconosciuto nei Comuni Casalmaggiore (dgr n. 5/57362 del 27/09/1994), Pieve d'Olmi (dgp n. 549 del 21/10/2003), San Daniele Po (dgp n. 260 del 13/04/2004), Bonemerse (dgp n. 369 del 18/07/2006 passato al Parco del Po e del Morbasco con Dec. Dir. N. 149 del 18/06/2012);


e. Parco della Valle del Serio Morto riconosciuto nei Comuni di Castelleone (dgr n. 15215 del 27/06/1996) e San Bassano (dgr n. 1157 del 18/09/2000);

f. Parco di Ariadello e della Valle dei Navigli riconosciuto nel Comune di Soresina (dgp n. 278 del 27/05/2003);

g. Parco del Fiume Tormo (parco di interesse interprovinciale che si estende nel territorio bergamasco e lodigiano) riconosciuto nei Comuni di Pandino, Dovera (dgp n. 375 del 28/06/2004), Agnadello, Monte Cremasco e Palazzo Pignano (dgp n. 405 del 08/08/2006), modifica ai confini di Pandino con dgp n. 187 del 15/05/2012.

h. Parco Agricolo del Moso riconosciuto nei Comuni di Bagnolo Cremasco, Crema, Cremosano e Vaiano Cremasco (dgp n.146 del 17/03/2009), Moso di Bagnolo, Trescore e Vaiano, geosito individuato dal Piano Paesaggistico Regionale art 22 c. 3 Normativa PPR – repertori n. 95.

RAPPRESENTAZIONE CARTOGRAFICA



AGGIUNTA DEL SITO UNESCO – I LAGAZZI DI VHO A PIADENA

RIFERIMENTI NORMATIVI

Istituito in data 30 dicembre 2002 con Delibera di Giunta della Regione Lombardia n°7/11842.


Sito riconosciuto dall'UNESCO e tutelato dall'art 23 della Normativa PTR

La variante al PTCP in esame, recepisce sostanzialmente le indicazioni del PPR relative all'inserimento e alla tutela dei siti UNESCO all'interno del PTCP in esame. Viene riconosciuto quindi all'interno del PTCP il sito UNESCO Lagazzi di Vho a Piadena, con la relativa fascia di inedificabilità assoluta di almeno 150 m dal confine della riserva naturale.

Oltre all'inserimento cartografico si aggiorna anche la normativa che riguarda la salvaguardia del sito riferibile all'art. 14 comma 9 e art.15 comma 2 delle NTA del PTCP.

RAPPRESENTAZIONE CARTOGRAFICA

PIADENA (CR) - Lagazzi del Vho (IT-LM-06)



AGGIORNAMENTO DELLA NORMATIVA RELATIVAMENTE AL TEMA DELL'INVARIANZA IDRAULICA

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art.11 c.12bis) delle NTA del PTCP ai sensi di quanto previsto dall' art. 18 c. 2 della l.r. 12/2005.

Art. 11 - Direttive per la redazione del Governo del Territorio (PGT)

...

Comma 12bis

Ai sensi di quanto previsto dall' art. 18 c. 2 della l.r. 12/2005, al fine di prevenire i fenomeni di allagamento del territorio (e dei conseguenti rischi) derivanti dal mancato smaltimento delle acque superficiali da parte del sistema fognario e/o dal R.I.M. (in conseguenza della impermeabilizzazione del suolo a seguito della realizzazione delle diverse previsioni edificatorie), in fase pianificatoria i comuni del territorio cremonese dovranno porre grande attenzione alla gestione delle acque superficiali. Per tutte le aree soggette a nuova urbanizzazione dovranno essere previste ed adottate idonee prassi progettuali/costruttive (es. applicazione dei principi di invarianza idraulica e invarianza idrologica del territorio, limitazione delle portate meteoriche inviate ai corpi recettori, realizzazione di invasi temporanei delle precipitazioni meteoriche o "vasche di laminazione" ecc...) in modo che la portata in uscita dai comparti urbanizzati sia inferiore o uguale a quella generata dal campo agricolo precedente al cambio di destinazione d'uso (rif. principio di invarianza della portata). Le valutazioni sulle modalità di smaltimento delle acque meteoriche dovranno tenere conto non solo del contesto locale, ma essere inquadrare in una logica/valutazione a livello di "bacino idrografico", con lo scopo di evitare di mettere in atto azioni che abbiano il semplice effetto di spostare le criticità idrauliche a valle (producendo effetti peggiorativi d'esposizione al rischio idraulico per le realtà poste territorialmente a valle dei punti di scarico delle acque), anziché prevenirle o limitarle.

RECEPIMENTO DELLE MODIFICHE DI MAGGIOR DETTAGLIO PROPOSTE DAI PGT RISPETTO AI VINCOLI DEL PTCP

DESCRIZIONE

Si aggiorna la tavola delle Tutele e delle Salvaguardie con il recepimento delle modifiche di maggior dettaglio proposte dai PGT rispetto ai vincoli del PTCP.

La variante al PTCP in esame, recepisce sostanzialmente le indicazioni puntuali fornite dai Comuni durante la definizione dei propri PGT. Per le valutazioni di merito si rimanda alla VAS dei singoli PGT.

Si recepiscono quindi gli aggiornamenti cartografici legati ai PGT all'interno della variante al PTCP in esame.

RETE IDROGRAFICA NATURALE

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art.20 comma 8 della normativa del Piano Paesaggistico Regionale

Art.15 comma 10 della normativa del PTCP

Art. 15 - Aree soggette ai regimi di tutela di leggi e atti di pianificazione regionale

Il presente articolo recepisce i contenuti paesaggistici del Piano Paesaggistico Regionale demandando all'art. 16 delle presenti norme le discipline di tutela di maggior definizione.

Il PTCP recepisce l'art. 30 della normativa del PPR in particolare il comma 6 sulla possibilità di segnalare ai comuni eventuali situazioni territoriali a rischio di compromissione dei valori tutelati proponendo anche lo stralcio delle previsioni dei PGT in contrasto con taluni valori.

Le aree ed i beni tutelati da leggi e atti di pianificazione regionale sono riportati nella Carta delle tutele e delle salvaguardie, ad esclusione degli elementi di cui ai commi 3, 8 e 9 del presente articolo.

La rappresentazione cartografica indicativa degli elementi di cui ai commi 3 e 9 del presente articolo sono riportati nella Carta di caratterizzazione del territorio rurale, elaborato n. 6.III per la gestione del PTCP.

I popolamenti arborei od arbustivi degli elementi di cui al comma 3 del presente articolo e i loro aggiornamenti, così come normati dai Piani di Indirizzo Forestale redatti dagli Enti Forestali e dalla Provincia non sono cartografati nelle Carte A, B, C, D, E, F, G del PTCP ma trovano corrispondenza esatta nel PIF approvato con DCP n 164 del 7/12/2011. Le procedure di aggiornamento sono previste dall'Art 13 della normativa del PIF e costituiscono variante automatica al PTCP.

Il PTCP recepisce le prescrizioni generali della disciplina dei beni paesaggistici contenute nell'art. 16bis commi 3 e 4 della Normativa del Piano Paesaggistico Regionale a cui si rimanda.

Riguardo la rete idrografica naturale il PTCP recepisce l'art. 20 comma 3 della Normativa del Piano Paesaggistico Regionale in merito al recepimento, l'integrazione e il coordinamento con le altre politiche di competenza delle indicazioni di scenario paesaggistico fluviale contenute nei contratti di fiume definiti in Accordi Quadro di Sviluppo Territoriale regionali; il comma 9 che assume quale ambito di riferimento per la tutela paesaggistica del sistema vallivo del fiume Po quello delimitato come fascia C dal P.A.I. e il comma 10 demandando a specifici piani territoriali d'area di cui all'art. 35 delle presenti norme per l'espletamento delle linee di azione e di indirizzo regionale.

Riguardo alla riqualificazione paesaggistica di aree ed ambiti degradati o compromessi e al contenimento dei processi di degrado così come indicati nell'art. 28 della Normativa del Piano Paesaggistico Regionale il PTCP recepisce l'art. 28 comma 5 e 9 demandando a specifici piani territoriali d'area di cui all'art. 35 delle presenti norme l'espletamento del loro contenuto. Il PTCP identifica nella Carta del degrado paesistico-ambientale gli ambiti degradati o compromessi.

Le aree soggette a regimi di tutela derivanti da leggi e atti di pianificazione regionale sono:

....

Comma 10.

Rete idrografica naturale ai sensi dell'art. 20 del PPR. Per la Provincia di Cremona, interessata dal Fiume

Po, si precisa che l'art. 20 comma 8 prevede: "In coerenza con gli obiettivi indicati al precedente comma, nell'ambito di tutela paesaggistica del Po, come individuato ai sensi della lettera c) dell'articolo 142 del D. Lgs. 42/2004, e tenendo conto del Piano di Bacino si applicano le seguenti disposizioni:

a. nelle fasce A e B come individuate dal P.A.I., si applicano le limitazioni all'edificazione e le indicazioni di ricollocazione degli insediamenti contenute nella parte seconda delle Note di attuazione per le fasce fluviali del Piano suddetto (per le edificazioni agricole si rimanda alle eccezioni appendice c norme attuazione PAI);

b. nella restante parte dell'ambito di specifica tutela paesaggistica ai sensi dell'articolo 142 del D. Lgs. 42/2004, vale a dire fino al limite della fascia dei 150 metri oltre il limite superiore dell'argine, al fine di garantire per l'argine maestro e territori contermini i necessari interventi di tutela e valorizzazione paesaggistica nonché la corretta manutenzione per la sicurezza delle opere idrauliche esistenti, all'esterno degli ambiti edificati con continuità, di cui al precedente articolo 17 comma 11 lettera a), e/o del tessuto edificato consolidato, come definito dal P.G.T., non sono consentiti nuovi interventi di trasformazione urbanistica e/o edilizia ad esclusione di quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, adeguamento funzionale degli edifici esistenti, sono altresì ammessi interventi per la realizzazione di opere pubbliche attentamente verificati in riferimento al corretto inserimento paesaggistico e ai correlati interventi di riqualificazione e/o valorizzazione del sistema arginale;

c. la valorizzazione in termini fruitivi del sistema fluviale, in coerenza con il Protocollo d'intesa per la tutela e la valorizzazione del territorio e la promozione della sicurezza delle popolazioni della Valle del Po tra Province ed Autorità di Bacino, del 27 maggio 2005 e succ. mod. e integ., deve avvenire nel rispetto delle indicazioni di tutela di cui al precedente comma 7;

d. la promozione di azioni e programmi per la navigazione fluviale e la realizzazione di itinerari e percorsi di fruizione dovrà essere correlata all'attenta considerazione delle misure di corretto inserimento paesaggistico di opere e infrastrutture e, ove possibile, ad azioni di riqualificazione e recupero di aree e manufatti in condizioni di degrado, privilegiando comunque forme di fruizione a basso impatto;

e. gli interventi e le opere di difesa e regimazione idraulica devono essere preferibilmente inquadrati in proposte organiche di rinaturazione del fiume e delle sue sponde, tutelando e ripristinando gli andamenti naturali dello stesso entro il limite morfologico storicamente definito dall'argine maestro;

f. il recupero e la riqualificazione ambientale degli ambiti di cessate attività di escavazione e lavorazione inerti, tramite la rimozione di impianti e manufatti in abbandono e l'individuazione di corrette misure di ricomposizione paesaggistica e ambientale delle aree, assume carattere prioritario nelle azioni di riqualificazione del fiume e delle sue sponde;

g. la previsione di nuovi interventi correlati ad attività estrattive come bonifiche o realizzazione di vasche di raccolta idrica, deve essere attentamente valutata nelle possibili ricadute paesaggistiche ed essere accompagnata, qualora considerata assolutamente necessaria, da scenari ex-ante di ricomposizione paesaggistica e riqualificazione ambientale a cessata attività, che evidenzino le correlazioni tra interventi di recupero e perseguimento degli obiettivi di tutela di cui al precedente comma 7;

h. il recupero paesaggistico e ambientale di aree, ambiti e manufatti degradati o in abbandono assume rilevanza regionale e come tale diviene elemento prioritario nella valutazione delle proposte di intervento afferenti a piani, programmi o piani di riparto regionali;

i. la Provincia nell'atto di formulazione del parere di competenza relativo ai Piani di governo del territorio dei comuni anche solo marginalmente interessati dalla specifica tutela paesaggistica del fiume Po ai sensi dell'articolo 142 del D. Lgs. 42/2004, deve esplicitamente dichiarare gli esiti del puntuale accertamento in merito al pieno e corretto recepimento delle indicazioni e disposizioni del presente comma, con particolare riferimento alla lettera b., e le eventuali prescrizioni che ne derivano quale condizione necessaria per l'approvazione del PGT."

3.1 VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONE PERVENUTE

Di seguito si propone una sintesi delle osservazioni pervenute in cui si esplicita se a seguito di questa sono state effettuate eventuali modifiche al piano proposto. Si definisce quindi l'eventuale accettazione o meno dell'osservazione pervenuta. In allegato si propongono, invece, integralmente, le osservazioni pervenute con le relative controdeduzioni. Si specifica inoltre che le osservazioni valutate sono state:

- Osservazioni pervenute in fase VAS che per motivi tecnici non hanno trovato riscontro nella documentazione adottata
- Osservazioni pervenute nella fase di deposito post adozione
- Osservazioni pervenute fuori termine
- Verifica regionale ai sensi dell'art.17 della l.r. 12/2005 pervenuta con d.g.r. x/1007 del 29/11/2013

N° ROT.	ENTE OSSERVANTE	OGGETTO OSSERVAZIONE	RESPONSO
OSSERVAZIONI PERVENUTE CHE PER MOTIVI TECNICI NON HANNO TROVATO RISCONTRO NELLA DOCUMENTAZIONE ADOTTATA			
78280	Comune di Camisano	Reticolo idrico	Accolta
83667	Arpa Lombardia	Proposta di Piano - invarianza idraulica e invarianza della portata	Accolta
		Proposta di Piano - invarianza idraulica e invarianza della portata	Accolta
83596	Provincia di Cremona Area Infrastrutture Stradali	Proposta di modifica dell'art. 19 della Normativa	Accolta
160	Provincia di Cremona Settore Agricoltura e Ambiente	Scarpate	Parzialmente Accolta
85326	Comune di Cremona Settore gestione Territorio	Rete ecologica	Accolta
		Tutele e salvaguardie (cavo Cerca)	Accolta
		Tutele e salvaguardie (rischio idrogeologico)	Accolta
		Tutele e salvaguardie (Orli di scarpata)	Accolta
		Normativa – Art. 14 comma 1	Accolta
OSSERVAZIONI PERVENUTE NELLA FASE DI DEPOSITO POST ADOZIONE			
91136	Conferenza dei Comuni	Riscontro relativo alla congruità delle scelte programmatiche afferenti alla attività di ripermetrazione dei geositi. (procedimento)	Parzialmente Accolta
		Riscontro relativo alla congruità delle scelte programmatiche afferenti alla attività di ripermetrazione dei geositi. (fasce tutela)	Parzialmente Accolta
		Riscontro relativo alla congruità delle scelte programmatiche afferenti alla attività di ripermetrazione dei geositi. (cave)	Respinta
93352	Coordinamento Comitati Ambientalisti Lombardia	Segnalazione pozzi acqua potabile e sorgive. Metanodotti sotto abitazioni ed impianti industriali (Comune Sergnano)	Respinta
		Segnalazione pozzi acqua potabile e sorgive. Metanodotti sotto abitazioni ed impianti industriali (Comune Capralba)	Respinta

		Segnalazione pozzi acqua potabile e sorgive. Metanodotti sotto abitazioni ed impianti industriali (Comune Camisano)	Respinta
		Segnalazione pozzi acqua potabile e sorgive. Metanodotti sotto abitazioni ed impianti industriali (Comune Bordolano)	Respinta
		Segnalazione pozzi acqua potabile e sorgive. Metanodotti sotto abitazioni ed impianti industriali	Respinta
93502	Luisa Pea – Consigliere Comunale Lista “Bordolano Noi”	Segnalazione sorgive e metanodotti sotto abitazioni, zone ed impianti industriali del Comune di Bordolano (risorgive)	Respinta
		Segnalazione sorgive e metanodotti sotto abitazioni, zone ed impianti industriali del Comune di Bordolano (metanodotti)	Respinta
104258	Legambiente Altocreмасco	segnalazione di nuovi fontanili non cartografati nel PTCP	Respinta
110903	PieMa S.p.a.	Richiesta di cancellazione del vincolo delle scarpate morfologiche	Respinta
112568	Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia	Aree a rischio archeologico.	Accolta
115751	Associazioni Ambientaliste	Controdeduzioni	Respinta
		Rete irrigua	Accolta
		Geositi	Respinta
		Punti di osservazione - Strade panoramiche di interesse regionale	Respinta
		Aree soggette a regime di tutela del PTCP	Parzialmente Accolta
		Geositi	Parzialmente Accolta
		Scarpate morfologiche	Respinta
		Assi della maglia centuriale	Respinta
		Campi baulati ed opere e edifici di captazione	Respinta
		Ulteriori osservazioni	Respinta
117591	Comune di Pizzighettone	Individuazione dei geositi	Accolta
118181	Anna Pacchioni, Ivan Arpini, Manuela Arpini (Crema)	Individuazione centuriazione romana.	Accolta
118312	Comune di Crema	Proposta di Piano - Geositi	Parzialmente Accolta
		Proposta di Piano - Geositi	Parzialmente Accolta
		Proposta di Piano - Geositi	Parzialmente Accolta
		Cartografia di base CTR	Respinta
		Rete ecologica	Accolta
		Centuriazione romana	Accolta

		Scarpate morfologiche	Accolta
		Alberi monumentali	Accolta
		Areale rete ecologica provinciale	Accolta
		Areale rete ecologica provinciale	Accolta
		Corsi d'acqua naturali e artificiali	Parzialmente Accolta
		Infrastrutture	Respinta
		Piste ciclabili comunali	Accolta
		Zona umida	Accolta
		PLIS del Moso	Respinta
		RER	Respinta
		Confine comunale	Respinta
		Geositi	Parzialmente Accolta
118667	Comune di Pozzaglio	Vincoli paesaggistici posti lungo la Roggia Maggia	Parzialmente Accolta
		Geosito e scarpate in località Casalsigone	Parzialmente Accolta
		Rettifica percorso Quistra e relativo vincolo	Respinta
118689	Comune di Pianengo	Ridefinizione della vincolistica e dei livelli di tutela interna ai geositi	Parzialmente Accolta
118691	Comune di Campagnola Cremasca	Ridefinizione della vincolistica e dei livelli di tutela interna ai geositi	Parzialmente Accolta
118907	Comune di Castelveverde	Stralcio dagli Ambiti Agricoli Strategici	Respinta
118920	Arch. Mario Gazzoli	Formulazione art.16 Normativa PTCP	Parzialmente Accolta
		Normativa relativa ai Geositi	Accolta
		Normativa PTCP	Respinta
		Aree della rete ecologica provinciale	Accolta
118927	Comune di Crema	Vincoli di tutela dei geositi	Respinta
119335	Oleificio Zucchi S.p.a.	Rete ecologica (art. 16.7 della Normativa del PTCP e Carta delle tutele e delle salvaguardie)	Accolta
119343	AEM	Richiesta di eliminazione dei vincoli relativi a zone umide – aree di pregio naturalistico (rete ecologica) nei pressi del Termovalorizzatore di Cremona	Respinta
OSSERVAZIONI PERVENUTE FUORI TERMINE			
121116	Comune di Montodine	Ridefinizione della vincolistica e dei livelli di tutela interna ai geositi	Parzialmente Accolta
124479	Comune di Capralba	Ridefinizione della vincolistica e dei livelli di tutela interna ai geositi	Parzialmente Accolta

VERIFICA REGIONALE AI SENSI DELL'ART.17 DELLA L.R. 12/2005 PERVENUTA CON D.G.R. X/1007 DEL 29/11/2013			
141670	Regione Lombardia	Oggetto degli atti della Variante al PTCP	Accolta
		Integrazione obiettivi	Accolta
		Elaborati di piano	Accolta
		Art. 3 – Obiettivi del PTCP	Accolta
		Art. 6 – Elaborati del PTCP	Accolta
		Art. 8 – Direttive per il recepimento di provvedimenti di competenza sovraprovinciale	Accolta
		Art. 11 - Direttive per la redazione dei PGT	Accolta
		Geositi	Accolta
		Impianti di allevamento ittico e per la pesca sportiva di nuova realizzazione, indicati all'art. 17 delle norme di piano	Parzialmente Accolta
		Considerazioni in merito al settore Commercio	Parzialmente Accolta
		Considerazioni in merito al settore Carburanti	Respinta
		Considerazioni in merito al settore Turismo	Parzialmente Accolta
		Indicazione cartografica del nuovo polo Sanitario sito nel Comune di Soresina	Accolta
		Considerazioni in merito alla Tutela dei Beni ambientali e paesaggistici (Sistema paesistico ambientale)	Accolta
		Considerazioni in merito alla Tutela dei Beni ambientali e paesaggistici (Zone interesse archeologico)	Respinta
		Considerazioni in merito alla Tutela dei Beni ambientali e paesaggistici (centuriazione e baulatura dei campi)	Accolta
		Considerazioni in merito alla Tutela dei Beni ambientali e paesaggistici (Riconoscimento della viabilità storica e di interesse paesaggistico)	Respinta
Considerazioni in merito alla Tutela dei Beni ambientali e paesaggistici (articolo (16.2) riferito ai "principali Navigli storici, canali di bonifica e rete irrigua di interesse regionale")	Respinta		
Considerazioni in merito alla Tutela dei Beni ambientali e paesaggistici (punti di vista panoramici, le visuali sensibili, i belvedere, i punti di osservazione del paesaggio lombardo)	Respinta		

		Considerazioni in merito alla Tutela dei Beni ambientali e paesaggistici (integrazione cartografia di piano "Paesaggi agrari tradizionali")	Accolta
		Considerazioni in merito alla Tutela dei Beni ambientali e paesaggistici (art. 15 comma 2 d) relativo al Sito UNESCO)	Accolta
		Geositi	Accolta
		Adeguamenti puntuali cartografici - Carta delle tutele e delle salvaguardie:	Accolta
		Articolo 16 " Aree soggette a regime di tutela del PTCP"	Accolta
		Articolo 19 "Salvaguardie territoriali"	Accolta
		Correzioni ad errori materiali alle Norme di Attuazione	Accolta
		Perimetrazione "area a rischio idrogeologico molto elevato" nel Comune di Cremona	Accolta
		Pianalto di Romanengo	Respinta
		Considerazioni conclusive	Accolta

Oltre ai contributi pervenuti, importante e significativo momento di confronto sono state le due conferenze VAS e la conferenza dei comuni e degli enti gestori delle aree regionali protette, così come previsto dalla L.r. 12/05 art. 16.

Per quanto attiene la conferenza dei comuni, svoltasi il 17/07/2013, si osserva che, pur non facendo strettamente parte della procedura VAS, si configura come una imprescindibile modalità di comunicazione e partecipazione rispetto alla condivisione delle politiche di sviluppo locale.

Per una maggiore condivisione dei contributi scaturiti dagli incontri sopra citati, si rimanda ai relativi verbali pubblicati sul sito della Provincia.


3.2 MONITORAGGIO AMBIENTALE

Al fine di verificare e valutare l'insorgere di eventuali elementi di impatto sull'ambiente, nel rapporto ambientale, è stato definito un piano di monitoraggio che consentisse, attraverso l'adozione di indicatori dedicati, di monitorare i trend evolutivi in divenire.

Per quanto attiene la fase di monitoraggio è stato ritenuto utile mantenere i medesimi indicatori proposti nel PTCP vigente. Questi, infatti, analizzati nel rapporto ambientale, tendono a descrivere in modo coerente ed esaustivo quelle che sono le variabili ambientali che caratterizzano il territorio.

La decisione di mantenere gli stessi indicatori, inoltre, ha la finalità di consentire la comparazione tra i risultati del monitoraggio già effettuati nel 2011/2012 e i dati puntuali che scaturiranno da successive valutazioni. Solo in tal modo sarà possibile verificare il reale andamento dello sviluppo territoriale e, conseguentemente proporre delle azioni diverse rispetto a quelle già individuate.

Si allega alla presente l'elenco delle osservazioni pervenute e le relative controdeduzioni.


Autorità procedente
Provincia di Cremona
Settore Pianificazione territoriale e trasporti

ALLEGATO 1

OSSERVAZIONI PERVENUTE IN SEGUITO ALL'ADOZIONE DELLA PROPOSTA DI PIANO

Arch. Rossi

Oggetto: Fwd: Conferenza comuni e aree Protette-Espressione Parere
Mittente: Moira Guzzoni <ptcp@provincia.cremona.it>
Data: 19/07/2013 11.45
A: protocollo@provincia.cremona.it

7490

si chiede di protocollare il presente allegato.
grazie
moira

315

----- Messaggio originale -----


Oggetto: Conferenza comuni e aree Protette-Espressione Parere
Data: Wed, 17 Jul 2013 15:35:15 +0200
Mittente: Bragonzi Omar <omar.bragonzi@flexotecnica.it>
A: <ptcp@provincia.cremona.it>
CC: sindaco <sindaco@comune.montodine.cr.it>

Buongiorno,

come concordato stamane sono ad inoltrarvi il documento letto in assemblea che chiedo venga messo agli atti dell'assemblea stessa.

Grazie e cordiali saluti.

Omar Bragonzi
Sindaco di Montodine




Allegati:

Documento Conf.za Comuni Aree Protette 17.07.16.pdf

1.2 MB

SETTORE FINANZIARIO, TERRESTRIE E TRASPORTI
protocollo n. 23 LUG. 2013
passi n. ARUNINI
n. 22 stefel
IL DOCUMENTO



Valutati gli elaborati della Variante di adeguamento parziale del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) ai contenuti del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTR), ai sensi dell'art. 17 c. 3 della L.R. 12/05 "Legge per il governo del territorio", i sottoscritti sindaci esprimono alcune doverose perplessità relative alla perimetrazione e alla normativa di nuova introduzione concernenti i geositi di individuazione tanto regionale, quanto provinciale, che non appaiono pienamente rispondenti alle indicazioni regionali del PTR, tese alla salvaguardia di siti di particolare interesse geografico, geomorfologico, paesaggistico e naturalistico individuati come elementi in grado di testimoniare l'evoluzione geologica e morfologica del territorio lombardo, particolarmente pregevoli e da considerarsi patrimonio dell'intera comunità regionale.

In particolare si stigmatizza il procedimento con cui sono stati perimetrati, ed ulteriormente ripartiti e normati al loro interno, alcuni geositi di individuazione regionale, disattendendo gli obblighi imposti dall'art. 22 del PTR (articolo espressamente dedicato alla materia) che per i geositi classificati di interesse geomorfologico (Moso di Bagnolo, Bodri, ecc.), paesistico (Panalto della Melotta), naturalistico (Lanca di Gerole, ecc.), idrogeologico, sedimentologico, prescrive (al comma 3 del suddetto art. 22) il divieto di attuare "tutti gli interventi che possano alterarne e comprometterne l'integrità e la riconoscibilità causando sbancamenti o movimenti di terra che modificano in modo permanente l'assetto geomorfologico, nonché l'introduzione di elementi di interferenza visuale e la cancellazione dei caratteri specifici...".

Pertanto l'introduzione attuata dal PTCP di fasce a diverso regime di tutela che consentono, specie nella fascia di tutela 1 (di colore verde nella carta delle tutele) l'attivazione di cave, bonifiche e quant'altro in questi geositi, contrasta evidentemente con il disposto normativo regionale, evidenziando una palese inconformità del PTCP rispetto al PTR.

La scelta di mettere in atto questo ambiguo tipo di procedura diviene chiara ad un incrocio delle previsioni del PTCP con quelle del nuovo Piano cave della Provincia di Cremona, che prevede la presenza di un importante polo estrattivo nel geosito della Melotta, ossia in un ambito di tutela geomorfologica e paesaggistica (finora adeguatamente tutelato dal PTCP vigente) che ne impedirebbe in qualsiasi modo l'attuazione, mentre assegnando un livello di tutela basso a questo preciso settore del geosito e prevedendo in tale livello di tutela la possibilità di apertura di nuove cave negli ambiti così classificati, si è creduto di trovare la quadratura del cerchio.

Ciò significa assoggettare una pianificazione di massimo significato previsionale e amministrativo e di fondamentale valore territoriale, come è quella del PTCP, a istanze di altro genere, evidentemente incompatibili con lo stato di fatto, ma che vengono surrettiziamente accolte e fatte prevalere, in modo non dichiarato, rispetto agli indirizzi di conservazione e di tutela di cui il PTCP dovrebbe essere un caposaldo, omettendo i più elementari principi di oggettività, rispetto delle norme sovraordinate (PTR) e

abdicando alle prerogative di responsabilità e di imparzialità nei confronti dell'intera collettività, provinciale e regionale, che dovrebbero essere proprie di un ente di livello sovracomunale con compiti di pianificazione di area vasta come è la Provincia.

Per tali motivi i sottoscritti sindaci non possono che esprimere parere sfavorevole alla proposta di variante al PTCP così come presentata alla Conferenza dei Comuni e delle Aree Regionali Protette e chiedono con forza che le incongruenze rilevate, che interessano a caduta tutte le altre realtà analoghe, vengano riviste e rese conformi al dettato del Piano Territoriale Regionale.

Mano

MARCO CAVALI Romano

Giorgio

GIORGIO
SCHIAVANI

ASS.
CREMA

Beccani
(Mosciano)

BECCANI
ALDO

ASS. TOSCANESE

Olivero

OLIVERO
BARGONZI

SINDACO di
RONDOLFO

Ivan

IVAN CERROSCHI

SINDACO
RIANENGO

263191

AA 57988

COORDINAMENTO COMITATI AMBIENTALISTI LOMBARDIA

Arch. Rossi

La presente Nota è inviata via e-mail in data 25 luglio 2013.

Al Settore Pianificazione Territoriale
Dirigente Responsabile Territorio
Provincia di Cremona

N. 03352

25 LUG. 2013

Tit. ... Cap. ... 62/12 - 1/1

PROTOCOLLO
PROVINCIA DI CREMONA

PROVINCIA DI CREMONA

25 LUG. 2013

PROTOCOLLO GENERALE

Oggetto: PTCP Provincia di Cremona – segnalazione pozzi acqua potabile e sorgive. Metanodotti sotto abitazioni ed impianti industriali.

Questa Organizzazione segnala le seguenti situazioni per l'adeguamento e l'inserimento delle stesse nel PTCP della Provincia di Cremona:

1) Comune di Sergnano: la fascia della zona di rispetto di tre pozzi nel Comune di Sergnano è stata ridotta da metri 200 a metri 10 (dieci) secondo le indicazioni della Legge Regionale del 1996.

Tale situazione non pare compatibile rispetto alla Legge 152/2006 – articolo 94 del Testo Unico Ambientale che prevede l'impossibilità di stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose nelle zone di rispetto.

I tre pozzi nel Comune di Sergnano, sono posizionati nei pressi dello stadio comunale, si trovano vicino, a meno di 200 metri, al "Cluster D" degli impianti di stoccaggio di metano della Ditta Stogit.

Si chiede pertanto di adeguare la situazione segnalata alle normative recenti della L.152/2006 – di cui all'art. 94 del Testo Unico Ambientale.

Si chiede di valutare la mancata zona di rispetto per la presenza di sorgive comprese invece nella zona della fascia di rispetto della centrale di compressione metano Stogit di Sergnano: le sorgive sono poste nella zona sud ovest della stessa centrale di compressione verso Capralba.

In questa zona esiste un altro gruppo di sorgive riconosciute e tutelate con finanziamento pubblico della Comunità Europea e sotto le quali, secondo la cartografia dei vincoli del PGT di Sergnano risulta fatto passare un metanodotto, senza pertanto rispettare la fascia di 50 metri prevista per le stesse sorgive.

Analogha situazione si segnala sempre nel Comune di Sergnano per la sorgiva posta al confine nord-ovest della centrale Stogit, sorgiva segnalata dalle cartografie ma senza

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

pervenuto il 29/02/2013

ARAPAKINI

IL DIRIGENTE

di inviare copia anche al ...

fascia di rispetto di 50 metri dalla centrale Stogit e senza la fascia di rispetto di 50 metri dalla recente centrale biogas.

Si chiede l'intervento a tutela delle sorgive citate, compresa la individuazione delle relative responsabilità operative che hanno prodotto tale situazione.

2) Comune di Capralba: non risulta la segnalazione di pozzi per le acque pubbliche potabili.

Si chiede la verifica della situazione esistente, la messa a norma con la segnalazione nelle relative mappe territoriali, nonché la verifica della compatibilità prioritaria dei pozzi destinati all'acqua pubblica, rispetto alla presenza nel sottosuolo di stoccaggi di metano del vicino impianto di stoccaggio di metano della Ditta Stogit s.p.a., localizzato nel confinante Comune di Sergnano: se ne chiede l'adeguamento alla normativa attuale.

3) Comune di Camisano stessa situazione per quanto riguarda di segnalazione di pozzi di captazione di acqua potabile pubblica.

4) Comune di Bordolano: si segnala la presenza di numero **15 sorgive ai piedi del gradone morfologico degradante** dalla Strada Provinciale 25 verso il fiume Oglio, nei pressi dell'Agriturismo "La Corte dei Semplici".

Le citate sorgive, oltre ad essere utilizzate per l'irrigazione dei campi, alimentano il vicino Laghetto di pesca sportiva della Società "Il Laghetto", ma **non sono segnalate**: a) nel recente PGT adottato dal Comune di Bordolano, b) nell'attuale PTCP della Provincia di Cremona, c) nel PTC del Parco Oglio Nord, d) nelle mappe del PTR della Regione Lombardia.

Se ne chiede, pertanto, la opportuna, necessaria, inderogabile segnalazione nelle relative mappe, costituendo tale mancanza un atto omissivo rispetto alla realtà del territorio.

Tale mancanza di segnalazione delle sorgive si ritrova anche nel "Progetto Bordolano Centrale e stoccaggio di metano – Stogit 2008", nel "Progetto Nuova Centrale di Bordolano – Stogit-Snam-Saipem del novembre 2012", nella "Bozza Piano di Emergenza Esterna elaborato dalla Prefettura di Cremona – aprile 2013" quali elementi di vulnerabilità da tutelare: dobbiamo dedurre quanto meno una scarsa attenzione, conoscenza e valorizzazione del territorio da parte dei preposti alla redazione dei documenti sul territorio.

Si segnala inoltre la presenza di impianti metaniferi ad una distanza di circa 250-300 metri dalle sorgive e dal laghetto del "Cluster A"-nuovi pozzi-Pozzo Bordolano 4 ed a circa 400 metri della prevista Centrale di stoccaggio metano, del previsto "Progetto Centrale e Stoccaggio Metano di Bordolano" di Stogit 2008 e del "Progetto Nuova centrale di Bordolano" di Stogit-Snam-Saipem del novembre 2012.

Si segnala infine che alla data odierna, 25 luglio 2013 sono in corso perforazioni contemporanee, anche con perforazioni di pozzi orizzontali nei siti del "Cluster A – nuovi

pozzi-Pozzo Bordolano4” vicino (50-90 metri) alle abitazioni di Bordolano e del “Cluster B-pozzi 1-21 e nuovi pozzi”.

Metanodotti – oleodotti

Da una prima verifica, si segnala la presenza di metanodotti Snam e Stogit sotto, case e nelle zone industriali, artigianali ed agricole, lungo i tracciati delle circonvallazioni dei Comuni di Sergnano, Soresina, Soncino, Bordolano.

Si chiede la verifica della segnalazione della presenza nei PGT dei Comuni della Provincia di Cremona delle reti metanifere con specifica del calibro delle tubazioni e della relativa pressione di esercizio.

Si chiede la verifica di compatibilità delle distanze di sicurezza delle reti metanifere dalle abitazioni, dalle zone industriali, artigianali ed agricole, compresa la valutazione sulla liquefacibilità del suolo, come elemento preventivo per la sicurezza dei cittadini e la tutela dell'ambiente.

Si chiede di verificarne la compatibilità della localizzazione dei metanodotti ed oleodotti rispetto ai problemi di sicurezza degli abitanti e del territorio.

Si chiede la rapida messa a norma ed in sicurezza delle reti metanifere a tutela degli abitanti e dei cittadini di passaggio nelle località citate.

Si conferma la disponibilità a fornire ogni ulteriore elemento di valutazione e di presenza di rischi per i cittadini e per l'ambiente.

Distinti saluti.

Soresina, 25 luglio 2013


Ezio Corradi
Vicepresidente
Coordinamento Comitati Ambientalisti Lombardia

229843

AA P3352

Arch. Rossi

Al Sig. Sindaco
Comune di Bordolano
Dott Diego Bottini



p.c. Al Settore Pianificazione Territoriale
Dirigente Responsabile Territorio
Provincia di Cremona

Oggetto: Variante PTCP Provincia di Cremona – segnalazione sorgive e metanodotti sotto abitazioni, zone ed impianti industriali del Comune di Bordolano.

Sig. Sindaco,

la Provincia di Cremona ha in corso di stesura la Variante del PTCP.

Le chiedo pertanto di segnalare, nel caso non vi avesse ancora provveduto, ad inviare le opportune notizie relative al Comune di Bordolano ed agli altri Enti (Parco Oglio Nordo, Regione Lombardia) le cui cartografie risultassero carenti di quanto più sotto elencato.

Comune di Bordolano: sorgive


Si segnala la presenza di numero **15 sorgive ai piedi del gradone morfologico degradante** dalla Strada Provinciale 25 verso il fiume Oglio, nei pressi dell’Agriturismo “La Corte dei Semplici”.

Le sorgive si trovano in due punti distinti del gradone con il gruppo più numeroso ad est dello stesso ed il gruppo minore di tre sorgive ad ovest sullo stesso gradone morfologico

Le citate sorgive, oltre ad essere utilizzate per l’irrigazione dei campi, alimentano il vicino Laghetto di pesca sportiva della Società “Il Laghetto”.

Le sorgive non sono segnalate:

- a) nel recente PGT adottato dal Comune di Bordolano;
- b) nell’attuale PTCP della Provincia di Cremona;
- c) nel PTC del Parco Oglio Nord;
- d) nelle mappe del PTR della Regione Lombardia.



Se ne chiede, pertanto, la opportuna, necessaria, inderogabile segnalazione nelle relative mappe, costituendo tale mancanza un atto omissivo rispetto alla realtà del territorio.

Tale mancanza di segnalazione delle sorgive si ritrova anche nel “Progetto Bordolano Centrale e stoccaggio di metano – Stogit 2008”, nel “Progetto Nuova Centrale di Bordolano – Stogit-Snam-Saipem del novembre 2012”, nella “Bozza Piano di Emergenza Esterna elaborato dalla Prefettura di Cremona – aprile 2013” quali elementi di vulnerabilità da tutelare: dobbiamo dedurre quanto

pervenuto il ... 20/07/2013

passi a ... ARNATI ...

1

chiedere ... 20/07/2013
IL DIRIGENTE

una scarsa attenzione, conoscenza e valorizzazione del territorio da parte dei preposti alla redazione dei documenti sul territorio.

Si segnala inoltre la presenza di impianti metaniferi ad una distanza di circa 250-300 metri dalle sorgive e dal laghetto del "Cluster A"-nuovi pozzi-Pozzo Bordolano 4 ed a circa 400 metri della prevista Centrale di stoccaggio metano, del previsto "Progetto Centrale e Stoccaggio Metano di Bordolano" di Stogit 2008 e del "Progetto Nuova centrale di Bordolano" di Stogit-Snam-Saipem del novembre 2012.

Si segnala infine che alla data odierna, 25 luglio 2013 sono in corso perforazioni contemporanee, anche con perforazioni di pozzi orizzontali nei siti del "Cluster A – nuovi pozzi-Pozzo Bordolano4" vicino (50-90 metri) alle abitazioni di Bordolano e del "Cluster B-pozzi 1-21 e nuovi pozzi".

Metanodotti

Si segnala la presenza di metanodotti Snam e/o Stogit sotto o nei pressi ed a distanza ridotta di case e nelle zone industriali, artigianali ed agricole, lungo i tracciati della circonvallazione come la S.P. 86 "Quinzanese" nel Comune di Bordolano.

Si chiede la verifica di compatibilità delle distanze di sicurezza delle reti metanifere dalle abitazioni, dalle zone industriali, artigianali ed agricole, compresa la valutazione sulla liquefacibilità del suolo, come elemento preventivo per la sicurezza dei cittadini e la tutela dell'ambiente.

Si chiede di verificarne la compatibilità della localizzazione dei metanodotti rispetto ai problemi di sicurezza degli abitanti e del territorio.

Si chiede la rapida messa a norma ed in sicurezza delle reti metanifere ovvero la loro eliminazione, a tutela degli abitanti e dei cittadini di passaggio nelle località citate.

Sig. Sindaco, resto in attesa di conoscere le sue determinazioni in merito alla presente segnalazione compresa la copia della lettera che il Comune di Bordolano ha inviato in merito alla Provincia di Cremona, al Parco Oglio Nord, alla Regione Lombardia.

Disponibile per ogni eventuale chiarimento, nella certezza di contribuire a risolvere i problemi di sicurezza e di tutela della salute e dell'ambiente degli abitanti di Bordolano, porgo distinti saluti.

Bordolano, 25 luglio 2013

Luisa Pea
Consigliere Comunale Lista "Bordolano Noi"

PERVENUTO
TRAMITE P.E.C.


Arch. Rossi

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: fontanili non cartografati
Mittente: "Per conto di: legambientealtocremasco@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
Data: 28/08/2013 19.20
A: <protocollo@provincia.cr.it>
CC: <anagrafe.comune.pieranica@pec.regione.lombardia.it>, <pec@pec.comune.torlinovimercati.cr.it>, <sindaco@comune.vailate.cr.it>, <sindaco@comune.pieranica.cr.it>, <pec@pec.comune.capralba.cr.it>, "Legambiente Altocremasco" <altocremasco@legambiente.org>, <territorio@provincia.cremona.it>

--Questo è un Messaggio di Posta Certificata--

Il giorno 28/08/2013 alle ore 19:20:39 (+0200) il messaggio con Oggetto "fontanili non cartografati" è stato inviato dal mittente legambientealtocremasco@pec.it e indirizzato a:

sindaco@comune.pieranica.cr.it
sindaco@comune.vailate.cr.it
altocremasco@legambiente.org
pec@pec.comune.capralba.cr.it
pec@pec.comune.torlinovimercati.cr.it
anagrafe.comune.pieranica@pec.regione.lombardia.it
protocollo@provincia.cr.it
territorio@provincia.cremona.it



Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione
 L'identificativo univoco di questo messaggio è:
opec271.20130828192039.29417.01.1.17@pec.aruba.it


— postacert.eml —

Oggetto: fontanili non cartografati
Mittente: "Legambiente Altocremasco" <legambientealtocremasco@pec.it>
Data: 28/08/2013 19.18
A: <protocollo@provincia.cr.it>
CC: <anagrafe.comune.pieranica@pec.regione.lombardia.it>, <pec@pec.comune.torlinovimercati.cr.it>, <sindaco@comune.vailate.cr.it>, <sindaco@comune.pieranica.cr.it>, <pec@pec.comune.capralba.cr.it>, "Legambiente Altocremasco" <altocremasco@legambiente.org>, <territorio@provincia.cremona.it>

sptt. ufficio territorio, trovate in allegato una (rudimentale) cartina con l'indicaizone di una decina di fontanili situati nei comuni di Vailate, Pieranica, Torlino e Capralba, che non sono indicati nella carta della tutela e salvaguardie attualmente in vigore. Con l'auspicio che si provveda anche al loro recupero.

distinti saluti

p. il circolo Legmambiente Altocremasco
 Il Presidente
 Oscar Stefanini



— Allegati: —

daticert.xml		1.4 KB
postacert.eml	SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASPORTI	3.2 MB
segnalazione fontanili.pdf	pervenuto il 30/08/2013 passi a MAZZOLINI il DIRIGENTE	2.4 MB

Provincia di Sondrio
 Ufficio di Pianificazione n. 1/20003
**CARTA DELLE TIFELE
 E DELLE SALVAGUARDIE**
 STRATEGIA REGIONALE APPROVATA IN DATA 18/11/2001


N. 10000/0000
 1:50.000
 Foglio 1

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

Direzione di Pianificazione
 Dipartimento di Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Ambiente e Infrastrutture
 Ufficio di Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Ambiente e Infrastrutture
 Via S. Maria 10
 23100 Sondrio (SO)

● = testate FONTANILI

macroarea di interesse : comuni di Vailate, Capralba, Torlino, Pieranica



TOTALE FONTANILI DI NUOVA INDIVIDUAZIONE NON CARTOGRAFATI : 10

VAILATE

N2 TORLINO 1 / v and slide Firenze - Porto - Galle




CAPRALBA-pieranica-torino


QUINTO

N. 5

X. Poggio...
Località...
Pieranica



Capralba → 3



PIEMONTE
TRANSAZIONI S.p.A.

PieMà

documento
firmato digitalmente



Spett.le **PROVINCIA DI CREMONA**
UFFICIO P.T.C.P.
Via della Conca n°3
26100 CREMONA
P.E.C. protocollo@provincia.cr.it

Arch. Rossi

Alla C.A. Arch. BARBARA ARMANINI
E Mail barbara.armanini@provincia.cremona.it

e.p.c. **COMUNE DI CREMA**
UFFICIO URBANISTICA
P.zza Duomo n°25
26013 CREMA (CR)
P.E.C. protocollo@comunecrema.telecompost.it

Alla C.A. Ing. PAOLO VAILATI – UFFICIO P.R.G.
E Mail ufficioprg@comune.crema.cr.it

Crema, lì 12 Settembre 2013

Oggetto: **OSSERVAZIONE AL P.T.C.P.**

Richiesta di cancellazione del vincolo ex art. 16.4 delle N.T. di PTCP di Cremona in seguito a verifica di difformità tra l'assetto del territorio ed una scarpata morfologica indicata nella *Carta delle tutele e delle salvaguardie* –

Ambito urbanistico di attuazione di P.I.I. "IL PONTE" in via Cremona in Comune di Crema (CR)

I Sottoscritti:

- **P.I.E.M.A. S.p.a.** con sede in Via Senato n°13 a Milano in qualità di Promittente Acquirente di porzione di area di cui all'oggetto distinta con i mapp.449-450-448-454-458-462 Fg.35, in forza di Contratto Preliminare di Compravendita stipulato presso il Notaio Donati in Crema in data 24-07-2012 e successivo Contratto Modificativo del 06-08-2013;
- **Dott.Ing. ROBERTO BRAZZOLI** con Studio in Crema Via Civerchi n°29/A a Crema (CR), in qualità di Tecnico Incaricato


Con la presente

CHIEDONO

PIEMA S.P.A.
Sede legale: Via Senato, 13 • 20121 Milano • Tel. 0373 259366 • Fax 0373 253905 • P. IVA e C.F. 03789060153 • REA MI 971361

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASPORTI

18/09/2013
ARMANINI
S. Z.elli
R. sotto
P. e S. S. e
Ing. Vailati
R. 19/9





La cancellazione del vincolo ex art. 16.4 delle N.T. di PTCP di Cremona (Variante 2013 adottata con Delibera Consiglio Provinciale n. 65 del 30/07/2013 -BURL n. 23 del 7 agosto 2013) , posto a tutela di una scarpata morfologica indicata nella *Carta delle tutele e delle salvaguardie*, per verificata difformità con l'assetto del territorio.

In allegato alla presente istanza si produce una relazione geologica a firma del geol. Claudio Franzosi (rif. *Verifica puntuale dell'assetto del territorio in area soggetta a regime di tutela ex art. 16.4 delle N.T. di PTCP di Cremona – Variante 2013 - nei pressi di Via Cremona a Crema (CR) - PERIZIA GEOLOGICA - Report 4213 – settembre 2013*), nella quale sono riportati gli esiti della verifica effettuata a scala di dettaglio e i riferimenti cartografici e catastali degli ambiti territoriali per i quali si richiede la cancellazione del vincolo.

Il Richiedente


PIEMA S.P.A.

Il tecnico Incaricato

Stampa circolare:
COPIONE REGISTRO PROV. CREMONA
DOTT. ING.
Roberto Brazzoli
L. 2001/1997
Sezione A
Categorie G
N° 745
Regione Lombardia

PIEMA S.P.A.

Sede legale: Via Senato, 13 • 20121 Milano • Tel. 0373 259366 • Fax 0373 253905 • P. IVA e C.F. 03789060153 • REA MI 971361



STUDIO FRANZOSI

AUDIT E PROGETTAZIONE AMBIENTALE
GEOTECNICA PER L'EDILIZIA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PIEMA S.P.A

Via Senato 16 Milano

Verifica puntuale dell'assetto del territorio in area soggetta a regime di tutela ex art. 16.4 delle N.T. di PTCP di Cremona – Variante 2013 - nei pressi di Via Cremona a Crema (CR)

PERIZIA GEOLOGICA

Consegna: settembre '13
N° copie 1 copia pdf via mail ptcp@provincia.cremona.it
1 copia pdf via mail ing.brazzoli@libero.it



Committente:

Designazione dell'opera

Verifica di difformità tra l'assetto del territorio ed una scarpata morfologica indicata nella Carta delle tutele e delle salvaguardie di PTCP nei pressi di Via Cremona a Crema (CR)

Data

settembre '13

Aggiornamento

Oggetto

PERIZIA GEOLOGICA

n. disegno

Disegnatore

C.F.

Geol. senior

C.F.

Ing. collab.

Rif.

4213

Ufficio: Via Vittorio Veneto 3 – 20019 Settimo Milanese (MI) tel. 0233514389 fax 0233511581 e-mail studiofranzosi@tin.it

Sede legale: via Carlo d'Adda 4/4 – 20019 Settimo Milanese (MI) - c.f. FRN CLD 62P02 F205D - p .I.V.A. 09882570154

Sommario

1. PREMESSA.....	3
2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE DELLA SCARPATA E RELATIVA VINCOLISTICA DI PTCP E PGT	3
2.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO.....	3
2.2 INQUADRAMENTO CATASTALE ED URBANISTICO	3
2.3 REGIME DI VINCOLO ASSOCIATO ALLA SCARPATA.....	3
3. VERIFICA PUNTUALE DELL'ASSETTO TERRITORIALE	4
3.1 METODOLOGIA.....	4
3.2 ANALISI MORFOLOGICA	4
3.3 ANALISI STRATIGRAFICA.....	5
4. CONCLUSIONI.....	5

TAVOLA 1	Inquadramento territoriale della scarpata e relativa vincolistica di PTCP e PGT
TAVOLA 2	Inquadramento catastale ed urbanistico
TAVOLA 3	Evidenza percettiva della scarpata
TAVOLA 4	Ubicazione e dimensioni delle trincee geognostiche
TAVOLA 5	Stratigrafia Trincea T1
TAVOLA 6	Stratigrafia Trincea T2

1. Premessa

Il presente elaborato costituisce la perizia geologica di verifica puntuale dell'assetto del territorio in area soggetta a regime di tutela ex art. 16.4 delle N.T. di PTCP di Cremona – Variante 2013.

L'area è oggetto del P.I.I. "Il Ponte" e si sviluppa in fregio a Via Cremona nel Comune di Crema (CR).

L'elemento soggetto a tutela è rappresentato dall'orlo di una scarpata identificata negli strumenti di pianificazione provinciale e comunale come morfologia naturale di origine fluviale.

2. Inquadramento territoriale della scarpata e relativa vincolistica di PTCP e PGT

2.1 Inquadramento geografico

L'orlo di scarpata oggetto di perizia si sviluppa in territorio del Comune di Crema, in sponda idrografica sinistra del fiume Serio.

Dalla cartografia tecnica comunale si desumono i seguenti elementi dimensionali (TAVOLA 1):

- sviluppo areale della scarpata tra le coordinate (datum WGS 84):
 - 32T 554682 E; 5023187 N
 - 32T 554800 E; 5023321 N
- sviluppo altimetrico della scarpata:
 - 70.6 + 72.5 m s.l.m.
- sviluppo lineare: l'orlo si compone di due tratti rettilinei ad andamento diverso; uno settentrionale orientato WSW-ENE e lungo circa 90 metri ed uno che si diparte dall'estremità occidentale del primo verso sud, orientato NNE-SSW e lungo circa 120 m.

2.2 Inquadramento catastale ed urbanistico

Dal punto di vista catastale ed urbanistico, il piede di scarpata segue l'allineamento di confini tra mappali e si sviluppa all'interno di un ambito di P.I.I. denominato "IL PONTE" (TAVOLA 2) che comprende le seguenti particelle:

- fg. 35 Comune di Crema mappali: 304, 456, 450, 449, 457, 452, 447, 461, 462, 458, 454, 448

2.3 Regime di vincolo associato alla scarpata

Nelle analisi di pianificazione territoriale a scala provinciale, l'orlo è stato identificato come scarpata naturale, e pertanto assunto come emergenza morfologico naturalistica costituente elemento di notevole interesse paesistico evocativo del paesaggio originario. Di conseguenza, nel PTCP di Cremona – Variante 2013, l'area è stata assoggettata a regime di tutela ex art. 16.4 delle N.T.

Lo studio geologico di PGT di Crema ha successivamente confermato tale assetto, recependo la vincolistica di PTCP nel contesto cartografico di dettaglio rappresentato dall'aerofotogrammetria comunale.

Nella TAVOLA 1 sono rappresentati gli stralci della *Carta delle tutele e delle salvaguardie di PTCP – Variante 2013* e della *Carta dei Vincoli – Documento di Piano – PGT di Crema 2013* relativi alla scarpata in oggetto.

Nella TAVOLA 3 sono rappresentati gli elementi di percezione paesaggistica della scarpata.

3. Verifica puntuale dell'assetto territoriale

3.1 Metodologia


La verifica puntuale dell'assetto territoriale espresso dalla cartografia di PTCP e PGT, è stata sviluppata con criterio geologico, tenendo conto della natura geomorfologica dell'elemento assoggettato a tutela. L'attenzione è stata perciò posta sugli aspetti propri di identificazione geologica, ossia i caratteri morfologici e stratigrafici della scarpata.

La valutazione morfologica è stata fatta sul documento cartografico comunale, mentre le valutazioni stratigrafiche sono state effettuate su due trincee geonostiche realizzate allo scopo.

3.2 Analisi morfologica

L'orlo di scarpata è caratterizzato da profili rettilinei la cui regolarità ed il cui sviluppo appaiono associabili ad interventi di antropici più che a più a fattori di modellazione fluviale (Figura 1 e TAVOLA 3).

Figura 1



In particolare, oltre all'andamento rettilineo dei profili, che potrebbe comunque indicare una regolarizzazione di una morfologia originaria a scarpate di erosione fluviale, si rileva uno sviluppo del tratto settentrionale dell'orlo a forte componente EW, e quindi incongruo con le logiche di

erosione fluviale, in quanto perpendicolare alle direzioni di flusso prevalenti ipotizzabili nella dinamica locale del fiume Serio, che sono appunto ad orientamento NS.

Per giustificare tale andamento nel contesto morfologico locale bisognerebbe ipotizzare un paleo meandro a raggio di curvatura eccessivamente stretto per il regime fluviale del Serio.

Tenendo pertanto conto di tali elementi, e del più ampio ambito morfologico locale, il terrazzo delimitato a nord e ad ovest dalla scarpata in analisi, sembra avere le caratteristiche di un rilievo antropico realizzato sovrapponendo materiale di riporto ad una morfologia naturale originaria, costituita da un declivio di raccordo tra le quote di via Cremona e il quelle della sottostante sponda sinistra del fiume Adda.

3.3 Analisi stratigrafica

Le ipotesi avanzate in fase di analisi morfologica sono state confermate nella successiva campagna geognostica, durante la quale sono state realizzate due trincee, denominate T1 e T2, incise perpendicolarmente all'orlo di scarpata ad andamento NNE-SSW (l'ubicazione e le caratteristiche dimensionali delle trincee sono riportate in TAVOLA 4).

Infatti, in entrambe le trincee le sezioni di scavo hanno confermato come la scarpata sia composta esclusivamente da materiale di riporto, costituito da terre di scavo miste ad inerti di demolizione (documentazione fotografica nella TAVOLA 5 e nella TAVOLA 6).

4. Conclusioni


L'orlo di scarpata oggetto di perizia è formato da un terrazzamento artificiale, realizzato riportando terra di scavo mista ad inerti di demolizione.

La scarpata non possiede pertanto le caratteristiche di emergenza morfologico-naturalistica che ne giustificano l'assoggettamento a tutela ai sensi dell'art. 16.4 delle N.T. nel PTCP di Cremona – Variante 2013, ossia un alto grado di naturalità e la natura di elemento di riferimento simbolico come presenza evocativa del paesaggio originario.

Si propone pertanto l'annullamento della sopracitata vincolistica per tutto lo sviluppo della scarpata, così come individuata catastalmente nella TAVOLA 2 allegata al presente elaborato.


Geol. Claudio Franzosi





Stralcio della Carta tecnica Comunale di Crema – 2013

- Sviluppo areale della scarpa tra le coordinate (datum WGS 84):
 — 32T 554682 E; 5023187 N
 — 32T 554800 E; 5023321 N
- Sviluppo altimetrico della scarpa:
 — 70.6 + 72.5 m s.l.m.



Orto di scarpa (principali) - Art. 16.4 della N.T. di P.T.C.P. (Art. 21 della N.T. del P.d.R.S.)

Stralcio della Carta dei Vincoli – Documento di Piano – PGT di Crema 2013



Vista aerofotogrammetrica



Orto di scarpa (principali) - Art. 16.4 - S.I.I.D.G.R. (643/07)

Carta delle tutele e delle salvaguardie di PTCP – Variante 2013


TAVOLA 1

Inquadramento territoriale della scarpa e relativa vincolistica di PTCP e PGT

TAVOLA 2

Inquadramento catastale ed urbanistico

- Perimetro dell'ambito urbanistico di P.I. "IL PONTE" (fg. 35 Comune di Crema mappali: 304, 456, 450, 449, 457, 452, 447, 461, 462, 458, 454, 448)
- Sviluppo dell'orto di scarpata



ESTRATTO DI MAPPA COMUNE DI CREMA FG. 35 1:2000

TAVOLA 3

Evidenza percettiva della scarpata



Corografia e punti di ripresa fotografica




Foto 1






Foto 2

TAVOLA 4

Ubicazione e dimensioni delle trincee geognostiche



Ubicazione delle trincee geognostiche T1 e T2








TAVOLA 5

Stratigrafia Trincea T1



Particolare 2





Particolare 1


Stratigrafia:
0,0+2,5 m da p.c. materiale di riporto costituito
da terre di scavo miste ad
inerti di demolizione
(Particolari 1 e 2)

TAVOLA 6

Stratigrafia Trincea T2



Particolare 2



Particolare 1

Stratigrafia:
0,0-3,0 m da p.c. materiale di riporto costituito
da terre di scavo miste ad
inerti di demolizione
(Particolari 1 e 2)



Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo

**SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI
DELLA LOMBARDIA**
Via E. De Amicis 11
20123 - MILANO
tel. 02 89400555 - fax. 02 89404430
e-mail <sba-lom@beniculturali.it >

Prot. *MM 6* / Cl. 34.10.04 fasc. 3

Arch. Rossi

AA 83603

Milano, *20/09/2013*

c.a. arch. Barbara Armanini
Provincia di Cremona.
Settore Pianificazione Territoriale e Trasporti.

Via Della Conca 3
26100 Cremona



OGGETTO: Provincia di Cremona. Variante di adeguamento parziale del PTCP ai contenuti del piano territoriale paesaggistico regionale. Invio osservazioni.

Alla luce dell'incontro tenutosi in data 18/09/2013 presso la sede della Provincia, Settore Pianificazione Territoriale e Trasporti, questo Ufficio ribadisce l'apprezzamento per le norme a tema archeologico inserite nella Variante, già prese in esame in occasione della prima Conferenza di Valutazione; tuttavia, come convenuto dopo proficua discussione, appare necessario, anche nell'ottica di una maggiore trasparenza, utilizzare da un punto di vista grafico sulla carta tematica annessa al Piano una simbologia di riferimento per le zone a rischio archeologico, articolata in indicazioni puntiformi e non in areali, maggiormente aderente alle segnalazioni dei rinvenimenti.

Pertanto risulta opportuno, anche nella parte normativa, specificare il significato di "aree archeologiche non tutelate" indicando che si tratta delle zone limitrofe al punto individuato sulla Carta delle Tutele e delle Salvaguardie.

Rinnovando la disponibilità nel contribuire all'aggiornamento della carta tematica allegata al PTCP e ringraziando per la preziosa collaborazione offerta e per la disponibilità, si inviano cordiali saluti.

IL SOPRINTENDENTE

Dott.ssa Raffaella Poggiani Keller

NC

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASPORTI


pervenuto il *23/09/2013*

passi a *ARMANINI*

il *S. Stefani* IL DIRIGENTE

M. Geronzi
24/9

in viale Copino e Penarolo



Cremona 30/09/2013

Arch. Rossi

Spett.le
Provincia di Cremona
Settore Territorio e Protezione Civile
via della Conca, 3
26100 CREMONA



E p.c.

Spett.le
Regione Lombardia
DG Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo
UO Programmazione Territoriale e Urbanistica
Struttura Pianificazione Territoriale
P.zza Città di Lombardia, 1
20124 MILANO



Spett.le
Regione Lombardia
DG Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile
UO Attività estrattive, rifiuti e bonifiche
Struttura Cave e Miniere
P.zza Città di Lombardia, 1
20124 MILANO



Spett.le
Regione Lombardia
DG Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile
UO Parchi, Tutela Biodiversità e Paesaggio
Struttura Paesaggio
P.zza Città di Lombardia, 1
20124 MILANO

Oggetto: Osservazioni alla Variante di Adeguamento parziale del PTCP della Provincia di Cremona al PTR Lombardia adottata dal Consiglio Provinciale con DCP n. 65 del 30/07/2013.

Sempre nell'ottica di apportare un contributo alla discussione in atto relativa alla Variante 2013 del PTCP di adeguamento parziale al PTR, le sottoscritte Associazioni, esaminate le controdeduzioni alle precedenti osservazioni dalle stesse presentate nell'ambito del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica e di Valutazione d'Incidenza della stessa Variante 2013 del PTCP e visto il nuovo testo derivatone, così come adottato dal Consiglio Provinciale di Cremona con DCP n. 65 del 30/07/2013, si pregiano di sottoporre alla Giunta Provinciale di Cremona ed ai relativi Uffici le ulteriori seguenti osservazioni, aggiunte ad alcune considerazioni di merito e di sostanza a commento del nuovo testo adottato.

Premessa

Una doverosa premessa va fatta rispetto alle controdeduzioni formulate in risposta alle precedenti osservazioni alla Variante 2013 del PTCP, il cui testo è pubblicato nel predisposto sito della

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASPORTI

pervenuto il 11/09/2013

passi a ARONINI

SS Tejael 4/11/13

Provincia di Cremona, per segnalare come, nell'articolato commento alle singole osservazioni controdedotte, si rilevi un'evidente sperequazione di trattamento tra le prime osservazioni valutate (presentate da Arpa Lombardia, Comune di Cremona, Acciaieria Arvedi, Provincia di Cremona – Area Infrastrutture Stradali, ecc.), le cui risposte, positive o negative che siano, appaiono basate su motivazioni coerenti con l'impostazione della normativa di PTCP e del PTR ed espresse con approccio professionale e visione generale delle problematiche affrontate, e il trattamento riservato alle successive.

In primo luogo, si deve notare che le numerose e non marginali proposte di modifica della normativa presentate dal Settore Agricoltura e Ambiente della stessa Provincia – che vengono dichiarate pienamente accolte, senza alcun commento, titubanza, ovvero parziale modifica o integrazione – non riportano nessun'altra seria motivazione che quella di “meglio modulare la coerenza e attuabilità di alcuni vincoli” che, dalla lettura dei testi modificati, si scopre essere rivolta esclusivamente a cassare, senza alcuna plausibile ragione, la già scarsa vincolistica presente, e ad eliminare ogni possibile limitazione alle attività agricole od economiche in genere.

Reputando la circostanza come un triste segnale di involuzione culturale, si fa notare che l'adeguamento del PTCP al PTR dovrebbe essere centrato soprattutto sugli aspetti concernenti il Piano Paesaggistico Regionale e, dunque, dovrebbe mirare soprattutto al rispetto e alla conservazione di quei caratteri, sempre più rari in Pianura Padana, che ancora in parte caratterizzano questi paesaggi e non ad accelerarne la cancellazione. In questi casi, dunque, si ritiene che la vincolistica abbia un suo ruolo fondamentale ed irrinunciabile, volto a salvaguardare beni che appartengono all'intera collettività, il cui valore deve prevalere rispetto ad interessi più particolari. Si richiama pertanto la Provincia di Cremona ad esercitare più correttamente il proprio ruolo e i propri poteri di ente pianificatore di area vasta e la si invita a ripristinare la stesura originaria dei testi segnalati, per non svuotare di significato un Piano Territoriale di Coordinamento che dovrebbe stabilire gli indirizzi di governo del territorio provinciale per il prossimo decennio.

Quanto alle precedenti osservazioni presentate dalle scriventi Associazioni, non si può fare a meno di rilevare come le controdeduzioni appaiano impostate più all'autodifesa e alla giustificazione delle scelte operate che non ad un'obiettiva valutazione delle argomentazioni portate dalle osservazioni medesime, alla luce delle normative vigenti ed ivi più volte richiamate. Questa singolare impostazione si fa notare soprattutto riguardo alle tematiche relative ai geositi.

Ritenendo che le osservazioni presentate da qualsiasi soggetto, pubblico o privato, specialmente se portatore di interessi di una larga fascia di pubblico come sono le varie Associazioni, comprese le scriventi, vadano valutate nel merito, in modo obiettivo, non ispirato da interessi di parte, si contestano in modo deciso le inconsistenti argomentazioni addotte.

Queste ultime, per inciso, si rivelano spesso poco coerenti con l'osservazione fatta, a volte fuori tema, spesso molto soggettive, altre volte improprie o elusive, se non, addirittura, surrettizie, come nel caso della citazione dell'art. 10 della legge regionale 14/98: *“Il piano, approvato dal Consiglio regionale, ha il valore e gli effetti di piano territoriale regionale relativo ad un settore funzionale.....omissis.....”* richiamato per contestare la prevalenza del PTCP rispetto al Piano Provinciale Cave, omettendo di riportare il seguito dell'articolo di legge citato, che recita: *“ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della L.R. 15 aprile 1975, n. 51 «Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico»*, ben sapendo che la legge 51/75 è stata abrogata dalla L.R. 12/2005, il che destituisce di ogni fondamento l'affermazione.

Nessuna risposta plausibile, per esempio, hanno avuto le osservazioni fondamentali inerenti la non conformità della riclassificazione dei geositi di interesse regionale (primo fra tutti il Pianalto della Melotta) o la non conformità della normativa formulata (in particolare quella del livello di Tutela 1,

che consente modificazioni, sbancamenti, ecc. in diversi geositi o loro porzioni significative) con i disposti normativi dell'art. 22 del PTR: osservazioni che rimangono insoddisfatte e del tutto attuali, tanto da indurre a richiederne un riesame da parte di tecnici esenti da coinvolgimenti diretti.

Sulla base di queste premesse, e per non dilungarsi solo in pur legittime rimostranze e rivendicazioni, ritenendo che il compito delle scriventi Associazioni debba essere quello di continuare a far sentire la propria voce e di svolgere il proprio ruolo di rappresentanza di una larga fascia di popolazione sensibile ai valori della cultura del paesaggio, dell'ambiente, degli equilibri territoriali, del rispetto dei diritti del singolo e della collettività, si ripropongono di seguito le osservazioni alla Variante 2013 del PTCP di Cremona ritenute più importanti, auspicando che vengano valutate in modo più congruo e obiettivo rispetto alle precedenti e sulla base della normativa di riferimento, che non può essere altro che quella dettata dal PTR.

Art. 15, comma 9

Visti i riferimenti anche al valore ecologico rivestito dalla rete irrigua provinciale nel suo complesso – come di fatto è, considerata la sua straordinaria estensione e diffusione territoriale – si chiede di sostituire il periodo “preservazione **dove possibile del** fondo naturale”, con “preservazione **in via prioritaria del** fondo naturale”, che meglio risponde al mantenimento dei valori ecologici sopra richiamati dal testo dello stesso comma ed in attuazione degli indirizzi dell'art. 21, comma 6 del PTR della Lombardia.

Art. 15 comma 13

Si ritiene che anche i geositi individuati dalla Provincia tramite il proprio PTCP, e non solo quelli di interesse regionale, debbano fare riferimento all'art. 22 del PTR. In Lombardia, infatti, alla definizione di “geosito” (in senso “amministrativo” quantomeno) non si può far corrispondere altro genere di normativa che quella dettata dall'art. 22 del PTR. Dunque si deve intendere che in qualunque area designata come geosito non possa che vigere la normativa richiamata, differenziandola in base al tipo di interesse prevalente individuato per ciascun geosito (vale a dire “secondo le procedure di tipizzazione utilizzate dalla Regione per quelli di rilevanza regionale”, come recita lo stesso art. 22, comma 6 del PTR).

Se non si desidera sottostare a tale normativa, si deve optare per una definizione diversa da quella di “geosito” e rinunciare ad inquadrare tali emergenze nel sistema normativo indicato dal PTR.

Art. 15 comma 17

Ai “Punti di visuale del paesaggio” (oppure alle “Strade panoramiche di interesse regionale” di cui al precedente comma 15) si chiede di aggiungere, almeno:

- i diversi tratti di strada che corrono sull'orlo del terrazzo occidentale della valle dell'Oglio, tra Azzanello e Gabbioneta;
- la strada che corre sull'orlo del terrazzo orientale della valle dell'Adda, tra Casaletto Ceredano e Formigara;
- la strada che corre sull'orlo del terrazzo orientale della valle del Serio, tra Castelnabbiano e Ripalta Arpina.

Art. 16

Si deve notare che anziché tener conto delle prime osservazioni già presentate dalle scriventi associazioni (relative alla VAS), volte ad un miglioramento della normativa, si è proceduto all'eliminazione di passaggi importanti e qualificanti, poiché, evidentemente, ritenuti critici, ottenendo in tal modo testi generici, indeterminati, elusivi dei compiti specifici di un PTCP e, in definitiva, interpretabili in modo incerto e con eccessivi spazi di soggettività.

Si ritiene incongruente ed evidentemente peggiorativa, ad esempio, la volontà di cancellare frasi come la seguente:

~~Tali aree non devono quindi essere oggetto di interventi che comportino il loro degrado e/o la loro perdita anche parziale **delle loro caratteristiche**. Al riguardo, l'attivazione di pratiche agricole coerenti con gli obiettivi di tutela di seguito indicati potrà essere oggetto di incentivi economici,~~

che, invece, appare particolarmente efficace e qualificante ai fini di una pianificazione territoriale, oltretutto con finalità di tutela paesaggistica e in linea con gli indirizzi del PTR. Pertanto se ne chiede la reintroduzione, tutt'al più riformulando il secondo periodo, nel caso vi fossero problemi relativi agli incentivi economici.

Viene eliminata in modo proditorio la definizione di modalità sanzionatorie a carico dei responsabili di attività e di interventi che compromettono anche in modo parziale le aree di tutela dell'articolo 16,

~~Il Comune e la Provincia definisce/ono inoltre le modalità sanzionatorie a carico dei responsabili di attività e di interventi che compromettono anche in modo parziale **le aree di tutela del presente articolo** della rete ecologica di primo e di secondo livello. Tali sanzioni consistevano in interventi di ripristino delle precedenti condizioni delle aree danneggiate o, in alternativa, in opere di compensazione o in risarcimenti equivalenti al danno causato.~~

venendo meno ad un ruolo fondamentale relativo al rispetto delle regole e svuotando di significato il valore di qualunque norma di salvaguardia o comunque prescrittiva. Si chiede pertanto la reintroduzione della frase eliminata.

Art. 16, comma 1

1. Come già detto nelle precedenti osservazioni, si continuano a contestare le scelte e le conclusioni relative ai geositi (con speciale riguardo alla perimetrazione di alcuni di essi e alla normativa formulata per tutti), tratte da un singolo geologo, peraltro scelto in base a non si sa quali requisiti rispetto ad altri possibili professionisti (a meno che non sia stato indetto un bando provinciale di cui, però, non si ha notizia). Si continua a ritenere che un'equipe di esperti o l'affidamento ad un'Università sarebbe stata un'operazione più trasparente e meno soggetta a critiche.

2. Quanto alla normativa del PTCP riguardante i geositi, a parere degli scriventi continua a permanere l'inconformità di quest'ultima rispetto alle previsioni del PTR (art. 22, comma 3) che nei geositi di prevalente interesse geografico, geomorfologico, paesistico, naturalistico, idrogeologico, sedimentologico (in sostanza tutti quelli individuati in territorio provinciale) stabilisce il divieto di attuare "tutti gli interventi che possano alterarne o comprometterne l'integrità e la riconoscibilità causando sbancamenti o movimenti di terra che modificano in modo permanente l'assetto geomorfologico, nonché l'introduzione di elementi di interferenza visuale e la cancellazione dei caratteri specifici", cosa, invece, prevista esplicitamente nelle aree classificate a livello di tutela 1 (che non sono poche), rimanendo poco chiaro se siano consentite anche in quelle a livello di tutela 2 e 3. A questo proposito, però, bisogna rilevare che la controdeduzione ad una osservazione precedentemente presentata dalla Laterizi Danesi lascerebbe intendere di sì, quantomeno rispetto all'introduzione di elementi di interferenza visuale e di altro ancora che non abbia natura strettamente geomorfologica o

naturalistica (si cita testualmente la frase: *“Per quanto attiene gli altri elementi in osservazione si specifica che le norme di tutela proposte per il livello 3 non escludono, a priori, forme di intervento se non quelle che pregiudicano la preservazione della realtà naturalistica e morfologica dei siti”*, riportata a pag. 39 delle Controdeduzioni).

Continua, infatti, a persistere la forte ambiguità della normativa escogitata che, prevedendo il sommarsi delle norme dei livelli di tutela 2 e 3 a quelle del o dei livelli precedenti, delle quali formerebbero complemento e completamento, sembrerebbero ammettere (dal momento che non risultano esplicitamente escluse) che anche nelle aree così normate possano essere ammessi sbancamenti, movimenti di terra ed altro, quando previsti “negli strumenti di pianificazione” (quali non è dato sapere) come stabilito per il livello di tutela 1.

Poiché tutto ciò risulta essere in totale contrasto con quanto dettato dall’art. 22, comma 3 del PTR, si invita nuovamente la Provincia di Cremona a modificare radicalmente tale equivoca e involuta formulazione.

3. Nel nuovo testo adottato dal Consiglio provinciale appare quantomeno curiosa la soluzione di eliminare qualsiasi riferimento all’art. 22 del PTR, riguardo ai geositi individuati dal PTCP, pensando, forse, di dissimulare in tal modo la suddetta inconformità. A poco serve l’aver riformulato l’intestazione della relativa colonna nella tabella dei geositi con la dicitura “Giudizio tecnico espresso”.

Come già argomentato nelle precedenti osservazioni, di cui le presenti devono essere considerate un’integrazione (si potrebbe dire “a complemento e completamento”), si deve notare che la definizione di un’area quale “geosito” non può prescindere dallo stesso art. 22 del PTR, che risulta essere l’unico articolato normativo di riferimento per qualsiasi area definita in questo modo, volenti o nolenti. E’ necessario segnalare, ancora una volta, che quando, al punto 6 del suddetto art. 22, si dispone che sia “facoltà di province e parchi regionali procedere all’individuazione dei geositi di rilevanza locale, secondo le procedure di tipizzazione utilizzate dalla Regione per quelli di rilevanza regionale” risulta implicito ritenere che qualunque ulteriore riferimento di tipo normativo non possa che fare capo a tale articolo, con tutto quanto ne consegue.

E ne consegue (bisogna ancora ribadirlo, perché parrebbe che i preposti uffici della Provincia non lo vogliano ammettere) che nei geositi classificati come di prevalente interesse geografico, geomorfologico, paesistico, naturalistico, idrogeologico, sedimentologico (vale a dire in tutti quelli individuati nel territorio provinciale, tanto dalla Regione quanto dalla Provincia) siano **“da escludersi tutti gli interventi che possano alterarne o comprometterne l’integrità e la riconoscibilità causando sbancamenti o movimenti di terra che modifichino in modo permanente l’assetto geomorfologico, nonché l’introduzione di elementi di interferenza e la cancellazione dei caratteri specifici”**.

E’ solo il caso di ricordare che l’ art. 29 del Piano Paesaggistico Regionale (Norma di prevalenza) così recita: “1. Le norme contenute nel presente Titolo sono immediatamente prevalenti sugli altri atti di valenza paesaggistica **di maggior dettaglio che risultino in contrasto con le stesse**, ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del D. Lgs. 42/2004”.

Poiché si deve ritenere che le parole scelte dal legislatore abbiano un preciso significato, volto con ogni intenzionalità a salvaguardare quei tratti territoriali ai quali sia stato riconosciuto un interesse o un valore territoriale, scientifico, sociale, paesaggistico, ecc. ecc. quale patrimonio dell’intera comunità lombarda, si invita la Provincia di Cremona a tenerne conto nel rispetto del dettato normativo e nell’interesse dell’intera comunità lombarda, come ci si augura che vogliano fare gli altri enti (Province lombarde e Parchi) ai quali è demandata la tutela delle analoghe località ricadenti nei territori di rispettiva competenza.

Per un interessante confronto e per vedere con quale diverso e propositivo spirito sia stata affrontata questa precisa tematica dalla Provincia di Sondrio, già qualche anno fa, si veda la pubblicazione "I geositi della provincia di Sondrio", reperibile anche all'indirizzo <http://www.arca.regione.lombardia.it/shared/ccurl/709/593/iGeositiDellaProvinciaDiSondrio.pdf> leggendo in particolare quanto richiamato nelle pagine iniziali.

Ma potrebbe essere utile un confronto anche con altri PTCP, come quello della Provincia di Milano o quello della Provincia di Monza e Brianza, ad esempio, che, riguardo ai geositi si è conformato perfettamente alle prescrizioni regionali, sia per i geositi di individuazione provinciale che per quelli di individuazione regionale. La Provincia di Bergamo ha redatto per il suo PTCP la "Carta geologica (2000)" applicando per la classificazione del Quaternario il metodo delle "alloformazioni". Operando similmente, la Provincia di Cremona avrebbe evitato l'accorpamento di due unità ben distinte: il Pianalto di Romanengo (circa 300.000 anni) e il dosso di Ticengo (circa 40.000 anni). Sempre a proposito del Pianalto di Romanengo, si fa notare che, mentre lo stato di tutela attuale del Pianalto, sancito dal vigente PTCP, faceva scrivere ai redattori del capitolo ad esso dedicato contenuto nella pubblicazione di Regione Lombardia "*Geositi, una nuova categoria di tutela e valorizzazione del territorio lombardo*" (reperibile e scaricabile anche dal sito internet http://www.geologiaeturismo.it/sites/default/files/geositi_definitivo.pdf alle pagine 16-17) che l'area risultava protetta e che una proposta di protezione e/o istituzione di area a tutela specifica appariva superflua, con la nuova variante al PTCP ed il nuovo Piano cave della Provincia di Cremona la situazione dei vincoli insistenti sull'area viene rimessa in completa discussione.

4. Come già argomentato nelle precedenti osservazioni al PTCP di Cremona si ribadisce la convinzione che non sia ammissibile la riclassificazione dei geositi dichiarati di interesse regionale, come si evince dalla Tabella specifica che segue la sopracitata normativa del PTCP. In particolare suscita perplessità la riclassificazione del Pianalto di Romanengo che, dall'interesse geomorfologico e paesistico assegnato dal PTR, viene trasformato in interesse geomorfologico, naturalistico e strutturale. Oltre al dubbio che tale modifica sia legittima (non apparendo possibile che uno strumento pianificatorio sottordinato rispetto al PTR possa modificare il dettato di quest'ultimo), non sono chiare le motivazioni di una simile scelta, dal momento che le evidenze paesaggistiche di quel tratto territoriale sono del tutto manifeste, unanimemente riconosciute, singolari e ben differenziate rispetto al restante territorio provinciale. Si rammenta, ancora una volta, che tale classificazione introdotta dal PTR è conseguente ad una controdeduzione a suo tempo presentata dalla stessa Provincia di Cremona, come si evince dalla DCR del 19/01/2010 n. VIII/951 (3° Supplem. Straord. BURL 11/02/2010): controdeduzione a suo tempo riconosciuta ed accolta dalla Regione ed ora sconfessata dalla Provincia senza una motivazione precisa o sufficientemente documentata.

Si vuole ricordare che, quando si parla di paesaggio, i riferimenti da tener presenti non riguardano tanto l'aspetto esteriore di un determinato luogo (un "panorama", tanto per intenderci), quanto, invece, i valori complessivi di "...una determinata parte del territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni", come definito dalla convenzione Europea del Paesaggio (Firenze 20 ottobre 2000), correttamente ripresa dal Piano Paesaggistico Regionale.

Di questi precisi valori il Pianalto di Romanengo è un esempio compiuto e indiscusso e, pertanto, il suo interesse paesistico, oltre che geomorfologico, risulta pienamente motivato.

5. In relazione al comma 6 dell'art. 22 del PTR si ribadisce nuovamente che l'introduzione di "previsioni conformative di maggiore definizione" riguardanti i geositi, devono essere "funzionali alla salvaguardia dei beni secondo quanto indicato ai commi precedenti". E nei commi precedenti dello stesso articolo 22 non si scorge alcuna possibilità di attenuare i vincoli stabiliti

per ciascuna tipologia di geosito individuata in base al loro interesse prevalente, come invece vuole fare il PTCP di Cremona con i suoi tre livelli di tutela, il primo dei quali risulta totalmente difforme al dettato del PTR e incongruamente permissivo, mentre i due successivi, come già detto, non sembrano chiudere le porte ad artifici interpretativi altrettanto indulgenti.

Art. 16, comma 4

Si ritiene quantomeno audace, non privo di una buona dose di sfrontatezza, e comunque agli antipodi di ciò che dovrebbe fare un Piano territoriale con valore di piano paesaggistico, il totale ribaltamento della norma che, prevedendo in origine l'inaccettabilità degli interventi di natura non edificatoria (quali cave, bonifiche agricole, ecc.) che possano alterare il disegno territoriale delle scarpate morfologiche (ma certo di altro ancora), giunge, d'emblée, a consentirne l'attuazione, senza trascurare, ovviamente, di dissimulare il triplo salto mortale effettuato, introducendo un provvidenziale non con il seguente risultato:

*“~~Si ritengono inoltre inaccettabili~~ **Sono consentiti** quegli interventi di natura non edificatoria, quali ad esempio le attività di cava, di piscicoltura e/o pesca sportiva e le bonifiche agricole (o comunque interventi estrattivi in fondi agricoli), che **non** portano alla perdita dei riferimenti significativi del disegno territoriale originario e al complessivo peggioramento dei caratteri naturali della vegetazione esistente”.*

Frase, quest'ultima, che lascia tutto lo spazio di manovra, a chiunque, per poter fare ciò che si vuole, rimanendo del tutto soggettivo e motivo di vacua discussione accademica che cosa possa voler dire “riferimento significativo del disegno territoriale originario”.

In ogni caso, così formulata, la norma appare in conflitto con quanto previsto al secondo capoverso dello stesso comma 4 che, relativamente alle scarpate morfologiche naturali, vieta “interventi e trasformazioni che alterino i loro caratteri morfologici, paesaggistici e naturalistici”: Tale divieto è confermato dall'eccezione prevista al capoverso quarto dello stesso articolo, il quale prevedendo che “La possibilità di effettuare interventi e trasformazioni che alterino tali elementi è ammissibile solamente per la realizzazione di opere di interesse pubblico **non altrove ubicabili** ...” rende inaccettabile e senz'altro inconciliabile la norma intermedia così maldestramente modificata. Ma c'è di più.

Mentre, infatti, il comma 4 dell'art. 16 si esprime nel modo appena esposto, qualche pagina prima, cioè al comma 1 dell'art. 16 relativo ai geositi, si può leggere che nei geositi a regime di tutela 1:

Eventuali trasformazioni quali bonifiche agricole, escavazioni per attività estrattiva, opere di canalizzazione, dovranno prevedere assetti finali che possano modificare, senza snaturare, gli elementi predominanti di prevalente interesse geomorfologico e paesistico del geosito, con particolare attenzione alla tutela delle scarpate morfologiche, prevedendo la possibilità di modifica dell'andamento ma non di eliminazione delle stesse.

E per fortuna ci dovremmo trovare in un geosito. In quest'ultimo caso le possibilità di interpretazione non sono molte poiché la possibilità di modifica dell'andamento di una scarpata morfologica senza eliminazione della stessa vuol dire, in sostanza:

- o cavarla tranquillamente arretrandola, e dunque modificandone l'andamento ma non l'esistenza, che la vedrà spostata indietro di diverse decine di metri (a meno di non volere cavare l'intero livello fondamentale della pianura);
- o cavarla abbassandola di un certo numero di metri, e, dunque, modificarne l'andamento senza eliminarla del tutto.

Sempre, ovviamente, operando “con particolare attenzione alla tutela delle scarpate morfologiche”. Fatte queste deludenti considerazioni non si può non chiedersi se la Provincia di Cremona voglia davvero tutelare le scarpate morfologiche del suo territorio o se voglia, invece, continuare a scherzare alle spalle dei cittadini.

Al di là dell'evidente imbarazzo che si prova nel leggere un documento tanto scoordinato, (che avrebbe invece l'ambizione di coordinare la gestione territoriale) l'impressione più immediata che se ne ricava è che la volontà della Provincia di Cremona sia quella di volersi dotare di un “non piano territoriale di coordinamento” o, comunque, di un'inutile accozzaglia di enunciazioni che consentano di utilizzare il territorio come si vuole, tradendo gli obiettivi e i compiti di una pianificazione territoriale seria e lungimirante quale si riconosce, invece, negli indirizzi del Piano Paesaggistico Regionale che, tra le finalità perseguite, contempla, in primo luogo, “la conservazione dei caratteri che definiscono l'identità e la leggibilità dei paesaggi della Lombardia, attraverso il controllo dei processi di trasformazione, finalizzato alla tutela delle preesistenze significative e dei relativi contesti”.

Vale sempre la pena di ricordare che nelle schede degli elementi costitutivi del paesaggio di cui all'Allegato B della d.g.r. n. 2727/2011 (che non risulta mai citata nelle norme del PTCP), al punto 1.1, riguardante la morfologia territoriale, si precisa che “In queste situazioni deve essere promossa la conservazione delle emergenze segnalate; devono essere escluse tutte le trasformazioni che ne alterino la morfologia e la consistenza, compresa l'eventuale alterazione dell'ambito territoriale di pertinenza; ...”.

Art. 16 comma 9

Anche il paragrafo dedicato alla tutela degli assi della maglia centuriale romana, dopo le modifiche subite rispetto alla precedente stesura, rischia di apparire del tutto inutile e pleonastico se si omette di rendere vincolanti gli indirizzi di tutela e gli accorgimenti gestionali al fine di perseguire il mantenimento nel tempo di questi importanti segni storico-archeologici che si conservano da duemila anni. Una stesura così indebolita della norma, oltretutto, non ha nessun significato dal punto di vista della pianificazione territoriale. Lasciando, infatti, alla sola e totale buona volontà dei comuni la possibilità di provvedere all'indicazione di qualche indirizzo gestionale, senza vincoli, la norma non può rispondere in modo adeguato alla necessità di conservazione del bene individuato. Anche se qualche comune provvedesse ad inserire nel proprio PGT alcuni degli indirizzi suggeriti, si determinerebbe comunque una sperequazione rispetto ad altri comuni che non intervenissero in tal senso. Compito di un Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è quello di pianificare in modo omogeneo il proprio territorio di competenza, senza disparità tra le sue varie parti. Si chiede, pertanto, di rendere la norma in questione vincolante ed estesa a tutti i Piani di Governo del Territorio redatti dai comuni, sulla falsariga di quanto correttamente previsto, peraltro, a proposito di fontanili, zone umide, ecc.

Art. 16 comma 11 e comma 13

La stessa osservazione deve valere per gli areali interessati dalla sistemazione agraria a campi baulati, nonché per le opere di captazione e regolazione idraulica.

Richiesta di ulteriori integrazioni

A parere delle scriventi Associazioni diviene urgente la stesura di un articolo volto a stabilire precisi criteri per la localizzazione degli impianti fotovoltaici su terreno (sulla falsariga dell'art. 18 relativo ai nuovi impianti zootecnici), il cui impatto paesaggistico e ambientale in ambito di campagna diviene sempre più importante e troppo spesso lasciato al caso e all'intraprendenza del singolo

realizzatore. Un Piano territoriale di Coordinamento provinciale con valenza paesaggistica non può trascurare un simile aspetto, prendendo in considerazione eventuali opportunità alternative, quali gli impianti su tetto, a facciata o architettonicamente meglio integrati, ecc.

Allo stesso modo andrebbe regolamentato il tema degli impianti di biogas, quantomeno rispetto alle tematiche più proprie di un PTCP, relative almeno alla loro integrazione nell'ambiente agricolo sotto il profilo paesaggistico od altro ancora, considerato il loro forte impatto visivo, per non dire dei forti squilibri causati in ambito agricolo, con ripercussioni, specie sulle piccole proprietà, che si faranno sempre più evidenti nei prossimi anni.

Stesso discorso andrebbe fatto sulla diffusione e localizzazione dei tralicci di sostegno delle antenne delle Stazioni Radio Base a servizio della telefonia mobile o di altro genere di trasmettitori e ripetitori.

Considerata la repentina proliferazione di tutte queste nuove categorie di impianti, finora rimasta senza un'omogenea regolamentazione, si ritiene necessario che il PTCP se ne occupi quanto prima.


Infine si segnala che un interessante tema da affrontare potrebbe essere quello della tutela degli edifici di archeologia industriale (filande, fornaci, impianti idraulici, centrali elettriche, ecc.), la cui salvaguardia e valorizzazione potrebbe essere demandata ai singoli comuni, mettendo a punto, però, delle linee guida di indirizzo da contemplare nel PTCP.

In fede,

ACLI Anni Verdi
Circolo Ambiente Scienze
Coordinamento Comitati ambientalisti della Lombardia
Coordinamento dei Comitati contro le autostrade Cr-Mn e Ti-Bre
Delegazione FAI Cremona
Gruppo LUCI Cremona
Italia Nostra Cremona
Legambiente Alto Creмасco
Legambiente Cremona
Salviamo il Paesaggio Creмасco, Cremonese e Casalasco
WWF Cremona
FAI Lombardia
WWF Lombardia

Delegato alla firma in rappresentanza delle suddette associazioni:

sign. Bassano Riboni di WWF Cremona



WWF CREMONA
Via Gioconda, 3
26100 CREMONA
Codice Fiscale 93049360196
wwf-cremona@libero.it



COMUNE DI PIZZIGHETTONE

(Provincia di CREMONA)

CAP 26026 – Via Municipio, 10 Codice Fiscale 80003610195
Tel. 0372/738211 (Centralino) – Fax 0372/745209 -
e-mail: segreteria@comune.pizzighettone.cr.it

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

Arch. Rossi



354

490

Spett. Amministrazione Provinciale
Ufficio PTCP
Via della Conca, 3
26100 CREMONA



Prot.: 9104

Pizzighettone, addì 01/10/2013

OGGETTO: Adozione della variante di adeguamento parziale del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ai contenuti del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale ai sensi del comma 5 dell'art. 17 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. – Delibera Consiglio provinciale n. 65 del 30 luglio 2013. PRESENTAZIONE OSSERVAZIONE.

Con riferimento alla Variante al PTCP in oggetto citata, con la presente il Comune di Pizzighettone presenta la seguente **OSSERVAZIONE.**

Ci riferiamo, in particolare alla tav. 2 (Carta delle Tutele e Salvaguardie 2013) e al Geosito "tutela 3" (vedasi art. 16.1 della Normativa) di cui all'allegato stralcio planimetrico.

La normativa di cui all'art. 16.1 detta le tutele a cui sottoporre "I Geositi di importanza regionale di cui all'art. 15 comma. 13 delle presenti norme", stabilendo tre livelli di tutela: quello riferito all'area di Ns. interesse è il livello 3, di cui riportiamo alcuni passaggi: "Il livello di tutela 3 si somma al livello di tutela 1 e 2: conseguentemente le norme di tutela di seguito esplicitate sono a complemento e completamento di quelle già definite per i livelli di tutela 1 e 2. ... È esclusa la previsione di ambiti insediativi; in tutti i casi sono incentivati il recupero degli edifici esistenti e del rapporto visivo con gli elementi geomorfologici e storici presenti, sempre da sottoporre a specifiche intese con la Provincia. ... In tale livello di tutela sono da escludersi tutti gli interventi che possano alterarne o comprometterne l'integrità e la riconoscibilità causando sbancamenti o movimenti di terra che modificano in modo permanente l'assetto geomorfologico, nonché l'introduzione di elementi di interferenza visuale e la cancellazione dei caratteri specifici. E' consentita la promozione e la valorizzazione museale e/o didattica."

Come noto a Codesta Spett.le Amministrazione Provinciale, il Comune di Pizzighettone ha in corso una variante al proprio Vigente PGT, Variante di cui è ormai prossima l'adozione (presumiamo entro il corrente anno). Fu anche organizzato un incontro informale alla presenza dell'ass. Antelmi Massimo, dell'arch. Terzi Massimo oltre al geom. Barilli e all'Arch. Dosio dell'Ufficio Tecnico Comunale, in cui si discusse puntualmente delle varianti proposte tra cui quella relativa all'ipotesi di recupero della cascina "Codognole" in frazione Roggione.

Sull'area di cui trattasi è presente un cascinale abbandonato, le cui dimensioni e condizioni statiche complessive rendono difficile, se non impraticabile, il recupero.

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASPORTI

Responsabile del Procedimento
Geom. Barilli Francesco

Tel. 0372-7382221 – fax 0372-7382231 malto: sportelloedilizia@comune.pizzighettone.cr.it

pervenuto il 01/10/2013
passi a ARAMINI
S. Stefano
IL DIRIGENTE



COMUNE DI PIZZIGHETTONE

(Provincia di CREMONA)

CAP 26026 – Via Municipio, 10 Codice Fiscale 80003610195
Tel. 0372/738211 (Centralino) – Fax 0372/745209 -
e-mail: segreteria@comune.pizzighettone.cr.it

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO **SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA**

Facendo riferimento alla volontà dell'attuale Giunta Comunale, in considerazione della criticità dell'area (posta all'ingresso dell'abitato e di buone caratteristiche ambientali) si ritiene di poter realizzare un insediamento con abitazioni a schiera al massimo di 2 piani fuori terra, senza scantinati e seminterrati per ragioni geologiche. In tale ottica la Variante al Ns PGT intende assoggettare l'intervento edilizio ad un P.R. convenzionato, il quale – di massima – dovrà prevedere la demolizione degli edifici degradati e la realizzazione di un volume pressoché uguale al preesistente, distribuito ad arco lungo la strada interna esistente. Le distanze dal terrazzo morfologico devono essere di ml. 10,00.

Nelle Nostre intenzioni si intendeva assoggettare l'intervento di cui trattasi ad altre limitazioni (tecniche e tipologiche/morfologiche):

- Obbligo di realizzare tutte le urbanizzazioni senza scomputo;
- tipologie edilizie uniformi;
- aree dei singoli lotti non interessate dalla edificazione gestite a verde, non pavimentate o pavimentate con pavimentazioni impermeabili nella misura di almeno il 70% della loro estensione totale.
- Altre opere di mitigazione ambientale, quali, ad esempio, la messa a dimora alberi ad alto fusto in ragione di 1 albero ogni 100 mq.

Si allega la bozza della scheda di trasformazione che il Ns. tecnico incaricato, Arch. Terzi Massimo, sta predisponendo per la zona di cui trattasi. Come detto, si tratta di una bozza (allo stato attuale la Variante al PGT non è ancora stata adottata), ma utile per una migliore comprensione delle intenzioni dell'Amministrazione Comunale.

La scheda di trasformazione prevede un leggero incremento del peso insediativo (n.53 abitanti teorici) senza che ciò comporti consumo di suolo e l'urbanizzazione di nuove aree ma l'insediamento avverrà recuperando, ai fini residenziali, un'area su cui attualmente insiste un cascinale oramai dismesso (anche dalla pratica agricola) e fatiscente.

In virtù di quanto sopra esposto, a nome e per conto dell'Amministrazione Comunale di Pizzighettone, si chiede lo stralcio del Geosito con grado di "tutela 3" previsto dal P.T.C.P., oppure, in seconda istanza, di allentare il grado di vincolo ciò al fine di permettere ai privati il recupero, con le modalità in premessa descritte, del sedime attualmente occupato dal cascinale abbandonato.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
EDILIZIO

Geom. Barilli Francesco



IL RESPONSABILE DELLO
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA


Dosio Arch. Damiano

Responsabile del Procedimento
Geom. Barilli Francesco

Tel. 0372-7382221 – fax 0372-7382231 malto: sportelloedilizia@comune.pizzighettone.cr.it

INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO

Estratto dello stato attuale




LEGENDA

-  Area ambito di trasformazione
-  Strade / marciapiedi / parcheggi
-  Edificio massimo ammissibile
-  Area di pertinenza
-  Area per attrezzature pubbliche di interesse pubblico e generale

INDICE PORZ. RESIDENZIALE	Cod.	Unità	Quantità
Indice di utilizzazione territoriale complessivo	U _{tc}	mq/mq	0,30
Altezza massima	H _{max}	m	7
Rapporto di copertura	R _c	%	30
Superficie permeabile minima	S _{pm}	%	30

Ipotesi schema distributivo dell'ambito



MODALITA' D'ATTUAZIONE

Piano di recupero residenziale di iniziativa privata. E' data facoltà e libertà di articolare il piano attuativo diversamente da quanto indicato nella scheda, sono tuttavia cogenti la quantità di area e l'arealizzazione delle opere per attrezzature pubbliche e di interesse generale nonché quelle necessarie per la sosta che verranno definite dalla convenzione. Si prescrivono delle tipologie edilizie sobrie rispettose del contesto con abitazioni di due piani fuori terra senza seminterrato o interrato e prive della possibilità d'uso del sottotetto. Il lottizante oltre a rispettare la fascia di rispetto dovrà attuare opere di mitigazione ambientale e contribuire economicamente ad interventi mirati alla sistemazione a verde della fascia di rispetto per attenuare con barriere acustiche all'inquinamento acustico. Si impone la sistemazione a verde interna ai lotti coordinata con quella della fascia di rispetto. Inoltre vanno rispettati i segni dei terrazzi morfologici esistenti con distanze adeguate secondo le prescrizioni della Provincia.

7199
Arch. Rossi


278862

86354

278863

PROVINCIA DI CREMONA

Alla c.a. **Settore Pianificazione territoriale e trasporti**
Via Della Conca, 3
26100 Cremona
e-mail:
ptcp@provincia.cremona.it
territorio@provincia.cremona.it



OGGETTO: Osservazione al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) Adottato con delibera di Consiglio Provinciale n. 65 del 30 luglio 2013

I sottoscritti Anna Pacchioni, Ivan Arpini e Manuela Arpini residenti in via Leonardo da Vinci, 4 a Crema, in qualità di proprietari dell'area catastalmente identificata al foglio 45 mappale 1286, visto quanto riportato sulla documentazione pubblicata sul sito web della Provincia di Cremona in merito alla pubblicazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) Adottato con delibera di Consiglio Provinciale n. 65 del 30 luglio 2013, chiedono di modificare la previsione di centuriazione romana indicata nella tavola delle tutele e delle salvaguardie, eliminando la parte di vincolo a centuriazione romana sul lotto di proprietà e parte dei lotti confinanti a nord (vedi allegato).

La richiesta viene motivata in considerazione di quanto già previsto nella tavola PdR 1.5 Vincoli e elementi del paesaggio del PGT Vigente del Comune di Crema, in quanto basata su studi effettuati in fase di redazione del PGT nonché tenendo conto della maggiore scala di dettaglio degli studi urbanistici comunali e dello stato di fatto dei luoghi.

La linea identificata dal PTCP (vedi allegato) coincide di fatto con una linea che nella realtà è costituita dalle recinzioni in muratura delle singole proprietà confinanti, inoltre la roggia riportata sulle mappe catastali risulta in gran parte già tombinata e/o in parte eliminata.

In attesa di vostro favorevole riscontro in merito, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Crema, 03 ottobre 2013

(Anna Pacchioni)


Anna Pacchioni

(Ivan Arpini)

Ivan Arpini

(Manuela Arpini)

Manuela Arpini



SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASPORTI

ricevuto il 2/10/2013

presso ANTONINI

in S. Stefano


27/10

Estratto tavola PdR1.5 PGT approvato

Legenda

- ○ ○ Bande boscate (art. 30.1 NT Piano delle Regole - elaborato PdR6)
- ○ ○ Capicci (art. 30.1 NT Piano delle Regole - elaborato PdR6)
- × × × Ceppaie (art. 30.1 NT Piano delle Regole - elaborato PdR6)
- ● ● Fian (art. 30.1 NT Piano delle Regole - elaborato PdR6)
- — — Siepi (art. 30.1 NT Piano delle Regole - elaborato PdR6)
- Centurazione romana (art. 32 NT Piano delle Regole - elaborato PdR6)
- Fiume Serio e Canale Vacchelli

Lotto di proprietà individuato sul foglio 45 Crema mappale 1286




Estratto Carta delle Tutele e Salvaguardie PTCP adottato 2013

Legenda

 tratto di centuriazione da eliminare

Tratto di centuriazione romana da eliminare come da PGT approvato



PERVENUTO
TRAMITE P.E.C.

Arch. Rossi




COMUNE DI CREMA

Area Affari Generali e Pianificazione Territoriale
Piazza Duomo, 25- Tel. 0373/894249 - Fax 0373-894298
e-mail ufficioprg@comune.crema.cr.it

Prot.gen.

Crema, 04/10/2013



Provincia di Cremona

A.c.a **Settore Pianificazione territoriale e trasporti**

Via Della Conca, 3 - 26100 Cremona
protocollo@provincia.cr.it
ptcp@provincia.cremona.it
territorio@provincia.cremona.it

OGGETTO: Osservazioni e istanze al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) Adottato con delibera di Consiglio Provinciale n. 65 del 30 luglio 2013

Esaminata la documentazione pubblicata sul sito web, per il principio di sussidiarietà e di collaborazione tra enti, di seguito si trasmettono osservazioni, suggerimenti e/o precisazioni relative alle modifiche introdotte dalla variante al PTCP adottata, sia a livello normativo che cartografico, inerenti alle tematiche che hanno delle ricadute sulla pianificazione comunale:

1. Si ritiene che l'individuazione cartografica del Geosito del Moso debba essere rivista, escludendo le aree già urbanizzate e fortemente antropizzate dei quartieri di Crema Nuova, Ombriano-Sabbioni e di parte dell'abitato di Santo Stefano, così come riportato nell'elaborato grafico esplicativo allegato;
2. Si auspica che l'indicazione puntuale del Geosito ricadente nel comune di Crema possa coincidere con il perimetro del PLIS del Moso al fine di evitare sovrapposizioni di vincoli normativi per porzioni di territorio che hanno gli stessi obiettivi di conservazione e di valorizzazione;
3. Si ritiene opportuno rivedere la normativa dei Geositi (Art. 16.1) in quanto di difficile interpretazione e trasposizione alla scala comunale nei Piani di Governo del Territorio. La normativa adottata infatti, se per alcuni aspetti può essere interpretata come eccessivamente vincolistica, per altri non vieta espressamente alcune attività che potrebbero irrimediabilmente compromettere la tutela dei geositi, come ad esempio le attività estrattive, ancorché la competenza autorizzativa è demandata ad altri enti;
4. Si segnala che l'uso di una cartografia di base (CTR) non aggiornata, carente nell'individuazione delle nuove aree edificate e delle nuove infrastrutture presenti sul territorio, comporta imprecisioni ed errori di tipo cartografico;
5. Si segnala che l'individuazione del Cresmiero come rete ecologica provinciale (Art.16.7) è incompleta (vedasi tavola PdR 1.7 dei vincoli del PGT di Crema);
6. Si chiede di recepire l'individuazione della centuriazione romana (Art. 16.9) così come individuata nella tavola PdR 1.5 del PGT vigente in quanto definita ad una scala di maggiore dettaglio, derivante dallo studio preliminare alla redazione dello strumento urbanistico;
7. Si propone di recepire l'individuazione delle scarpate morfologiche (Art. 16.4) così come individuate nella tavola PdR 1.7 del PGT vigente in quanto definita ad una scala di maggiore dettaglio, derivante dallo studio geologico preliminare alla redazione dello strumento urbanistico (da verificare l'individuazione della scarpata di via Cremona);
8. Si ritiene che l'individuazione grafica degli alberi monumentali così come individuati sulla Carta delle Tutele e delle Salvaguardie sia troppo approssimativa. Si ritiene più opportuno effettuare una individuazione grafica di carattere puntuale, a cui legare una schedatura completa con dati e

SETORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASPORTI
pervenuto il 11/10/2013
passi a ARNANI
il S. Stefano IL DIRIGENTE

documentazione fotografica, al fine di facilitare una precisa individuazione nei casi di manutenzione ordinaria. Si segnala inoltre un'incongruenza tra la grafica indicata nella tavola con quanto riportato in legenda;

9. Si chiede la rettifica dell'individuazione dell'areale individuato in via Gaeta (zona Canale Vacchelli) in quanto non corrisponde allo stato di fatto dei luoghi;
10. Si chiede la rettifica dell'individuazione dell'areale individuato in via Ferrario e in via Guido Miglioli in quanto non corrisponde allo stato di fatto dei luoghi;
11. Si chiede la rimozione del vincolo di rispetto di corso d'acqua naturale ed artificiale (Art. 16.2) per la porzione di area individuata in via Gaeta (di fianco all'areale di cui al punto 6) in quanto risulta essere già edificata da anni;
12. Si segnala la mancata indicazione grafica del nuovo tratto di Sp. 591 in prossimità del confine comunale con il Comune di Offanengo e si chiede di verificare la classificazione del tratto di strada provinciale per il tratto che va da Ca' delle Mosche alla rotatoria del nuovo tratto di Sp. 591 in prossimità del Comune di Offanengo;
13. Si segnala la non corretta individuazione delle piste ciclabili comunali di interesse provinciale esistenti e di progetto così come riportato nella planimetria esplicativa allegata;
14. E' da valutare l'opportunità di individuare il laghetto di ex cava in via Visconti come zona umida (Art. 16.6);
15. Si propone di modificare il perimetro del Parco Locale di interesse Sovracomunale (Art. 15.5) del Moso, uniformandolo a quello individuato dal PGT Approvato;
16. Si chiede che venga esplicitato all'articolo 16.6 della normativa del PTCP che l'individuazione grafica della RER non sia prescrittiva per quanto attiene l'individuazione dei margini esterni e che in sede di adeguamento dei PGT si possano introdurre delle motivate modifiche in considerazione della scala di maggior dettaglio e dell'impostazione della pianificazione comunale.
A titolo esemplificativo si segnala che l'individuazione dell'elemento di secondo livello della RER in zona Moso non coincide con quanto previsto dal PGT Approvato che prevede a confine con la Tangenziale Nord-Est la realizzazione di un Ambito di Trasformazione. L'obiettivo del PGT è quello di trasformare questa porzione di territorio in un parco agricolo in continuità con il parco del Moso, che si trova al di là della tangenziale, attraverso la ridefinizione dei suoi bordi urbani lungo via Milano, Via Treviglio e Via Braguti.
Le nuove superfici pubbliche, ottenute dalla concentrazione della volumetria generata in poche aree fondiarie di completamento del tessuto consolidato, permetteranno la realizzazione del parco agricolo che conetterà il parco urbano di Via Milano con il canale Vacchelli e di un nuovo parco pubblico all'interno del tessuto urbano consolidato.
Le risorse generate dalla trasformazione garantiranno: la realizzazione di nuovi percorsi ciclo-pedonali di attraversamento del parco e di connessione con la città esistente, la costruzione di servizi per la ricreazione e punti di sosta nonché la realizzazione di alcuni parcheggi di attestazione al Parco del Moso.
17. Si segnala l'errata individuazione del confine comunale nel tratto a nord in prossimità del territorio del Comune di Cremosano, così come riportato nell'elaborato grafico esplicativo allegato.

Si allega altresì la delibera di consiglio comunale n. 2013/00066 del 03.10.2013 della mozione approvata di *"espressione di contrarietà del C.C. e della Giunta e richiesta di stralcio della variante al PTCP, tuttora in corso, della parte relativa alla ridefinizione della vincolistica e dei livelli di tutela interna ai geositi nella prov. di Cremona"* parte integrante della presente osservazione

Alla presente si allegano:

- copia della delibera di Consiglio Comunale n2013/00066 del 03.10.2013
- planimetrie esplicative per facilitare l'individuazione delle osservazioni,
- Shape file dei tematismi di cui si chiede la rettifica in coerenza con quanto riportato alla scala di maggior dettaglio nel PGT .

A disposizione per eventuali chiarimenti.

IL FUNZIONARIO
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(Ing. Paolo Vailati)



The seal of the Comune di Crema, Urbanistica, is circular with a central emblem and the text 'COMUNE DI CREMA' and 'Urbanistica' around the perimeter. A handwritten signature is written over the seal.

IL DIRIGENTE
AREA AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(Maurizio Redondi)

IL DIRIGENTE
Affari Generali
(Maurizio Redondi)



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maurizio Redondi'.

IL SINDACO
(dott Stefania Bonaldi)



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stefania Bonaldi'.

Porzione di areale
riportato sulla tavola
delle tutele e delle
salvaguardie da
stralciare in quanto
antecedente
all'approvazione dei
piani di settore

Porzione di fascia di rispetto a corso
d'acqua naturale ed artificiale art. 16.2
da stralciare in quanto area già edificata e
oggetto di pianificazione antecedente
all'approvazione dei piani di settore

Legenda

-  Ambito di recente impianto urbanistico (art.16.2 NT del PdR6)
-  Rete ecologica provinciale - Art. 16.7 - 5.3.2 D.G.R. 6421/07 (areali)
-  Corso d'acqua naturale ed artificiale - Art. 16.2




Porzione di areale da stralciare in quanto non presente e/o ricadente su area con previsione urbanistica a tessuto urbano consolidato in parte già edificato e oggetto di pianificazione antecedente all'approvazione dei piani di settore

Porzione di areale non presente, ricadente su area con previsione urbanistica a C2 antecedente all'approvazione dei piani di settore


Legenda

-  Ambito di recente impianto urbanistico (art.16.2 NT del PdR6)
-  Rete ecologica provinciale - Art. 16.7 - 5.3.2 D.G.R. 6421/07 (areali)

Estratto tavola PdR 3.4 Ambiti territoriali scala 1:2000 del PGT Vigente



Estratto tavola PdR 3.9 Ambiti territoriali scala 1:2000 del PGT Vigente



LEGENDA AMBITI TERRITOTIALI TAVOLE 3 PGT APPROVATO

Nuclei di antica formazione - Titolo II, Capo II del PdR6



Nucleo di antica formazione (art.15 NT del PdR6 e tav. PdR4 e PdS5)



Aree soggette a prescrizioni speciali (art.15.1.8 NT del PdR6 e art. 14 NT del PdS11)

Tessuto urbano consolidato prevalentemente residenziale (art. 16 - PdR6)



Ambito con mantenimento dell'impronta architettonica e tipologica originale (art.16.1 NT del PdR6)



Ambito di recente impianto urbanistico (art.16.2 NT del PdR6)



Ambito di recente impianto urbanistico perimetrato (art.16.3 NT del PdR6)

Tessuto urbano di completamento prevalentemente residenziale (art. 17 - PdR6)



Ambito di completamento C1 (art.17.1 NT del PdR6)



Ambito di completamento C2 (art.17.2 NT del PdR6)

Tessuto urbano produttivo



Tessuto urbano consolidato prevalentemente produttivo direzionale (art.18 NT del PdR6)



Tessuto urbano consolidato da riqualificare in senso produttivo direzionale (art.19 NT del PdR6)

Tessuto urbano consolidato, di completamento e sovracomunale esclusivamente produttivo (art. 20 NT del PdR6)



Ambito consolidato esclusivamente produttivo (art. 20.1 NT del PdR6)



Ambito di completamento esclusivamente produttivo (art. 20.2 NT del PdR6)



Ambito per l'eventuale localizzazione di un polo produttivo sovracomunale (art. 20.3 NT del PdR6)

Tessuto urbano commerciale



Tessuto urbano consolidato prevalentemente commerciale (art. 21 NT del PdR6)

Ambiti di valore paesaggistico, ambientale ed ecologico - Titolo II, Capo III del PdR6



Palazzi e ville suburbane di origine storica e monumentale (art. 22.1 NT del PdR6)



Palazzi, ville ed edifici speciali che hanno mantenuto l'impianto architettonico e tipologico originario (art. 22.2 NT del PdR6)



Verde privato (art. 22.4 NT del PdR6)

Cascine (art. 22.3 NT del PdR6)



Unità urbanistica (art. 22.3.1 NT del PdR6)



Edifici storici (art. 22.3.2 NT del PdR6)



Edifici moderni recuperabili anche a fini non agricoli (art. 22.3.3 NT del PdR6)



Edifici moderni utilizzabili a fini agricoli (art. 22.3.4 NT del PdR6)



Area cortilizia (art. 22.3.1 NT del PdR6)



Verde pertinenziale (art. 22.3.1 NT del PdR6)

Ambiti destinati all'attività agricola - Titolo II, Capo IV del PdR6



Ambito agricolo (art. 23.1 NT del PdR6)



Parco agricolo del Moiso (art. 23.2 NT del PdR6)

Ambiti del piano dei servizi - PdS11



Servizi esistenti (NT Piano dei servizi - PdS11)



Servizi in progetto (NT Piano dei servizi - PdS11)



Ambito di applicazione del criterio compensativo per l'acquisizione delle aree appositamente indicate dal piano dei servizi (art. 17.3 NT del PdR6 e art. 13 NT del PdS11)

Ambiti del documento di piano - DdP



Ambiti di trasformazione (NT Documento di Piano)

Infrastrutture e fasce di rispetto - Titolo V, Capo II del PdR6



Principali infrastrutture stradali di progetto (Art. 40.1 delle N.T. del PdR6 e Art. 23 del PdS11)



Percorsi Pedonali (art. 40.1 NT del PdR6 e art. 23 NT del PdS11)



Fasce di arretramento stradale (Art. 40.2 delle NT del PdR6)



Zona ferroviaria (art.40.1 NT del PdR6)



Fascia di rispetto ferroviario, Art. 45 D.P.R. 753 del 1980 - Art. 192, comma b) delle N.T.A. di P.T.C.P. (Art. 40.3 delle NT del PdR6)



Fasce rispetto cimiteriali (Art. 40.4 delle NT del PdR6)



Infrastrutture stradali e/o rogge




Fiume Serio e Canale Vacchelli (art. 36.2 e 36.3 NT del PdR6)



Confini amministrativi




Aree nel P.T.C. Regionale del Fiume Serio (art. 37 e 38 NT del PdR6)



Legenda
Tracciati della rete provinciale dei percorsi ciclabili Art. 19.6

STATO

-  di previsione
-  esistente



Legenda

- n° Individuazione delle osservazioni corrispondenti ai punti del documento allegato.
- Parte di Geosito da eliminare (osservazione 1)
- PLIS del Moso come da PGT approvato (oss. 15)
- Parte mancante di rete ecologica provinciale sul Cremiero (oss. 5)
- Indicare in mappa il tracciato del nuovo tratto di Sp. 591 (oss. 12)
- Ciclabili di interesse provinciale individuate come tracciato di previsione in realtà già esistenti. (oss. 13)
- Ciclabili di interesse provinciale individuate come tracciato esistente in realtà di previsione. (oss. 13)



COMUNE DI CREMA

SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2013/00066 di Reg.

Seduta del 03/10/2013

N. Prog.

OGGETTO: MOZIONE PRESENTATA DAI CONS. GIOSSI E GRAMIGNOLI "ESPRESSIONE DI CONTRARIETÀ DEL C. C. E DELLA GIUNTA E RICHIESTA DI STRALCIO DELLA VARIANTE AL PTCP, TUTTORA IN CORSO, DELLA PARTE RELATIVA ALLA RIDEFINIZIONE DELLA VINCOLISTICA E DEI LIVELLI DI TUTELA INTERNA AI GEOSITI NELLA PROV. DI CREMONA

L'anno 2013, il giorno tre del mese di ottobre alle ore 17:30, convocato su determinazione del Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito presso la sede di Palazzo Comunale, nella sala delle adunanze aperta al pubblico.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti ed assenti:

Il Sindaco BONALDI STEFANIA Ag

e i Consiglieri:

N.	NOME E COGNOME	N.	NOME E COGNOME
01.	PILONI MATTEO	13.	COTI ZELATI EMANUELE
02.	CAPPELLI VINCENZO	14.	DELLA FRERA WALTER
03.	GIOSSI GIANLUCA	15.	VERDELLI DANTE
04.	GUERINI EMILIO	16.	AGAZZI ANTONIO
05.	VALDAMERI PAOLO	17.	BERETTA SIMONE
06.	GALVANO LUIGI	A 18.	ANCOROTTI RENATO
07.	SEVERGNINI LIVIA	19.	ZANIBELLI LAURA MARIA
08.	CASO TERESA	20.	PATRINI PAOLO ENRICO
09.	GRAMIGNOLI MATTEO	21.	ARPINI BATTISTA
10.	GUERINI SEBASTIANO	22.	BOLDI ALESSANDRO
11.	LOTTAROLI MARIO	23.	DI FEO CHRISTIAN
12.	BETTENZOLI PIERGIUSEPPE	24.	TORAZZI ALBERTO
			A

e pertanto complessivamente presenti n. 22 e assenti n. 3 componenti del Consiglio.

Sono presenti gli Assessori:

BERETTA ANGELA

SALTINI MORENA

VAILATI PAOLA

BERGAMASCHI FABIO

A SCHIAVINI GIORGIO

Presiede: **Il Presidente del Consiglio** Matteo Piloni.

Partecipa: **Il Vice Segretario Generale** Maurizio Redondi

La seduta è legale.

Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:

1) Verdelli Dante

2) Boldi Alessandro

3) Bettenzoli Piergiuseppe

Il Presidente sottopone all'attenzione del consiglio comunale la seguente mozione presentata in data 10.09.2013 dai consiglieri Giossi e Gramignoli con il seguente oggetto: "Espressione di contrarietà del Consiglio Comunale e della Giunta e richiesta di stralcio della variante al piano territoriale di coordinamento provinciale della Provincia di Cremona, tuttora in corso, della parte relativa alla ridefinizione della vincolistica e dei livelli di tutela interna ai geositi presenti nella Provincia di Cremona".

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

1. La Provincia di Cremona ha in corso:
 - la Variante 2013 di adeguamento parziale del Piano Territoriale di Coordinamento provinciale (PTCP) ai contenuti del Piano territoriale Paesaggistico Regionale (PTR) con documentazione pubblicata sul sito: <http://www.provincia.cremona.it/territ/?view=Pagina&id=5284> della Provincia di Cremona;
 - il Piano Provinciale delle Attività estrattive 2013-2023, (qui di seguito abbreviato in "Piano Cave") con documentazione pubblicata sul sito: <http://www.provincia.cremona.it/ambiente/?view=Pagina&id=4835> della Provincia di Cremona.
2. Si definiscono "Geositi" i beni naturali non rinnovabili: con il termine geositi si indicano i beni geologici-geomorfologici di un territorio intesi quali elementi di pregio scientifico e ambientale del patrimonio paesaggistico;
3. All'interno della provincia di Cremona sono stati riconosciuti e istituiti 31 geositi;
4. Tra i geositi della provincia c'è n'è in particolare uno, il Pianalto di Romanengo-Melotta, il cui elemento di unicità è giustificato dalle quote altimetriche che lo definiscono perché danno luogo ad un'area rialzata rispetto alla pianura circostante e dalla presenza, nei primi 3 metri di sottosuolo da piano campagna, di testimonianze geologiche (paleosuoli) di remote condizioni geoclimatiche risalenti al plio-pleistocene e proprio per questo oggetto di salvaguardia;
5. Il materiale che caratterizza il sottosuolo del geosito del "Pianalto di Romanengo-Melotta" è rappresentato da argilla, che nel contesto economico locale raccoglie l'interesse dell'impresa di produzione di laterizi ivi presente;
6. La presenza di materiale argilloso e la prossimità dell'attività produttiva di laterizi conseguente non rappresenterebbe elemento di rischio per la permanenza e la salvaguardia del geosito se non fosse che la Provincia di Cremona, attraverso le azioni specificate di seguito, sta mettendo a rischio l'unicità del geosito:
 - a. Riconoscere, all'interno del nuovo Piano Cave Provinciale (2013-2023) un'area di giacimento potenziale ottimale (Ga8) con un volume disponibile compreso tra 2.700.000 e 3.200.000 mc;
 - b. Intraprendere una variante al PTCP, tuttora in corso (adozione della Variante DCP n.65 del 30/07/2013) all'interno della quale sia prevista la revisione e la riformulazione dei vincoli di tutela dei geositi che renderebbe "ELIMINABILE" il vincolo che difende il Pianalto di Romanengo-Melotta dalle attività estrattive destinate alla produzione di laterizi.

PRESO ATTO CHE

1. Il fabbisogno di argilla per il decennio 2013-2023 in provincia di Cremona è stato calcolato per un volume pari a 1.000.000 mc. La cubatura del fabbisogno di argilla è stata definita secondo dei criteri specificati in uno studio finanziato dalla Provincia stessa e redatto dall'alta scuola di formazione per l'Ambiente dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e reperibile dal sito dell'ente stesso (Relazione Tecnica-<http://www.provincia.cremona.it/ambiente/?view=Pagina&id=4837>);
2. La salvaguardia del geosito e del suo sottosuolo non espone a rischio la produzione della fornace di laterizi: si consideri che le cave che godono della possibilità di estrarre

materiale argilloso e poste in prossimità delle fornaci, in disponibilità all'azienda di laterizi e poste sul Pianalto stesso hanno una disponibilità residua di 1.050.000 mc. per il decennio 2013-2023.

3. Come specificato nel Piano Cave 2013-2023, la Provincia di Cremona ha approvato un nuovo ATE in prossimità del Pianalto, nel Comune di Ticengo, ha ampliato un ATE già attivo e inserito nella medesima area. Se si considera che il volume a disposizione delle fornaci supera di molto il fabbisogno provinciale per il decennio e non il fabbisogno della sola fornace si capisce che la produzione della fornace stessa non può essere condizionata alla creazione di ulteriori disponibilità volumetriche conseguenti alla modifica dei vincoli di tutela del geosito del Pianalto di Romanengo-Melotta.

CONSIDERATO CHE

1. I "geositi" e in special modo quelli individuati e considerati di rilevanza regionale dal PTR (Piano Territoriale Regionale) non siano da considerarsi elementi di vincolo eliminabili. Queste aree, cui è stato riconosciuto valore paesaggistico per il concretizzarsi di un interesse geologico/geomorfologico di ordine regionale, sono disciplinati dall'art.22 del PTR e, come tali, godono di specifica tutela che non può essere modificata da uno strumento di pianificazione di ordine inferiore, come è il Piano cave.

In questi Geositi vige il divieto di attuare "interventi che possano alterarne o comprometterne l'integrità e la riconoscibilità causando sbancamenti o movimenti di terra che modificano in modo permanente l'assetto geomorfologico, nonché l'introduzione di elementi di interferenza visuale e la cancellazione dei caratteri specifici": Quindi le tabelle relative ai vincoli contenute nella specifica relazione devono essere riformate correttamente e rispettando le disposizioni regionali vigenti.

2. Si osserva che nella "Relazione Ambientale e Vincoli", le tabelle relative alla vincolistica (distinta tra vincoli ineliminabili, vincoli eliminabili ed elementi di attenzione) non tengono conto della variante al PTCP in corso di approvazione: ribadiamo l'ordine di subordinazione del piano PCP (Piano Cave) rispetto al PTCP. Si constata invece che nella Carta degli indirizzi del Sistema paesistico-ambientale e a proposito dei Geositi, tali elementi non si configurano come semplice indirizzo, ma sono perimetrati ed hanno una loro configurazione normativa: cosa che sembra stridere rispetto alla riformulazione degli stessi nell'ambito del procedimento di riformulazione del PTCP, tuttora in corso.

SI IMPEGNA IL SINDACO, LA GIUNTA ED IL CONSIGLIO COMUNALE TUTTO

A ESPRIMERE PARERE CONTRARIO alla variante del PTCP che consente la modifica dei vincoli di tutela dei geositi della provincia di Cremona, rendendo così l'area ad alto valore ambientale e scientifico del "Pianalto di Romanengo-Melotta" a rischio di scomparsa.

Il Presidente dà la parola al Consigliere Giossi per l'illustrazione.

Dopo l'illustrazione del Consigliere Giossi, intervengono nella discussione i Consiglieri Torazzi-Zanibelli-Agazzi-Guerini Sebastiano-Severgnini-Caso-Beretta-Giossi-Lottaroli-di Feo-Assessore Schiavini.

La Consigliere Severgnini Livia presenta il seguente emendamento aggiuntivo:

- A inoltrare entro il 7 ottobre 2013 alla Provincia di Cremona il presente atto, come OSSERVAZIONE al PTCP della Provincia di Cremona ai sensi dell'art.17 comma 6 della L.R. 12/2005, chiedendo di prendere atto delle premesse e delle considerazioni del presente documento al fine di rivedere la perimetrazione e la normativa relativa alla tutela dei geositi, attenendosi alle prescrizioni contenute all'art.22 del PTR ed in particolare a quello ricadente nel Pianalto della Melotta"

Il Consigliere di Feo presenta il seguente emendamento aggiuntivo:

- di chiedere al Sindaco di impegnarsi ad inoltrare la presente mozione favorevolmente approvata ai Sindaci del territorio cremasco ai fini di una condivisione da comunicarsi con una lettera di osservazione al PTCP entro la scadenza del 7 ottobre.

Udite le dichiarazioni di voto da parte dei Consiglieri Agazzi-Coti Zelati e Zanibelli, il Presidente pone in votazione gli emendamenti presentati che ottengono il seguente risultato:

Emendamento Severgnini:
E' fuori dall'aula il consigliere Ancorotti
Non partecipano al voto i consiglieri Torazzi-Beretta-Zanibelli
Voti favorevoli 17

EMENDAMENTO APPROVATO

Emendamento di Feo:
E' fuori dall'aula il consigliere Ancorotti
Non partecipano al voto i consiglieri Torazzi-Beretta-Zanibelli
Voti favorevoli 17

EMENDAMENTO APPROVATO

Il Presidente pone ora in votazione la seguente mozione emendata:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

1. La Provincia di Cremona ha in corso:
 - la Variante 2013 di adeguamento parziale del Piano Territoriale di Coordinamento provinciale (PTCP) ai contenuti del Piano territoriale Paesaggistico Regionale (PTR) con documentazione pubblicata sul sito:
<http://www.provincia.cremona.it/territ/?view=Pagina&id=5284> della Provincia di Cremona;
 - il Piano Provinciale delle Attività estrattive 2013-2023, (qui di seguito abbreviato in "Piano Cave") con documentazione pubblicata sul sito:
<http://www.provincia.cremona.it/ambiente/?view=Pagina&id=4835> della Provincia di Cremona.
2. Si definiscono "Geositi" i beni naturali non rinnovabili: con il termine geositi si indicano i beni geologici-geomorfologici di un territorio intesi quali elementi di pregio scientifico e ambientale del patrimonio paesaggistico;
3. All'interno della provincia di Cremona sono stati riconosciuti e istituiti 31 geositi;
4. Tra i geositi della provincia c'è n'è in particolare uno, il Pianalto di Romanengo-Melotta, il cui elemento di unicità è giustificato dalle quote altimetriche che lo definiscono perché danno luogo ad un'area rialzata rispetto alla pianura circostante e dalla presenza, nei primi 3 metri di sottosuolo da piano campagna, di testimonianze geologiche (aleo suoli) di remote condizioni geoclimatiche risalenti al plio-pleistocene e proprio per questo oggetto di salvaguardia;
5. Il materiale che caratterizza il sottosuolo del geosito del "Pianalto di Romanengo-Melotta" è rappresentato da argilla, che nel contesto economico locale raccoglie l'interesse dell'impresa di produzione di laterizi ivi presente;
6. La presenza di materiale argilloso e la prossimità dell'attività produttiva di laterizi conseguente non rappresenterebbe elemento di rischio per la permanenza e la salvaguardia del geosito se non fosse che la Provincia di Cremona, attraverso le azioni specificate di seguito, sta mettendo a rischio l'unicità del geosito:
 - a..Riconoscere,all'interno del nuovo Piano Cave Provinciale (2013-2023) un'area di giacimento potenziale ottimale (Ga8) con un volume disponibile compreso tra 2.700.000 e 3.200.000 mc;
 - b.Intraprendere una variante al PTCP, tuttora in corso (adozione della Variante DCP n.65 del 30/07/2013) all'interno della quale sia prevista la revisione e la riformulazione dei vincoli di tutela dei geositi che renderebbe "ELIMINABILE" il vincolo che difende il Pianalto di Romanengo-Melotta dalle attività estrattive destinate alla produzione di laterizi.

PRESO ATTO CHE

1. Il fabbisogno di argilla per il decennio 2013-2023 in provincia di Cremona è stato calcolato per un volume pari a 1.000.000 mc. La cubatura del fabbisogno di argilla è stata definita secondo dei criteri specificati in uno studio finanziato dalla Provincia stessa e redatto dall'alta scuola di formazione per l'Ambiente dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e reperibile dal sito dell'ente stesso (Relazione Tecnica-<http://www.provincia.cremona.it/ambiente/?view=Pagina&id=4837>);
2. La salvaguardia del geosito e del suo sottosuolo non espone a rischio la produzione della fornace di laterizi: si consideri che le cave che godono della possibilità di estrarre materiale argilloso e poste in prossimità delle fornaci, in disponibilità all'azienda di laterizi e poste sul Pianalto stesso hanno una disponibilità residua di 1.050.000 mc. per il decennio 2013-2023.
3. Come specificato nel Piano Cave 2013-2023, la Provincia di Cremona ha approvato un nuovo ATE in prossimità del Pianalto, nel Comune di Ticengo, ha ampliato un ATE già attivo e inserito nella medesima area. Se si considera che il volume a disposizione delle fornaci supera di molto il fabbisogno provinciale per il decennio e non il fabbisogno della sola fornace si capisce che la produzione della fornace stessa non può essere condizionata alla creazione di ulteriori disponibilità volumetriche conseguenti alla modifica dei vincoli di tutela del geosito del Pianalto di Romanengo-Melotta.

CONSIDERATO CHE

1. I "geositi" e in special modo quelli individuati e considerati di rilevanza regionale dal PTR (Piano Territoriale Regionale) non siano da considerarsi elementi di vincolo eliminabili. Queste aree, cui è stato riconosciuto valore paesaggistico per il concretizzarsi di un interesse geologico/geomorfológico di ordine regionale, sono disciplinati dall'art.22 del PTR e, come tali, godono di specifica tutela che non può essere modificata da uno strumento di pianificazione di ordine inferiore, come è il Piano cave.
In questi Geositi vige il divieto di attuare "interventi che possano alterarne o comprometterne l'integrità e la riconoscibilità causando sbancamenti o movimenti di terra che modificano in modo permanente l'assetto geomorfologico, nonché l'introduzione di elementi di interferenza visuale e la cancellazione dei caratteri specifici": Quindi le tabelle relative ai vincoli contenute nella specifica relazione devono essere riformate correttamente e rispettando le disposizioni regionali vigenti.
2. Si osserva che nella "Relazione Ambientale e Vincoli", le tabelle relative alla vincolistica (distinta tra vincoli ineliminabili, vincoli eliminabili ed elementi di attenzione) non tengono conto della variante al PTCP in corso di approvazione: ribadiamo l'ordine di subordinazione del piano PCP (Piano Cave) rispetto al PTCP. Si constata invece che nella Carta degli indirizzi del Sistema paesistico-ambientale e a proposito dei Geositi, tali elementi non si configurano come semplice indirizzo, ma sono perimetrali ed hanno una loro configurazione normativa: cosa che sembra stridere rispetto alla riformulazione degli stessi nell'ambito del procedimento di riformulazione del PTCP, tuttora in corso.

SI IMPEGNA IL SINDACO, LA GIUNTA ED IL CONSIGLIO COMUNALE TUTTO

- A ESPRIMERE PARERE CONTRARIO alla variante del PTCP che consente la modifica dei vincoli di tutela dei geositi della provincia di Cremona, rendendo così l'area ad alto valore ambientale e scientifico del "Pianalto di Romanengo-Melotta" a rischio di scomparsa.
- A inoltrare entro il 7 ottobre 2013 alla Provincia di Cremona il presente atto, come OSSERVAZIONE al PTCP della Provincia di Cremona ai sensi dell'art.17 comma 6 della L.R. 12/2005, chiedendo di prendere atto delle premesse e delle considerazioni del presente documento al fine di rivedere la perimetrazione e la normativa relativa alla tutela dei geositi, attenendosi alle prescrizioni contenute all'art.22 del PTR ed in particolare a quello ricadente nel Pianalto della Melotta"

- chiedere al Sindaco di impegnarsi ad inoltrare la presente mozione favorevolmente approvata ai Sindaci del territorio cremasco ai fini di una condivisione da comunicarsi con una lettera di osservazione al PTCP entro la scadenza del 7 ottobre.

La mozione sopra riportata a seguito di votazione palese per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:

E' fuori dall'aula il Consigliere Ancorotti
Non partecipata al voto il Consigliere Torazzi

Voti favorevoli 15
Voti contrari 2 (Beretta-Zanibelli)
Astenuiti 2 (Agazzi-Arpini)

E' APPROVATA

(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione

26/09/2013

Il Dirigente
Maurizio Redondi

2) La presente proposta, allo stato attuale, non comporta implicazioni dirette di natura contabile a carico del bilancio comunale. Parere favorevole

26/09/2013

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Matteo Piloni

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Maurizio Redondi

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno 04/10/2013 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, e cioè a tutto il 19/10/2013

IL RESPONSABILE
F.to Maurizio Redondi

Copia conforme all'originale.

04/10/2013



COMUNE DI POZZAGLIO ED UNITI

Provincia di Cremona


Via Roma, 37 - 26010 POZZAGLIO (Cr) - Tel. 037255125 - Fax 037255266 - C. F. 00330950197

Arch. Rossi

357

Prot. n. 3354
Pozzaglio, - 3 OTT. 2013

95678



Spett.le
PROVINCIA DI CREMONA
Area Gestione del Territorio
Settore Pianificazione Territoriale e trasporti
Via della Conca n. 3
26100 Cremona

Oggetto: **osservazioni alla Variante Parziale del PTCP per l'adeguamento ai contenuti del Piano Paesistico Regionale - adottata con Delibera del Consiglio Provinciale n. 65 del 30.07.2013.**

La sottoscritta amministrazione del Comune di Pozzaglio ed Uniti,
- vista la proposta di Variante Parziale del PTCP per l'adeguamento ai contenuti del Piano Territoriale Paesistico Regionale, adottata con Delibera del Consiglio Provinciale n. 65 del 30.07.2013;
- considerati i termini per la presentazione di eventuali osservazioni allo strumento adottato;
avanza le seguenti osservazioni:

Vincoli paesaggistici posti lungo la roggia Magia

A conferma di quanto già osservato in occasione di precedenti stesure del PTCP, si esprimono perplessità circa l'effettiva opportunità dei vincoli paesaggistici posti lungo la roggia Magia. Tale roggia, non caratterizzata da acqua perenne, ha infatti modestissime caratteristiche di pregio ambientale.

In effetti non si tratta altro che di uno, e tra i più modesti, dei molti corsi d'acqua artificiali che percorrono in senso ovest-est la pianura posta a nord di Cremona. Il calibro stesso del vaso idraulico è modestissimo.

È ben noto che l'enfasi pianificatoria posta a carico dei terreni circostanti per un così modesto corso d'acqua deriva direttamente dal Piano Territoriale Paesistico Regionale. Lo scrivente Comune conferma, anche in questa sede, la proposta di abolizione del vincolo ambientale ingiustificatamente, a nostro parere, posto a carico della modesta roggia Magia.

In subordine lo scrivente Comune propone di eliminare il vincolo ambientale posto a sud del tratto di roggia che corre rettilineo a nord ed ad nord-est della località Pozzaglio.

Inoltre, si segnala l'errata indicazione di parte del vincolo posto a nord del comparto produttivo del capoluogo che aveva già visto modificato il suo andamento con l'approvazione prima dei P.I.P. e confermato poi con l'approvazione del PGT, entrambi sottoposti a vostro parere (vedasi ambiti colorati in giallo nelle allegate planimetrie - A - A1 - A2);

Geosito e scarpate in località Casalsigone

Il cosiddetto geosito di Casalsigone è ormai scarsamente significativo sul piano territoriale e mortificato, come si riscontra, a seguito di cave remote e recenti.

Si esprime, pertanto, perplessità al riguardo della sua proposta salvaguardia.
In particolare, non sembra giustificata la conferma del contorto andamento della scarpata morfologica (vedasi stralcio di carta del PTCP, allagato B), in particolare se confrontata con l'andamento effettivo di tali scarpate testimoniato dalla tavola del geosito (allegato C).

Di conseguenza si propone:
1. lo stralcio del degradato "Dosso di Casalsigone";
2. la riduzione del tratto di scarpata da tutelare al solo tratto individuato nella tavola in allegato (C);

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASPORTI

presentata il 8/10/2013
assistita da ARNANINI

Ufficio Tecnico Comunale: tel. 0372 555118 - fax 0372 55266
e-mail: silvia.debellis@comune.pozzaglio.cr.it





COMUNE DI POZZAGLIO ED UNITI

Provincia di Cremona

Via Roma, 37 – 26010 POZZAGLIO (Cr) – Tel. 037255125 – Fax 037255266 – C. F. 00330950197

Rettifica percorso Quistra e relativo vincolo

Come è noto, nell'intento di scolmare parte significativa dell'acqua destinata a colare verso Cremona, è in corso di realizzazione lo scolmatore che sarà ottenuto attraverso la rettifica e l'ampliamento del corso della roggia Quistra (vedi tavole allegate D – D1), di cui al progetto approvato dal Comune di Cremona.

Dell'evento di tale rettifica non si tiene conto nella Variante di PTCP. Sembra, pertanto, necessario modificare la cartografia di Variante adottata sia sull'andamento della roggia che del relativo vincolo.

Confidando nell'accoglimento di quanto proposto, gli uffici comunali rimangono a disposizione per qualsiasi necessario chiarimento in merito alle osservazioni sopra riportate.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti


Il Sindaco


Baccinelli Dante


Ufficio Tecnico Comunale: tel. 0372 555118 – fax 0372 55266
e-mail: silvia.debellis@comune.pozzaglio.cr.it




A1










D1



VILLANOVA
ALGHISI

BRAZZUOLI

Strada Comunale Nuova di

Longhinore dei Sospiri
Strada Provinciale Nuova

Nuova Strada Provinciale

pa 6

pa 7

pa

pa

Cascina Prospeta

CORTE

Canale

Cavo

Ciria

S.P. Gardesana Occi

Elettrodoto

Bissolina

Roggia Risaia

Roggia

n.26

n.95

n.95

Ciria

Cren

Naviglio V

Naviglio

tra

ta

Nuc

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Invio nota prot. n. 0005548 del 02/10/2013.

Mittente: "Per conto di: comune.pianengo@mailcert.cremasconline.it" <posta-certificata@postecert.it>

Data: 04/10/2013 09:22

A: <protocollo@provincia.cr.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 04/10/2013 alle ore 09:22:19 (+0200) il messaggio

"Invio nota prot. n. 0005548 del 02/10/2013." è stato inviato da ["comune.pianengo@mailcert.cremasconline.it"](mailto:comune.pianengo@mailcert.cremasconline.it)

ed indirizzato a:

protocollo@provincia.cr.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: [55C72181.0008831A.82587EBA.4C6D8F4D.posta-certificata@postecert.it](#)

-----postacert.eml-----

Oggetto: Invio nota prot. n. 0005548 del 02/10/2013.

Mittente: "PEC Comune di Pianengo" <comune.pianengo@mailcert.cremasconline.it>

Data: 04/10/2013 09:22

A: <protocollo@provincia.cr.it>

In allegato si invia la nota in oggetto relativa alla trasmissione della deliberazione consigliere n. 31 del 10/09/2013 avente ad oggetto "Espressione di contrarietà del Consiglio Comunale e della Giunta e richiesta di stralcio della variante del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Cremona, tutt'ora in corso, della parte relativa alla ridefinizione della vincolistica e dei livelli di tutela interna ai geositi presenti nella Provincia di Cremona-Mozione presentata dal Capogruppo di Maggioranza Lombardi Lorenzo".

Distinti saluti

Il Sindaco

Ivan Cernuschi

-----Allegati:-----

postacert.eml	463 KB
Trasmissione dcc n. 31.pdf	40.8 KB
D.c.c. 31-2013 all.pdf	234 KB
D.c.c. 31-2013.pdf	59.7 KB
daticert.xml	918 bytes



COMUNE DI PIANENGO

(Provincia di Cremona)

Amministrazione/Uffici Tel. 0373-752211 Ufficio Tecnico Tel. 0373-752224 fax 0373/74315

Arch. Rossi

PERVENUTO
TRAMITE P.E.C.

Prot. 0005548/VI.3.2

Pianengo, 02 OTT. 2013




Spett.
PROVINCIA DI CREMONA
Settore Pianificazione Territoriale
Corso Vittorio Emanuele II, n.17
26100 CREMONA

r.r.

OGGETTO: Trasmissione deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 10.09.2013.

Si trasmette in allegato copia conforme della deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 10.09.2013, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto "Espressione di contrarietà del Consiglio Comunale e della Giunta e richiesta di stralcio della variante del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Cremona, tuttora in corso, della parte relativa alla ridefinizione della vincolistica e dei livelli di tutela interna ai geositi presenti nella Provincia di Cremona - Mozione presentata dal Capogruppo di Maggioranza Lombardi Lorenzo".

Cordiali saluti.



Il Sindaco
Cernuschi Ivan



SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASPORTI

protocollo n. 8110/2013

passi a ARDAMINI

Il IL DIRIGENTE



Comune di PIANENGO
Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N.	31	Prot. n°
Codice Ente	10775 6 PIANENGO	
Codice materia		

Adunanza del	10.09.2013
Trasmessa al Comitato Regionale di Controllo il	

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ⁽¹⁾ ordinaria di ⁽²⁾ prima convocazione - seduta ⁽³⁾ pubblica
(1) Ordinaria o Straordinaria (2) Prima o Seconda (3) Pubblica o segreta

Oggetto: ESPRESSIONE DI CONTRARIETÀ DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA E RICHIESTA DI STRALCIO DELLA VARIANTE DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI CREMONA, TUTTORA IN CORSO, DELLA PARTE RELATIVA ALLA RIDEFINIZIONE DELLA VINCOLISTICA E DEI LIVELLI DI TUTELA INTERNA AI GEOSITI PRESENTI NELLA PROVINCIA DI CREMONA - MOZIONE PRESENTATA DAL CAPOGRUPPO DI MAGGIORANZA LOMBARDI LORENZO

L'anno duemila TREDICI addì dieci

del mese di settembre alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

Sindaco: CERNUSCHI IVAN
Consiglieri: 1) PREMOLI ROBERTO
2) LOMBARDI LORENZO
3) VALENZANO ANGELO PIERO
4) ROSSI GIOVAN BATTISTA
5) ANISETTI MARCO
6) SERENA ANDREA
7) PREVITALI ENRICA
8) CECCATO ADRIANO
9) MOMBRINI FABIOLA

Presenti/ Assenti	
Presente	
Assente	
Presente	
Presente	
Presente	
Assente	
Presente	
Assente	
Presente	
Presente	
TOTALI	
7	3

Assiste il Segretario Comunale Sig. ALESIO DOTT. MASSIMILIANO

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. CERNUSCHI IVAN

in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Capogruppo di Maggioranza Lombardi Lorenzo, su invito del Sindaco, illustra la mozione da lui presentata in data 09.09.2013, recepita ad atti il 09.09.2013 Prot. n°0005168 (**ALLEGATO A**) relativa alla richiesta di espressione di contrarietà, da parte del Consiglio Comunale, ed alla richiesta di stralcio della variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Cremona, tuttora in corso, della parte relativa alla ridefinizione vincolistica e dei livelli di tutela interna ai geositi presenti nella Provincia di Cremona;

Uditi i seguenti interventi:

CECCATO: “Conosco la questione. Si tratta sostanzialmente della mozione già presentata da Dusi di Rifondazione Comunista. La Provincia sta intervenendo in un settore non proprio e ciò costituisce un errore, oltre l’evidente inopportunità del suo agire. La Provincia dovrebbe rispettare le proprie competenze ed anche per questo la Lega è contraria all’intervento della Provincia. Quindi voteremo a favore della mozione”;

Non essendoci ulteriori interventi in merito, il Sindaco pone in votazione la presente mozione;

Con voti favorevoli n°7, espressi in forma palese per alzata di mano da n°7 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) Di approvare l’allegata mozione (**ALLEGATO A**), presentata dal Capogruppo di Maggioranza Lombardi Lorenzo, relativa alla richiesta di espressione di contrarietà, da parte del Consiglio Comunale, ed alla richiesta di stralcio della variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Cremona, tuttora in corso, della parte relativa alla ridefinizione vincolistica e dei livelli di tutela interna ai geositi presenti nella Provincia di Cremona;
- 2) Di trasmettere copia della presente alla Provincia di Cremona, affinché venga a conoscenza del parere di contrarietà espresso all’unanimità da questo Consiglio Comunale.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente

F.to Cernuschi Ivan

Il Segretario Comunale

F.to Alesio Dr. Massimiliano

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE E/O TRASMISSIONE ALL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO

La suestesa deliberazione:

ai sensi dell'art.124 comma 1° D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 (testo unico) viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale

Pianengo, lì

F.to Alesio Dr. Massimiliano

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Pianengo, lì

F.to Alesio Dr. Massimiliano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 – testo unico)


Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3° D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 (testo unico).

Il Segretario Comunale

Pianengo, lì

.....



Pianengo, 09 settembre 2013
al Sindaco del Comune di Pianengo

Mozione da iscrivere all'odg del prossimo Consiglio Comunale

Oggetto: ESPRESSIONE DI CONTRARIETA' DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA E RICHIESTA DI STRALCIO DELLA VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI CREMONA, TUTTORA IN CORSO, DELLA PARTE RELATIVA ALLA RIDEFINIZIONE DELLA VINCOLISTICA E DEI LIVELLI DI TUTELA INTERNA AI GEOSITI PRESENTI NELLA PROVINCIA DI CREMONA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

1. La Provincia di Cremona ha in corso:
 - la Variante 2013 di adeguamento parziale del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) ai contenuti del Piano territoriale Paesaggistico Regionale (PTR), con documentazione pubblicata sul sito: <http://www.provincia.cremona.it/territ/?view=Pagina&id=5284> della Provincia di Cremona;
 - il Piano Provinciale delle Attività estrattive 2013-2023, (qui di seguito abbreviato in "Piano cave") con documentazione pubblicata sul sito: <http://www.provincia.cremona.it/ambiente/?view=Pagina&id=4835> della Provincia di Cremona.
2. Si definiscono "Geositi" i beni naturali non rinnovabili: con il termine geositi si indicano i beni geologici-geomorfologici di un territorio intesi quali elementi di pregio scientifico e ambientale del patrimonio paesaggistico;
3. All'interno della provincia di Cremona sono stati riconosciuti e istituiti 31 geositi;
4. Tra i geositi della provincia c'è n'è in particolare uno, il Pianalto di Romanengo-Melotta, il cui elemento di unicità è giustificato dalle quote altimetriche che lo definiscono perché danno luogo ad un'area rialzata

rispetto alla pianura circostante e dalla presenza, nei primi 3 metri di sottosuolo da piano campagna, di testimonianze geologiche (paleosuoli) di remote condizioni geoclimatiche risalenti al plio-pleistocene e proprio per questo oggetto di salvaguardia;

5. Il materiale che caratterizza il sottosuolo del geosito del "Pianalto di Romanengo-Melotta" è rappresentato da argilla, che nel contesto economico locale raccoglie l'interesse dell'impresa di produzione di laterizi ivi presente;

6. La presenza di materiale argilloso e la prossimità dell'attività produttiva di laterizi conseguente non rappresenterebbe elemento di rischio per la permanenza e la salvaguardia del geosito se non fosse che la Provincia di Cremona attraverso le azioni specificate di seguito, sta mettendo a rischio l'unicità del geosito:

a. Riconoscere, all'interno del nuovo Piano Cave Provinciale (2013-2023) un'area di giacimento potenziale ottimale (Ga8) con un volume disponibile compreso tra 2.700.000 e 3.200.000 mc;

b. Intraprendere una variante al PRCP, tuttora in corso (adozione della Variante DCP n. 65 del 30/07/2013) all'interno della quale sia prevista la revisione e la riformulazione dei vincoli di tutela dei geositi che renderebbe "ELIMINABILE" il vincolo che difende il Pianalto di Romanengo-Melotta dalle attività estrattive destinate alla produzione di laterizi.

PRESSO ATTO CHE

1. Il fabbisogno di argilla per il decennio 2013-2023 in provincia di Cremona è stato calcolato per un volume pari a 1.000.000 mc. La cubatura del fabbisogno di argilla è stata definita secondo dei criteri specificati in uno studio finanziato dalla Provincia stessa e redatto dall'alta scuola di formazione per l'Ambiente dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e reperibile dal sito dell'ente stesso (Relazione Tecnica - <http://www.provincia.cremona.it/ambiente/?view=Pagina&id=4837>);

2. La salvaguardia del geosito e del suo sottosuolo non espone a rischio la produzione della fornace di laterizi:

si consideri che le cave che godono della possibilità di estrarre materiale argilloso e poste in prossimità delle fornaci, in disponibilità all'azienda di laterizi e poste sul Pianalto stesso hanno una disponibilità residua di 1.050.000 mc per il decennio 2013-2023.

3. Come specificato nel Piano Cave 2013-2023, la Provincia di Cremona ha approvato un nuovo ATE in prossimità del Pianalto, nel comune di Ticengo, ha ampliato un ATE già attivo e inserito nella medesima area. Se si considera che il volume a disposizione delle fornaci supera di molto il fabbisogno provinciale per il decennio e non il fabbisogno della sola fornace si capisce che la produzione della fornace stessa non può essere condizionata alla creazione di ulteriori disponibilità volumetriche conseguenti alla modifica dei vincoli di tutela del geosito del Pianalto di Romanengo-Melotta.

CONSIDERATO CHE

1. I "geositi" e in special modo quelli individuati e considerati di rilevanza regionale dal PTR (Piano Territoriale Regionale) non siano da considerarsi elementi di vincolo eliminabili. Queste aree, cui è stato riconosciuto valore paesaggistico per il concretizzarsi di un interesse geologico/geomorfológico di ordine regionale, sono disciplinati dall' art. 22 del PTR e, come tali, godono di specifica tutela che non può essere modificata da uno strumento di pianificazione di ordine inferiore, come è il Piano cave.

In questi Geositi vige il divieto di attuare "interventi che possano alterarne o comprometterne l'integrità e la riconoscibilità causando sbancamenti o movimenti di terra che modificano in modo permanente l'assetto geomorfologico, nonché l'introduzione di elementi di interferenza visuale e la cancellazione dei caratteri specifici". Quindi le tabelle relative ai vincoli contenute nella specifica relazione devono essere riformate correttamente e rispettando le disposizioni regionali vigenti.

2. Si osserva che nella "Relazione Ambientale e Vincoli", le tabelle relative alla vincolistica (distinta tra vincoli ineliminabili, vincoli eliminabili ed elementi di attenzione) non tengono conto della variante al PFCP in corso di approvazione: ribadiamo l'ordine di

subordinazione del piano PCP (Piano Cave) rispetto al PTCP.

Si constatata invece che nella Carta degli indirizzi del Sistema paesistico-ambientale e a proposito dei Geositi, tali elementi non si configurano come semplice indirizzo, ma sono perimetrati ed hanno una loro configurazione normativa: cosa che sembra stridere rispetto alla riformulazione degli stessi nell'ambito del procedimento di riformulazione del PTCP, tuttora in corso.

**SI IMPEGNA IL SINDACO, LA GIUNTA ED IL CONSIGLIO COMUNALE
TUTTO**

A ESPRIMERE PARERE CONTRARIO alla variante del PTCP che consente la modifica dei vincoli di tutela dei geositi della provincia di Cremona, rendendo così l'area ad alto valore ambientale e scientifico del "Pianalto di Romanengo-Melotta" a rischio di scomparsa.

I Consiglieri Comunali



Oggetto: Fwd: Fwd: delibera Giunta Comunale

Mittente: Territorio - Provincia di Cremona <territorio@provincia.cremona.it>

Data: 07/10/2013 10.07

A: "Uff. Protocollo - Provincia di Cremona" <protocollo@provincia.cremona.it>

Arch. Rossi

Protocollare, grazie.

----- Messaggio originale -----

Oggetto:Fwd: delibera Giunta Comunale

Data:Mon, 07 Oct 2013 09:20:57 +0200

Mittente:Agricoltura e Ambiente - Provincia di Cremona
<agricoltura.ambiente@provincia.cremona.it>

A:territorio@provincia.cremona.it

CC:DELLE NOCI MASSIMO <massimo.dellenoci@provincia.cremona.it>, "DOTT. ANDREA AZZONI" <andrea.azzoni@provincia.cremona.it>



----- Messaggio originale -----

Oggetto:delibera Giunta Comunale

Data:Sat, 5 Oct 2013 11:20:49 +0200

Mittente:Comune di Campagnola Cremasca <info@comune.campagnolacremasca.cr.it>


A:<agricoltura.ambiente@provincia.cremona.it>

Con la presente si invia delibera adottata da questa Giunta Comunale n. 70 del 30.09.2013 avente ad oggetto "Espressione di contrarietà della Giunta Comunale e richiesta di stralcio della variante al piano territoriale di coordinamento provinciale della Provincia di Cremona, tuttora in corso, della parte relativa alla ridefinizione della vincolistica e dei livelli di tutela interna ai geositi presenti nella provincia di Cremona", per quanto di Vostra competenza.

Distinti saluti.

LA SEGRETERIA

COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA



Allegati:

DELIBERA GC 70 DEL 30.09.2013.pdf

941 KB

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASPORTI
pervenuto il 8/10/2013
passi a ARNANINI
Il, IL DIRIGENTE



Comune di Campagnola Cremasca

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale

N° 70 del 30/09/2013

OGGETTO: ESPRESSIONE DI CONTRARIETA' DELLA GIUNTA COMUNALE E RICHIESTA DI STRALCIO DELLA VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI CREMONA, TUTTORA IN CORSO, DELLA PARTE RELATIVA ALLA RIDEFINIZIONE DELLA VINCOLISTICA E DEI LIVELLI DI TUTELA INTERNA AI GEOSITI PRESENTI NELLA PROVINCIA DI CREMONA.

L'anno duemilatredici, addì trenta del mese di settembre alle ore 09.30, nella sala delle adunanze presso la sede del Comune, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Agostino Guerini Rocco la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale DOTT. MASSIMILIANO ALESIO.

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Firma Presenze
GUERINI ROCCO Agostino	SINDACO	SI
BARATTA Mauro	VICE-SINDACO	SI
DEDE' Eugenio	ASSESSORE	SI

PRESENTI: 3

ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

1. La Provincia di Cremona ha in corso:

- la Variante 2013 di adeguamento parziale del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) ai contenuti del Piano territoriale Paesaggistico Regionale (PTR), con documentazione pubblicata sul sito:
<http://www.provincia.cremona.it/territ/?view=Pagina&id=5284> della Provincia di Cremona;

- il Piano Provinciale delle Attività estrattive 2013-2023, (qui di seguito abbreviato in "Piano cave") con documentazione pubblicata sul sito:
<http://www.provincia.cremona.it/ambiente/?view=Pagina&id=4835> della Provincia di Cremona.

2. Si definiscono "Geositi" i beni naturali non rinnovabili: con il termine geositi si indicano i beni geologici-geomorfologici di un territorio intesi quali elementi di pregio scientifico e ambientale del patrimonio paesaggistico;

3. All'interno della provincia di Cremona sono stati riconosciuti e istituiti 31 geositi;

4. Tra i geositi della provincia c'è n'è in particolare uno, il Pianalto di Romanengo-Melotta, il cui elemento di unicità è giustificato dalle quote altimetriche che lo definiscono perché danno luogo ad un'area rialzata rispetto alla pianura circostante e dalla presenza, nei primi 3 metri di sottosuolo da piano campagna, di testimonianze geologiche (paleosuoli) di remote condizioni geoclimatiche risalenti al plio-pleistocene e proprio per questo oggetto di salvaguardia;

5. Il materiale che caratterizza il sottosuolo del geosito del "Pianalto di Romanengo-Melotta" è rappresentato da argilla, che nel contesto economico locale raccoglie l'interesse dell'impresa di produzione di laterizi ivi presente;

6. La presenza di materiale argilloso e la prossimità dell'attività produttiva di laterizi conseguente non rappresenterebbe elemento di rischio per la permanenza e la salvaguardia del geosito se non fosse che la Provincia di Cremona attraverso le azioni specificate di seguito, sta mettendo a rischio l'unicità del geosito:

- a. Riconoscere, all'interno del nuovo Piano Cave Provinciale (2013-2023) un'area di giacimento potenziale ottimale (Ga8) con un volume disponibile compreso tra 2.700.000 e 3.200.000 mc;
- b. Intraprendere una variante al PTCP, tuttora in corso (adozione della Variante DCP n. 65 del 30/07/2013) all'interno della quale sia prevista la revisione e la riformulazione dei vincoli di tutela dei geositi che renderebbe "ELIMINABILE" il vincolo che difende il Pianalto di Romanengo-Melotta dalle attività estrattive destinate alla produzione di laterizi.

PRESO ATTO CHE

1. Il fabbisogno di argilla per il decennio 2013-2023 in provincia di Cremona è stato calcolato per un volume pari a 1.000.000 mc. La cubatura del fabbisogno di argilla è stata definita secondo dei criteri specificati in uno studio finanziato dalla Provincia stessa e redatto dall'alta scuola di formazione per l'Ambiente dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e reperibile dal sito dell'ente stesso (Relazione Tecnica - <http://www.provincia.cremona.it/ambiente/?view=Pagina&id=4837>);
2. La salvaguardia del geosito e del suo sottosuolo non espone a rischio la produzione della fornace di laterizi: si consideri che le cave che godono della possibilità di estrarre materiale argilloso e poste in prossimità delle fornaci, in disponibilità all'azienda di laterizi e poste sul Pianalto stesso hanno una disponibilità residua di 1.050.000 mc per il decennio 2013-2023.
3. Come specificato nel Piano Cave 2013-2023, la Provincia di Cremona ha approvato un nuovo ATE in prossimità del Pianalto, nel comune di Ticengo, ha ampliato un ATE già attivo e inserito nella medesima area. Se si considera che il volume a disposizione delle fornaci supera di molto il fabbisogno provinciale per il decennio e non il fabbisogno della sola fornace si capisce che la produzione della fornace stessa non può essere condizionata alla creazione di ulteriori disponibilità volumetriche conseguenti alla modifica dei vincoli di tutela del geosito del Pianalto di Romanengo-Melotta.

CONSIDERATO CHE

1. I "geositi" e in special modo quelli individuati e considerati di rilevanza regionale dal PTR (Piano Territoriale Regionale) non siano da considerarsi elementi di vincolo eliminabili. Queste aree, cui è stato riconosciuto valore paesaggistico per il concretizzarsi di un interesse geologico/geomorfologico di ordine regionale, sono disciplinati dall' art. 22 del PTR e, come tali, godono di specifica tutela che non può essere modificata da uno strumento di pianificazione di ordine inferiore, come è il Piano cave.
In questi Geositi vige il divieto di attuare "interventi che possano alterarne o comprometterne l'integrità e la riconoscibilità causando sbancamenti o movimenti di terra che modificano in modo permanente l'assetto geomorfologico, nonché l'introduzione di elementi di interferenza visuale e la cancellazione dei caratteri specifici". Quindi le tabelle relative ai vincoli contenute nella specifica relazione devono essere riformate correttamente e rispettando le disposizioni regionali vigenti.
2. Si osserva che nella "Relazione Ambientale e Vincoli", le tabelle relative alla vincolistica (distinta tra vincoli ineliminabili, vincoli eliminabili ed elementi di

attenzione) non tengono conto della variante al PTCP in corso di approvazione: ribadiamo l'ordine di subordinazione del piano PCP (Piano Cave) rispetto al PTCP. Si constata invece che nella Carta degli indirizzi del Sistema paesistico-ambientale e a proposito dei Geositi, tali elementi non si configurano come semplice indirizzo, ma sono perimetrati ed hanno una loro configurazione normativa: cosa che sembra stridere rispetto alla riformulazione degli stessi nell'ambito del procedimento di riformulazione del PTCP, tuttora in corso.

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n°267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA TUTTA

A ESPRIMERE PARERE CONTRARIO alla variante del PTCP che consente la modifica dei vincoli di tutela dei geositi della provincia di Cremona, rendendo così l'area ad alto valore ambientale e scientifico del "Pianalto di Romanengo-Melotta" a rischio di scomparsa.

Stante l'urgenza di procedere, con separata votazione, ad unanimità di voti:

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.



OGGETTO *ESPRESSIONE DI CONTRARIETA' DELLA GIUNTA COMUNALE E RICHIESTA DI STRALCIO DELLA VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI CREMONA, TUTTORA IN CORSO, DELLA PARTE RELATIVA ALLA RIDEFINIZIONE DELLA VINCOLISTICA E DEI LIVELLI DI TUTELA INTERNA AI GEOSITI PRESENTI NELLA PROVINCIA DI CREMONA.*

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Campagnola Cremasca, li 30/09/2013



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimiliano Alessio

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Massimiliano Alessio".



Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Agostino Guerini Rocco




IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimiliano Alesio


COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(ART.125 D.Lgs 18.08.2000, n.267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione il 09/09/2013 giorno di pubblicazione, ai capogruppo consiliari, ai sensi dell' art.125 D.Lgs 18.08.2000, n.267

Campagnola Cremasca



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimiliano Alesio


CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
(art.124 D.Lgs 18.08.2000, n.267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio informatico del Comune dal.....al.....

Campagnola Cremasca, il.....



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimiliano Alesio

CERTIFICATO DI ACQUISITA ESECUTIVITA'
(art.134, 3° e 4° comma D.Lgs 18.08.2000, n.267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

il....., per essere stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del Comune ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

il... 30/09/2013 per essere stata la stessa dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18. agosto 2000 n.267.

Campagnola Cremasca, il



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimiliano Alesio



COMUNE DI CASTELVERDE
Provincia di Cremona

PERVENUTO
TRAMITE P.E.C.

Arch. Rossi

SERVIZIO
ASSETTO DEL
TERRITORIO

Urbanistica - Lavori Pubblici
Edilizia Privata - Ambiente - Viabilità
Manutenzione Patrimonio e Demanio
Sportello Unico - Protezione Civile

N. 118907

- 7 OTT. 2013

7 62 12/1

PROTOCOLLO
PROVINCIA DI CREMONA

Prot. 8685/2013

Spett.
Provincia di Cremona
C.so V. Emanuele I n°20
26100 Cremona
protocollo generale

OGGETTO: osservazioni alla Variante Parziale al PTCP

In riferimento alla Variante Parziale al PTCP in corso di procedimento (adottata con Deliberazione CP n°65 del 30.07.2013) con la presente il sottoscritto arch. Marco Turati, Responsabile del Servizio Assetto del Territorio del Comune di Castelveverde, a nome e per conto del Comune di Castelveverde medesimo, inoltra la presente osservazione/segnalazione, con preghiera di recepimento.

La società Serfin srl con sede in Castelveverde, frazione Costa S.Abramo - via San Predengo, proprietaria degli immobili ubicati in via San Predengo e catastalmente identificati al Foglio 35 - mappali 78 e 135, sui quali esercita la propria attività la ditta Euroteco srl, noleggio e vendita piattaforme elevatrici e macchine per l'edilizia, ha avanzato una richiesta di Variante al vigente PGT di Castelveverde relativamente a parte (8.000 mq) del mappale 31 confinante a nord con i citati terreni.

La richiesta di Variante è stata avanzata con procedura SUAP ex DPR 447/08 (ora 169/2010) e prevede la conversione di una porzione di 8.000 mq di area agricola a destinazione artigianale, allo scopo di poter realizzare un piazzale inghiaiato e recintato sul quale depositare le moltissime macchine in attesa di noleggio (oggi ammassate in fregio alla via San Predengo, all'interno delle aree di proprietà già destinate a tale attività). La crisi edilizia in corso comporta che meno macchinari siano noleggiati e pertanto rimangono per un tempo maggiore depositati in attesa di noleggio. Servi così un'area maggiore. La ditta sta acquistando il terreno retrostante e chiede la modifica dello strumento urbanistico comunale.

La procedura di variante è già stata iniziata e sarà a breve convocata la Conferenza dei Servizi per la procedura di esclusione VAS.

I suddetti terreni risultano tuttavia inseriti nelle aree agricole strategiche del PTCP, da cui dovrebbero essere estrapolate.

Si sottolinea che tali terreni sono di dimensione inferiore ai 10.000 mq.

La presente segnalazione è funzionale ad agevolare il processo di variante.


Distinti saluti.

arch. Marco Turati
Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Castelveverde


Castelveverde, 5 ottobre 2013

PROVINCIA DI CREMONA
- 7 OTT. 2013
PROTOCOLLO GENERALE

PROVINCIA DI CREMONA
- 7 OTT. 2013
PROTOCOLLO GENERALE



ESTRATTO PIANO DELLE REGOLE VARIATO



31

LATO C ML 162

SUPERFICIE MQ. 8.400

LATO A ML. 150

LATO B ML. 54

LATO D ML. 53

464

135

78

arch. mario gazzoli

PERVENUTO
TRAMITE P.E.C.

N. 118920
- 7 OTT. 2013
Tit. 7 Cat. 62 Clas. 12 Fasc. 1
PROTOCOLLO
PROVINCIA DI CREMONA

alla Provincia di CREMONA
Settore Pianificazione Territoriale e Trasporti
Arch. Maurizio Rossi
Arch. Barbara Armanini
Via della Conca n. 3 – 26100 CREMONA

Arch. Rossi

➤ a mezzo p.e.c. : protocollo@provincia.cremona.it documento firmato digitalmente

oggetto: osservazioni in merito alla adozione della "variante parziale" al P.T.C.P. vigente, di cui alla D.C.P. n° 65 del 30.07.2013.

Con riferimento all'oggetto ed in merito ai contenuti della normativa proposta si indica quanto segue:

1. – la nuova riformulazione dell'art. 16 della Normativa, in generale, si presenta poco comprensibile alla prima lettura (e nel senso che bisogna rileggerlo per capire cosa effettivamente il contenuto vuole evidenziare e prescrivere);
2. – quindi, la formulazione del testo, pur nella considerazione di dividerne i contenuti ed apprezzarne lo sforzo per porli in normativa, risulta teorico, contorto, poco schematico;
3. – ne deriva quindi, in particolare per quanto attiene la nuova formulazione riferita ai "geositi", uno svolgimento come se fosse una relazione di colui che, sia pure ben conoscendo la materia, intende raccontarla ad altri, . . . ad altri che però anch'essi la conoscono;
4. – si suggerisce, se possibile, una dettagliata analisi con adeguata riformulazione del testo, meno teorico, più pragmatico, fermo restando i principi;
5. – sarebbe altresì auspicabile assegnare un po' meno competenza ai Comuni (*per canali e rete irrigua, i fontanili, le zone umide, ecc.*) e nel senso che il PTCP dovrebbe "conoscere" meglio e bene il territorio per cui "legifera", lasciando solo ai PGT la sovrapposizione dei luoghi, ma non la definizione in quanto si corre il rischio che, di fronte ad una superficialità anche del professionista estensore, non tutto venga preso in considerazione;
6. – in merito alla verifica di esistenza in loco di "areali" della rete ecologica provinciale che non presentano significatività, ovvero non sussistono, **si allegano** le tre schede rispettivamente riferite due al territorio del Comune di Piadena ed una al territorio del Comune di Corte dei Cortesi con Cignone.

Nell'aver agito nel solo intento di collaborazione alla elaborazione del PTCP, si ringrazia e si porgono distinti saluti.

Castelleone,

f.to Mario Gazzoli

arch. mario gazzoli – 26012 castelleone – via quadelle n° 2/a – tel/fax 0374-351399 – e-mail: gazzolimario@libero.it

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASPORTI
PROVINCIA DI CREMONA
pervenuto il 9/10/2013
passi a ARMANINI
Il DIRIGENTE
PROTOCOLLO GENERALE
- 7 OTT. 2013

COMUNE DI PIADENA

Località Piadena – nelle vicinanze del campo sportivo fronte strada di via Falchetto

AREALE - STEPPING STONES DI 2° LIVELLO- RETE ECOLOGICA PROVINCIALE
da rimuovere in quanto porzione di orti coltivati da agricoltori con vendita diretta del proprio prodotto e quindi privo delle caratteristiche stesse da areale.

Estratto catastale con individuazione dell'areale individuato nel PTCP



Documentazione fotografica a dimostrazione dello stato di fatto




COMUNE DI PIADENA

Località Vho di PIADENA via del Popolo

AREALE - STEPPING STONES DI 2° LIVELLO- RETE ECOLOGICA PROVINCIALE
da ridimensionare in quanto, nella porzione cerchiata in planimetria catastale, risulta esservi un giardino privato recintato, ad oggi abbandonato, ma assoggettato a possibile riutilizzo unitamente alla ristrutturazione dell'abitazione di cui fa parte.

Estratto catastale con individuazione dell'areale individuato nel PTCP



Documentazione fotografica a dimostrazione dello stato di fatto



COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE
Strada comunale Campagnola

AREALE - STEPPING STONES DI 2° LIVELLO- RETE ECOLOGICA PROVINCIALE
da rimuovere in quanto, allo stato di fatto, risulta essere presente un campo coltivato; la sola presenza naturale è costituita da piantumazioni ed arbusti nella porzione in lato sud, fiancheggiante la Roggia Alfiana.

Estratto catastale con localizzazione dell'areale individuato nel PTCP



Documentazione fotografica a dimostrazione dello stato di fatto



Oggetto: POSTA CERTIFICATA: INTEGRAZIONE OSSERVAZIONE PTCP ADOTTATO CREMA
Mittente: "Per conto di: protocollo@comunecrema.telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>
Data: 07/10/2013 10:11
A: protocollo@provincia.cr.it

PERVENUTO
TRAMITE P.E.C.

Messaggio di posta certificata
Il giorno 07/10/2013 alle ore 10:11:52 (+0200) il messaggio
"INTEGRAZIONE OSSERVAZIONE PTCP ADOTTATO CREMA" è stato inviato da "protocollo@comunecrema.telecompost.it"
indirizzato a:
protocollo@provincia.cr.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: 7C33DF27-0024-4947-EA5B-0C69BF26F2A7@telecompost.it

Arch. Rossi

postacert.eml

Oggetto: INTEGRAZIONE OSSERVAZIONE PTCP ADOTTATO CREMA
Mittente: protocollo@comunecrema.telecompost.it
Data: 07/10/2013 10:10
A: protocollo@provincia.cr.it

Allegati:

postacert.eml	2.9 MB
DELIBERA C.C.N.66 DEL 03.10.2013 MOZIONE GIOSSI E GRAMIGNOLI PIANALTO.PDF	47.0 KB
SHAPEFILE_PTCP2013_MOD_CREMA.ZIP	2.0 MB
NotificaPecUscita.pdf	1.6 KB
datacert.xml	816 bytes

N. 118927
- 7 OTT. 2013
+ 62 ilz /
TI. Cel. Fisc. /
PROTOCOLLO
PROVINCIA DI CREMONA

PROVINCIA DI CREMONA
- 7 OTT. 2013
PROTOCOLLO GENERALE

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TERRACENI
protocollo di 8/10/2013
passi a ARNANI
Il DIRIGENTE

Notifica invio comunicazione tramite pec:

- Il documento stato inviato ai seguenti destinatari:
 - PROTOCOLLO@PROVINCIA.CR.IT / Inoltrato in forma cartacea
- Data invio: 07/10/2013
- Amministrazione mittente: Comune di Crema - UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE (aocrema/c_d142)
- Protocollo in uscita: aocrema/2013/0022912
- Oggetto: INTEGRAZIONE OSSERVAZIONE PTCP ADOTTATO CREMA
- Documenti allegati:
 - DELIBERA C.C.N.66 DEL 03.10.2013 MOZIONE GIOSSI E GRAMIGNOLI PIANALTO.PDF
 - SHAPEFILE_PTCP2013_MOD_CREMA.ZIP

Il Presidente sottopone all'attenzione del consiglio comunale la seguente mozione presentata in data 10.09.2013 dai consiglieri Giossi e Gramignoli con il seguente oggetto: "Espressione di contrarietà del Consiglio Comunale e della Giunta e richiesta di stralcio della variante al piano territoriale di coordinamento provinciale della Provincia di Cremona, tuttora in corso, della parte relativa alla ridefinizione della vincolistica e dei livelli di tutela interna ai geositi presenti nella Provincia di Cremona".

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

1. La Provincia di Cremona ha in corso:
 - la Variante 2013 di adeguamento parziale del Piano Territoriale di Coordinamento provinciale (PTCP) ai contenuti del Piano territoriale Paesaggistico Regionale (PTR) con documentazione pubblicata sul sito: <http://www.provincia.cremona.it/territ/?view=Pagina&id=5284> della Provincia di Cremona;
 - il Piano Provinciale delle Attività estrattive 2013-2023, (qui di seguito abbreviato in "Piano Cave") con documentazione pubblicata sul sito: <http://www.provincia.cremona.it/ambiente/?view=Pagina&id=4835> della Provincia di Cremona.
2. Si definiscono "Geositi" i beni naturali non rinnovabili: con il termine geositi si indicano i beni geologici-geomorfologici di un territorio intesi quali elementi di pregio scientifico e ambientale del patrimonio paesaggistico;
3. All'interno della provincia di Cremona sono stati riconosciuti e istituiti 31 geositi;
4. Tra i geositi della provincia c'è n'è in particolare uno, il Pianalto di Romanengo-Melotta, il cui elemento di unicità è giustificato dalle quote altimetriche che lo definiscono perché danno luogo ad un'area rialzata rispetto alla pianura circostante e dalla presenza, nei primi 3 metri di sottosuolo da piano campagna, di testimonianze geologiche (paleosuoli) di remote condizioni geoclimatiche risalenti al plio-pleistocene e proprio per questo oggetto di salvaguardia;
5. Il materiale che caratterizza il sottosuolo del geosito del "Pianalto di Romanengo-Melotta" è rappresentato da argilla, che nel contesto economico locale raccoglie l'interesse dell'impresa di produzione di laterizi ivi presente;
6. La presenza di materiale argilloso e la prossimità dell'attività produttiva di laterizi conseguente non rappresenterebbe elemento di rischio per la permanenza e la salvaguardia del geosito se non fosse che la Provincia di Cremona, attraverso le azioni specificate di seguito, sta mettendo a rischio l'unicità del geosito:
 - a. Riconoscere, all'interno del nuovo Piano Cave Provinciale (2013-2023) un'area di giacimento potenziale ottimale (Ga8) con un volume disponibile compreso tra 2.700.000 e 3.200.000 mc;
 - b. Intraprendere una variante al PTCP, tuttora in corso (adozione della Variante DCP n.65 del 30/07/2013) all'interno della quale sia prevista la revisione e la riformulazione dei vincoli di tutela dei geositi che renderebbe "ELIMINABILE" il vincolo che difende il Pianalto di Romanengo-Melotta dalle attività estrattive destinate alla produzione di laterizi.

PRESO ATTO CHE

1. Il fabbisogno di argilla per il decennio 2013-2023 in provincia di Cremona è stato calcolato per un volume pari a 1.000.000 mc. La cubatura del fabbisogno di argilla è stata definita secondo dei criteri specificati in uno studio finanziato dalla Provincia stessa e redatto dall'alta scuola di formazione per l'Ambiente dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e reperibile dal sito dell'ente stesso (Relazione Tecnica-<http://www.provincia.cremona.it/ambiente/?view=Pagina&id=4837>);
2. La salvaguardia del geosito e del suo sottosuolo non espone a rischio la produzione della fornace di laterizi: si consideri che le cave che godono della possibilità di estrarre

materiale argilloso e poste in prossimità delle fornaci, in disponibilità all'azienda di laterizi e poste sul Pianalto stesso hanno una disponibilità residua di 1.050.000 mc. per il decennio 2013-2023.

3. Come specificato nel Piano Cave 2013-2023, la Provincia di Cremona ha approvato un nuovo ATE in prossimità del Pianalto, nel Comune di Ticengo, ha ampliato un ATE già attivo e inserito nella medesima area. Se si considera che il volume a disposizione delle fornaci supera di molto il fabbisogno provinciale per il decennio e non il fabbisogno della sola fornace si capisce che la produzione della fornace stessa non può essere condizionata alla creazione di ulteriori disponibilità volumetriche conseguenti alla modifica dei vincoli di tutela del geosito del Pianalto di Romanengo-Melotta.

CONSIDERATO CHE

1. I "geositi" e in special modo quelli individuati e considerati di rilevanza regionale dal PTR (Piano Territoriale Regionale) non siano da considerarsi elementi di vincolo eliminabili. Queste aree, cui è stato riconosciuto valore paesaggistico per il concretizzarsi di un interesse geologico/geomorfológico di ordine regionale, sono disciplinati dall'art.22 del PTR e, come tali, godono di specifica tutela che non può essere modificata da uno strumento di pianificazione di ordine inferiore, come è il Piano cave.

In questi Geositi vige il divieto di attuare "interventi che possano alterarne o comprometterne l'integrità e la riconoscibilità causando sbancamenti o movimenti di terra che modificano in modo permanente l'assetto geomorfologico, nonché l'introduzione di elementi di interferenza visuale e la cancellazione dei caratteri specifici": Quindi le tabelle relative ai vincoli contenute nella specifica relazione devono essere riformate correttamente e rispettando le disposizioni regionali vigenti.

2. Si osserva che nella "Relazione Ambientale e Vincoli", le tabelle relative alla vincolistica (distinta tra vincoli ineliminabili, vincoli eliminabili ed elementi di attenzione) non tengono conto della variante al PTCP in corso di approvazione: ribadiamo l'ordine di subordinazione del piano PCP (Piano Cave) rispetto al PTCP. Si constata invece che nella Carta degli indirizzi del Sistema paesistico-ambientale e a proposito dei Geositi, tali elementi non si configurano come semplice indirizzo, ma sono perimetrati ed hanno una loro configurazione normativa: cosa che sembra stridere rispetto alla riformulazione degli stessi nell'ambito del procedimento di riformulazione del PTCP, tuttora in corso.

SI IMPEGNA IL SINDACO, LA GIUNTA ED IL CONSIGLIO COMUNALE TUTTO

A ESPRIMERE PARERE CONTRARIO alla variante del PTCP che consente la modifica dei vincoli di tutela dei geositi della provincia di Cremona, rendendo così l'area ad alto valore ambientale e scientifico del "Pianalto di Romanengo-Melotta" a rischio di scomparsa.

Il Presidente dà la parola al Consigliere Giossi per l'illustrazione.

Dopo l'illustrazione del Consigliere Giossi, intervengono nella discussione i Consiglieri Torazzi-Zanibelli-Agazzi-Guerini Sebastiano-Severgnini-Caso-Beretta-Giossi-Lottaroli-di Feo-Assessore Schiavini.

La Consigliere Severgnini Livia presenta il seguente emendamento aggiuntivo:

- A inoltrare entro il 7 ottobre 2013 alla Provincia di Cremona il presente atto, come OSSERVAZIONE al PTCP della Provincia di Cremona ai sensi dell'art.17 comma 6 della L.R. 12/2005, chiedendo di prendere atto delle premesse e delle considerazioni del presente documento al fine di rivedere la perimetrazione e la normativa relativa alla tutela dei geositi, attenendosi alle prescrizioni contenute all'art.22 del PTR ed in particolare a quello ricadente nel Pianalto della Melotta"

Il Consigliere di Feo presenta il seguente emendamento aggiuntivo:

- di chiedere al Sindaco di impegnarsi ad inoltrare la presente mozione favorevolmente approvata ai Sindaci del territorio cremasco ai fini di una condivisione da comunicarsi con una lettera di osservazione al PTCP entro la scadenza del 7 ottobre.

Udite le dichiarazioni di voto da parte dei Consiglieri Agazzi-Coti Zelati e Zanibelli, il Presidente pone in votazione gli emendamenti presentati che ottengono il seguente risultato:

Emendamento Severgnini:
E' fuori dall'aula il consigliere Ancorotti
Non partecipano al voto i consiglieri Torazzi-Beretta-Zanibelli
Voti favorevoli 17

EMENDAMENTO APPROVATO

Emendamento di Feo:
E' fuori dall'aula il consigliere Ancorotti
Non partecipano al voto i consiglieri Torazzi-Beretta-Zanibelli
Voti favorevoli 17

EMENDAMENTO APPROVATO

Il Presidente pone ora in votazione la seguente mozione emendata:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

1. La Provincia di Cremona ha in corso:
 - la Variante 2013 di adeguamento parziale del Piano Territoriale di Coordinamento provinciale (PTCP) ai contenuti del Piano territoriale Paesaggistico Regionale (PTR) con documentazione pubblicata sul sito:
<http://www.provincia.cremona.it/territ/?view=Pagina&id=5284> della Provincia di Cremona;
 - il Piano Provinciale delle Attività estrattive 2013-2023, (qui di seguito abbreviato in "Piano Cave") con documentazione pubblicata sul sito:
<http://www.provincia.cremona.it/ambiente/?view=Pagina&id=4835> della Provincia di Cremona.
2. Si definiscono "Geositi" i beni naturali non rinnovabili: con il termine geositi si indicano i beni geologici-geomorfologici di un territorio intesi quali elementi di pregio scientifico e ambientale del patrimonio paesaggistico;
3. All'interno della provincia di Cremona sono stati riconosciuti e istituiti 31 geositi;
4. Tra i geositi della provincia c'è n'è in particolare uno, il Pianalto di Romanengo-Melotta, il cui elemento di unicità è giustificato dalle quote altimetriche che lo definiscono perché danno luogo ad un'area rialzata rispetto alla pianura circostante e dalla presenza, nei primi 3 metri di sottosuolo da piano campagna, di testimonianze geologiche (aleo suoli) di remote condizioni geoclimatiche risalenti al plio-pleistocene e proprio per questo oggetto di salvaguardia;
5. Il materiale che caratterizza il sottosuolo del geosito del "Pianalto di Romanengo-Melotta" è rappresentato da argilla, che nel contesto economico locale raccoglie l'interesse dell'impresa di produzione di laterizi ivi presente;
6. La presenza di materiale argilloso e la prossimità dell'attività produttiva di laterizi conseguente non rappresenterebbe elemento di rischio per la permanenza e la salvaguardia del geosito se non fosse che la Provincia di Cremona, attraverso le azioni specificate di seguito, sta mettendo a rischio l'unicità del geosito:
 - a..Riconoscere,all'interno del nuovo Piano Cave Provinciale (2013-2023) un'area di giacimento potenziale ottimale (Ga8) con un volume disponibile compreso tra 2.700.000 e 3.200.000 mc;
 - b.Intraprendere una variante al PTCP, tuttora in corso (adozione della Variante DCP n.65 del 30/07/2013) all'interno della quale sia prevista la revisione e la riformulazione dei vincoli di tutela dei geositi che renderebbe "ELIMINABILE" il vincolo che difende il Pianalto di Romanengo-Melotta dalle attività estrattive destinate alla produzione di laterizi.

PRESO ATTO CHE

1. Il fabbisogno di argilla per il decennio 2013-2023 in provincia di Cremona è stato calcolato per un volume pari a 1.000.000 mc. La cubatura del fabbisogno di argilla è stata definita secondo dei criteri specificati in uno studio finanziato dalla Provincia stessa e redatto dall'alta scuola di formazione per l'Ambiente dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e reperibile dal sito dell'ente stesso (Relazione Tecnica-<http://www.provincia.cremona.it/ambiente/?view=Pagina&id=4837>);
2. La salvaguardia del geosito e del suo sottosuolo non espone a rischio la produzione della fornace di laterizi: si consideri che le cave che godono della possibilità di estrarre materiale argilloso e poste in prossimità delle fornaci, in disponibilità all'azienda di laterizi e poste sul Pianalto stesso hanno una disponibilità residua di 1.050.000 mc. per il decennio 2013-2023.
3. Come specificato nel Piano Cave 2013-2023, la Provincia di Cremona ha approvato un nuovo ATE in prossimità del Pianalto, nel Comune di Ticengo, ha ampliato un ATE già attivo e inserito nella medesima area. Se si considera che il volume a disposizione delle fornaci supera di molto il fabbisogno provinciale per il decennio e non il fabbisogno della sola fornace si capisce che la produzione della fornace stessa non può essere condizionata alla creazione di ulteriori disponibilità volumetriche conseguenti alla modifica dei vincoli di tutela del geosito del Pianalto di Romanengo-Melotta.

CONSIDERATO CHE

1. I "geositi" e in special modo quelli individuati e considerati di rilevanza regionale dal PTR (Piano Territoriale Regionale) non siano da considerarsi elementi di vincolo eliminabili. Queste aree, cui è stato riconosciuto valore paesaggistico per il concretizzarsi di un interesse geologico/geomorfologico di ordine regionale, sono disciplinati dall'art.22 del PTR e, come tali, godono di specifica tutela che non può essere modificata da uno strumento di pianificazione di ordine inferiore, come è il Piano cave.
In questi Geositi vige il divieto di attuare "interventi che possano alterarne o comprometterne l'integrità e la riconoscibilità causando sbancamenti o movimenti di terra che modificano in modo permanente l'assetto geomorfologico, nonché l'introduzione di elementi di interferenza visuale e la cancellazione dei caratteri specifici": Quindi le tabelle relative ai vincoli contenute nella specifica relazione devono essere riformate correttamente e rispettando le disposizioni regionali vigenti.
2. Si osserva che nella "Relazione Ambientale e Vincoli", le tabelle relative alla vincolistica (distinta tra vincoli ineliminabili, vincoli eliminabili ed elementi di attenzione) non tengono conto della variante al PTCP in corso di approvazione: ribadiamo l'ordine di subordinazione del piano PCP (Piano Cave) rispetto al PTCP. Si constata invece che nella Carta degli indirizzi del Sistema paesistico-ambientale e a proposito dei Geositi, tali elementi non si configurano come semplice indirizzo, ma sono perimetrali ed hanno una loro configurazione normativa: cosa che sembra stridere rispetto alla riformulazione degli stessi nell'ambito del procedimento di riformulazione del PTCP, tuttora in corso.

SI IMPEGNA IL SINDACO, LA GIUNTA ED IL CONSIGLIO COMUNALE TUTTO

- A ESPRIMERE PARERE CONTRARIO alla variante del PTCP che consente la modifica dei vincoli di tutela dei geositi della provincia di Cremona, rendendo così l'area ad alto valore ambientale e scientifico del "Pianalto di Romanengo-Melotta" a rischio di scomparsa.
- A inoltrare entro il 7 ottobre 2013 alla Provincia di Cremona il presente atto, come OSSERVAZIONE al PTCP della Provincia di Cremona ai sensi dell'art.17 comma 6 della L.R. 12/2005, chiedendo di prendere atto delle premesse e delle considerazioni del presente documento al fine di rivedere la perimetrazione e la normativa relativa alla tutela dei geositi, attenendosi alle prescrizioni contenute all'art.22 del PTR ed in particolare a quello ricadente nel Pianalto della Melotta"

- chiedere al Sindaco di impegnarsi ad inoltrare la presente mozione favorevolmente approvata ai Sindaci del territorio cremasco ai fini di una condivisione da comunicarsi con una lettera di osservazione al PTCP entro la scadenza del 7 ottobre.

La mozione sopra riportata a seguito di votazione palese per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:

E' fuori dall'aula il Consigliere Ancorotti
Non partecipata al voto il Consigliere Torazzi

Voti favorevoli 15
Voti contrari 2 (Beretta-Zanibelli)
Astenuiti 2 (Agazzi-Arpini)

E' APPROVATA

(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione

26/09/2013

Il Dirigente
Maurizio Redondi

2) La presente proposta, allo stato attuale, non comporta implicazioni dirette di natura contabile a carico del bilancio comunale. Parere favorevole

26/09/2013

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Matteo Piloni

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Maurizio Redondi

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno 04/10/2013 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, e cioè a tutto il 19/10/2013

IL RESPONSABILE
F.to Maurizio Redondi

Copia conforme all'originale.

04/10/2013



OLEIFICIO ZUCCHI SPA

Arch. Rossi



PERVENUTO
TRAMITE P.E.C.



Cremona, li 6 ottobre 2013

Spett.le

Provincia di Cremona

c.a. Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale
Via della Conca, 3
26100 Cremona

Oggetto: Osservazioni concernenti l'adozione della variante di adeguamento parziale del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, di cui alla Delibera n° 65 del 30 Luglio 2013

Il sottoscritto Giovanni Zucchi, in qualità di Amministratore Delegato della Soc. Oleificio Zucchi S.p.A., con sede in Cremona, via Acquaviva n° 12, dopo aver preso visione degli Atti costituenti la Variante di adeguamento parziale del PTCP,

PREMESSO

- Che con avviso pubblicato sul BURL n. 32 del 7 agosto 2013 risulta comunicata l'adozione della variante di adeguamento parziale del PTCP;
- Che dalla lettura di tale avviso risulta opportuno presentare le seguenti osservazioni;
- Che peraltro il tenore dell'avviso pubblicato non pare essere conforme all'art. 17 LR 12/2005


Tutto ciò premesso formula le seguenti

OSSERVAZIONI

1.- Sulle modalità di pubblicazione dell'avviso.

La scrivente società rileva, in via preliminare, che l'avviso pubblicato sul BURL non pare rispettare il disposto dell'art. 17, comma 5 LR 12/2005 secondo cui "Il provvedimento di adozione del PTCP è altresì pubblicato, con le indicazioni di cui al comma 4, sul Bollettino Ufficiale della Regione, a cura della provincia, che vi provvede entro il termine massimo di quindici giorni dalla ricezione dell'ultima comunicazione dei comuni attestante l'inizio della pubblicazione presso gli albi comunali sull'intero territorio provinciale".


Il comma 4 ivi richiamato prevede che "Il PTCP adottato è pubblicato, per un periodo di trenta giorni, tramite deposito presso la segreteria della provincia; il provvedimento di adozione è pubblicato, per un periodo di trenta giorni, presso l'albo dei comuni e degli altri enti locali interessati, con indicazione della sede presso la quale chiunque può prendere visione dei relativi elaborati.





OLEIFICIO ZUCCHI

SPA



Il piano adottato è pubblicato dai comuni tramite affissione all'albo, entro cinque giorni dalla ricezione da parte della provincia, del provvedimento di adozione; dell'avvenuta pubblicazione e dei termini iniziali e finali della medesima è data notizia alla provincia".

Pertanto è evidente che l'avviso di cui al comma 5 dovrebbe riportare l'indicazione di cui al comma 4 e cioè le modalità seguite per la pubblicazione presso gli albi pretori dei comuni ed i relativi termini di avvenuta pubblicazione.

Dalla lettura dell'avviso non si evince alcuna indicazione di cui al comma 4.

La scrivente società pertanto ha preso atto della pubblicazione sul BURL di recente e ritiene che l'avviso debba essere ripubblicato con anche l'espressa indicazione che da tale data decorre il termine previsto dal comma 6 per la presentazione alla Provincia delle osservazioni e l'assegnazione quindi di un nuovo termine di presentazione di tali osservazioni.

Quanto sopra viene rilevato per il rispetto dei principi di trasparenza e poiché la recente visione dell'avviso pur con le incompletezze di cui sopra, non ha consentito alla scrivente di esaminare approfonditamente la nuova pianificazione con i tempi dovuti.

Fatta questa premessa si svolgono le seguenti osservazioni:

A) La carta delle tutele e delle salvaguardie riporta indicazioni circa la "La rete ecologica locale" di cui all'art. 16.7 - 5.3.2 DGR 6421/07 (areali) riporta, fra le altre, le indicazioni relative alla "rete ecologica", regolate dall'art. 7 delle variante PTCP.

In particolare, una parte di queste aree occupa impropriamente porzioni di stabilimento di proprietà Zucchi S.p.A. a lato della via Riglio, una parte dell'area ex Coggi di proprietà della Zucchi S.p.A. e una parte dell'area in affitto alla Soc. Zucchi, in prossimità del Canale navigabile.

Oltre a non ravvisare qualità particolari delle essenze presenti, per lo più infestanti, si segnala che l'indicazione della cartografia non coincide con il perimetro dello stabilimento, all'interno del quale non sono presenti, in quella zona, aree a verde. Inoltre si ritiene che tali elementi non siano significativi dal punto di vista ambientale in quanto isolati e non connessi con la restante rete ecologica.

Questi areali comporterebbero da una fascia di rispetto verso la proprietà Zucchi di 20 metri, rendendo di fatto in edificabile una parte dell'area attualmente a disposizione per i futuri sviluppi ed ampliamenti dell'Azienda.


Infine, si nota che l'inserimento di tali elementi sotto tutela ambientale nell'area destinata al sistema della navigazione interna renderebbe irrealizzabile o comunque molto difficoltosa l'accessibilità al Canale navigabile, penalizzando le future attività aziendali.





OLEIFICIO ZUCCHI

SPA



Si chiede pertanto

1. che le aree indicate nella carta delle tutele e delle salvaguardie con la campitura "Rete ecologica provinciale", poste all'interno dello stabilimento industriale Oleificio Zucchi S.p.A., delle aree in affitto prospicienti il canale navigabile e all'interno dell'area ex Coggi vengano rimosse ed escluse dalle zone di attività produttiva assieme alle relative fasce di rispetto;
2. che le aree indicate nella carta delle tutele e delle salvaguardie con la campitura "Rete ecologica provinciale", adiacenti allo stabilimento industriale Oleificio Zucchi S.p.A. verso la Via Riglio vengano rimosse assieme alle relative fasce di rispetto.
3. In subordine al punto 2 di cui sopra si chiede comunque che la relativa fascia di rispetto di 20 metri verso lo stabilimento Zucchi venga eliminata.
4. In subordine all'accoglimento delle predette osservazioni e nella sola ipotesi in cui Codesta Spett.le Provincia avesse motivo di non accogliere le stesse, per qualunque ragione, si chiede che venga effettuata la ripubblicazione dell'avviso di avvenuta adozione, così come indicato al punto 1 del presente scritto, con l'indicazione dei nuovi termini di presentazione delle osservazioni, in modo da consentire alla società scrivente l'illustrazione delle proprie ragioni con i tempi dovuti e nel rispetto della normativa in materia.

Con osservanza

Oleificio Zucchi S.p.A.
Prova Aut



Oggetto: Fwd: POSTA CERTIFICATA: I: Osservazioni a PTCP - Variante 2013 e relativi elaborati

Mittente: Territorio - Provincia di Cremona <territorio@provincia.cremona.it>

Data: 07/10/2013 10.08

A: ptcp@provincia.cremona.it

----- Messaggio originale -----

Oggetto:POSTA CERTIFICATA: I: Osservazioni a PTCP - Variante 2013 e relativi elaborati

Data:Mon, 7 Oct 2013 09:10:58 +0200 (CEST)

Mittente:Per conto di: protocollo@pec.aemcremona.it <posta-certificata@legalmail.it>

Rispondi-a:Ufficio Protocollo AEM <protocollo@pec.aemcremona.it>

A:territorio@provincia.cremona.it, gestione.territorio@comune.cremona.it

CC:f.ceruti@lgh.it, m.campolunghi@lgh.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 07/10/2013 alle ore 09:10:58 (+0200) il messaggio "*I: Osservazioni a PTCP - Variante 2013 e relativi elaborati*" è stato inviato da "protocollo@pec.aemcremona.it" indirizzato a:

territorio@provincia.cremona.it

f.ceruti@lgh.it

gestione.territorio@comune.cremona.it

m.campolunghi@lgh.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 745993877.945422649.1381129858042vliaspec05@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

Legalmail certified email message

On 2013-10-07 at 09:10:58 (+0200) the message "*I: Osservazioni a PTCP - Variante 2013 e relativi elaborati*" was sent by "protocollo@pec.aemcremona.it" and addressed to:

territorio@provincia.cremona.it

f.ceruti@lgh.it

gestione.territorio@comune.cremona.it

m.campolunghi@lgh.it

The original message is attached with the name **postacert.eml** or **I: Osservazioni a PTCP - Variante 2013 e relativi elaborati**.

Message ID: 745993877.945422649.1381129858042vliaspec05@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

postacert.eml

Oggetto: I: Osservazioni a PTCP - Variante 2013 e relativi elaborati

Mittente: "Ufficio Protocollo AEM" <protocollo@pec.aemcremona.it>

Data: 07/10/2013 9.10

A: <territorio@provincia.cremona.it>, <gestione.territorio@comune.cremona.it>

CC: <f.ceruti@lgh.it>, <m.campolunghi@lgh.it>

Oggetto: Osservazioni a PTCP - Variante 2013 e relativi elaborati.

Buon giorno, si trasmette nota relativa all'oggetto.

Cordiali saluti



Francesca Ceruti
Qualità Sicurezza Ambiente - Area Cremona
Linea Group Holding S.p.A.
Viale Trento e Trieste, 38 - 26100 Cremona
Tel: +39 0372-418294
Cel: 340/0690258
Fax: +39 0372-412720
Email: f.ceruti@lgh.it

NOTA CONFIDENZIALE.
Questo messaggio ed i suoi allegati sono indirizzati esclusivamente alle persone indicate in indirizzo e possono contenere informazioni confidenziali.
Se, per errore, avete ricevuto il messaggio, Vi informiamo che qualunque utilizzo improprio del contenuto e' proibito, e Vi preghiamo di inoltrarlo immediatamente al mittente e successivamente di cancellarlo.
Grazie.

Allegati:

dati-cert.xml	1.0 KB
postacert.eml	186 KB


**PERVENUTO
TRAMITE P.E.C.**

Arch. Rossi


*documento
firmato digitalmente*

Vs. rif. data

Ns. rif. data



da citare nella risposta		
n.	Sigla	data
1854	DTP/MC	- 7 OTT. 2013




Spett.le

Provincia di Cremona
Settore Pianificazione territoriale e
Trasporti
Pianificazione Territoriale
Via della Conca n. 3
26100 – Cremona (CR)
Email: territorio@provincia.cremona.it

c.a. Arch. Maurizio Rossi
c.a. Arch. Barbara Armanini

E pc **Comune di Cremona**
Ufficio di Governo del Territorio
Via Aselli, 13/a
26100 – Cremona (CR)
Email:
gestione.territorio@comune.cremona.it



c.a. Arch. Marco Masserdotti

OGGETTO: osservazioni a PTCP - Variante-2013 e relativi elaborati.

Con la presente nota, AEM Gestioni Srl vuole mettere in evidenza alcuni aspetti, relativi alla "redigenda" variante al PTCP (Variante-2013), ritenuti di fondamentale importanza ai fini dei processi di sviluppo e di gestione delle attività inerenti l'impianto di Termovalorizzazione di Cremona, sito in Via Antichi Budri.

AEM Gestioni Srl è titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto ai sensi del D.Lgs. 152/06.

L'aspetto principale riguarda la definizione di alcune fasce di rispetto riferite agli elementi "zone umide" e aree di pregio naturalistico (rete ecologica) di interesse locale e sovra locale.

In particolare nel PTCP vigente, a pag. 30, l'art. 16 (Aree soggette a regime di tutela del PTCP) riporta testualmente:

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASPORTI
pervenuto il 9.10.2013

"Le aree e i beni tutelati sono riportati nella Carta delle tutele e salvaguardia. Per quanto attiene i fontanili e le zone umide la loro migliore individuazione è demandata ai Comuni anche sulla base di appositi censimenti effettuati dalla Provincia, in collaborazione con i Comuni".

A pag. 32 (Art. 16, comma 6), il PTCP vigente recita:

"...(omissis)... Per le zone umide non sono consentiti interventi di carattere edificatorio e interventi di trasformazione o di manomissione diretta ed indiretta, sino ad un intorno di 50 m, ad esclusione, per gli edifici esistenti, degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento funzionale. Gli eventuali ampliamenti potranno essere effettuati esclusivamente nella direzione opposta a quella delle zone umide...(omissis)..."

A pag. 33 (Art. 16, comma 7) il PTCP vigente recita:

"...(omissis)... Per le aree di pregio naturalistico coincidenti con gli elementi costitutivi della rete ecologica di primo e di secondo livello e sino ad un intorno di 20 m, distanza eventualmente ampliabile da parte del Comune, non è consentita alcuna nuova espansione urbana e industriale, né sono consentiti interventi di carattere edificatorio, ad esclusione, per gli edifici esistenti, degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento funzionale. L'eventuale ampliamento potrà essere effettuato in via prioritaria nella direzione opposta a quella dell'area tutelata e, solo nel caso in cui questo non risultasse possibile, l'ampliamento potrà avvenire in altre direzioni...(omissis)..."

Allo stesso modo nella "redigenda" Variante-2013 del PTCP, a pag. 45 e 46, all'art. 16, commi 6 e 7, si riportano sostanzialmente le stesse indicazioni contenute nel PTCP vigente:

Art. 16, comma 6:

"...(omissis)... Sino ad un intorno di 50 m non sono consentiti interventi di carattere edificatorio e interventi di trasformazione o di manomissione diretta ed indiretta, ad esclusione, per gli edifici esistenti, degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento funzionale e le strutture di servizio connesse alle attività agricole e ricreativo-sportive. Gli eventuali ampliamenti potranno essere effettuati esclusivamente nella direzione opposta a quella delle zone umide.....(omissis)...Una individuazione di massima delle zone umide è riportata nella carta delle Tutele e Salvaguardie; la puntuale localizzazione delle stesse è demandata ai Comuni attraverso la Tavola dei Vincoli del PGT sulla base di valutazione di maggior dettaglio degli elementi effettivamente presenti sul loro territorio (es. componente geologica del PGT). La verifica di compatibilità dei PGT o loro varianti costituirà modifica non sostanziale cartografica al PTCP di cui all'art. 34 comma 1...(omissis)..."

Art. 16, comma 7:

"...(omissis)... Per le aree di pregio naturalistico coincidenti con gli elementi costitutivi della rete ecologica di primo e di secondo livello e sino ad un intorno di 20 m, distanza eventualmente ampliabile da parte del Comune, non è consentita alcuna nuova espansione urbana e industriale, né sono consentiti interventi di carattere edificatorio, ad esclusione, per gli edifici esistenti e per le opere di urbanizzazione primaria, degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di restauro, di risanamento

conservativo e di adeguamento funzionale. L'eventuale ampliamento potrà essere effettuato in via prioritaria nella direzione opposta a quella dell'area tutelata e, solo nel caso in cui questo non risultasse possibile, l'ampliamento potrà avvenire in altre direzioni....(omissis)....".

Dalla lettura di quanto sopra riportato ne consegue che, all'interno della fascia di rispetto di 50 m dalla zona umida, o di 20 m dalla rete ecologica di primo e di secondo livello, laddove non siano già presenti degli edifici esistenti, sussiste un Vincolo escludente per qualsiasi intervento di carattere edificatorio.

Considerando che:

- l'individuazione di dettaglio delle zone umide e delle reti ecologiche è demandata ai Comuni;
- le zone umide e relative fasce di rispetto individuate dai Comuni costituiranno modifica non sostanziale cartografica al PTCP;
- il Comune di Cremona ha individuato nel proprio PGT – Piano delle Regole, art. 52, alcune ulteriori zone umide, rispetto a quanto riportato nella Cartografia del vigente PTCP, con rispettiva fascia di rispetto di 50 m;
- le nuove zone umide individuate dal Comune di Cremona sono a ridosso del Termovalorizzatore in lato est all'attuale perimetrazione dell'impianto;
- la fascia di rispetto delle suddette nuove zone umide coinvolge una buona parte della superficie di impianto già autorizzata in AIA, non permettendo ulteriori sviluppi/adequamenti funzionali ed edificatori all'interno dell'area stessa, in quanto la fascia di rispetto è da qualificarsi come vincolo escludente in base alle considerazioni più sopra enunciate;
- è individuata in lato ovest del termovalorizzatore una fascia di rispetto di 20 m della Rete Ecologica Provinciale (REP) e comunale (REC); tale fascia è qualificata come vincolo escludente ai sensi dell'art. 55 del PGT del Comune di Cremona;
- tale fascia di 20 m coinvolge una buona parte della superficie di impianto già autorizzata in AIA, non permettendo ulteriori sviluppi/adequamenti funzionali ed edificatori all'interno dell'area stessa, in quanto la fascia di rispetto è da qualificarsi come vincolo escludente in base alle considerazioni più sopra enunciate;

Considerando inoltre che:

- l'approvazione di impianti di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori e che l'impianto autorizzato di termovalorizzazione di AEM Gestioni Srl è identificato, anche dal nuovo "redigendo" PRGR (Piano Regionale Gestione Rifiuti) come impianto di piano (pag. 416, punto 11.2.1.1 della proposta di nuovo PRGR);
- l'attuale autorizzazione integrata ambientale (Decreto n. 1997 del 12/03/2012, rilasciato dalla Regione Lombardia) conferma la necessità di interventi di revamping, che dovranno essere realizzati dal gestore (AEM Gestioni Srl);

Tutto ciò premesso e considerato,

al fine di permettere, la realizzazione dell'ammodernamento delle linee di termovalorizzazione e/o interventi di adeguamento funzionale o di revamping ambientale, consistenti anche nella realizzazione di nuovi interventi strutturali civili e/o tecnologici all'interno dell'impianto già autorizzato, è assolutamente necessario che nella "redigenda" variante al PTCP (variante-2013), all'art. 16, commi 6 e 7, sia definita una specifica deroga per l'applicazione dei vincoli escludenti individuati.

Certi di un recepimento di quanto evidenziato, si porgono i più cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Enrico Ferrari)



PERVENUTO
TRAMITE P.E.C.

Arch. Rossi

Oggetto: DELIBERA C.C. N.44 DEL 26.09.2013

Mittente: COMUNE MONTODINE <comune.montodine@pec.regione.lombardia.it>

Data: 10/10/2013 18.04

A: <protocollo@provincia.cr.it>

AA 118681

IN ALLEGATO SI INVIA DELIBERA C.C. N.44 DEL 26.09.2013, PER QUANTO DI VOSTRA COMPETENZA.

CORDIALI SALUTI

IL SINDACO

(OMAR BRAGONZI)

Allegati:

DELIBERA C.C. N.44.pdf

232 KB

N. 121116
11 OTT. 2013
F. 62 112
PROTOCOLLO
PROVINCIA DI CREMONA

PROVINCIA DI CREMONA
11 OTT. 2013
PROTOCOLLO GENERALE

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASPORTI

pervenuto il 14/10/2013

passi a ARNANI

Il. M. G. ... IL DIRIGENTE
M. G. ...

Comune di Montodine

Provincia di Cremona

Prot. N.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale

N° 44 del 26/09/2013

OGGETTO: ESPRESSIONE DI CONTRARIETA' DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA E RICHIESTA DI STRALCIO DELLA VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI CREMONA , TUTTORA IN CORSO , DELLA PARTE RELATIVA ALLA RIDEFINIZIONE DELLA VINCOLISTICA E DEI LIVELLI DI TUTELA INTERNA AI GEOSITI PRESENTI NELLA PROVINCIA DI CREMONA

L'anno duemilatredici, addì ventisei del mese di settembre alle ore 21.00, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	BRAGONZI Omar	SI		17			
2	PANDINI Alessandro	SI		18			
3	MARCARINI Elio Angelo	SI		19			
4	CAVALLI Donata	SI		20			
5	COMPARELLI Giuseppina	SI		21			
6	ALLOCCHIO Attilia Rosa	SI		22			
7	CHINDAMO Alessandra	SI		23			
8	SCOTTI Aldo	SI		24			
9	SERINA Cesare	SI		25			
10	CRISTIANI Marco	SI		26			
11	LOCATELLI Marco	SI		27			
12	PEDRINAZZI Marilena		SI	28			
13	BOFFINI Marco Angelo		SI	29			
14				30			
15				31			
16							
PRESENTI: 11				ASSENTI: 2			

Partecipa Il Segretario Comunale Dott. Fausto Ruggeri

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: ESPRESSIONE DI CONTRARIETA' DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA E RICHIESTA DI STRALCIO DELLA VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI CREMONA , TUTTORA IN CORSO , DELLA PARTE RELATIVA ALLA RIDEFINIZIONE DELLA VINCOLISTICA E DEI LIVELLI DI TUTELA INTERNA AI GEOSITI PRESENTI NELLA PROVINCIA DI CREMONA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra l'argomento il Sindaco

Uditi gli interventi:

CRISTIANI evidenzia che il WWF Regione Lombardia ha approvato le modifiche effettuate al PTCP in virtù delle compensazioni ambientali previste

PREMESSO CHE

1. La Provincia di Cremona ha in corso:
 - la Variante 2013 di adeguamento parziale del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) ai contenuti del Piano territoriale Paesaggistico Regionale (PTR), con documentazione pubblicata sul sito:
<http://www.provincia.cremona.it/territ/?view=Pagina&id=5284> della Provincia di Cremona;
 - il Piano Provinciale delle Attività estrattive 2013-2023, (qui di seguito abbreviato in "Piano cave") con documentazione pubblicata sul sito:
<http://www.provincia.cremona.it/ambiente/?view=Pagina&id=4835> della Provincia di Cremona.
2. Si definiscono "Geositi" i beni naturali non rinnovabili: con il termine geositi si indicano i beni geologici-geomorfologici di un territorio intesi quali elementi di pregio scientifico e ambientale del patrimonio paesaggistico;
3. All'interno della provincia di Cremona sono stati riconosciuti e istituiti 31 geositi;
4. Tra i geositi della provincia c'è n'è in particolare uno, il Pianalto di Romanengo-Melotta, il cui elemento di unicità è giustificato dalle quote altimetriche che lo definiscono perché danno luogo ad un'area rialzata rispetto alla pianura circostante e dalla presenza, nei primi 3 metri di sottosuolo da piano campagna, di testimonianze geologiche (paleosuoli) di remote condizioni geoclimatiche risalenti al plio-pleistocene e proprio per questo oggetto di salvaguardia;
5. Il materiale che caratterizza il sottosuolo del geosito del "Pianalto di Romanengo-Melotta" è rappresentato da argilla, che nel contesto economico locale raccoglie l'interesse dell'impresa di produzione di laterizi ivi presente;
6. La presenza di materiale argilloso e la prossimità dell'attività produttiva di laterizi conseguente non rappresenterebbe elemento di rischio per la permanenza e la salvaguardia del geosito se non fosse che la Provincia di Cremona attraverso le azioni specificate di seguito, sta mettendo a rischio l'unicità del geosito:
 - a. Riconoscere, all'interno del nuovo Piano Cave Provinciale (2013-2023) un'area di giacimento potenziale ottimale (Ga8) con un volume disponibile compreso tra 2.700.000 e 3.200.000 mc;
 - b. Intraprendere una variante al PTCP, tuttora in corso (adozione della Variante DCP n. 65 del 30/07/2013) all'interno della quale sia prevista la revisione e la riformulazione dei vincoli di tutela dei geositi che renderebbe "ELIMINABILE" il vincolo che difende il Pianalto di Romanengo-Melotta dalle attività estrattive destinate alla produzione di laterizi.

PRESO ATTO CHE

1. Il fabbisogno di argilla per il decennio 2013-2023 in provincia di Cremona è stato calcolato per un volume pari a 1.000.000 mc. La cubatura del fabbisogno di argilla è stata definita secondo dei criteri specificati in uno studio finanziato dalla Provincia stessa e redatto dall'alta scuola di formazione per l'Ambiente dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e reperibile dal sito dell'ente stesso (Relazione Tecnica - <http://www.provincia.cremona.it/ambiente/?view=Pagina&id=4837>);

2. La salvaguardia del geosito e del suo sottosuolo non espone a rischio la produzione della fornace di laterizi: si consideri che le cave che godono della possibilità di estrarre materiale argilloso e poste in prossimità delle fornaci, in disponibilità all'azienda di laterizi e poste sul Pianalto stesso hanno una disponibilità residua di 1.050.000 mc per il decennio 2013-2023.
3. Come specificato nel Piano Cave 2013-2023, la Provincia di Cremona ha approvato un nuovo ATE in prossimità del Pianalto, nel comune di Ticengo, ha ampliato un ATE già attivo e inserito nella medesima area. Se si considera che il volume a disposizione delle fornaci supera di molto il fabbisogno provinciale per il decennio e non il fabbisogno della sola fornace si capisce che la produzione della fornace stessa non può essere condizionata alla creazione di ulteriori disponibilità volumetriche conseguenti alla modifica dei vincoli di tutela del geosito del Pianalto di Romanengo-Melotta.

CONSIDERATO CHE

1. I "geositi" e in special modo quelli individuati e considerati di rilevanza regionale dal PTR (Piano Territoriale Regionale) non siano da considerarsi elementi di vincolo eliminabili. Queste aree, cui è stato riconosciuto valore paesaggistico per il concretizzarsi di un interesse geologico/geomorfológico di ordine regionale, sono disciplinati dall' art. 22 del PTR e, come tali, godono di specifica tutela che non può essere modificata da uno strumento di pianificazione di ordine inferiore, come è il Piano cave.
In questi Geositi vige il divieto di attuare "interventi che possano alterarne o comprometterne l'integrità e la riconoscibilità causando sbancamenti o movimenti di terra che modificano in modo permanente l'assetto geomorfologico, nonché l'introduzione di elementi di interferenza visuale e la cancellazione dei caratteri specifici". Quindi le tabelle relative ai vincoli contenute nella specifica relazione devono essere riformate correttamente e rispettando le disposizioni regionali vigenti.
2. Si osserva che nella "Relazione Ambientale e Vincoli", le tabelle relative alla vincolistica (distinta tra vincoli ineliminabili, vincoli eliminabili ed elementi di attenzione) non tengono conto della variante al PTCP in corso di approvazione: ribadiamo l'ordine di subordinazione del piano PCP (Piano Cave) rispetto al PTCP.
Si constata invece che nella Carta degli indirizzi del Sistema paesistico-ambientale e a proposito dei Geositi, tali elementi non si configurano come semplice indirizzo, ma sono perimetrati ed hanno una loro configurazione normativa: cosa che sembra stridere rispetto alla riformulazione degli stessi nell'ambito del procedimento di riformulazione del PTCP, tuttora in corso.

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari n.2 (CRISTIANI Marco – LOCATELLI MARCO), resi ai sensi di legge;

DELIBERA

DI IMPEGNARE IL SINDACO, LA GIUNTA ED IL CONSIGLIO COMUNALE TUTTO
A ESPRIMERE PARERE CONTRARIO alla variante del PTCP che consente la modifica dei vincoli di tutela dei geositi della provincia di Cremona, rendendo così l'area ad alto valore ambientale e scientifico del "Pianalto di Romanengo-Melotta" a rischio di scomparsa.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Omar Braggonzi



Il Segretario Comunale
Dott. Fausto Ruggeri

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

03 OTT. 2013

Il Segretario Comunale
Dott. Fausto Ruggeri



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

[] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

[] Ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Montodine
Li,

Il Segretario Comunale
Dott. Fausto Ruggeri

Oggetto: Deliberaione CC n. 34 del 09/10/2013

Mittente: "PEC - Comune di Capralba" <pec@pec.comune.capralba.cr.it>

Data: 18/10/2013 9.37

A: <protocollo@provincia.cr.it>

Capralba, 18 ottobre 2013

Prot. n.5702

In allegato si invia copia della deliberaione CC n. 34 del 09/10/2013, esecutiva ai sensi di legge, ed avente ad oggetto: "MOZIONE PRESENTATA DAL CONS. MORALI AVENTE AD OGGETTO RICHIESTA DI STRALCIO DELLA VARIANTE AL PTCP DELLA PROVINCIA DI CREMONA, TUTTORA IN CORSO, DELLA PARTE RELATIVA ALLA RIDEFINIZIONE DELLA VINCOLISTICA E DEI LIVELLI DI TUTELA INTERNA AI GEOSITI PRESENTI NELLA PROVINCIA DI CREMONA".

Restando a disposizione si porgono cordiali saluti.

IL SINDACO

Pierluigi Lanzeni

Ufficio Segreteria - Comune di Capralba

Via Piave, 2 - 26010 Capralba (CR)

Tel.: 0373/452120

Fax: 0373/450495

Email: segreteria@comune.capralba.cr.it

PEC: pec@pec.comune.capralba.cr.it

Sito: <http://www.comune.capralba.gov.it>

Le informazioni trasmesse sono da intendersi solo alla persona e/o ente a cui sono indirizzate, possono contenere documenti confidenziali e/o materiale riservato. Qualsiasi modifica, inoltro, diffusione o altro utilizzo relativo alle informazioni trasmesse, da parte di persone e/o enti diversi dai destinatari indicati, è proibito ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003. Se lei ha ricevuto questo messaggio per errore, per favore contatti il mittente e cancelli queste informazioni da ogni computer.

Allegati:

doc20131018094123.pdf

2.3 MB

PERVENUTO
TRAMITE P.E.C.

81

DELIBERAZIONE N° 34 del 09/10/2013
Originale



COMUNE DI CAPRALBA
Provincia di Cremona

Arch. Rossi

7099

N. 124479
21 OTT. 2013
F. 62 Clas. 1/2 Fasc. 1/1
PROTOCOLLO
PROVINCIA DI CREMONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA STRAORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: MOZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE MORALI AVENTE AD OGGETTO: RICHIESTA DI STRALCIO DELLA VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI CREMONA, TUTTORA IN CORSO, DELLA PARTE RELATIVA ALLA RIDEFINIZIONE DELLA VINCOLISTICA E DEI LIVELLI DI TUTELA INTERNA AI GEOSITI PRESENTI NELLA PROVINCIA DI CREMONA

L'anno DUEMILATREDICI, addì NOVE del mese di OTTOBRE alle ore 21.00, presso il Municipio Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Pierluigi Lanzeni il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	LANZENI Pierluigi	SI	
2	MORALI Emilio	SI	
3	CATTANEO Damiano	SI	
4	MERATI Angelica		SI
5	BARGIACCHI Sergio		SI
6	VILLA Alice	SI	
7	MARIANI Lorena	SI	
8	NEMBRI Elena Angela Onesta	SI	
9	FERLA Giacomo	SI	
10	BRAMBILLA Andreino		SI
11	SEVERGNINI Pierangelo Mario	SI	
12	FERLA Roberto	SI	
13	SOMMELLA Antonio		SI
	Totale	9	4

PROVINCIA DI CREMONA
18 OTT. 2013
PROTOCOLLO GENERALE

Presenti Assessori: SAVOIA Romano.

Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE Calimeri Dr. Alberto.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui pervenuto il 21/10/2013 oggetto.

pervi a ARNANINI
Il...
M

OGGETTO: MOZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE MORALI AVENTE AD OGGETTO: RICHIESTA DI STRALCIO DELLA VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI CREMONA, TUTTORA IN CORSO, DELLA PARTE RELATIVA ALLA RIDEFINIZIONE DELLA VINCOLISTICA E DEI LIVELLI DI TUTELA INTERNA AI GEOSITI PRESENTI NELLA PROVINCIA DI CREMONA

Il Sindaco sottopone all'attenzione del Consiglio comunale la seguente mozione presentata dal Consigliere Morali con il seguente oggetto: "Richiesta di stralcio della variante al piano territoriale di coordinamento provinciale della provincia di Cremona, tuttora in corso, della parte relativa alla ridefinizione della vincolistica e dei livelli di tutela interna ai geositi presenti nella Provincia di Cremona.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

1. La Provincia di Cremona ha in corso:
 - la Variante 2013 di adeguamento parziale del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) ai contenuti del Piano territoriale Paesaggistico Regionale (PTR), con documentazione pubblicata sul sito:
<http://www.provincia.cremona.it/territ/?view=Pagina&id=5284> della Provincia di Cremona;
 - il Piano Provinciale delle Attività estrattive 2013-2023, (qui di seguito abbreviato in "Piano cave") con documentazione pubblicata sul sito:
<http://www.provincia.cremona.it/ambiente/?view=Pagina&id=4835> della Provincia di Cremona.
2. Si definiscono "Geositi" i beni naturali non rinnovabili: con il termine geositi si indicano i beni geologici-geomorfologici di un territorio intesi quali elementi di pregio scientifico e ambientale del patrimonio paesaggistico;
3. All'interno della provincia di Cremona sono stati riconosciuti e istituiti 31 geositi;
4. Tra i geositi della provincia c'è n'è in particolare uno, il Pinalto di Romanengo-Melotta, il cui elemento di unicità è giustificato dalle quote altimetriche che lo definiscono perché danno luogo ad un'area rialzata rispetto alla pianura circostante e dalla presenza, nei primi 3 metri di sottosuolo da piano campagna, di testimonianze geologiche (paleosuoli) di remote condizioni geoclimatiche risalenti al plio-pleistocene e proprio per questo oggetto di salvaguardia;
5. Il materiale che caratterizza il sottosuolo del geosito del "Pinalto di Romanengo-Melotta" è rappresentato da argilla, che nel contesto economico locale raccoglie l'interesse dell'impresa di produzione di laterizi ivi presente;
6. La presenza di materiale argilloso e la prossimità dell'attività produttiva di laterizi conseguente non rappresenterebbe elemento di rischio per la permanenza e la salvaguardia del geosito se non fosse che la Provincia di Cremona attraverso le azioni specificate di seguito, sta mettendo a rischio l'unicità del geosito:
 - a. Riconoscere, all'interno del nuovo Piano Cave Provinciale (2013-2023) un'area di giacimento potenziale ottimale (Ga8) con un volume disponibile compreso tra 2.700.000 e 3.200.000 mc;
 - b. Intraprendere una variante al PTCP, tuttora in corso (adozione della Variante DCP n. 65 del 30/07/2013) all'interno della quale sia prevista la revisione e la riformulazione dei vincoli di tutela dei geositi che renderebbe "ELIMINABILE" il vincolo che difende il Pinalto di Romanengo-Melotta dalle attività estrattive destinate alla produzione di laterizi.

PRESO ATTO CHE

1. Il fabbisogno di argilla per il decennio 2013-2023 in provincia di Cremona è stato calcolato per un volume pari a 1.000.000 mc. La cubatura del fabbisogno di argilla è stata definita secondo dei criteri specificati in uno studio finanziato dalla Provincia stessa e redatto dall'alta scuola di formazione per l'Ambiente dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e

reperibile dal sito dell'ente stesso (Relazione Tecnica - <http://www.provincia.cremona.it/ambiente/?view=Pagina&id=4837>);

2. La salvaguardia del geosito e del suo sottosuolo non espone a rischio la produzione della fornace di laterizi: si consideri che le cave che godono della possibilità di estrarre materiale argilloso e poste in prossimità delle fornaci, in disponibilità all'azienda di laterizi e poste sul Pianalto stesso hanno una disponibilità residua di 1.050.000 mc per il decennio 2013-2023.
3. Come specificato nel Piano Cave 2013-2023, la Provincia di Cremona ha approvato un nuovo ATE in prossimità del Pianalto, nel comune di Ticengo, ha ampliato un ATE già attivo e inserito nella medesima area. Se si considera che il volume a disposizione delle fornaci supera di molto il fabbisogno provinciale per il decennio e non il fabbisogno della sola fornace si capisce che la produzione della fornace stessa non può essere condizionata alla creazione di ulteriori disponibilità volumetriche conseguenti alla modifica dei vincoli di tutela del geosito del Pianalto di Romanengo-Melotta.

CONSIDERATO CHE

1. I "geositi" e in special modo quelli individuati e considerati di rilevanza regionale dal PTR (Piano Territoriale Regionale) non siano da considerarsi elementi di vincolo eliminabili. Queste aree, cui è stato riconosciuto valore paesaggistico per il concretizzarsi di un interesse geologico/geomorfologico di ordine regionale, sono disciplinati dall' art. 22 del PTR e, come tali, godono di specifica tutela che non può essere modificata da uno strumento di pianificazione di ordine inferiore, come è il Piano cave. In questi Geositi vige il divieto di attuare "interventi che possano alterarne o comprometterne l'integrità e la riconoscibilità causando sbancamenti o movimenti di terra che modificano in modo permanente l'assetto geomorfologico, nonché l'introduzione di elementi di interferenza visuale e la cancellazione dei caratteri specifici". Quindi le tabelle relative ai vincoli contenute nella specifica relazione devono essere riformate correttamente e rispettando le disposizioni regionali vigenti.
2. Si osserva che nella "Relazione Ambientale e Vincoli", le tabelle relative alla vincolistica (distinta tra vincoli ineliminabili, vincoli eliminabili ed elementi di attenzione) non tengono conto della variante al PTCP in corso di approvazione: ribadiamo l'ordine di subordinazione del piano PCP (Piano Cave) rispetto al PTCP. Si constata invece che nella Carta degli indirizzi del Sistema paesistico-ambientale e a proposito dei Geositi, tali elementi non si configurano come semplice indirizzo, ma sono perimetrati ed hanno una loro configurazione normativa: cosa che sembra stridere rispetto alla riformulazione degli stessi nell'ambito del procedimento di riformulazione del PTCP, tuttora in corso.

SI IMPEGNA IL SINDACO, LA GIUNTA ED IL CONSIGLIO COMUNALE TUTTO

A ESPRIMERE PARERE CONTRARIO alla variante del PTCP che consente la modifica dei vincoli di tutela dei geositi della provincia di Cremona, rendendo così l'area ad alto valore ambientale e scientifico del "Pianalto di Romanengo-Melotta" a rischio di scomparsa.

Il Sindaco pone in votazione il punto all'odg.

Con voti favorevoli n. 9, n. = contrari, astenuti n. = espressi in forma palese per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti e n. 9 votanti

DELIBERA

1. Di approvare la mozione sopra riportata ed esprimere parere contrario alla variante del PTCP che consente la modifica dei vincoli di tutela dei geositi della provincia di Cremona, rendendo così l'area ad alto valore ambientale e scientifico del "Pianalto di Romanengo-Melotta" a rischio di scomparsa;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza del deliberato;

Con voti favorevoli n.9 , n. = contrari, astenuti n.= espressi in forma palese per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti e n. 9 votanti

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Pierluigi Lanzeni



IL SEGRETARIO COMUNALE
Calimeri Dr. Alberto

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :
17/10/2013 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capralba, 17/10/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Calimeri Dr. Alberto



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Capralba,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Calimeri Dr. Alberto

Oggetto : MOZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE MORALI AVENTE AD
OGGETTO: RICHIESTA DI STRALCIO DELLA VARIANTE AL PIANO
TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DELLA
PROVINCIA DI CREMONA, TUTTORA IN CORSO, DELLA PARTE
RELATIVA ALLA RIDEFINIZIONE DELLA VINCOLISTICA E DEI LIVELLI
DI TUTELA INTERNA AI GEOSITI PRESENTI NELLA PROVINCIA DI
CREMONA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Capralba, lì 05/10/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Calimeri Dott. Alberto



PERVENUTO
TRAMITE F.E.C.

documento
firmato digitalmente

Arch. Rossi



Regione Lombardia

Giunta Regionale
DIREZIONE GENERALE TERRITORIO, URBANISTICA E DIFESA DEL SUOLO
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Piazza Città di Lombardia n.1
20124 Milano
Tel 02 6765.1

www.regione.lombardia.it
territorio@pec.regione.lombardia.it



Alla

PROVINCIA DI CREMONA Email:
protocollo@provincia.cr.it

Oggetto: Provincia di Cremona - Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - Deliberazione consigliare di adozione n. 65 del 30/07/2013- Verifica ai sensi della l.r. n. 12/2005

Con deliberazione n. 1007 del 29/11/2013, la Giunta Regionale ha approvato il documento "Verifica regionale ai sensi dell'art. 17 della l.r. 11.03.2005 n. 12 del Piano Territoriale di Coordinamento adottato dalla Provincia di Cremona".

Si trasmette alla Provincia copia della deliberazione suindicata al fine di poter adempiere a quanto previsto dall'art. 17, comma 8, 9, 10 della l.r. n. 12/2005.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE


MARCO CASSIN

Allegati:

File Delibera_10001007.tsd

File File PTCP_CR_Allegato A_45836815.tsd

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASPORTI
pervenuto il 4/12/2013
passi a ARNABALLI
il S. Stefani
5/12
IL DIRIGENTE



Referente per l'istruttoria della pratica: ANTONELLA ZUCCA Tel. 02/6765.2330
CAROLINA SEMERARO Tel 02/6765.4239



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 1007

Seduta del 29/11/2013

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali **MARIO MANTOVANI** *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSSI
SIMONA BORDONALI
PAOLA BULBARELLI
MARIA CRISTINA CANTU'
CRISTINA CAPPELLINI

ALBERTO CAVALLI
MAURIZIO DEL TENNO
GIOVANNI FAVA
MASSIMO GARAVAGLIA
MARIO MELAZZINI
ANTONIO ROSSI
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

Su proposta dell'Assessore Viviana Beccalossi

Oggetto

VERIFICA REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA L.R. 11.03.2005 N. 12 DELLA VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO ADOTTATA DALLA PROVINCIA DI CREMONA

Il Dirigente Gian Angelo Bravo

Il Direttore Generale Paolo Baccolo

L'atto si compone di 26 pagine

di cui 22 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTE:

- la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio” e successive modificazioni;
- la D.C.R. n. 951 del 19 gennaio 2010 “Approvazione del Piano Territoriale Regionale” e successivi aggiornamenti;

RILEVATO che:

- l'art. 15 della l.r. n. 12/05 e successive modifiche definisce i contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale ed in particolare:
 - al comma 1 esplicita che il PTCP è atto di indirizzo della programmazione socio-economica della Provincia ed ha efficacia paesaggistico-ambientale;
 - al comma 6 dispone che il PTCP individui le previsioni atte a raggiungere gli obiettivi del Piano Territoriale Regionale (PTR);
- l'art. 17 della l.r. n. 12/05 e successive modifiche, prevede:
 - al comma 2, che nella fase di predisposizione del PTCP, la Provincia possa chiedere alla Regione consultazione diretta ad approfondire le risultanze di suo interesse della programmazione e pianificazione regionale;
 - al comma 7, che la Provincia, successivamente all'adozione e contestualmente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, trasmetta il PTCP alla Giunta Regionale che entro centoventi giorni dal ricevimento degli atti, ne verifica, garantendo comunque il confronto con la Provincia interessata, la conformità alla legge e la compatibilità con gli atti di programmazione e pianificazione regionale;
- l'art. 18 comma 2 della l.r. n. 12/05 definisce le previsioni del PTCP con efficacia prevalente sugli atti del PGT;
- l'art. 19 comma 1 della l.r. n. 12/05 definisce che il piano territoriale regionale (PTR) costituisce atto fondamentale di indirizzo e di orientamento della programmazione e pianificazione territoriale delle province e che il PTR ha natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi della vigente legislazione;
- l'art. 3 delle Norme di attuazione del Piano Paesaggistico definisce i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, approvati secondo le modalità indicate nell'art. 145, 4° comma del D.Lgs 42/2004, atti a specifica valenza paesaggistica e come tali strumenti della pianificazione paesaggistica



Regione Lombardia

LA GIUNTA

integrati nel Piano del Paesaggio Lombardo;

PRESO ATTO che:

- la Provincia di Cremona con nota n. 95799/2013 pervenuta in Regione in data 1/08/2013, ha trasmesso la Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, composta dagli elaborati citati nella Delibera di Consiglio Provinciale di adozione n. 65 del 30/7/2013;

CONSIDERATO che al fine di garantire un ampio e approfondito esame delle tematiche proposte dal PTCP, in particolare per quanto concerne gli strumenti di programmazione regionale, è stato coinvolto il Gruppo di lavoro interdirezionale "Revisione del Piano Territoriale Regionale, aggiornamento annuale del PTR e verifica regionale dei PTCP e dei PGT" costituito con decreto del Direttore Generale della DG Territorio e Urbanistica n. 8391 del 19/09/2013;

DATO ATTO che il sopracitato Gruppo di lavoro regionale nell'iter procedurale ha operato in raccordo con la Provincia di Cremona programmando per il giorno 11/09/2013 una riunione plenaria informativa di presentazione della Variante al PTCP da parte della Provincia, una riunione conclusiva di valutazione del documento di verifica regionale in data 29/10/2013 nonché altri incontri su tematiche di settore;

DATO ATTO altresì che è stato predisposto il documento "Verifica regionale ai sensi dell'art. 17 della l.r. 11.03.2005 n. 12 della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento adottato dalla Provincia di Cremona" con tutte le indicazioni e proposte di modifiche/integrazione formulate dalle Direzioni Generali regionali coinvolte, e che lo stesso costituisce l'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione;

VISTI:

- il Programma Regionale di Sviluppo della IX legislatura approvato con D.C.R. n. 56 del 28 settembre 2010 e la declinazione allo stesso nel PO 20 - Valorizzazione e Governance del Territorio, OS 20.1 - Governo del Territorio, come da allegato alla comunicazione del Presidente Formigoni approvata con DGR 465 del 5 agosto 2010;
- la D.C.R. n. 276 del 8 novembre 2011 con cui il Consiglio Regionale ha



Regione Lombardia

LA GIUNTA

approvato la risoluzione che accompagna il Documento Strategico Annuale (DSA);

- il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il documento "Verifica regionale ai sensi dell'art. 17 della l.r. 11.03.2005 n. 12 della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento adottato dalla Provincia di Cremona", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di cui all'Allegato A;
2. di trasmettere copia del presente atto di verifica alla Provincia di Cremona, per lo svolgimento dei conseguenti adempimenti previsti dall'art. 17, comma 8, 9, 10, della l.r. 12/2005.

IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI

ALLEGATO A

VERIFICA REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA L.R. 11.03.2005 N. 12 "LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO" DELLA VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA
Delibera di Adozione n. 65 del 30 luglio 2013

INDICE

Riferimenti procedurali

1. **Considerazioni generali** *pag.2*
Principali contenuti e obiettivi dichiarati della Variante al Piano
2. **Verifica dei contenuti della variante al PTCP e raccordo con gli atti di programmazione e pianificazione regionale ai sensi dell'art. 15 della l.r. 12/05** *pag.4*
Coerenza con la Programmazione Regionale
Relazione con il Piano Territoriale Regionale (PTR) e coerenza delle strategie/azioni previste dal PTCP rispetto al Sistema di obiettivi definito dal PTR
Osservazioni agli elaborati e alla normativa di Piano (oggetto di variante)
Coerenza con le politiche regionali nei settori:
 - *Commercio, Turismo e Terziario*
 - *Agricoltura*
3. **Previsioni del PTCP aventi efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del PGT, ai sensi dell'art. 18 della l.r. n.12/05** *pag.11*
 - *Tutela dei beni ambientali e paesaggistici*
 - *Sistema della Mobilità*
 - *Assetto idrogeologico e difesa del suolo*
4. **Considerazioni conclusive** *pag.21*

Riferimenti procedurali

Il presente parere è finalizzato alla verifica della conformità della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Cremona alle disposizioni contenute nella legge regionale n. 12/05 “Legge per il governo del territorio” e alla compatibilità della stessa con gli atti di programmazione e pianificazione regionale.

Per le attività di verifica, coordinate dalla Direzione Generale Territorio, Urbanistica e difesa del suolo, Unità Organizzativa Programmazione Integrata e Pianificazione Territoriale, Struttura Pianificazione Territoriale, è stato coinvolto il *Gruppo di Lavoro interdirezionale* costituito, con DDG n. 8391 del 19/09/2013. A seguito dei lavori sono stati raccolti i contributi espressi dalle seguenti Direzioni Generali: Agricoltura; Commercio, Turismo e Terziario; Attività produttive, Ricerca e Innovazione; Infrastrutture e Mobilità; Istruzione, Formazione e Lavoro; Casa, Housing Sociale e Pari Opportunità; Famiglia Solidarietà Sociale e Volontariato; Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile; Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo; Salute e da ERSAF.

In conformità con quanto previsto dall'art. 17, c.7 della l.r. n. 12/05 il Gruppo di Lavoro regionale nell'iter procedurale ha operato in raccordo con la Provincia di Cremona, con una riunione plenaria informativa di presentazione dei contenuti del Piano tenutasi il giorno 11 settembre 2013 ed un incontro conclusivo di valutazione degli esiti del documento di verifica regionale tenutosi in data 29 ottobre 2013.

1. Considerazioni generali

Principali contenuti e obiettivi dichiarati nella Variante di Piano

La Provincia di Cremona è dotata di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale dal 2003. Il Consiglio Provinciale con Delibera n. 66 dell'8/4/2009, pubblicata sul BURL n. 20 del 20/5/2009, ha approvato una prima variante al PTCP di adeguamento ai contenuti della l.r. 12/2005 ed in parte anche ai contenuti del Piano Paesaggistico Regionale; inoltre l'adeguamento ha considerato le indicazioni contenute nella DGR n. 8/6421 del 27 dicembre 2007 “Criteri ed indirizzi relativi ai contenuti paesaggistici dei piani territoriali di coordinamento provinciali”. Tale variante è stata oggetto di verifica regionale ai sensi dell'art. 17 della L.R. 12/2005 (DGR n. 8406 del 12/11/2008).

A seguito dell'approvazione:

- del disegno definitivo di Rete Ecologica Regionale (RER), con DGR n. 10962 del 30/12/2009;
- del Piano Territoriale Regionale (PTR), che costituisce il quadro di riferimento per la programmazione e la pianificazione a livello regionale e locale, con DCR n. 951 del 19/01/2010;
- dell'aggiornamento del PTR, attraverso il Documento Strategico Annuale (DSA), approvato con DCR n. 276 del 8/11/2011;
- della l.r. n. 4/2012, che ha modificato, fra gli altri, l'art. 77 della l.r. 12/2005 prorogando al 31/12/2013 l'obbligo di adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica dei Comuni, delle Province e degli enti gestori di aree protette;

la Provincia ha ritenuto necessario procedere ad una nuova variante al PTCP, cogliendo l'occasione per aggiornare il Piano rispetto agli esiti dell'attività istruttoria compiuta negli ultimi anni sugli strumenti urbanistici comunali e dell'attività di monitoraggio effettuata sul Piano stesso.

La suddetta variante è stata, quindi, adottata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 65 del 30/07/2013.

Sebbene il percorso e le motivazioni che hanno portato alla elaborazione della variante siano sufficientemente argomentati, si rileva, tuttavia, una certa indeterminazione circa la sua definizione all'interno degli Atti esaminati. Infatti, talvolta (ad es. nell'oggetto della delibera) viene indicata come "Variante parziale al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di adeguamento al Piano Territoriale Regionale (PTR)" e tal'altra (ad es. nel deliberato e nella lettera di richiesta del parere regionale) come "Variante di adeguamento parziale del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ai contenuti del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale".

Si richiede pertanto di definire in maniera univoca, precisa e coerente, la variante al PTCP negli Atti e nei documenti che la compongono e si specifica altresì che la verifica regionale¹, si riferisce soltanto agli elementi di variante, così come specificati nella Relazione Tecnica di Variante e riprodotti negli elaborati costitutivi della variante stessa.

La Variante è costituita dalla seguente documentazione:

- *Relazione Tecnica di variante al PTCP 2013*
- *Allegato E -Censimento degli Alberi Monumentali*
- *Allegato F -I geositi della Provincia Di Cremona*
- *Normativa –confronto tra vigente e variata*
- *Carta delle Tutele e delle Salvaguardie*
- *Allegato 2 –Carta della Rete Ecologica*
- *Studio di incidenza*
- *Valutazione Ambientale Strategica (VAS)*

Nella Relazione Tecnica di variante al PTCP 2013 si dichiara il riconoscimento all'interno del Piano Provinciale, del PTR quale quadro di riferimento paesistico e strumento di disciplina paesaggistica del territorio regionale, in particolare per quanto attiene la rispondenza:

1. al sistema degli obiettivi di piano (paragrafo 1.1, 1.2, 1.3, 1.4);
 2. agli orientamenti per l'assetto del territorio (paragrafi dal 1.5.3 al 1.5.7);
 3. agli indirizzi per il riassetto idrogeologico (paragrafo 1.6);
 4. agli obiettivi tematici e per i Sistemi Territoriali (capitolo 2);
 5. alle disposizioni e indirizzi del Piano Paesaggistico (Piano Paesaggistico – norma art. 11), secondo gli effetti previsti dalla normativa di piano (Piano Paesaggistico – norma artt. 14, 15, 16);
 6. alle previsioni costituenti obiettivi prioritari di interesse regionale (paragrafo 3.2);
 7. Piani Territoriali Regionali d'Area (paragrafo 3.3);
- e che tutti i punti suddetti sono presi in considerazione, con particolare riferimento al recepimento delle disposizioni del Piano Paesaggistico (PPR).

Inoltre, ad opera della variante alcuni tematismi vengono trasportati da una carta avente valore orientativo (Carta del Sistema Paesistico Ambientale) ad una carta con valore prescrittivo (Carta delle Tutele e delle Salvaguardie), altri vengono aggiunti alla cartografia di carattere prescrittivo, altri ancora vengono aggiornati.

¹ - Verifica ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 12/2005.

Nello specifico vengono **traslati** dalla carta di valore orientativo alla cartografia di carattere prescrittivo i seguenti tematismi:

- Alberi monumentali
- Aree a rischio archeologico
- Centuriazione
- Aree caratterizzate da baulature
- Infrastrutture storiche
- Geositi
- Cascine storiche (per quanto riguarda questo tematismo non viene traslato nella carta D del PTCP ma si fa riferimento all'Allegato 6.III Carta di caratterizzazione del territorio rurale).
- Opere idrauliche di particolare pregio ingegneristico e paesistico
- Luoghi dell'identità
- Visuali sensibili/punti panoramici
- Percorsi panoramici (di interesse naturalistico, paesaggistico ed ambientale)
- Strade panoramiche

Vengono inoltre **aggiunti** alla cartografia di carattere prescrittivo i seguenti tematismi non presenti nella versione del PTCP 2009, in quanto temi derivanti dal PTR approvato successivamente:

- Elementi di primo livello della Rete Ecologica Regionale
- Elementi di secondo livello della Rete Ecologica Regionale
- Corridoi primari ad alta antropizzazione della Rete Ecologica Regionale
- Corridoi primari a bassa o moderata antropizzazione della Rete Ecologica Regionale
- Varchi della Rete Ecologica Regionale
- Punti di osservazione del paesaggio lombardo

Vengono altresì **aggiornati/aggiunti** i seguenti tematismi legati ai piani di settore provinciali approvati successivamente al PTCP 2009, a correzione di errori materiali, e alcuni tematismi contenuti nel PTCP aggiornati con contributi di maggior dettaglio a seguito di progetti esecutivi o contenuti negli atti dei PGT (principio gerarchico e di maggiore definizione):

- Superfici con vegetazione arborea ed arbustiva che, per caratteristiche (copertura, estensione, larghezza), rientrano nella definizione di bosco (Rif. PIF approvato con DCP n.164 del 07/12/2011)
- Piano cave aggiornato con la Revisione (Rif. approvato con D.C.R n. IX/435 del 17/04/2012)
- Andamento della rete ciclabile provinciale
- Andamento della rete viabilistica provinciale
- Perimetrazione degli Ambiti Agricoli Strategici
- Perimetrazione PLIS
- Aggiunta del Sito UNESCO – I Lagazzi di Piadena
- Aggiornamento copertura industrie a rischio di incidente rilevante

La **normativa** del PTCP è stata, poi, revisionata in riferimento agli elementi oggetto di variante.

2. Verifica dei contenuti della Variante al PTCP e raccordo con gli atti di programmazione e pianificazione regionale ai sensi dell'art. 15 della l.r. 12/05

Coerenza con la Programmazione Regionale

Relazione con il Piano Territoriale Regionale - PTR - Coerenza delle strategie/azioni previste dalla Variante al PTCP rispetto al Sistema di obiettivi definito dal PTR

Il modello di pianificazione delineato dalla l.r. 12/05 conferisce al Piano Territoriale Regionale un fondamentale ruolo di coordinamento delle politiche e degli obiettivi considerati strategici per l'intero territorio della Lombardia. Ai sensi degli articoli 19 e 20 di tale legge, il Piano Territoriale Regionale costituisce atto fondamentale di indirizzo e di orientamento della programmazione e pianificazione territoriale delle province ed è quadro di riferimento per la valutazione di compatibilità degli atti di governo del territorio provinciale.

Al fine di garantire la coerenza e la compatibilità fra le scelte locali e gli atti di programmazione regionali, il PTR formula indirizzi e orientamenti volti all'individuazione degli elementi di riferimento essenziali per la pianificazione comunale.

E' dunque fondamentale che nel quadro programmatico del PTCP sia inserito esplicitamente il Piano Territoriale Regionale, approvato con DCR 951 in data 19/01/2010 nonché i successivi suoi aggiornamenti, quale riferimento per la compatibilità delle strategie e degli obiettivi del Piano con le politiche regionali.

Al fine poi di rafforzare la sinergia tra lo strumento regionale e provinciale e per promuovere un più stretto raccordo tra le strategie regionali (anche di settore) e il PTCP, è importante che vi sia coerenza fra gli obiettivi indicati nel PTR per i sistemi territoriali di appartenenza e le strategie dichiarate dalla Provincia.

I Sistemi Territoriali definiti dal Piano Territoriale Regionale sono perimetri non rigidamente identificati che costituiscono ambiti di relazioni caratterizzati da tratti ed elementi comuni che li contraddistinguono rispetto agli altri. In accordo con quanto riportato nel PTR, ciascun Ente con competenze per il governo del territorio è pertanto tenuto ad identificare in uno o più dei sei sistemi proposti il proprio ambito d'azione e a confrontare il proprio progetto o capacità d'azione con gli obiettivi che per ciascun Sistema del PTR vengono proposti.

La Provincia di Cremona dichiara di assumere gli obiettivi del Piano Territoriale Regionale e colloca il proprio ambito di azione all'interno del Sistema Territoriale della Pianura Irrigua e del Sistema Territoriale del Po e dei Grandi Fiumi. Al fine di rendere esplicita e puntualmente riconoscibile tale assunzione, ha provveduto ad integrare l'art. 3 "obiettivi del PTCP" della Normativa con i 24 Obiettivi del PTR e con gli obiettivi specifici dei due Sistemi Territoriali, recependone altresì l'analisi dei punti di forza, di debolezza, opportunità e minaccia riportata nel PTR.

Tuttavia si tratta di un'assunzione puramente formale, dal momento che non vengono esplicitati né la corrispondenza fra le linee programmatiche del PTCP e il sistema di obiettivi del PTR né le azioni e le modalità previste dal PTCP per la loro attuazione.

Infine, considerato che la variante si riferisce solo ad alcuni tematismi, che per altro sono stati trattati con particolare riferimento al recepimento delle disposizioni del Piano Paesaggistico, risulta difficile effettuare una valutazione di conformità del PTCP al PTR in quanto la verifica implica un'analisi delle azioni e delle strategie complessive di piano nonché delle ricadute, sull'intero territorio, quale risultante delle scelte effettuate.

Osservazioni agli elaborati e alla normativa di Piano (oggetto di variante)

Con riferimento agli elaborati e alla normativa di Piano oggetto di variante, si forniscono le seguenti indicazioni, da intendersi quali proposte di modifica o integrazioni, finalizzate ad assicurare la

rispondenza delle modifiche apportate dalla variante al PTCP al quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento alla coerenza del Piano rispetto alla disciplina della l.r. 12/05 e s.m.i.

In merito agli elaborati di Piano, dalla descrizione, sopra esposta, della variante si evidenzia che la traslazione/aggiornamento/aggiunta di alcuni tematismi dalla Carta del Sistema Paesistico Ambientale (con valore orientativo) alla Carta delle Tutele e delle Salvaguardie (con valore prescrittivo) ha comportato solo una modifica alla carta con carattere prescrittivo lasciando invariate le altre².

Analogamente, si rileva che fra i tematismi “aggiornati/aggiunti” alla Carta delle Tutele e delle Salvaguardie viene indicata la “Perimetrazione degli Ambiti Agricoli Strategici”, sebbene la “Carta per la gestione degli ambiti agricoli strategici” non risulti tra gli elaborati oggetto di variante. Poiché quest’ultimo elaborato, ai sensi dell’art. 19 BIS della Normativa di Piano, “è un elaborato di progetto del Piano con efficacia orientativa ai sensi dell’art. 42 e ha valore operativo ai fini del monitoraggio delle procedure di gestione degli ambiti agricoli”, è necessario che essa venga modificata in modo tale da renderla coerente con la Carta delle Tutele e delle Salvaguardie.

Pertanto, anche in considerazione del fatto che la traslazione di alcuni temi implica la trattazione degli stessi solo all’interno di una parte del Piano, si chiede all’Amministrazione Provinciale il riordino complessivo degli elaborati di analisi e di progetto del PTCP, così come modificati a seguito della variante, al fine di assicurare una piena intelligibilità delle varie sezioni del Piano e una univoca interpretazione dei contenuti orientativi e prescrittivi dello stesso.

Per quanto riguarda l’articolato normativo, si forniscono le seguenti indicazioni:

Art. 3 – Obiettivi del PTCP

Con riferimento all’integrazione dell’articolo, si segnala che il PTR è stato aggiornato nel 2010, 2011 e 2013 (inserito nel Programma Regionale di Sviluppo –PRS- della X Legislatura, d.c.r. n. 78 del 9 luglio 2013).

Art. 6 – Elaborati del PTCP

L’elenco degli elaborati non risulta completamente integrato con gli elaborati di variante. Si chiede di allineare l’articolato alle modifiche conseguenti alla variante 2013 (per esempio non è stato inserito l’Allegato E - Censimento degli Alberi Monumentali e non è stato aggiornato il titolo dell’Allegato 2 - Carta della Rete Ecologica) e si ricorda di estendere tale verifica a tutto il corpo normativo, laddove vengono citati gli elaborati che sono stati oggetto di modifica.

Art. 8 – Direttive per il recepimento di provvedimenti di competenza sovra-provinciale

Con riferimento all’integrazione dell’articolo e in merito alla valenza paesaggistica del Piano, si porta in evidenza che, ai sensi dell’art. 3 delle Norme di attuazione del Piano Paesaggistico, soltanto i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale approvati secondo le modalità indicate nell’art. 145, 4° comma del D.Lgs 42/2004 sono atti a specifica valenza paesaggistica e come tali strumenti

² - La modifica delle sole tavole prescrittive è stata confermata dalla Provincia di Cremona al Gruppo di lavoro interdirezionale regionale nell’incontro del 29/10/2013.

della pianificazione paesaggistica integrati nel Piano del Paesaggio Lombardo. Pertanto si invita, in sede di approvazione del PTCP, ad aggiornare la normativa in linea con quanto riportato nella normativa del Piano Paesaggistico Regionale.

Art. 11 – Direttive per la redazione del Governo del Territorio (PGT)

Vedi osservazioni all'Art.8.

Art.16 Aree soggette a regime di tutela del PTCP

Si rimanda alle osservazioni della DG Agricoltura e della DG Infrastrutture e Mobilità.

Art. 17 Criteri per la verifica di idoneità paesistico-ambientale dei bacini di nuova escavazione alimentati da falda idrica per l'allevamento ittico e per la pesca sportiva

Si rimanda alle osservazioni della DG Agricoltura.

Art. 19 Salvaguardie Territoriali

Si rimanda alle osservazioni della DG Infrastrutture e Mobilità.

Art. 22 Criteri per l'individuazione delle componenti endogena ed esogena dello sviluppo insediativo comunale

Si rimanda alle osservazioni della DG Commercio, Turismo e Terziario.

Coerenza con le politiche regionali

Le considerazioni che seguono sono distinte per tematiche riferite a precisi obiettivi individuati dal PTR e da atti di programmazione regionale e sono state espresse dalle seguenti Direzioni Generali:

- **Direzione Generale Agricoltura**
- **Direzione Generale Commercio, Turismo e Terziario**

Le rimanenti Direzioni Generali e Strutture regionali non hanno presentato osservazioni e/o segnalazioni specifiche rispetto ai temi e alle politiche di competenza.

Direzione Generale Agricoltura

La variante ha eseguito in particolare un approfondimento sul tema dei "geositi", elementi tutelati dall'art. 22 delle norme del Piano Paesaggistico Regionale. Il PTCP, oltre a definire ad una scala di maggiore dettaglio dieci geositi di rilevanza regionale riconosciuti dal Piano Paesaggistico sul territorio provinciale, ha proceduto ad identificarne altri 21 di rilevanza locale e per entrambe le tipologie ha definito una disciplina di tutela che si articola in tre livelli (da 1 a 3) con una progressiva restrizione sull'uso del suolo e sulle trasformazioni ammissibili.

I geositi rappresentati alla Tavola di PTCP di carattere prescrittivo, Carta delle Tutele e Salvaguardie 2013 (e normati dall'art. 16.1 della normativa di piano), assumono talvolta estensione areale significativa interessando porzioni di territorio utilizzate a fini agricoli. I livelli di tutela riconosciuti si attuano attraverso una normativa che interessa anche lo svolgimento dell'attività agricola, nei confronti della quale si evidenziano, di seguito, criticità che si ritiene debbano essere

superate per conciliare le esigenze di sostenibilità ambientale rispetto a quelle della conduzione agricola.

Nelle aree soggette a livello di tutela 1 (art. 16.1 lett. a), nonostante sia dichiarato l'obiettivo di perseguimento, conservazione, valorizzazione e recupero degli elementi costitutivi del geosito, è ammessa la possibilità di eseguire bonifiche agricole (oltre che altre attività che esulano dal parere di competenza) prevedendo assetti finali che possono "modificare, senza snaturare, gli elementi di prevalente interesse geomorfologico e paesistico del geosito". La norma provinciale indica altresì che l'attività agricola deve tenere conto della salvaguardia e della valorizzazione delle forme geologiche e geomorfologiche. Questa formulazione pare troppo generica e non fornisce indicazioni precise su come l'attività agricola debba essere svolta, differenziandosi rispetto alle aree agricole non classificate come geosito. Sembra inoltre poco realistico che un'attività come la bonifica agricola possa modificare elementi predominanti del geosito senza snaturarli. La norma così come formulata, non solo non chiarisce esattamente le modalità attuative ma lascia margini di perplessità circa l'efficacia che la stessa opera per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. A questo si aggiunge il fatto che all'interno delle aree definite come geosito sono riconosciuti elementi lineari (quali ad esempio le scarpate di terrazzo disciplinati al comma 4 dell'art. 16) o puntuali soggetti a uno specifico livello di tutela. La norma dell'art. 16 prevede che le tutele dei vari livelli riconosciuti si completino ma, in assenza di una norma chiara, questa impostazione contribuisce ad aumentare il grado di indeterminatezza rispetto agli usi del suolo. Infatti anche la tutela dei tratti significativi delle scarpate principali e secondari da un lato propone il divieto di interventi di trasformazione che "alterino i loro caratteri morfologici e paesaggistici e naturalistici", ma al contempo consente lo svolgimento di alcune attività tra cui la piscicoltura e/o pesca sportiva e gli interventi estrattivi in fondi agricoli che "non portano alla perdita dei riferimenti significativi del disegno territoriale (...)". Si chiede di verificare che il meccanismo della sovrapposizione dei livelli di tutela dei geositi non determini incertezze rispetto alle trasformazioni ammissibili, con particolare riferimento alle attività agricole in quanto nel caso degli orli di scarpata non è possibile comprendere se e in che modo è ammessa (o vietata) la modifica del tracciato. Si segnala per inciso che il citato comma 4 dell'art. 16 in sede di VAS assumeva una veste maggiormente tutelante nei confronti degli aspetti ambientali citati e, pertanto, appare opportuna una riflessione in ordine agli effetti che le variazioni introdotte comportano, prevedendo una eventuale riformulazione normativa.

Rispetto al livello di tutela più conservativo dei geositi (livello 3) la norma ammette interventi relativi alla "normale conduzione agro-silvo-pastorale del territorio". Il termine "normale" non trova riscontro nella normativa di settore per cui sarebbe opportuno che venga definito il suo significato all'interno della norma di piano in quanto un suo generico riferimento all'art. 2135 del codice civile, e cioè alle attività esercitate dall'imprenditore agricolo, potrebbe non corrispondere a quanto la norma vorrebbe esprimere. Un chiarimento risulta comunque opportuno poiché il previsto divieto (art. 16 c. 1 lett. c) di sbancamento o movimenti terra che modificano in modo permanente l'assetto geomorfologico potrebbe di fatto impedire consuete attività agricole di lavorazione dei suoli, tese ad una migliore lavorabilità o irrigabilità degli stessi.

A titolo esemplificativo si evidenzia il caso del geosito di rilevanza regionale "Pianalto di Romanengo" (rilievo isolato nella pianura a nord-est di Crema), la cui porzione orientale è soggetta a livello di tutela 1 e confina con la pianura circostante attraverso una scarpata di terrazzo la cui tutela è di livello 2 e anche soggetta al comma 4 dello stesso art. 16. Secondo il comma 1 lett. a dell'art. 16, le eventuali bonifiche agricole possono modificare l'andamento delle scarpate

morfologiche, ma rispetto alla norma della lett. b dello stesso comma e al successivo comma 4, tale possibilità non risulta chiaramente realizzabile, lasciando il dubbio sulla modificabilità dello sviluppo lineare degli orli di scarpata. Risulta pertanto opportuno fornire più precise indicazioni circa le modalità di intervento evitando contraddizioni che in fase di gestione del piano potrebbero sorgere.

Riguardo agli impianti di allevamento ittico e per la pesca sportiva di nuova realizzazione, indicati all'art. 17 delle norme di piano, tra i requisiti che gli stessi devono avere (elencati al comma 1) alla lett. c si riporta il riferimento alla possibilità di utilizzare specie alloctone. Si chiede di verificare la sua formulazione conformandola alla normativa vigente di settore ed in particolare alla LR 31/08 e s.m.i. e al Regolamento Regionale n. 9 del 22/5/2003 (modificato nel 2010). Si segnala che il richiamato art. 12 del DPR 357/97 e s.m.i. non trova applicazione nell'ambito oggetto di tutela. La citata lettera c) nella versione sottoposta alla procedura di VAS (prima dell'adozione), compariva con la proposta di sua cancellazione; tale proposta è da ritenersi maggiormente coerente non solo sotto l'aspetto giuridico ma anche con le politiche regionali finalizzate alla protezione degli habitat naturali e quindi alla lotta contro la diffusione di specie alloctone.

Direzione Generale Commercio, Turismo e Terziario

Obiettivi del nuovo PTCP di Cremona riferiti al settore Commercio

La variante di PTCP adottata dalla Provincia di Cremona prevede una sezione dedicata allo sviluppo del settore commerciale, in particolare all'art 22, comma 3 delle norme tecniche di attuazione.

Al fine di evitare possibili interferenze fra scelte insediative di interesse locale, sovracomunale o provinciale il PTCP fornisce ai Comuni delle indicazioni per individuare le aree da destinare al soddisfacimento dei fabbisogni non riconducibili alla scala locale. In tal senso è chiesto ai Comuni di ricondurre lo sviluppo insediativo alla componente "endogena" ed a quella "esogena". La componente endogena riguarda l'insieme delle espansioni e dei completamenti insediativi necessari a rispondere in modo adeguato ai fabbisogni dei processi sociali ed economici che hanno origine ed effetti all'interno del Comune, mentre in quella esogena i predetti fabbisogni hanno origine all'esterno del singolo comune e producono effetti significativi, diretti o indiretti, sui sistemi territoriale, ambientale e socio-economico di più comuni.

In relazione a tali indicazioni i Comuni distinguono le componenti endogena ed esogena dello sviluppo commerciale in riferimento a quattro parametri: la popolazione residente, il tipo di unità di vendita, il settore merceologico di appartenenza del punto vendita e la dimensione della superficie di vendita dell'esercizio commerciale.

Nell'articolo 22, comma 3 della normativa del PTCP la Provincia, in applicazione dei predetti parametri, procede ad una classificazione degli esercizi commerciali che possono essere previsti dai PGT individuando tre componenti: endogena; esogena di interesse intercomunale e esogena di interesse provinciale.

Alla componente endogena appartengono le previsioni degli esercizi di vicinato e delle medie strutture di vendita le cui dimensioni e settori merceologici sono stabiliti in base alla

Popolazione del comune ed al settore merceologico. Lo sviluppo insediativo di carattere endogeno è di competenza comunale.

Alla componente esogena intercomunale e provinciale appartengono le previsioni delle medie e delle grandi strutture di vendita le cui dimensioni e settori merceologici sono stabiliti in base alla Popolazione del comune e al settore merceologico. Lo sviluppo insediativo di interesse intercomunale e provinciale è di competenze della Provincia e può essere programmato previ accordi con la Provincia e i comuni coinvolti.

Obiettivi del nuovo PTCP di Cremona riferiti al settore Turismo

La variante di PTCP adottata dalla Provincia di Cremona, ricomprende tra gli interventi prioritari l'incentivazione di tipologie e forme diverse di turismo compatibili con la specificità delle risorse paesistico-ambientali.

La promozione di uno sviluppo turistico coerente con l'ambiente naturale, poggia sulla realizzazione un sistema di itinerari che valorizzino le aree tutelate, gli elementi di interesse storico-artistico e le strutture ricettive, nonché sulla realizzazione di una rete ciclabile provinciale integrata con quella stradale esistente in connessione con elementi di pregio paesistico-ambientale.

Obiettivi del PTR rispetto al settore Commercio

Il Piano Territoriale Regionale in riferimento agli obiettivi tematici del settore commercio prevede:

- la promozione di una rete distributiva sostenibile che possa contribuire al miglioramento della competitività del territorio “ a) Integrando le politiche di sviluppo commerciale con la pianificazione territoriale e paesistica; b) Controllando la tendenza alla desertificazione commerciale.
- Interventi sulla capacità del sistema distributivo di organizzare il territorio affinché non si creino squilibri tra polarità, abbandono dei centri minori e aumento della congestione lungo le principali direttrici commerciali.

Obiettivi del PTR rispetto al settore Turismo

Il Piano Territoriale Regionale in riferimento agli obiettivi tematici del settore turismo prevede:

- di incentivare lo sviluppo delle aree a vocazione turistica affinché le stesse valorizzino le risorse disponibili in un ottica di turismo sostenibile.
- di potenziare lo sviluppo turistico su tutto il territorio lombardo ed in particolare nelle aree protette (ad esempio: rete natura 2000).
- di valorizzare, anche attraverso la conoscenza e il riconoscimento del valore, il patrimonio culturale e paesaggistico in quanto considerati elementi di identità caratterizzanti il territorio lombardo.

Considerazioni in merito al settore Commercio

La proposta di PTCP, da un punto di vista generale, risulta coerente con i principi, gli indirizzi e gli obiettivi del Piano Territoriale Regionale e della programmazione regionale del settore commerciale attualmente vigente.

Tuttavia si segnala quanto segue:

-nella determinazione delle componenti endogena ed esogena per lo sviluppo insediativo delle strutture commerciali non si evincono i criteri utilizzati per la predisposizione delle tabelle 2, 3 e 4 dell'art. 22, comma 3 concernenti i limiti dimensionali e tipologici delle strutture di vendita a cui dovrebbero attenersi i Comuni nella individuazione delle aree destinate al commercio. Tali vincoli, già in parte presenti nel PTCP vigente, dovrebbero essere determinati esclusivamente in base ai criteri riconducibili a motivi imperativi di interesse generale ai sensi delle recenti disposizioni vigenti in materia di libera concorrenza (D.Lgs. 59/10, DL 201/11 e DL 1/2012);

-pur trattandosi di una variante al vigente PTCP, non sono presenti, sia nella relazione generale che nelle norme di attuazione, riferimenti, anche di carattere generale con eventuale rinvio di approfondimento al piano del commercio provinciale, ai Distretti urbani e diffusi del Commercio quali strumenti ormai consolidati di integrazione e valorizzazione delle risorse del territorio per rigenerare il tessuto urbano, incrementare l'attrattività e sostenere la competitività.

Considerazioni in merito al settore Carburanti

Al fine di perseguire l'obiettivo di una mobilità sostenibile sul territorio si segnala la necessità di richiamare nelle norme tecniche attuative la previsione dell'adozione di piani di localizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti come programmazione mirata delle infrastrutture della mobilità, come previsti dalle norme vigenti (art. 86 della l.r. 2 febbraio 2010 n. 6 smi), e contestualmente la promozione di una rete distributiva ecologica concernente la promozione ed il sostegno alla diffusione di impianti di distribuzione carburanti dotati di prodotti ecocompatibili con particolare riguardo al prodotto metano correlato alla programmazione regionale di settore (d.c.r. VIII/834/2009, d.g.r. 8/9590/2009).

Considerazioni in merito al settore Turismo

In linea generale la proposta di PTCP risulta coerente con i principi, gli indirizzi e gli obiettivi del Piano Territoriale Regionale e della programmazione regionale del settore turistico.

Si sottolinea l'assenza di riferimenti al Programma di Sviluppo Turistico "Po di Lombardia", attivo dal 2005 nel campo della valorizzazione e diversificazione dell'offerta turistica del territorio, nonostante la coerenza di contenuti e la condivisione di una medesima filosofia incentrata sulla valorizzazione delle risorse naturali, culturali ed enogastronomiche attraverso lo sviluppo di un approccio slow.

Direzione generale Salute

La U.O. Programmazione e Governo dei Servizi Sanitari Struttura Edilizia Sanitaria osserva che dall'analisi del PTCP vigente, emerge che nella tavola: "B - Carta degli indirizzi per il sistema

insediativo e per le infrastrutture” non è indicato il nuovo polo Sanitario sito nel Comune di Soresina, con l'apposito simbolo: H come da legenda allegata alla Tavola B, la cui realizzazione come Nuovo Polo ospedaliero, era già stata oggetto di segnalazione nel parere ai sensi dell'art.17 l.r.12/2005, sulla precedente Variante al PTCP adottata nel 2008, espresso in data 22/10/2008 con nota prot. n. H1.2008.0038828.

Si invita pertanto la Provincia ad effettuare l'opportuno adeguamento cartografico.

3. Previsioni della Variante al PTCP aventi efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del PGT, ai sensi dell'art. 18 della l.r. n.12/05.

- *Tutela dei beni ambientali e paesaggistici*
- *Sistema della Mobilità*
- *Assetto idrogeologico e difesa del suolo*

Considerazioni in merito alla Tutela dei beni ambientali e paesaggistici secondo il parere espresso dalla DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile T1.2013.0044315 del 13/11/2013 e successiva integrazione T1.2013.0047046 del 27/11/2013

La Variante parziale al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) è stata analizzata sotto il profilo paesaggistico tenendo conto di quanto indicato dalla l.r. 12/2005, dalla D.g.r. n. 6421 del 27 dicembre 2007 “Criteri e indirizzi relativi ai contenuti paesaggistici dei PTCP” ed in particolare di quanto previsto dalla normativa del Piano Paesaggistico Regionale (D.c.r. n.951 del 19/1/2010).

I dispositivi soprarichiamati comportano ricadute immediate sull'impianto del PTCP e devono venire assunti quale riferimento al fine di poter qualificare il PTCP come “atto a maggior definizione” del Piano Paesaggistico Regionale (PPR).

In particolare si evidenzia che, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della Normativa del PPR, il PTCP deve avere quale obiettivo principale quello di perseguire la conservazione dei caratteri che definiscono l'identità e la leggibilità dei paesaggi attraverso il controllo dei processi di trasformazione finalizzato alla tutela delle preesistenze significative dei relativi contesti, oltre che il miglioramento della qualità paesaggistica ed architettonica degli interventi di trasformazione del territorio.

Dalla lettura degli elaborati, si rileva che l'impostazione ed il percorso metodologico adottato per la redazione della Variante Parziale del PTCP, sono parzialmente coerenti con i contenuti della l.r. 12/05, della D.g.r. n. 6421 del 27 dicembre 2007 e con gli indirizzi e le disposizioni dettate dal PPR. La Variante Parziale modifica la “Carta delle Tutele e Salvaguardie”, avente valore prescrittivo, che viene integrata con alcuni tematismi presenti nella “Carta del Sistema Paesistico Ambientale”. Si concorda con tale modifica finalizzata a dare maggior rilievo ai caratteri paesaggistici ed ambientali del territorio provinciale rispetto a quanto previsto nel PTCP vigente ma si ritiene, per maggior chiarezza, opportuno provvedere alla modifica della “Carta del Sistema Paesistico Ambientale” che risulta a seguito delle modifiche proposte, differente da quella vigente.

Di seguito vengono formulate alcune considerazioni puntuali in merito agli elementi oggetto di variante:

- Si segnala che, come riportato nella D.r.g. n.6421/2007, nel territorio lombardo non risultano individuate “Zone di interesse archeologico” vincolate ai sensi del comma 1 lettera m) del D.Lgs 42/2004. Si ritiene pertanto opportuno, per maggiore chiarezza, di non riportare tale indicazione negli elaborati di Piano ma di riferirsi unicamente alle aree archeologiche vincolate ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs 42/2004, prevedendo a tal fine anche una verifica mediante l’utilizzo della banca dati IDRA . Per le “aree a rischio archeologico” si demanda ai comuni la definizione di maggior dettaglio, in accordo con la competente Soprintendenza.
- Non appare coerente l’individuazione nella “Carta delle Tutele e salvaguardie” dei tematismi della “centuriazione” e dell’“areale con baulatura dei campi” la cui individuazione e disciplina è comunque rimandata dalle norme del PTCP ai singoli comuni.
- Con riferimento ai disposti dell’art. 26 del PPR “Riconoscimento della viabilità storica e di interesse paesaggistico”, si chiede di chiarire l’articolazione gerarchica degli elementi individuati dal Piano quali le “infrastrutture Storiche”, i “percorsi panoramici”, la “rete stradale storica principale”, la “rete stradale storica secondaria” etc., evidenziando gli elementi di livello regionale e prevedendo nella normativa idonee indicazioni di salvaguardia e valorizzazione. Si chiede anche una verifica rispetto alla sovrapposizione con la rete dei percorsi ciclopedonali esistenti e di previsione riportati nella sezione delle “Salvaguardie”.
- Nella normativa del PTCP è presente un articolo (16.2) riferito ai “principali Navigli storici, canali di bonifica e rete irrigua di interesse regionale” che non vengono però identificati nella cartografia; si ritiene opportuno integrare la cartografia del Piano sulla base di quanto già identificato nella tavola degli “Indirizzi per il sistema paesistico-ambientale” alla voce “Sistemi dell’idrografia e relative opere d’arte” del PTCP vigente.
- Per maggiore chiarezza, come previsto dalla D.g.r. n.6421/2007 - punto 3.4.3, si ritiene opportuno che i punti di vista panoramici, le visuali sensibili, i belvedere, i punti di osservazione del paesaggio lombardo, vengano raggruppati all’interno di una medesima voce di legenda che, integrata da un’ulteriore un’articolazione provinciale, sia “orientata alla salvaguardia delle potenzialità di percezione del paesaggio valutando con particolare attenzione la collocazione di insediamenti, complessi edilizi e impianti tecnologici in riferimento ai rischi di intrusione o ostruzione della veduta panoramica” . Tali elementi possono essere ricondotti e specificatamente declinati, all’articolo di Normativa 16.15 congiuntamente a quanto previsto dall’art. 27 del PPR. Nello specifico, come riportato in Relazione, nei “Punti di Osservazione del Paesaggio Lombardo” di cui al Volume “Osservatorio dei Paesaggi Lombardi” è presente la scheda n.25- Paesaggio della Pianura irrigua cremonese nella quale vengono evidenziate le componenti del paesaggio agrario e le criticità insite, rispetto a tendenze di degrado e/o compromissione del paesaggio che richiedono un’attenzione diffusa sul territorio.
- Si chiede di integrare la cartografia del Piano con quanto indicato nella Tavola B del PPR e nei Repertori relativamente ai “Paesaggi agrari tradizionali” con particolare riferimento alla campagna irrigua dei “Mosi” cremaschi, alla campagna irrigua del Serio Morto e dell’Adda Morta e alle cascine monoaziendali a corte del cremonese e ai pioppeti delle golene fluviali.

- Per quanto riguarda l'art. 15 comma2 d) relativo al Sito Unesco, si segnala che la denominazione corretta è "Lagazzi di Vho" e si ricorda che il sito è oggetto di sottoscrizione di un protocollo di intesa tra Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Regioni e Comuni interessati.
- Per quanto attiene l'approfondimento sul tema dei geositi, in adeguamento a quanto previsto dall'art.22 del PPR, contenuto nell'Allegato F "I geositi della provincia di Cremona: analisi idrogeomorfologica" si rileva quanto segue.

Il PPR individua in un apposito elenco (Repertorio) i geositi di rilevanza regionale che vengono riportati nelle cartografie di piano con una prima individuazione puntuale.

Il PPR ha identificato nella provincia di Cremona nove geositi che, sulla base delle relative caratteristiche sono tutti assoggettati alle disposizioni del comma 3 dell'art.22 delle norme del piano; tale norma prevede in particolare che: ".....i geositi di prevalente interesse geografico, geomorfologico, paesistico, naturalistico, idrogeologico, sedimentologico sono oggetto di attenta e specifica salvaguardia al fine di preservarne la specifica conformazione e connotazione. Sono pertanto da escludersi tutti gli interventi che possano alterarne o comprometterne l'integrità e la riconoscibilità causando sbancamenti o movimenti di terra che modificano in modo permanente l'assetto geomorfologico"

La variante in esame riconferma i nove geositi indicati dal PPR e ne individua 22 di livello provinciale, provvedendo, come disposto dalle norme del PPR, alla loro precisa perimetrazione e all'introduzione di previsioni conformative funzionali alla salvaguardia.

La variante propone tre livelli di tutela differenziati individuati sulla base della:

- valutazione delle dimensioni del geosito, in genere molto vaste, che possono evidenziare una scarsa o nulla percettibilità;
- volontà di valorizzazione delle sole emergenze significative che rendono ragione dell'esistenza stessa del geosito;
- verifica dell'esistenza di attività antropiche già esistenti pianificate o pianificabili.

In relazione a tale articolazione della tutela, preso atto che dei nove geositi di livello regionale, sette sono stati ricondotti al livello di tutela 3, si rileva una criticità relativa ai geositi regionali, "Moso di Bagnolo Trescore e Vaiano" e "Pianalto di Romanengo", per i quali viene proposto, nel primo caso per tutto l'areale e nel secondo caso per alcune porzioni dell'areale, anche il livello di tutela 1 che consente "eventuali trasformazioni quali bonifiche agricole, escavazioni per attività estrattive etc.... anche se le stesse dovranno prevedere assetti finali che possano modificare senza snaturare gli elementi di prevalente interesse geomorfologico e paesistico del geosito".

Nel prendere atto delle considerazioni che hanno determinato tale scelta quali la "scarsa percepibilità" degli elementi geomorfologici e naturalistici o la presenza di elementi di minore rilevanza dal punto di vista geologico/geomorfologico/naturalistico, si ricorda che l'art.22 del PPR ha come finalità la tutela e valorizzazione dei geositi in quanto ne "...riconosce il valore paesaggistico ... quali località, area o territorio dove sia possibile definire un interesse geologico o geomorfologico per la conservazione associabile ad un valore scientifico, ai fini della comprensione dei processi geologici in atto e/o nei termini dell'esemplarità didattica riferita alla dinamica del nostro pianeta, alla ricostruzione dell'evoluzione biologica e delle fluttuazioni

climatiche durante il passato geologico, come alla costruzione della conformazione geomorfologica attuale e della percezione sociale consolidata di un territorio correlata alle sue specificità naturalistiche e geologiche”.

Si ritiene pertanto che il livello di tutela 1 proposto per alcune porzioni dei due geositi di cui sopra non sia congruente con le finalità dell'art.22 del PPR.

Si evidenzia inoltre che i Mosi cremaschi rientrano fra i “Paesaggi agrari tradizionali” esplicitamente tutelati dal PPR mentre l'intero ambito del Pianalto di Romanengo ricade prevalentemente in un elemento di primo livello della Rete Ecologica Regionale (art.3 ter l.r. 86/83), è attraversato dal Corridoio primario della Pianura Centrale che mette in relazione l'Oglio con il Serio, e costituisce il substrato per l'habitat di connessione ecologica tra i due Siti di Importanza Comunitaria IT20A0018 Cave Danesi e IT20A0002 Naviglio di Melotta.

In considerazione di ciò il livello di tutela 1, che ai sensi della normativa della variante al PTCP consente “eventuali trasformazioni quali bonifiche agricole, escavazioni per attività estrattive etc.. anche se le stesse dovranno prevedere assetti finali che possano modificare senza snaturare gli elementi di prevalente interesse geomorfologico e paesistico del geosito” non può ritenersi coerente con le finalità espresse dal PPR.

Si ritiene pertanto opportuno che la provincia attribuisca il livello di tutela 3 a tutti i geositi di rilevanza regionale in coerenza con la perimetrazione proposta sulla base delle motivazioni scientifiche espresse nell'Allegato F della variante al PTCP in esame.

Integrazioni al parere espresso dalla DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile T1.2013.0044315 del 13/11/2013 pervenuto con nota n. T1.2013.0047046 del 27/11/2013

Si invia, a seguito degli incontri del 21 novembre e 26 novembre u.s. con la Provincia di Cremona e le rappresentanze locali, un contributo integrativo del parere in oggetto, rimanendo a disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Il contributo tiene conto di quanto espresso dalla Provincia di Cremona in merito alle peculiarità territoriali nelle aree dei geositi di interesse regionale e delle esigenze legate all'attività estrattiva operante nell'area del Pianalto di Romanengo.

Con riferimento a quanto espresso nel parere citato relativamente ai geositi di interesse regionale in merito alla non piena rispondenza della disciplina proposta dalla Provincia (livello di tutela 1 dell'art.16 comma 1 delle norme della variante di PTCP) ai contenuti dell'art.22 comma 3 del PPR e rilevata peraltro l'assenza di un esplicito riferimento nella norma del PTCP (art.16) allo stesso art.22 comma 3 del PPR, si ritiene necessario anche ai fini di una compiuta chiarezza applicativa che, in sede di approvazione del PTCP, la Provincia precisi l'ambito in cui si applicano le disposizioni del comma 3 dell'art.22 del Piano Paesaggistico regionale, al fine di conseguire il rispetto degli obiettivi di tutela ivi indicati per la conservazione dei caratteri strutturali, geo-morfologici e paesistici.

In particolare, per il Pianalto di Romanengo, le condizioni di eventuale sviluppo dell'attività estrattiva ivi autorizzata saranno comunque oggetto di verifica e definizione nella fase di valutazione ambientale strategica (VAS) del Piano Cave.

Tale procedimento opererà in particolare la verifica di compatibilità dello sviluppo estrattivo con gli obiettivi generali sopra richiamati, comunque limitando in via definitiva l'ambito di escavazione alle aree prossime all'attuale sito autorizzato e prevedendo idonee misure per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del sito nel suo complesso, nonché idonee misure mitigative e compensative e di ripristino finale dell'area.

In sede di autorizzazione dell'attività estrattiva e nell'ambito della relativa procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) dovranno puntualmente essere verificate e sviluppate le indicazioni e le prescrizioni emerse dalla VAS, individuando le modalità di coltivazione e ripristino delle aree più idonee a garantire la generale tutela dell'ambito, anche con riferimento alle Linee guida per il recupero delle cave nei paesaggi lombardi: uno strumento per la qualità del territorio (dgr 25 luglio 2013 – n. X 495).

Considerazioni in merito al Sistema della mobilità secondo il parere espresso dalla D.G. Infrastrutture e Mobilità con nota n. S1.2013.0054717 del 14/11/2013.

Valutazioni di carattere generale

La Variante in esame riguarda principalmente l'adeguamento del PTCP vigente ai disposti normativi che hanno modificato la legge regionale 12/2005 dalla data di approvazione del vigente Piano ad oggi, nonché ai contenuti dei vigenti strumenti di pianificazione di livello regionale, con specifico riferimento al Piano Paesaggistico Regionale.

Le modifiche più significative riguardano la disciplina delle *tutele paesistico-ambientali* e discendono in parte dalla necessità di recepire specifiche disposizioni regionali e in parte dalla volontà dell'Amministrazione provinciale di dare maggior rilievo ad alcuni elementi paesaggistici ed ambientali caratterizzanti il territorio provinciale. Tale maggior rilievo si sostanzia nella Variante nell'attribuzione di una valenza prescrittiva all'individuazione cartografica, e al corrispondente regime di salvaguardia, dei principali tematismi afferenti il sistema delle suddette tutele e non già vincolati ai sensi della vigente normativa statale o regionale, con conseguente incremento significativo del regime vincolistico di natura paesistico-ambientale nel territorio provinciale.

L'esame della cartografia ha evidenziato che sussistono interferenze tra ambiti assoggettati a tali tutele - in particolare corridoi e areali della rete ecologica provinciale e aree a rischio archeologico - e i tracciati di alcune infrastrutture prioritarie (*Collegamento autostradale Ti.Bre, Autostrada regionale Cremona-Mantova e Bretella A21 - Castelvetro Piacentino e terzo ponte sul fiume Po*).

Verificato che la Variante non contiene indicazioni specifiche sulle modalità con cui il nuovo regime di tutela paesistico-ambientale di livello provinciale (articolo 16) si concilia con le disposizioni relative alle salvaguardie infrastrutturali già previste dal PTCP vigente (articolo 19), si ritiene necessario integrare opportunamente la normativa di Piano al fine di assicurare che l'obiettivo condivisibile di enfatizzare la salvaguardia dei caratteri paesaggistici ed ambientali distintivi del territorio non ostacoli o aggravi l'iter progettuale e approvativo di infrastrutture definite quali "obiettivi prioritari di interesse regionale" nel Piano Territoriale Regionale. Si rimanda nel merito alla proposta di integrazione dell'articolo 16 indicata nella parte B) del presente documento.

Relativamente al tema della *salvaguardie infrastrutturali* si dà atto che, per quanto attiene in particolare alle infrastrutture di nuova realizzazione, il PTCP vigente recepisce in linea di massima le prescrizioni espresse da Regione in esito all'istruttoria condotta nel 2008 sul Piano adottato (DGR 8406 del 12.11.2008), con specifico riferimento alle richieste di modifica dell'articolo 19.

Per tali infrastrutture il PTCP prevede un'unica disciplina di salvaguardia e tre differenti livelli di ampiezza dell'area interessata dal vincolo, declinati nel comma 4 dell'articolo 19 e puntualmente attribuiti ad ogni singola opera all'interno di un allegato prospetto tabellare denominato "Tabella A".

Rispetto al contenuto di tale prospetto - interessato da aggiornamenti puntuali nell'ambito della Variante in esame- si evidenzia la necessità di ulteriori modifiche in coerenza con quanto indicato nella Relazione Tecnica di Variante (pag. 43) in merito all'effettiva situazione della rete viabilistica provinciale, nonché in relazione all'attuale livello di definizione progettuale di alcune infrastrutture sovraordinate. Anche su questo punto si rimanda nel merito agli adeguamenti indicati nella parte B) del presente documento.

Non vi sono rilevi sui contenuti della variante rispetto alla programmazione dei *servizi TPL* e dei sistemi di *navigazione* e di *logistica/intermodalità*.

Osservazioni e proposte di modifica

1) *Elaborati cartografici - Carta delle tutele e delle salvaguardie*

Si richiedono i seguenti adeguamenti puntuali:

- *Autostrada Brescia-Bergamo-Milano - Opera complementare S.P. CR ex S.S. n. 591 "Cremasca" – Bretella autostradale di collegamento fra il casello di Fara Olivana e Ricengo*: adeguare il tracciato dell'opera al progetto esecutivo approvato dal concedente CAL S.p.A. e trasmesso dal concessionario Brebemi S.p.A. alla Provincia di Cremona con nota prot. SDP-U-1102-196-DT-DGR del 27.3.2012.
- *Autostrada regionale Cremona-Mantova*: adeguare il tracciato al progetto definitivo depositato dal proponente STRADIVARIA S.p.A. in procedura VIA nazionale in data 30.6.2008 e parzialmente modificato come da integrazioni pubblicate il 31.7.2009. Nella fattispecie, si segnalano incongruenze rispetto alla rappresentazione dei tratti di seguito specificati:
 - svincolo di connessione con A 21 in Comune di Cremona e svincolo connessione con Ti.Bre in Comune di Tornata;
 - riconfigurazione viabilità interferita e area impianti in Comune di Piadena;
 - area tecnica e viabilità di collegamento in Comune di Pieve San Giacomo.
- *Bretella A21 - Castelvetro Piacentino e terzo ponte sul fiume Po*: adeguare il tracciato al progetto definitivo approvato con decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 7472 del 30.8.2011, recependo anche gli interventi previsti nel progetto sulla viabilità in ambito portuale.

- *Progetto ferroviario AV/AC tratta "Treviglio-Brescia" – Opera complementare S.P. CR ex S.S. n. 11 "Padana Superiore" – Variante a Isso (Castel Gabbiano) : adeguare il tracciato dell'opera al progetto esecutivo redatto dal General Contractor Cepav2.*

Si ribadisce l'opportunità – già evidenziata da Regione nel precedente parere espresso sul vigente Piano con DGR 8406 del 12.11.2008 - di rappresentare in cartografia la S.P. ex S.S. 14 "Rivoltana" e la S.P. ex S.S. 10 "Padana Inferiore" come viabilità extraurbana principale.

2) Norme di Attuazione

Articolo 16 "Aree soggette a regime di tutela del PTCP"

Si propone l'inserimento, dopo il 5° capoverso, della seguente formulazione

"E' fatta salva la prevalenza delle previsioni del Piano Territoriale Regionale concernenti la realizzazione di infrastrutture prioritarie e di interventi di potenziamento e adeguamento delle linee di comunicazione e del sistema della mobilità in tutti i casi di sovrapposizione con le tipologie di vincolo definite nel presente articolo".

Articolo 19 "Salvaguardie territoriali"

Si propone la seguente modifica al comma 2 lettera a):

" (...) Per le strade vigono le distanze minime dal confine stradale definite dal DPR 495/1992 in base alla classificazione contenuta nell'art. 2 del D.Lgs 285/1992 Nuovo Codice della Strada. Nelle more di quanto previsto al riguardo del comma 8 del suddetto art. 2 del D.Lgs. 285/1992, tale classificazione è effettuata in via temporanea, tenendo conto della classificazione funzionale approvata con d.g.r. 7/19709 del 3 dicembre 2004 e riportata nel Piano della viabilità provinciale approvato con D.C.P. n. 18/2004, ponendo le seguenti salvaguardie sulle strade **ricadenti nel territorio provinciale:** (...) "

Si richiede di apportare alla "Tabella A", allegata all'articolo 19, i seguenti adeguamenti evidenziati in grassetto:

<i>Denominazione infrastruttura</i>	<i>Stato avanzamento progetto</i>	<i>N° Provvedimento approvato</i>	<i>Ampiezza Fasce rispetto stradale</i>	<i>Legge di riferimento</i>
BRE.BE.MI -Opera complementare S.P. CR ex S.S. n. 591 "Creasca" – Bretella autostradale di collegamento fra il casello di Fara Olivana e Ricengo	In corso di esecuzione	Delibera CIPE n. 42/2009 di approvazione del progetto definitivo PTCP	30,00 m per parte dal confine stradale	Art. 166 D.Lgs. 163/2006 Art. 18 l.r. 12/05

Progetto AV/AC tratta "Treviglio-Brescia"- Opera complementare S.P. CR ex S.S. n. 11 "Padana Superiore" – Variante a Isso (Castel Gabbiano)	In corso di esecuzione	Delibera CIPE n. 81/2009 di approvazione del progetto definitivo PTCP	30,00 m per parte dal confine stradale	Art. 166 D.Lgs. 163/2006 Art. 18 l.r. 12/05
Nuovo casello di Castelvetro, raccordo autostradale con la S.S. 10 "Padana Inferiore" e completamento della bretella autostradale tra la S.S. 10 "Padana Inferiore" e la S.S. 234. (Terzo ponte sul Po a Cremona)	Progetto definitivo approvato	Decreto MIT n. 7472 del 30.8.2011 di approvazione del progetto definitivo PTCP	30,00 m per parte dal confine stradale	Art. 3 DPR 383/94 Art. 18 l.r. 12/05
TI.BRE	Progetto definitivo valutato positivamente dal CIPE (Delibera n. 132 del 9.5.2006 pubblicata sulla G.U. n. 284 del 6.12.2006)	Delibera C.I.P.E. n. 94 del 20.12.2004 di approvazione del progetto preliminare PTCP	<i>Da quantificare a cura della Provincia con riferimento al tracciato del progetto definitivo</i>	Art. 165 comma 7 D.Lgs. 163/2006 Art. 18 l.r. 12/05
TI.BRE – Opere complementari	Progetto definitivo valutato positivamente dal CIPE (Delibera n. 132 del 9.5.2006 pubblicata sulla G.U. n. 284 del 6.12.2006)	Delibera C.I.P.E. n. 94 del 20.12.2004 di approvazione del progetto preliminare PTCP	30,00 m per parte dal confine stradale	Art. 165 comma 7 D.Lgs. 163/2006 Art. 18 l.r. 12/05
Autostrada regionale Integrazione del sistema transpadano direttrice Cremona Mantova	Definitivo depositato dal proponente STRADIVARIA S.p.A. in procedura VIA nazionale in data 30.6.2008 e relative integrazioni pubblicate il 31.7.2009	Delibera di G.R. n. VII/15954 del 30.12.2003 di approvazione del progetto preliminare pubblicata sul BURL n. 21 - 1° suppl. straordinario del 27.1.2004 PTCP	Definiti in Delibera di G.R. n. VII/15954 del 30.12.2003 pubblicata sul BURL n. 21 - 1° suppl. straordinario del 27.1.2004 <i>Da quantificare a cura della Provincia con riferimento al tracciato del progetto</i>	l.r. 9/2001 Art. 18 l.r. 12/05

nella *Carta delle tutele e delle salvaguardie* costituiscono la riduzione alla scala della cartografia del Piano, di corridoi di tutela definiti (o sussunti) dai corrispondenti progetti infrastrutturali, e sono pertanto questi ultimi, e non la loro trasposizione nelle tavole del PTCP o il rinvio alla predisposizione dei PGT o di loro varianti, a dirimere l'esatta localizzazione planimetrica dei terreni sottoposti a tutela.”

Considerazioni in merito all'Assetto idrogeologico e difesa del suolo secondo il parere espresso dalla DG Territorio, Urbanistica e difesa del suolo con nota n. Z1.2013.0017728 del 14/10/2013.

Dall'analisi della documentazione costituente la variante al P.T.C.P. di Cremona e con riferimento alla cartografia del Piano vigente, per quanto di competenza, si segnala che il Comune di Cremona ha provveduto a modificare parzialmente e recepire nel proprio strumento urbanistico secondo le procedure vigenti, la perimetrazione di “area a rischio idrogeologico molto elevato” n. 050- LO-CR.

Si chiede pertanto di recepire la nuova perimetrazione nella “Carta delle Tutele e delle Salvaguardie” (tav. 3 della serie); tale recepimento dovrebbe essere esteso anche alle altre eventuali tavole, non oggetto della presente variante, che contengono tale perimetrazione.

A titolo collaborativo, con riferimento al geosito regionale “Pianalto di Romanengo” si evidenzia che l'interesse geologico primario del sito è rappresentato dalla presenza su tutta la sua estensione di particolari tipologie di suoli, sviluppatasi in condizioni climatiche molto diverse da quelle attuali della Pianura Padana che si sono conservati grazie alla posizione rilevata dell'area, dovuta a sollevamento tettonico localizzato, che ne ha impedito il seppellimento da parte dei depositi alluvionali più recenti. Le scarpate evidenziano solo parzialmente l'interesse del sito, di cui rappresentano il limite morfologico.

Tale sito, nella sua completa estensione, risulta di particolare interesse geologico e geomorfologico ai fini della comprensione dei processi geologici che hanno agito nella Pianura Padana dal Pleistocene medio all'Olocene e pertanto le norme finalizzate alla sua tutela devono garantirne l'integrità e la riconoscibilità.

4. Considerazioni conclusive

La verifica regionale sulla variante al vigente PTCP della Provincia di Cremona ha riscontrato elementi di disallineamento in relazione ad orientamenti e ad aspetti prescrittivi di prevalenza determinati dal Piano Territoriale Regionale. In particolare, con riferimento al complesso del sistema degli obiettivi tematici e territoriali del PTR, si evidenzia che gli stessi non possono essere assunti solo formalmente all'interno del Piano, aggiungendoli semplicemente a quelli già individuati dal PTCP, ma devono piuttosto essere considerati come la definizione del disegno di sviluppo territoriale regionale al quale i piani provinciali e comunali devono dare attuazione.

Inoltre, rispetto ai temi per i quali la stessa l.r. 12/05 prevede l'efficacia prescrittiva e prevalente sulla pianificazione provinciale, si ricorda che per gli effetti dell'art. 17, comma 8, il Consiglio Provinciale in sede di approvazione deve provvedere a modificare gli elaborati e le norme tecniche di variante secondo le indicazioni riportate nei pareri delle DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile (prot. n. T1.2013.0044315 del 13/11/2013 e successiva integrazione del 27/11/2013 prot. n. T1.2013.0047046), Infrastrutture e Mobilità (prot. n. S1.2013.0054717 del 14/11/2013), Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo (prot. n. Z1.2013.0017728 del 14/10/2013).

Si raccomanda, inoltre, il riordino complessivo degli elaborati di analisi e di progetto del PTCP, così come modificati a seguito della variante di che trattasi, in modo tale da assicurare una piena intelligibilità delle varie sezioni del Piano e una univoca interpretazione dei contenuti orientativi e prescrittivi dello stesso.

Milano, 27/11/2013


Il Dirigente della Struttura
Marco Cassin



ALLEGATO 2

CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE

VARIANTE DI ADEGUAMENTO PARZIALE DEL PTCP AL PIANO TERRITORIALE REGIONALE



Documento di controdeduzione alle osservazioni pervenute tra adozione ed approvazione

Adottata con deliberazione consiliare n.65 del 30/07/2013

Approvata con deliberazione consiliare n. ___ del _____

SINTESI DEI CONTRIBUTI VALUTATIVI ESPRESSI

Come previsto dalla normativa di riferimento, in seguito al deposito della proposta di variante al PTCP, è stata data la possibilità di far pervenire, a tutti coloro che ne avessero interesse, oltre che ai soggetti territorialmente interessati, delle osservazioni.

Le osservazioni pervenute sono state:

NUMERO	DATA	PROTOCOLLO	MITTENTE
1	19/07/2013	91.136	Documento presentato in Conferenza Comuni 17/07/2013 (Bragonzi ed altri)
2	25/07/2013	93.352	Coordinamento Comitati Ambientalisti Lombardia – (Corradi)
3	26/07/2013	93.502	Consigliere Comunale Lista "Bordolano Noi"
4	29/08/2013	104.258	Legambiente Altocreмасco
5	17/09/2013	110.903	PieMa S.p.a.
6	20/09/2013	112.568	Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia
7	30/09/2013	115.751	Associazioni Ambientaliste
8	03/10/2013	117.591	Comune di Pizzighettone
9	04/10/2013	118.181	Anna Pacchioni, Ivan Arpini, Manuela Arpini (Crema)
10	04/10/2013	118.312	Comune di Crema
11	07/10/2013	118.677	Comune di Pozzaglio
12	07/10/2013	118.689	Comune di Pianengo
13	07/10/2013	118.691	Comune di Campagnola Cremasca
14	07/10/2013	118.907	Comune di Castelveverde
15	07/10/2013	118.920	Arch. Gazzoli
16	07/10/2013	118.927	Comune di Crema - Integrazioni
17	08/10/2013	119.343	AEM
18	08/10/2013	119.335	Oleificio Zucchi S.p.a.
19	11/10/2013	121.116	Comune di Montodine
20	21/10/2013	124.479	Comune di Capralba
21	03/12/2013	141.670	Regione Lombardia - verifica regionale ai sensi dell'art.17 della L.R. 12/2005 pervenuta con D.G.R. X/1007 del 29/11/2013

Per un dettaglio puntuale relativamente alle diverse osservazioni pervenute, si rimanda al documento proposto in allegato.

Conseguentemente alle osservazioni pervenute sono state apportate alcune variazioni al Piano in modo da integrare le osservazioni recepite all'interno della Documentazione redatta.

ALLEGATO 1

OSSERVAZIONI PERVENUTE IN FASE VAS CHE PER MOTIVI TECNICI NON HANNO TROVATO RISCONTRO NELLA DOCUMENTAZIONE ADOTTATA

**(Rif. Parere Motivato Predisposto dall'Autorità
competente per la VAS ai sensi dell'art.9, Direttiva
2001/42/CE)**

Fonte: <i>Comune di Camisano</i>	
N° protocollo: 78280	Data: 19 Giugno 2013
Oggetto: Reticolo idrico	
Osservazione: Da un confronto tra la variante al PTCP, messa a disposizione, e il RIM comunale, si ipotizza che alcuni fontanili non siano stati inseriti e che altri abbiano un numero di "teste" inferiori.	
Controdeduzione Si accoglie l'osservazione	
Modifica prevista Viene aggiornato il tematismo dei fontanili e aggiornate le cartografie del PTCP.	

Fonte: Arpa Lombardia	
N°protocollo: 83667	Data: 2 Luglio 2013
Oggetto: Proposta di Piano - invarianza idraulica e invarianza della portata	
Premessa: La variante include tra le direttive per la pianificazione comunale l'applicazione dei principi di "invarianza idraulica" e di "invarianza della portata" ai processi di pianificazione e sviluppo del territorio che interesseranno i Comuni dell'area centrale e dell'area orientale della Provincia	
Osservazione: Si ritiene che l'applicazione di tali principi potrebbe essere estesa all'intero territorio provinciale con la finalità di contribuire a far sì che le problematiche idrauliche, conseguenti all'impermeabilizzazione dei suoli, non vengano a presentarsi anche laddove, tutt'ora, non si sono ancora manifestate. Si sottolineano, inoltre, le potenziali ricadute positive sulla qualità delle acque superficiali che potranno essere indotte da un'efficace gestione delle acque meteoriche urbane, in applicazione di tali principi.	
Controdeduzione Si accoglie l'osservazione pervenuta	
Modifica prevista Viene perfezionato l'art.11 della Normativa del PTCP – Direttive per la redazione del Governo del Territorio (PGT) integrandolo con la direttiva di considerare l'applicazione del principio di invarianza idraulica da estendersi all'intero territorio provinciale. Al momento sarà solo un indirizzo in attesa del Progetto di Legge di difesa del suolo della Regione Lombardia	
Osservazione: Si ritiene opportuno garantire, inoltre, che l'applicazione del principio di invarianza idraulica sia volta, non solo ad assicurare un'efficace laminazione delle acque, ma anche, ove possibile, alla loro infiltrazione nel suolo (principio di invarianza idrologica), nonché orientata a prevedere l'adozione di forme di drenaggio urbano sostenibile delle acque meteoriche, per le quali appare auspicabile la definizione di best practices di riferimento	
Controdeduzione Si accoglie l'osservazione pervenuta in attesa di una normativa sovraordinata che indichi le "best practices" di riferimento.	
Modifica prevista Viene integrato l'art.11 della Normativa del PTCP – Direttive per la redazione del Governo del Territorio (PGT) integrandolo con la direttiva di considerare l'applicazione del principio di invarianza idraulica e invarianza idrologica. Al momento sarà solo un indirizzo in attesa del Progetto di Legge di difesa del suolo della Regione Lombardia	

Fonte: Provincia di Cremona - Area Infrastrutture Stradali e Patrimonio	
N° protocollo: 83596	Data: 3 Luglio 2013
Oggetto: Proposta di modifica dell'art. 19 della Normativa	
Premessa: All'interno dell'art. 19 si ritiene di dover modificare:	
<p>Osservazione:</p> <p>Tabella A:</p> <p>i) <i>opere N1-N2-N3-N5-R7-R11-R14:</i> aggiornare i dati relativamente ai provvedimenti di approvazione ed allo stato di avanzamento progettuale; l'ampiezza della fascia di rispetto stradale è pari a <i>60 m</i> per le strade di tipo "A", <i>40 m</i> per le strade di tipo "B" e <i>30 m</i> per le strade di tipo "C"; l'ampiezza del corridoio di salvaguardia è pari a <i>quanto previsto nel relativo progetto approvato e/o a quanto disposto nell'art. 19, punto 4, della Normativa del P.T.C.P.</i></p> <p>ii) <i>opere N4-P5-P9:</i> eliminare tra le opere a carattere prescrittivo</p> <p>iii) <i>opera R1:</i> eliminare i riferimenti al 1° lotto in quanto già ultimato ed aggiornare i riferimenti al 2° lotto</p> <p>iv) <i>opere P3-R5-R6-R8-R16:</i> eliminare in quanto già ultimate</p> <p>v) dovrebbero essere inserite le seguenti ulteriori opere: <i>Tangenziale Sud di Soresina</i> (in corso di realizzazione: sostituirà il tracciato attuale della S,P, n, 89 posto all'interno dell'abitato comunale); <i>Potenziamento della ex S,S, n. 415 tra Castelleone e Crema</i> (opera a carattere prescrittivo); <i>Tangenziale Ovest di S. Giovanni in Croce</i> (opera a carattere prescrittivo)</p>	
<p>Controdeduzione</p> <p>Si recepisce l'osservazione pervenuta.</p>	
<p>Modifica prevista</p> <p>Viene modificata la tabella A allegata alla normativa del PTCP.</p>	

Fonte: Provincia di Cremona – Settore Agricoltura e Ambiente	
N° protocollo: 160	Data: 5 Luglio 2013
Oggetto: Scarpate	
Premessa: Osservazione riguardante la riclassificazione di tratti scarpate all'interno di ATE presenti nella proposta di PPC e di altre strutture territoriali tutelate dal PTCP	
Osservazione:	
<p>Per quanto riguarda le scarpate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ATEa8 (Ticengo) = si tratta di una scarpata naturale, che dovrà essere conservata - ATEg1 (Rivolta d'Adda) = si tratta di una scarpata secondaria creata dalla pregressa attività estrattiva (sponda del lago di cava) - ATEg5 (Genivolta) = si tratta di una scarpata naturale, che dovrà essere conservata - ATEg9 (Gombito) = si tratta di una scarpata secondaria creata dalla pregressa attività estrattiva (sponda del lago di cava) - ATEg16 (Grumello C:) = si tratta di un tratto di scarpata creato dalla pregressa attività estrattiva (arretramento della originaria scarpata naturale) - ATEg20 (Motta B.) = si tratta di una scarpata secondaria creata dalla pregressa attività estrattiva (sponda del lago di cava) - ATEg22 (Gussola) = si tratta di una scarpata secondaria creata dalla pregressa attività estrattiva (sponda del lago di cava) - ATEg33 (Spinadesco) = si tratta di una scarpata naturale, che dovrà essere conservata - ATEg34 (Castelleone) = si tratta di una scarpata secondaria planoaltimetricamente irrilevante (dislivello inferiore a 1 m) - Pg8 (Pessina C.) = si tratta di una scarpata naturale modificata da pregressi interventi di miglioramento fondiario, che dovrà essere conservata. Ove ritenuto necessario, le schede illustrative delle aree estrattive riportate in allegato alla Normativa tecnica del PPC ribadiscono l'obbligo di conservazione della scarpata. <p>Altre interferenze con le rappresentazioni degli elaborati del PTCP sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ATEg9 (Gombito) = la zona umida coincide con il lago di cava, artificiale - ATEg30 (Formigara) = l'allineamento posto a S dell'ambito è un oleodotto, da cui l'escavazione sarà condotta a distanza di sicurezza - Pg5 (Gussola e Torricella) e Pg6 (Gussola e Martignana Po) = l'effettiva escavazione interesserà non più del 20% delle aree perimetrate ed escluderà le aree tutelate. <p>Si ritiene opportuno che gli elaborati cartografici del PTCP vengano corretti in conformità con la seguente osservazione.</p>	
Controdeduzione	
Si accolgono parzialmente le osservazioni. Non si è accolta l'osservazione con riferimento alle scarpate la cui modifica è prevista nel nuovo Piano Cave.	
Modifica prevista	
Si sono modificate le scarpate tranne quelle la cui modifica è prevista nel nuovo Piano Cave.	

Fonte: <i>Comune di Cremona – Settore gestione Territorio</i>	
N° protocollo: 85326	Data: 5 Luglio 2013
Oggetto: Rete ecologica	
Premessa: Relativamente alla carta della Rete ecologica sviluppata si osserva che:	
Osservazione: Si valuti invece l'opportunità di inserire nuovi stepping stones, anche in ampliamento di quelli esistenti, alla luce dei boschi forestali individuati dal PIF, e corretti in sede di Variante generale, ovvero alla luce dell'individuazione della rete ecologica locale sviluppata da questo comune sempre in sede di Variante generale al PGT (già approvata ed in attesa di vigenza).	
Controdeduzione Si accoglie l'osservazione.	
Modifica prevista E' stato integrato il tematismo degli areali della rete ecologica con i soli stepping stones ritenuti di valenza provinciale.	
Oggetto: Tutele e salvaguardie	
Premessa: Relativamente alla carta delle Tutele e salvaguardie sviluppata si osserva che:	
Osservazione: Viene riportato il vincolo ex art. 142 lett. C del D.Lgs. 22 gennaio 2004 inerente il cavo Cerca nella porzione a sud della Giuseppina sino alla confluenza con il Morbasco. Per questo Comune, ma anche nei repertori regionali (vedi SIBA), tale vincolo non è presente (si allega immagine Viewer Geografico SIBA).	
Controdeduzione Si accoglie l'osservazione.	
Modifica prevista Viene modificato il tematismo del vincolo ex art. 142 lett. C del D.Lgs. 22 gennaio 2004 e le cartografie del PTCP come richiesto dall'osservazione.	

<p>Osservazione:</p> <p>Aree a rischio idrogeologico molto elevato - Zone I. Si precisa che per le Zone I sottese al Morbasco e al cavo Cerca, a fronte dell'entrata a regime delle opere di difesa idraulica della città di Cremona (deviatore a sud di Cavatigozzi) è stata avanzata proposta di ridelimitazione da parte del comune di Cremona, proposta che ha avuto il parere favorevole da parte della Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo - Struttura Difesa del Suolo - Pianificazione e Programmazione interventi per l'Assetto Idrogeologico (si allega pertanto parere regionale e planimetria del Ddp, trasmessa anche alla regione stessa, mentre gli shapefile esplicativi verranno trasmessi a breve a fronte delle incombenze di collaudo della Variante).</p>
<p>Controdeduzione</p> <p>Si accoglie l'osservazione.</p>
<p>Modifica prevista</p> <p>Viene modificata la cartografia del PTCP a seguito dell'accoglimento dell'osservazione.</p>
<p>Osservazione:</p> <p>Orli di scarpata. Si evidenzia che il comune ha effettuato in sede di Variante generale al PGT l'aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica, al cui interno sono state verificate e mappate le scarpate presenti sul territorio comunale che sviluppano vincoli come da norma PTCP (art. 16.4); si chiede che la Variante in oggetto assuma già i tracciati di tali scarpate, di fatto già a voi forniti in shapefile in sede di verifica di conformità della Variante generale PGT stessa. Allo stesso modo l'aggiornamento della componente geologica ha individuato zone umide, bodri etc.; si chiede che anche tali elementi trovino ricadute nella Variante al PTCP, essendo derivate da studi di maggior dettaglio.</p>
<p>Controdeduzione</p> <p>Si accoglie l'osservazione.</p>
<p>Modifica prevista</p> <p>Viene modificata la cartografia del PTCP a seguito dell'accoglimento dell'osservazione.</p>
<p>Oggetto: Normativa</p>
<p>Premessa: Relativamente alla normativa si osserva che:</p>
<p>Osservazione:</p> <p>Art. 14 comma 1. Viene riportato l'elenco dei corsi d'acqua naturali ed artificiali soggetti all'art. 142 lett. C del D.Lgs 42/2004, riprendendo la dgr n. 4/12028 del 27/07/1986, la quale presenta alla lettera h. il Cavo Cerca. Si ribadisce che da successivi aggiornamenti della dgr succitata, così come verificabile nel sito della Regione Lombardia SIBA, il Cavo Cerca non rientra più nell'elenco dei corsi d'acqua naturali ed artificiali soggetti all'art. 142 lett. C del D.Lgs 42/2004.</p>
<p>Controdeduzione</p> <p>Si accoglie l'osservazione.</p>
<p>Modifica prevista</p> <p>Viene modificata la cartografia del PTCP a seguito dell'accoglimento dell'osservazione.</p>

ALLEGATO 2

OSSERVAZIONI PERVENUTE NELLA FASE DI DEPOSITO POST- ADOZIONE

Fonte: Documento presentato in Conferenza Comuni del 17 Luglio 2013 – (Crema, Montodine, Moscazzano, Pianengo, Romanengo)	
N° protocollo: 91.136	Data: 19 Luglio 2013
Oggetto: riscontro relativo alla congruità delle scelte programmatiche afferenti alla attività di ripermimetrazione dei geositi.	
Premessa: vengono espresse alcune perplessità relative alla perimetrazione e alla normativa di nuova introduzione concernenti i geositi di individuazione tanto regionale, quanto provinciale, che non appaiono pienamente rispondenti alle indicazioni regionali del PTR	
Osservazione:	
<p>...si stigmatizza il Procedimento con cui sono stati perimetrati, ed ulteriormente ripartiti e normati al loro interno, alcuni geositi di individuazione regionale, disattendendo gli obblighi imposti dall'art.22 del PTR che per i geositi classificati di interesse geomorfologico (Moso di Bagnolo, Bodri, ecc.) paesistico (Pianalto della Melotta), naturalistico (Lanca di Gerole , ecc.) idrogeologico, sedimentologico, prescrive (al comma 3 del suddetto art.22) il divieto di attuare "tutti gli interventi che possano alterarne e comprometterne l'integrità e la riconoscibilità causando sbancamenti o movimenti di terra che modificano in modo permanente l'assetto geomorfologico, nonché l'introduzione di elementi di interferenza visuale e la cancellazione dei caratteri specifici.</p>	
Controdeduzione	
<p>Come già ribadito nelle diverse fasi interlocutorie incorse e in risposta a delle osservazioni già proposte, si sottolinea che lo stesso art. 22 comma 6 del PTR attribuisce il compito alle province e ai parchi di prevedere una più precisa perimetrazione dei geositi di rilevanza regionale, introducendo, inoltre delle previsioni conformative a maggior definizione. Tale condizione prevede che la Provincia si attivi nel rispetto della normativa del PTR.</p> <p>A tal proposito si evidenzia che anche a seguito del parere regionale sono stati modificati l'art. 16.1 della Normativa del PTCP e la cartografia inserendo sui geositi a valenza regionale, riclassificati ai sensi del comma 6 dell'art.22, l'indicazione di riferimento all'art. 22 c. 3 della Normativa del PPR.</p> <p>Si puntualizza, che considerando una superficie di 228 km² (divenuti in seguito alla variante 245 km²) sembra quantomeno doveroso individuare delle norme di gestione del territorio maggiormente declinate sulle realtà locali e non solo di indirizzo come quelle pre-esistenti. Infatti, come evidenziato dallo studio propedeutico sui geositi, appositamente predisposto, alcune delle aree interne ai geositi non assumevano e/o non hanno mai assunto un reale interesse dal punto di vista geologico-geomorfologico. Tale condizione, pur non volendo obliterare un vincolo di tutela preesistente, si è ritenuto doveroso individuare delle forme differenziate di tutela e di gestione, soprattutto rispetto alle aree in cui all'interno persistono reali elementi di interesse conservazionistico.</p> <p>Si osserva, inoltre che l'osservazione formulata non evidenzia criticità puntuali in ordine alle scelte di azionamento effettuato, ma contesta l'attività presente.</p>	
Modifica prevista	
<p>In parziale accoglimento dell'osservazione viene riformulato l'art. 16.1 della Normativa e perfezionata la cartografia del PTCP.</p>	
Osservazione:	
<p>L'introduzione attuata dal PTCP di fasce a diverso regime di tutela che consentono, specie nella fascia di tutela 1 (di colore verde nella carta delle tutele) l'attivazione di cave, bonifiche e quant'altro in questi geositi, contrasta evidentemente con il disposto normativo regionale, evidenziando una palese in conformità del PTCP rispetto al PTR.</p>	

<p>Controdeduzione Si rimanda alla controdeduzione proposta in precedenza</p>
<p>Modifica prevista In parziale accoglimento dell'osservazione viene riformulato l'art. 16.1 della Normativa e perfezionata la cartografia del PTCP.</p>
<p>Osservazione: Si contesta un incrocio delle previsioni del PTCP con quelle del nuovo Piano Cave della Provincia di Cremona, che prevede la presenza di un importante polo estrattivo nel geosito della Melotta, ossia in un ambito di tutela geomorfologica e paesaggistica (finora adeguatamente tutelato dal PTCP vigente) che ne impedirebbe in qualsiasi modo l'attuazione, mentre assegnando un livello di tutela basso a questo preciso settore del geosito e prevedendo in tale livello di tutela la possibilità di apertura di nuove cave negli ambiti così classificati, si è creduto di trovare la quadratura del cerchio.</p>
<p>Controdeduzione La variante al PTCP non si occupa di cave, ma, come già evidenziato, assume un ruolo di tutela e gestione del territorio su area vasta. Si osserva, inoltre, che il livello di tutela 1, quindi quello meno stringente e valevole per tutti e tre i livelli di tutela, riporta quanto segue: "Eventuali trasformazioni quali bonifiche agricole, escavazioni per attività estrattiva, opere di canalizzazione, dovranno prevedere assetti finali che possano modificare, senza snaturare, gli elementi predominanti del geosito.....". Si ritiene, in tal senso, che per la normativa proposta non sia corretto asserire che sia troppo permissiva e non offra adeguata tutela a talune realtà, in realtà si configura come uno strumento maggiormente rispondente alle realtà locali senza, però, dimenticare l'importanza e la significatività di talune realtà</p>
<p>Modifica prevista Nessuna modifica</p>

Fonte: <i>Coordinamento Comitati Ambientalisti Lombardia</i>	
N° protocollo: 93.352	Data: 25 Luglio 2013
Oggetto: PTCP Provincia di Cremona – segnalazione pozzi acqua potabile e sorgive. Metanodotti sotto abitazioni ed impianti industriali	
<p>Premessa: vengono fatte osservare alcune incongruenze cartografiche proposte nella variante al PTCP. Vengono fatte osservare alcune incongruità cartografiche oltre che alcune problematiche locali riconducibili alle diverse realtà. Vengono, inoltre, puntualizzati alcuni aspetti cartografici in ordine a dei metanodotti e oleodotti per i Comuni di Sergnano, Capralba, Camisano, Bordolano.</p>	
<p>Osservazione: Comune di Sergnano: la fascia della zona di rispetto di tre pozzi nel Comune di Sergnano è stata ridotta da metri 200 a metri 10 secondo le indicazioni della Legge Regionale del 1996. Tale situazione non pare compatibile rispetto alla Legge 152/2006 – articolo 94 del Testo Unico Ambientale che prevede l'impossibilità di stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose nelle zone di rispetto. I tre pozzi nel Comune di Sergnano, sono posizionati nei pressi dello stadio comunale, si trovano vicino, a meno di 200 metri, al "Cluster D" degli impianti di metano della Ditta Stogit. Si chiede pertanto di adeguare la situazione segnalata alle normative recenti della L. 152/2006 – di cui all'art. 94 del Testo Unico Ambientale. Si chiede di valutare la mancata zona di rispetto per la presenza di sorgive comprese invece nella zona della fascia di rispetto della centrale di compressione metano Stogit di Sergnano: le risorgive sono poste nella zona sud ovest della stessa centrale di compressione verso Capralba. In questa zona esiste un altro gruppo di sorgive riconosciute e tutelate con finanziamento pubblico della Comunità Europea e sotto le quali, secondo la cartografia dei vincoli del PGT di Sergnano risulta fatto passare un metanodotto, senza pertanto rispettare la fascia di 50 metri prevista per le stesse risorgive. Analoga situazione si segnala sempre nel Comune di Sergnano per la sorgiva posta al confine nord-ovest della centrale Stogit, sorgiva segnalate dalle cartografie ma senza fascia di rispetto di 50 metri dalla centrale Stogit e senza la fascia di rispetto di 50 metri dalla recente centrale biogas. Si chiede l'intervento a tutela delle sorgive citate, compresa l'individuazione delle relative responsabilità operative che hanno prodotto tale situazione.</p>	
<p>Controdeduzione. La competenza circa l'individuazione dei pozzi e rispettiva fascia di rispetto è comunale e se ne trova riscontro nel Piano di Governo del Territorio che riporta la situazione attuale del vincolo. Le sorgive, intese come fontanili, sono disciplinate dall'art. 16.5 della Normativa del PTCP e riportate nella Carta delle Tutele e delle Salvaguardie. Il PGT recepisce l'individuazione cartografica e la rispettiva normativa approfondendo lo studio sul territorio e dando un miglior dettaglio.</p>	
<p>Modifica prevista. Nessuna modifica prevista. Si inoltra la presente segnalazione al Comune per quanto di sua competenza.</p>	

<p>Osservazione:</p> <p>Comune di Capralba: non risulta la segnalazione di pozzi per le acque pubbliche potabili. Si chiede la verifica della situazione esistente, la messa a norma con la segnalazione nelle relative mappe territoriali, nonché la verifica della compatibilità prioritaria dei pozzi destinati all'acqua pubblica, rispetto alla presenza nel sottosuolo di stoccaggi di metano del vicino impianto di stoccaggio di metano della Ditta Stogit s.p.a., localizzato nel confinante Comune di Sergnano: se ne chiede l'adeguamento alla normativa attuale.</p>
<p>Controdeduzione.</p> <p>La competenza circa l'individuazione dei pozzi e rispettiva fascia di rispetto è comunale e se ne trova riscontro nel Piano di Governo del Territorio che riporta la situazione attuale del vincolo.</p>
<p>Modifica prevista.</p> <p>Nessuna modifica prevista. Si inoltra la presente segnalazione al Comune per quanto di sua competenza.</p>
<p>Osservazione:</p> <p>Comune di Camisano: stessa situazione per quanto riguarda di segnalazione di pozzi di captazione di acqua potabile pubblica.</p>
<p>Controdeduzione.</p> <p>La competenza circa l'individuazione dei pozzi e rispettiva fascia di rispetto è comunale e se ne trova riscontro nel Piano di Governo del Territorio che riporta la situazione attuale del vincolo.</p>
<p>Modifica prevista.</p> <p>Nessuna modifica prevista. Si inoltra la presente segnalazione al Comune per quanto di sua competenza.</p>
<p>Osservazione:</p> <p>Comune di Bordolano: si segnala la presenza di numero 15 sorgive ai piedi del gradone morfologico degradante dalla Strada Provinciale 25 verso il fiume Oglio, nei pressi dell'Agriturismo "La Corte dei Semplici". Le citate sorgive, oltre ad essere utilizzate per l'irrigazione dei campi, alimentano il vicino Laghetto di pesca sportiva della Società "Il Laghetto", ma non sono segnalate: a) nel recente PGT adottato dal Comune di Bordolano, b) nell'attuale PTCP della Provincia di Cremona, c) nel PTC del Parco Oglio Nord, d) nelle mappe del PTR della Regione Lombardia.</p> <p>Se ne chiede, pertanto, la opportuna, necessaria, inderogabile segnalazione nelle relative mappe, costituendo tale mancanza un atto omissivo rispetto alla realtà del territorio.</p> <p>Tale mancanza di segnalazione delle risorgive si ritrova anche nel "Progetto Bordolano Centrale e stoccaggio di metano – Stogit 2008", nel "Progetto Nuova Centrale di Bordolano – Stogit – Snam-Saipem del novembre 2012", nella "Bozza Piano di Emergenza esterna elaborato dalla Prefettura di Cremona – aprile 2013" quali elementi di vulnerabilità da tutelare: dobbiamo dedurre quanto meno una scarsa attenzione, conoscenza e valorizzazione del territorio da parte dei preposti alla redazione dei documenti sul territorio.</p> <p>Si segnala inoltre la presenza di impianti metaniferi ad una distanza di circa 250-300 metri dalle risorgive e dal laghetto del "Cluster A" – nuovi pozzi – Pozzo Bordolano 4 ed a circa 400 metri della prevista Centrale di stoccaggio metano, del previsto "Progetto Centrale e Stoccaggio Metano di Bordolano" di Stogit 2008 e del "Progetto Nuova centrale di Bordolano" di Stogit-Snam-Saipem del novembre 2012.</p> <p>Si segnala infine che alla data odierna, 25 luglio 2013 sono in corso perforazioni contemporanee, anche con perforazioni di pozzi orizzontali nei siti del "Cluster A – nuovi pozzi – Pozzo Bordolano 4" vicino (50-90 metri) alle abitazioni di Bordolano e del "Cluster B – pozzi 1-21 e nuovi pozzi".</p>

Controdeduzione

Le sorgive, intese come fontanili, sono disciplinate dall'art. 16.5 della Normativa del PTCP e riportate nella Carta delle Tutele e delle Salvaguardie. Il PGT recepisce l'individuazione cartografica e la rispettiva normativa approfondendo lo studio sul territorio e dando un miglior dettaglio. Al fine di poter aggiornare la situazione sopra esposta è necessario che l'individuazione dei fontanili sia accompagnata da un apposito studio asseverato da un tecnico competente e recepita all'interno del Piano di Governo del Territorio comunale come previsto dall'art. 16.5 della normativa del PTCP.

Modifica prevista.

Nessuna modifica prevista. Si inoltra la presente segnalazione al Comune per quanto di sua competenza.

Osservazione.

Da una prima verifica, si segnala la presenza di metanodotti Snam e Stogit sotto, case e nelle zone industriali, artigianali ed agricole, lungo i tracciati delle circonvallazioni dei Comuni di Sergnano, Soresina, Soncino, Bordolano.

Si chiede la verifica della segnalazione della presenza nei PGT dei Comuni della Provincia di Cremona delle reti metanifere con specifica del calibro delle tubazioni e della relativa pressione di esercizio.

Si chiede la verifica di compatibilità delle distanze di sicurezza delle reti metanifere dalle abitazioni, dalle zone industriali, artigianali ed agricole, compresa la valutazione sulla liquefacibilità del suolo, come elemento preventivo per la sicurezza dei cittadini e la tutela dell'ambiente.

Si chiede di verificarne la compatibilità della localizzazione dei metanodotti ed oleodotti rispetto ai problemi di sicurezza degli abitanti e del territorio.

Si chiede la rapida messa a norma ed in sicurezza delle reti metanifere a tutela degli abitanti e dei cittadini di passaggio nelle località citate.

Si conferma la disponibilità a fornire ogni ulteriore elemento di valutazione e di presenza di rischi per cittadini e per l'ambiente.

Controdeduzione.

Compito dell'individuazione delle fasce di rispetto dei metanodotti è del Piano di Governo del Territorio dei rispettivi comuni. La verifica di compatibilità al PTCP dei PGT comunali esula dall'esame della corretta individuazione di tali reti in quanto la Provincia è prescrittiva solo per i contenuti previsti ai sensi dell'art. 18 della L.R. 12/2005.

Modifica prevista.

Nessuna modifica prevista. Si inoltra la presente segnalazione al Comune per quanto di sua competenza.

Fonte: Luisa Pea – Consigliere Comunale Lista “Bordolano Noi”	
N° protocollo: 93.502	Data: 26 Luglio 2013
Oggetto: Segnalazione sorgive e metanodotti sotto abitazioni, zone ed impianti industriali del Comune di Bordolano. Vedere osservazione Coordinamento Comitanti Ambientalisti Lombardia prot. n. 93352 del 25/07/2013.	
Premessa: vengono osservate alcune puntuali variabili relative alla presenza di sorgive e metanodotti rilevabili all'interno del Comune di Bordolano	
Osservazione:	
<p>Comune di Bordolano.: si segnala la presenza di numero 15 sorgive ai piedi del gradone morfologico degradante dalla Strada Provinciale 25 verso il fiume Oglio, nei pressi dell'Agriturismo “La Corte dei Semplici”</p> <p>Le risorgive si trovano in due punti distinti del gradone con il gruppo più numeroso ad est dello stesso ed il gruppo minore di tre sorgive ad ovest dello stesso gradone morfologico.</p> <p>Le citate sorgive, oltre ad essere utilizzate per l'irrigazione dei campi, alimentano il vicino Laghetto di pesca sportiva della Società “Il Laghetto”, ma non sono segnalate:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) nel recente PGT adottato dal Comune di Bordolano; b) nell'attuale PTCP della Provincia di Cremona; c) nel PTC del Parco Oglio Nord; d) nelle mappe del PTR della Regione Lombardia. <p>Se ne chiede, pertanto, la opportuna, necessaria, inderogabile segnalazione nelle relative mappe, costituendo tale mancanza un atto omissivo rispetto alla realtà del territorio.</p> <p>Tale mancanza di segnalazione delle risorgive si ritrova anche nel “Progetto Bordolano Centrale e stoccaggio di metano – Stogit 2008”, nel “Progetto Nuova Centrale di Bordolano – Stogit – Snam-Saipem del novembre 2012”, nella “Bozza Piano di Emergenza esterna elaborato dalla Prefettura di Cremona – aprile 2013” quali elementi di vulnerabilità da tutelare: dobbiamo dedurre quanto meno una scarsa attenzione, conoscenza e valorizzazione del territorio da parte dei preposti alla redazione dei documenti sul territorio.</p> <p>Si segnala inoltre la presenza di impianti metaniferi ad una distanza di circa 250-300 metri dalle risorgive e dal laghetto del “Cluster A” – nuovi pozzi – Pozzo Bordolano 4 ed a circa 400 metri della prevista Centrale di stoccaggio metano, del previsto “Progetto Centrale e Stoccaggio Metano di Bordolano” di Stogit 2008 e del “Progetto Nuova centrale di Bordolano” di Stogit-Snam-Saipem del novembre 2012.</p> <p>Si segnala infine che alla data odierna, 25 luglio 2013 sono in corso perforazioni contemporanee, anche con perforazioni di pozzi orizzontali nei siti del “Cluster A – nuovi pozzi – Pozzo Bordolano 4” vicino (50-90 metri) alle abitazioni di Bordolano e del “Cluster B – pozzi 1-21 e nuovi pozzi”.</p> <p>Si segnala la presenza di numero 15</p>	
Controdeduzione	
<p>Le sorgive, intese come fontanili, sono disciplinate dall'art. 16.5 della Normativa del PTCP e riportate nella Carta delle Tutele e delle Salvaguardie. Il PGT recepisce l'individuazione cartografica e la rispettiva normativa approfondendo lo studio sul territorio e dando un miglior dettaglio. Al fine di poter aggiornare la situazione sopra esposta è necessario che l'individuazione dei fontanili sia accompagnata da un apposito studio asseverato da un tecnico competente e recepita all'interno del Piano di Governo del Territorio comunale come previsto dall'art. 16.5 della normativa del PTCP.</p>	
Modifica prevista.	
Nessuna modifica.	

Osservazione:

Si segnala la presenza di metanodotti Snam e/o Stogit sotto o nei pressi ed a distanza ridotta di case e nelle zone industriali, artigianali ed agricole, lungo i tracciati della circonvallazione come SP 86 "Quinzanese" nel comune di Bordolano.

Si chiede la verifica di compatibilità delle distanze di sicurezza delle reti metanifere dalle abitazioni, dalle zone industriali, artigianali ed agricole, compresa la valutazione sulla liquefacibilità del suolo, come elemento preventivo per la sicurezza dei cittadini e la tutela dell'ambiente.

Si chiede di verificarne la compatibilità della localizzazione dei metanodotti ed oleodotti rispetto ai problemi di sicurezza degli abitanti e del territorio.

Si chiede la rapida messa a norma ed in sicurezza delle reti metanifere a tutela degli abitanti e dei cittadini di passaggio nelle località citate.

Controdeduzione.

Compito dell'individuazione delle fasce di rispetto dei metanodotti è del Piano di Governo del Territorio dei rispettivi comuni. La verifica di compatibilità al PTCP dei PGT comunali esula dall'esame della corretta individuazione di tali reti in quanto la Provincia è prescrittiva solo per i contenuti previsti ai sensi dell'art. 18 della L.R. 12/2005.

Modifica prevista.

Nessuna modifica.

Fonte: <i>Legambiente Altocremasco</i>	
N° protocollo: 104.258	Data: 29 Agosto 2013
Oggetto: segnalazione di nuovi fontanili non cartografati nel PTCP	
Premessa: Sono riportate delle indicazioni cartografiche relative alla localizzazione di nuovi fontanili non cartografati nel PTCP	
Osservazione: Si chiede di inserire una decina di fontanili situati nei Comuni di Vailate, Pieranica, Torlino Vimercati e Capralba come da cartografia allegata all'osservazione.	
Controdeduzione Per poter inserire nella cartografia del PTCP i fontanili come individuati nell'allegato all'osservazione è necessario seguire la procedura di cui all'art. 16.5 della Normativa del PTCP. Sono comunque di miglior dettaglio gli elaborati del PGT.	
Modifica prevista Nessuna modifica.	

Fonte: <i>PieMa S.p.a.</i>	
N° protocollo: 110.903	Data: 17 Settembre 2013
Oggetto: verifica puntuale dell'assetto del territorio in area soggetta a regime di tutela ex art. 16.4 delle N.T. di PTCP di Cremona – Variante 2013 – nei pressi di Via Cremona a Crema (CR) - scarpata morfologica (Art. 16.4 Normativa PTCP)	
Premessa: perizia geologica relativa ad un'area afferente il P.I.I. "Il Ponte" in fregio a Via Cremona nel Comune di Crema (CR)	
Osservazione:	
<p>Richiesta di cancellazione del vincolo delle scarpate morfologiche (art. 16.4 della Normativa del PTCP) in seguito a verifica di difformità tra l'assetto del territorio ed una scarpata morfologica indicata nella Carta delle tutele e delle salvaguardie" del PTCP.</p> <p>Tenendo conto di una serie di elementi e del più ampio ambito morfologico locale, il terrazzo delimitato a nord e ad ovest della scarpata in analisi, sembra avere caratteristiche di un rilievo antropico realizzato sovrapponendo materiale di riporto ad una morfologia naturale originaria, costituita da un declivio di raccordo tra le quote di via Cremona e quelle della sottostante sponda sinistra del Fiume Serio.</p>	
<p>Controdeduzione</p> <p>Il PGT di Crema conferma sia nello studio geologico che nella tavola PdR. 1.7 l'esistenza della scarpata morfologica. Si precisa che la cartografia del PTCP rispetto alle scarpate morfologiche è stata aggiornata recependo lo studio di maggior dettaglio del PGT di Crema. (Si veda anche controdeduzione all'osservazione del Comune di Crema pervenuta con Prot. n. 118.312 del 04/10/2012). Vista inoltre la relazione tecnica di cui al prot. n. 143.181 del 06/12/2013 si esprimono le seguenti conclusioni:</p> <p>Le informazioni a supporto della richiesta di modifica non sostanziale cartografica al PTCP, contenute nella Perizia Geologica non sono tali (al di là delle imprecisioni presenti) da consentire l'accoglimento della richiesta. In particolare non è possibile, sulla base dei dati presentati, affermare che: "L'orlo di scarpata oggetto di perizia è formato da un terrazzamento artificiale, realizzato riportando terra di scavo mista ad inerti di demolizione". Per potere affermare che l'intera superficie sia di natura antropica è necessario conoscere la stratigrafia dei depositi costituenti la superficie stessa. Tale risultato è ottenibile mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - trincee esplorative eseguite in posizione centrale della superficie e non sul bordo della stessa (come fatto per la Perizia Geologica a supporto della richiesta), ossia in aree non soggette a processi di colluvionamento di origine gravitativa né di piccoli processi di mobilitazione del materiale connessi ad interventi antropici. - descrizione stratigrafica e pedologica dei sedimenti indagati; la sola documentazione fotografica riportata nella Perizia Geologica risulta di per sé ambigua e, in questi casi, non probante se non accompagnata da precisa descrizione del profilo di scavo. <p>Si osserva invece come la presenza dell'orlo di scarpata nell'area oggetto della richiesta sia testimoniato dalla cartografia storica dell'IGM (anche se, ovviamente, non è possibile escludere in assoluto che l'orlo di scarpata sia stato oggetto in passato di un qualche tipo di intervento di rimodellamento antropico).</p> <p>Tale scarpata risulta compatibile con l'idrografia esistente nell'area e non necessariamente imputabile alle sole dinamiche del fiume Serio. Sulla base delle informazioni esistenti pertanto si ritiene di confermare l'andamento naturale e, conseguentemente, la stessa genesi di origine di natura fluviale dell'orlo di terrazzo morfologico in questione. La richiesta di modifica non sostanziale cartografica al PTCP, alla luce dei dati presentati, risulta pertanto non sostenibile e (conseguentemente) non ammissibile.</p>	

Modifica prevista

Nessuna modifica prevista.

Fonte: Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia	
N° protocollo: 112.568	Data: 20 Settembre 2013
Oggetto: Variante di adeguamento parziale del PTCP ai contenuti del piano territoriale paesistico regionale della Provincia di Cremona - Aree a rischio archeologico.	
Premessa: vengono fornite alcune puntualizzazioni in ordine alla modalità di rappresentazione cartografica delle aree a rischio archeologico.	
Osservazione:	
Si chiede nell'ottica di una maggiore trasparenza di utilizzare da un punto di vista grafico sulla carta tematica "Carta delle tutele e delle salvaguardie" una simbologia di riferimento per le zone a rischio archeologico, articolata in indicazioni puntiformi e non areali, maggiormente aderente alle segnalazioni dei rinvenimenti. Risulta opportuno, inoltre, anche nella parte normativa, specificare il significato di "aree archeologiche non tutelate" indicando che si tratta delle zone limitrofe al punto individuato sulla "Carta delle tutele e delle salvaguardie".	
Controdeduzione:	
Si accoglie l'osservazione anche a seguito del lavoro svolto in collaborazione con i tecnici della Soprintendenza sostituendo il tematismo areale con uno puntiforme maggiormente aderente alle segnalazioni dei rinvenimenti. Viene di conseguenza adeguato l'art. 16 della normativa specificando il significato di "aree archeologiche non tutelate" indicando che si tratta delle zone limitrofe al punto individuato.	
Modifica prevista	
A livello grafico viene sostituita la simbologia areale con quella puntiforme nelle carte del PTCP. Inoltre all'art. 16 viene precisato il significato di "aree archeologiche non tutelate".	

Fonte: Associazioni Ambientaliste	
N° protocollo: 115.751	Data: 30 Settembre 2013
Oggetto: Osservazioni alla Valutazione di Adeguamento parziale del PTCP della Provincia di Cremona al PTR Lombardia adottata dal Consiglio Provinciale con DCP n. 65 del 30/07/2013	
Premessa: Nell’ottica di apportare un contributo alla discussione in atto relativa alla Variante 2013 del PTCP di adeguamento parziale al PTR, vengono proposte alla Giunta Provinciale di Cremona ed ai relativi Uffici ulteriori osservazioni, aggiunte ad alcune considerazioni di merito e di sostanza a commento del nuovo testo adottato.	
Osservazione: Si rileva che le controdeduzioni alle osservazioni appaiono impostate più sull’autodifesa e alla giustificazione delle scelte operate che non ad un’obiettiva valutazione delle argomentazioni portate dalle osservazioni medesime, alla luce delle normative vigenti ed ivi più volte richiamate.	
Controdeduzione: Non si coglie dove sia rilevabile un atteggiamento di autodifesa, infatti a tutti gli enti osservanti sono state fornite delle indicazioni puntuali, anche attraverso la riproposizione di vincoli normativi, delle scelte e delle modalità operative accorse. Si è, inoltre, proceduto alla puntualizzazione ed esplicitazione delle risultanze accorse nei diversi elaborati. Sempre a livello interlocutorio si ribadisce che lo stesso PTR, art. 22 comma 6, attribuisce ai Parchi e alle Province il compito di procedere ad una più attenta ripерimentrazione, per cui quanto fatto si ritiene in accordo con la normativa, piuttosto, anche attraverso la procedura di VAS, si attendevano delle osservazioni più puntuali in ordine alla non condivisione di alcune scelte effettuate per alcuni geositi, come ad esempio la persistenza di realtà puntuali e/o areali di interesse che non erano state adeguatamente valutate per cui necessitavano di una ridefinizione.	
Modifica prevista Nessuna modifica	
Osservazione: rete irrigua (art. 15.9 della Normativa del PTCP)	
Visti i riferimenti anche al valore ecologico rivestito dalla rete irrigua provinciale nel suo complesso – come di fatto è, considerata la sua straordinaria estensione e diffusione territoriale – si chiede di sostituire il periodo “preservazione dove possibile del fondo naturale ”, con “preservazione in via prioritaria del fondo naturale ”, che meglio risponde al mantenimento dei valori ecologici sopra richiamati dal testo dello stesso comma ed in attuazione degli indirizzi dell’art. 21, comma 6 del PTR della Lombardia.	
Controdeduzione. La preservazione dei caratteri naturali dei diversi corsi d’acqua sicuramente assume una valenza prioritaria, soprattutto per un territorio così ricco di canali. Si osserva, in ogni caso, che la maggior parte dei colli, a cui si riferisce l’articolato “rete irrigua” è rappresentata da canali a valenza irrigua, appunto, la cui presenza e la cui conservazione sono strettamente riconducibili alla finalità a loro attribuita. In tal senso, la normativa di riferimento deve trovare un adeguato equilibrio tra una stretta utilizzazione agronomica e un possibile riscontro ambientale.	

Modifica prevista

Al fine di coordinare e meglio integrare sia le esigenze di carattere ambientale/conservazionistico con quelle riconducibili all'attività agricola, l'articolato viene riformulato nel seguente modo:

*“la rete irrigua nel suo complesso, che costituisce un valore paesistico regionale. A maggiore specificazione di quanto disposto nell'articolo 16 commi 2, 3, 5 e 7 e nelle more dell'attuazione dei disposti di cui al comma 8 del presente articolo, si rimanda alla redazione di uno specifico “Progetto strategico” ai sensi dell'art. 36 del PTCP e d'intesa con Parchi e consorzi irrigui e di bonifica con la consultazione partecipata delle Associazioni di rappresentanza agricole e delle Associazioni ambientaliste per individuare i criteri di manutenzione e riorganizzazione delle rete irrigua tenendo conto del valore produttivo, ecologico, storico – testimoniale e del ruolo di strutturazione del paesaggio rurale. In particolare il Progetto strategico dovrà definire criteri e cautele in merito a: salvaguardia e integrazione vegetazione ripariale, con specifico riferimento al potenziamento della rete verde provinciale e regionale; preservazione **dove e come possibile, in via prioritaria**, il fondo naturale, con specifico riferimento ai corsi d'acqua di maggior rilevanza dal punto di vista ecologico – ambientale; cautele relative ad interventi di gestione o adeguamento della rete.”*

Osservazione:

geositi di interesse regionale (art. 15.13 della Normativa del PTCP)

Si ritiene che anche i geositi individuati dalla Provincia tramite il proprio PTCP, e non solo quelli di interesse regionale, debbano fare riferimento all'art. 22 del PTR. In Lombardia, infatti, alla definizione di “geosito” (in senso “amministrativo” quantomeno) non si può far corrispondere altro genere di normativa che quella dettata dall'art. 22 del PTR. Dunque si deve intendere che in qualunque area designata come geosito non possa che vigere la normativa richiamata, differenziandola in base al tipo di interesse prevalente individuato per ciascun geosito (vale a dire “secondo le procedure di tipizzazione utilizzate dalla Regione per quelli di rilevanza regionale”, come recita lo stesso art. 22, comma 6 del PTR).

Se non si desidera sottostare a tale normativa, si deve optare per una definizione diversa da quella di “geosito” e rinunciare ad inquadrare tali emergenze nel sistema normativo indicato dal PTR.

Controdeduzione

Rispetto alla osservazione proposta, si osserva come la classificazione dei geositi, anche secondo quanto previsto nel PTR, sia di due tipi: a valenza regionale e a valenza provinciale. La prevalente discriminante tra le due tipologie è da ricondursi ad un preventivo recepimento, nel PTR, di talune situazioni, demandando, appunto, all'Ente provinciale la possibilità e la competenza nell'individuazione di ulteriori aree da sottoporre a forme di salvaguardia, su cui, comunque, andare a definire delle norme conformative che ne consentano la gestione e la tutela. In tal senso, l'accezione di geosito non è solo da ricondurre all'eventuale recepimento nel PTR ma, al contrario, alla valenza e al valore ambientale espresso da talune situazioni.

Modifica prevista

Non è prevista alcuna modifica

Osservazione:

Punti di osservazione - Strade panoramiche di interesse regionale (art. 15 commi 15 e 17 della Normativa del PTCP)

Ai “Punti di visuale del paesaggio” (oppure alle “Strade panoramiche di interesse regionale” di cui al precedente comma 15) si chiede di aggiungere, almeno:

- i diversi tratti di strada che corrono sull'orlo del terrazzo occidentale della valle dell'Oglio, tra Azzanello e Gabbioneta;
- la strada che corre sull'orlo del terrazzo orientale della valle dell'Adda, tra Casaletto Ceredano e Formigara;
- la strada che corre sull'orlo del terrazzo orientale della valle del Serio, tra Castelgabbiano e Ripalta Arpina.

Controdeduzione

Non si accoglie l'osservazione e si precisa che al fine di poter aggiornare la situazione sopra esposta è necessario che l'individuazione delle "Strade panoramiche di interesse regionale" sia accompagnata da un apposito studio allegato al Piano di Governo del Territorio comunale per una più dettagliata rappresentazione dei tratti di strada da vincolare.

Modifica prevista

Nessuna modifica prevista.

Osservazione:

Aree soggette a regime di tutela del PTCP (art. 16 della Normativa del PTCP)

Si deve notare anziché tener conto delle prime osservazioni già presentate dalle scriventi associazioni (relative alla VAS), volte ad un miglioramento della normativa, si è proceduto all'eliminazione di passaggi importanti e qualificanti, poiché, evidentemente, ritenuti critici, ottenendo in tal modo testi generici, indeterminati, elusivi dei compiti specifici di un PTCP e, in definitiva, interpretabili in modo incerto e con eccessivi spazi di soggettività.

Si ritiene incongruente evidentemente peggiorativa, ad esempio, la volontà di cancellare frasi come la seguente:

~~Tali aree non devono quindi essere oggetto di interventi che comportino il loro degrado e/o la loro perdita anche parziale delle loro caratteristiche. Al riguardo, l'attivazione di pratiche agricole coerenti con gli obiettivi di tutela di seguito indicati potrà essere oggetto di incentivi economici.~~

Che, invece, appare particolarmente efficace e qualificante ai fini di una pianificazione territoriale, oltretutto con finalità di tutela paesaggistica e in linea con gli indirizzi del PTR. Pertanto se ne chiede la reintroduzione, tutt'al più riformulando il secondo periodo, nel caso vi fossero problemi relativi agli incentivi economici.

Viene eliminata in modo proditorio la definizione di modalità sanzionatorie a carico dei responsabili di attività e di interventi che compromettono anche in modo parziale le aree di tutela dell'articolo 16:

~~Il Comune e la Provincia definisce/ono inoltre le modalità sanzionatorie a carico dei responsabili di attività e di interventi che compromettono anche in modo parziale le aree di tutela del presente articolo della rete ecologica di primo e di secondo livello. Tali sanzioni consisteranno in interventi di ripristino delle precedenti condizioni delle aree danneggiate o, in alternativa, in opere di compensazione o in risarcimenti equivalenti al danno causato.~~

Venendo meno ad un ruolo fondamentale relativo al rispetto delle regole e svuotando di significato il valore di qualunque norma di salvaguardia o comunque prescrittivi. Si chiede pertanto la reintroduzione della frase eliminata.

Controdeduzione

Per quanto attiene la prima parte dell'osservazione, si evidenzia come, tale frase sia stata tolta in quanto ripetitiva e ridondante con quanto riportato nella declinazione dei diversi livelli di tutela, infatti, da una più attenta lettura anche in seguito alla riformulazione proposta, si evince la necessità di preservare e valorizzare diversi elementi costitutivi: *"Per ogni geosito è da perseguire la conservazione, la valorizzazione e il recupero di tutti gli elementi peculiari (scarpate, tratti di corsi d'acqua ad andamento naturale, forme relitte ecc.) costitutivi del paesaggio e la salvaguardia delle presenze significative della naturalità. Ogni tipo di attività o di intervento deve avvenire perseguendo la valorizzazione dei percorsi storici presenti, delle presenze edilizie e dei nuclei di antica formazione e di tutti gli elementi di rilevanza."* Articolato, quindi, che appare avere un maggiore riscontro di salvaguardia rispetto alla soluzione iniziale.

La seconda parte invece è stata tolta al fine di venire incontro alle esigenze delle diverse Amministrazioni locali che, in caso contrario, avrebbero dovuto procedere ad un recepimento nel PGT, in tempi relativamente brevi. Al fine di non avviare ad una si fatta normativa, si è specificato:

"Dopo l'approvazione del PTCP, il Comune recepisce nel proprio strumento urbanistico le tutele riportate in questo articolo, adattando, in collaborazione con l'Ufficio di Piano provinciale, le relative indicazioni agli specifici caratteri del proprio territorio; nel caso il Comune non proceda all'adeguamento le discipline espresse nel presente articolo sono comunque vigenti." Articolato che, pur garantendone la vigenza, non obbliga le amministrazioni a prevedere delle varianti agli strumenti di gestione del territorio dedicate.

Modifica prevista

Per una più dettagliata esaustività si rimanda all'art 16, riformulato anche in parziale recepimento delle osservazioni presentate.

Osservazione:

Geositi (art. 16.1 della Normativa del PTCP)

1. Quanto alla normativa del PTCP riguardante i geositi, a parere degli scriventi continua a permanere l'inconformità di quest'ultima rispetto alle previsioni del PTR (art. 22, comma 3) che nei geositi di prevalente interesse geografico, geomorfologico, paesistico, naturalistico, idrogeologico, sedimentologico (in sostanza tutti quelli individuati in territorio provinciale) stabilisce il divieto di attuare "tutti gli interventi che possano alterarne o comprometterne l'integrità e la riconoscibilità causando sbancamenti o movimenti di terra che modificano in modo permanente l'assetto geomorfologico, nonché l'introduzione di elementi di interferenza visuale e la cancellazione dei caratteri specifici", cosa, invece, prevista esplicitamente nelle aree classificate a livello di tutela 1 (che non sono poche), rimanendo poco chiaro se siano consentite anche in quelle a livello di tutela 2 e 3. A questo proposito, però bisogna rilevare che la controdeduzione ad una osservazione precedentemente presentata dalla Laterizi Danesi lascerebbe intendere di sì, quantomeno rispetto all'introduzione di elementi di interferenza visuale e di altro ancora che non abbia natura strettamente geomorfologia o naturalistica (si cita testualmente la frase: "Per quanto attiene gli altri elementi in osservazione si specifica che le norme di tutela proposte per il livello 3 non escludono, a priori, forme di intervento se non quelle che pregiudicano la preservazione della realtà naturalistica e morfologica dei siti", riportata a pag. 39 delle Controdeduzioni).

Continua, infatti, a persistere la forte ambiguità della normativa escogitata che, prevedendo il sommarsi delle norme dei livelli di tutela 2 e 3 a quelle del o dei livelli precedenti, delle quali formerebbero complemento e completamente, sembrerebbero ammettere (dal momento che non risultano esplicitamente escluse) che anche nelle aree così normate possano essere ammessi sbancamenti, movimenti di terra ed altro, quanto previsti "negli strumenti di pianificazione" (quali non è dato sapere) come stabilito per il livello di tutela 1.

2. Nel nuovo testo adottato dal Consiglio provinciale appare quantomeno curiosa la soluzione di eliminare qualsiasi riferimento all'art.22 del PTR, riguardo ai geositi individuati dal PTCP, pensando, forse, di dissimulare in tal modo la suddetta in conformità. A poco serve l'aver riformulato l'intestazione della relativa colonna nella tabella dei geositi con la dicitura "Giudizio tecnico espresso". Come già argomentato nelle precedenti osservazioni, di cui le presenti devono essere considerate un'integrazione (si potrebbe dire "a completamento e completamento"), si deve notare che la definizione di un'area quale "geosito" non può prescindere dallo stesso art. 22 del PTR, che risulta essere l'unico articolato normativo di riferimento per qualsiasi area definita in questo modo, volenti o nolenti. E' necessario segnalare, ancora una volta, che quando, al punto 6 del suddetto art.22, si dispone che sia facoltà di province e parchi regionali procedere all'individuazione dei geositi di rilevanza regionale" risulta implicito ritenere che qualunque ulteriore riferimento di tipo normativo non possa che fare capo a tale articolo, con tutto quanto ne consegue.

E ne consegue (bisogna ancora ribadirlo, perché parrebbe che i preposti uffici della Provincia non lo vogliano ammettere) che nei geositi classificati come di prevalente interesse geografico, geomorfologico, paesistico, naturalistico, idrogeologico, sedimentologico (vale a dire in tutti quelli individuati nel territorio provinciale, tanto dalla Regione quanto dalla Provincia) siano **"da escludersi tutti gli interventi che possano alterarne o comprometterne l'integrità e la riconoscibilità causando sbancamenti o movimenti di terra che modifichino in modo permanente l'assetto geomorfologico, nonché l'introduzione di elementi di interferenza e la cancellazione dei caratteri specifici"**.

E' solo il caso di ricordare che l'art. 29 del Piano Paesaggistico Regionale (Norma di prevalenza) così recita: "1.. Le norme contenute nel presente Titolo sono immediatamente prevalenti sugli altri atti di valenza paesaggistica **di maggior dettaglio che risultino in contrasto con le stesse**, ai sensi dell'art. 145, comma 3, del D. Lgs.42/2004".

Poi si deve ritenere che le parole scelte dal legislatore abbiano un preciso significato, volto con ogni intenzionalità a salvaguardare quei tratti territoriali ai quali sia stato riconosciuto un interesse o un valore territoriale, scientifico, sociale, paesaggistico, ecc. ecc. quale patrimonio dell'intera comunità lombarda, si invita la Provincia di Cremona a tenerne conto nel rispetto del dettato normativo e nell'interesse dell'intera comunità lombarda, come ci si augura che vogliano fare gli altri enti (Province lombarde e Parchi) ai quali è demandata la tutela della analoghe località ricadenti nei territori di rispettiva competenza.

Si suggerisce di consultare per un interessante confronto e per vedere con quale diverso e propositivo spirito sia stata affrontata questa precisa tematica la documentazione predisposta dalla Provincia di Sondrio, dalla Provincia di Bergamo, dalla Provincia di Milano o della Provincia di Monza e Brianza.

3. Come già argomentato nelle precedenti osservazioni al PTCP di Cremona si ribadisce la convinzione che non sia ammissibile la riclassificazione dei geositi dichiarati di interesse regionale, come si evince dalla Tabella specifica che segue la sopraccitata normativa del PTCP. In particolare suscita perplessità la riclassificazione del Pianalto di Romanengo che, dall'interesse geomorfologico e paesistico assegnato dal PTR, viene trasformato in interesse geomorfologico, naturalistico e strutturale. Oltre al dubbio che tale modifica sia legittima (non apparendo possibile che uno strumento pianificatorio sott'ordinato rispetto al PTR possa modificare il dettato di quest'ultimo), non sono chiare le motivazioni di una simile scelta, dal momento che le evidenze paesaggiste di quel tratto territoriale sono del tutto manifeste, unanimemente riconosciute, singolari e ben differenziate rispetto al restante territorio provinciale. Si rammenta, ancora una volta, che tale classificazione introdotta dal PTR è conseguente ad una controdeduzione a suo tempo presentata dalla stessa Provincia di Cremona, come si evince dalla DCR del 19/01/2010 n. VIII/951 (3° suppl. Straord. BURL 11/02/2010): controdeduzione a suo tempo riconosciuta ed accolta dalla Regione ed ora sconfessata dalla Provincia senza una motivazione precisa o sufficientemente documentata. Si vuol ricordare che quando si parla di paesaggio, i riferimenti da tenere presenti non riguardano tanto l'aspetto esteriore di un determinato luogo (un "panorama", tanto per intenderci), quanto, invece, i valori complessi di "...una determinata parte del territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni", come definito dalla convenzione Europea del Paesaggio (Firenze 20/10/2000), correttamente ripresa dal Piano Paesaggistico Regionale. Di questi precisi valori il Pianalto di Romanengo è un esempio compiuto e indiscusso e, pertanto, il suo interesse paesistico, oltre che geomorfologico, risulta pienamente motivato.
4. In relazione al comma 6 dell'art. 22 del PTR si ribadisce nuovamente che l'introduzione di "previsioni conformative di maggiore definizione" riguardanti i geositi, devono essere "funzionali alla salvaguardia dei beni secondo quanto indicato ai commi precedenti". E nei comuni precedenti dello stesso articolo 22 non si scorge alcuna possibilità di attenuare i vincoli stabiliti per ciascuna tipologia di geosito individuata in base al loro interesse prevalente, come invece vuole fare il PTCP di Cremona con i suoi tre livelli di tutela, il primo dei quali risulta totalmente difforme al dettato del PTR e incongruamente permissivo, mentre i due successivi, come già detto, non sembrano chiudere le porte ad artifici interpretativi altrettanto indulgenti.

Controdeduzione

Per quanto concerne la prima e la seconda osservazione, si rimanda alla riformulazione dell'art. 16 proposta, anche in parziale recepimento dell'osservazione presentata.

Per quanto concerne la terza osservazione, si vuole precisare, in accordo con quanto esplicitato in precedenza, che non è possibile ed intendimento del PTCP procedere ad una variante del PTR, a meno che non si instaurino le procedure codificate per legge. Nel dettaglio, nella tabella riportate i geositi, l'intendimento della colonna "*Giudizio tecnico espresso*" non è quello di proporre una nuova classificazione ma quello di dare solo riscontro rispetto alle valutazioni espresse nell'allegato f, quindi sempre in accordo e non in variante con il PTR.

Si è comunque accolta l'indicazione della regione di cartografare i geositi di rilevanza regionale normandoli ai sensi dell'art. 22 c. 3 del PPR.

In riferimento alla quarta osservazione, si osserva che al comma 6 dell'art 22, per "previsioni conformative di maggiore definizione" si intende che debbano essere individuate delle norme che vadano meglio e più precisamente a specificare quelle che sono le linee di indirizzo espresse nel PTR. In tal senso, obiettivo della Provincia è stato quello di declinare delle norme a maggior dettaglio che trovassero, soprattutto, una reale coerenza tra quanto debba e meriti un elevato livello di tutela rispetto ad altre aree che, allo stato attuale, hanno perso gran parte della loro significatività ambientale (intesa come geologica, geomorfologica,). Tale intendimento è stato perseguito attraverso la suddivisione di alcuni geositi in aree a cui ascrivere diversi livelli di tutela, condizione individuabile anche nelle aree protette in cui, anche per normativa, sono riscontrabili aree a diverso azzonamento (a seconda dell'importanza naturalistica da esse assolte)

Modifica prevista

Per una più compiuta esaustività si rimanda alla riformulazione dell'art. 16 proposta anche in parziale accoglimento delle osservazioni presentate alla cartografia del PTCP.

Osservazione:

scarpate morfologiche (art. 16.4 della Normativa del PTCP)

Si ritiene quantomeno audace, non privo di una buona dose di sfrontatezza, e comunque agli antipodi di ciò che dovrebbe fare un Piano territoriale con valore di piano paesaggistico, il totale ribaltamento della norma che, prevedendo in origine l'inaccettabilità degli interventi di natura non edificatoria (quali cave, bonifiche agricole, ecc.) che possano alterare il disegno territoriale delle scarpate morfologiche (ma certo di altro ancora), giunge, d'embellée, a consentire l'attuazione, senza trascurare, ovviamente, di dissimulare il triplo salto mortale effettuato, introducendo un provvidenziale non con il seguente risultato:

“~~Si ritengono inoltre inaccettabili~~ **Sono consentiti** quegli interventi di natura non edificatoria, quali ad esempio le attività di cava, di piscicoltura e/o pesca sportiva e le bonifiche agricole (o comunque interventi estrattivi in fondi agricoli), che **non** portano alla perdita dei riferimenti significativi del disegno territoriale originario e al complessivo peggioramento dei caratteri naturali della vegetazione esistente.”

Frase, quest'ultima, che lascia tutto lo spazio di manovra, a chiunque, per poter fare ciò che si vuole, rimanendo del tutto soggettivo e motivo di vacua discussione accademica che possa voler dire “riferimento significativo del disegno territoriale originario”. In ogni caso, così formulata, la norma appare in conflitto con quanto previsto al secondo capoverso dello stesso comma 4 che, relativamente alle scarpate morfologiche naturali, vieta “interventi e trasformazioni che alterino i loro caratteri morfologici, paesaggistici e naturalistici”. Tale divieto è confermato dall'eccezione prevista al capoverso quarto dello stesso articolo, il quale prevedendo che “La possibilità di effettuare interventi e trasformazioni che alterino tali elementi è ammissibile solamente per la realizzazione di opere di interesse pubblico **non altrove ubicabili...**” rende inaccettabile e senz'altro inconciliabile la norma intermedia così maldestramente modificata. Ma c'è di più. Mentre, infatti, il comma 4 dell'art. 16 si esprime nel modo appena esposto, qualche pagina prima, cioè al comma 1 dell'art. 16 relativo ai geositi, si può leggere che nei geositi a regime di tutela 1:

“Eventuali trasformazioni quali bonifiche agricole, escavazioni per attività estrattiva, opere di canalizzazione, dovranno prevedere assetti finali che possano modificare, senza snaturare, gli elementi ~~predominanti~~ di prevalente interesse geomorfologico e paesistico del geosito, con particolare attenzione alla tutela delle scarpate morfologiche, prevedendo la possibilità di modifica dell'andamento ma non di eliminazione delle stesse.”

E per fortuna ci dovremmo trovare in un geosito. In quest'ultimo caso le possibilità di interpretazione non sono molte poiché la possibilità di modifica dell'andamento di una scarpata morfologica senza eliminazione della stessa vuol dire, in sostanza_

- o cavarla tranquillamente arretrandola, e dunque modificandone l'andamento ma non l'esistenza, che la vedrà spostata indietro di diverse decine di metri (a meno di non volere cavare l'intero livello fondamentale della pianura);
- o cavarla abbassandola di un certo numero di metri, e dunque, modificarne l'andamento senza eliminarla del tutto.

Sempre, ovviamente, operando “con particolare attenzione alla tutela delle scarpate morfologiche”. Fatte queste deludenti considerazioni non si può non chiedersi se la Provincia di Cremona voglia davvero tutelare le scarpate morfologiche del suo territorio o se voglia, invece, continuare a scherzare alle spalle dei cittadini. Al di là dell'evidente imbarazzo che si prova nel leggere un documento tanto scoordinato, (che avrebbe invece l'ambizione di coordinare la gestione territoriale) l'impressione più immediata che se ne ricava è che la volontà della Provincia di Cremona sia quella di volersi di un “non piano territoriale di coordinamento” o, comunque, di un'inutile accozzaglia di enunciazioni che consentano di utilizzare il territorio come si vuole, tradendo gli obiettivi e i compiti di una pianificazione territoriale seria e lungimirante quale si riconosce, invece, negli indirizzi del Piano Paesaggistico Regionale che, tra le finalità perseguite, contempla, in primo luogo, “la conservazione dei caratteri che definiscono l'identità e la leggibilità dei paesaggi della Lombardia, attraverso il controllo dei processi di trasformazione, finalizzato alla tutela delle preesistenze significative e dei relativi contesti”.

Vale sempre la pena di ricordare che nelle schede degli elementi costitutivi del paesaggio di cui all'Allegato B della dgr n. 2727/2011 (che non risulta mai citata nelle norme del PTCP), al punto 1.1, riguardante la morfologia territoriale, si precisa che “In queste situazioni deve essere promossa la conservazione delle emergenze segnalate; devono essere escluse tutte le trasformazioni che ne alterino la morfologia e la consistenza, compresa l'eventuale alterazione dell'ambito territoriale di pertinenza;...”.

Controdeduzione

Al fine di entrare nel merito dell'osservazione, appare utile precisare alcuni aspetti:

al comma 4 si riporta *“Per gli orli di scarpata principali e secondari naturali non sono consentiti interventi e trasformazioni che alterino i loro caratteri morfologici, paesaggistici e naturalistici.”* Poi **“Sono consentiti quegli interventi di natura non edificatoria, quali ad esempio le attività di cava, di piscicoltura e/o pesca sportiva e le bonifiche agricole (o comunque interventi estrattivi in fondi agricoli), che non portano alla perdita dei riferimenti significativi del disegno territoriale originario e al complessivo peggioramento dei caratteri naturali della vegetazione esistente.”**

Dalla lettura della norma si evince come l'intendimento della Provincia sia stato quello di ribadire l'assoluta necessità di preservare si fatte realtà geomorfologiche, in ogni caso, al fine di evitare forme di vincolo prive di rilevanza ambientale, si è deciso di porre la possibilità di eseguire degli interventi che, in ogni caso, non cagionassero un danno di sostanza e percettivo, il tutto al fine di garantire sia una tutela ma anche una operatività locale, infatti, si è ritenuto che l'apposizione di vincoli, a volte, non contestualizzati e adeguatamente motivabili si configura come uno degli elementi di contrapposizione tra l'Ente pubblico e l'operatore locale.

Modifica prevista

Non viene apportata alcuna modifica.

Osservazione:

Assi della maglia centuriale (art. 16.9 della Normativa del PTCP)

Anche al paragrafo dedicato alla tutela degli assi della maglia centuriale romana, dopo le modifiche subite rispetto alla precedente stesura, rischia di apparire del tutto inutile e pleonastico se si omette di rendere vincolanti gli indirizzi di tutela e gli accorgimenti gestionali al fine di perseguire il mantenimento nel tempo di questi importanti segni storico-archeologici che si conservano da duemila anni. Una stesura così indebolita della norma, oltretutto, non ha nessun significato dal punto di vista della pianificazione territoriale. Lasciando, infatti, alla sola e totale buona volontà dei comuni la possibilità di provvedere all'indicazione di qualche indirizzo gestionale, senza vincoli, la norma non può rispondere in modo adeguato alla necessità di conservazione del bene individuato. Anche se qualche comune provvedesse ad inserire nel proprio PGT alcuni degli indirizzi suggeriti, si determinerebbe comunque una sperequazione rispetto ad altri comuni che non intervenissero in tal senso. Compito di un Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è quello di pianificare in modo omogeneo il proprio territorio di competenza, senza disparità tra le sue varie parti. Si chiede, pertanto, di rendere la norma in questione vincolante ed estesa a tutti i Piani di Governo del Territorio redatti dai comuni, sulla falsariga di quanto correttamente previsto, peraltro, a proposito di fontanili, zone umide, ecc.

Controdeduzione

L'individuazione della maglia centuriale, nella tavola delle tutele e delle salvaguardie, ha una finalità di indirizzo localizzativo, infatti nell'art. 16 comma 9 della Variante al PTCP adottato si esplicita la necessità, da parte dei comuni, di verificare l'attuale consistenza dell'elemento morfologico-culturale. In ogni caso, vista anche l'incertezza localizzativa, le forme di tutela declinate si configurano prevalentemente come elementi di indirizzo. Si precisa inoltre che a seguito del parere della Regione Lombardia (DGR X/1007 del 29/11/2013) viene traslato il tematismo della "centuriazione" da un regime di tutela del PTCP di carattere prescrittivo (Art. 16 Normativa PTCP) a criteri per la pianificazione dello sviluppo insediativo comunale (Art. 20 c.4 Normativa PTCP) coerenzando pertanto anche la cartografia del PTCP.

Modifica prevista

Viene eliminato dalla carta D "Carta delle Tutele e delle Salvaguardie" il tematismo della "centuriazione". Conseguentemente a livello normativo si trasla la tutela indicata nell'art. 16 all'art. 20.4 della Normativa del PTCP.

Osservazione:

campi baulati ed opere e edifici di captazione (art. 16 commi 11 e 13 della Normativa del PTCP)

La precedente osservazione viene presentata per gli areali interessati dalla sistemazione agraria a campi baulati, nonché per le opere di captazione e regolazione idraulica.

Controdeduzione

L'individuazione dei campi baulati, nella tavola delle tutele e delle salvaguardie, ha una finalità di indirizzo localizzativo, infatti nell'art. 16 comma 11 della Variante al PTCP adottato si esplicita la necessità, da parte dei comuni, di verificare l'attuale consistenza dell'elemento morfologico-culturale. In ogni caso, vista anche l'incertezza localizzativa, le forme di tutela declinate si configurano prevalentemente come elementi di indirizzo. Si precisa inoltre che a seguito del parere della Regione Lombardia (DGR X/1007 del 29/11/2013) viene traslato il tematismo dei "campi baulati" da un regime di tutela del PTCP di carattere prescrittivo (Art. 16 Normativa PTCP) a criteri per la pianificazione dello sviluppo insediativo comunale (Art. 20 c.4 Normativa PTCP) coerenziando pertanto anche la cartografia del PTCP.

Le opere e gli edifici di captazione, di regolazione idraulica o di sfruttamento della risorsa idrica di particolare pregio ingegneristico sono riportati nella Carta delle Tutele e delle Salvaguardie e rientrano nei tematismi che i Comuni devono obbligatoriamente recepire nel proprio PGT ai sensi dell'art. 16 della Normativa del PTCP.

I Comuni possono individuare tali opere ed edifici di interesse idraulico cartografandoli con maggior dettaglio nel quadro conoscitivo del Documento di Piano e di formulare norme di tutela nel Piano delle Regole proposte di valorizzazione tese a conservarne il mantenimento e a favorirne un utilizzo compatibile con la loro funzione, anche quando dismessa, e con il contesto ambientale, al fine della loro migliore salvaguardia.

Modifica prevista

Viene eliminato dalla carta D "Carta delle Tutele e delle Salvaguardie" il tematismo dei "campi baulati". Conseguentemente a livello normativo si trasla la tutela indicata nell'art. 16 all'art. 20.4 della Normativa del PTCP.

Osservazione: ulteriori osservazioni al PTCP

A parere degli scriventi Associazioni diviene urgente la stesura di un articolo volto a stabilire precisi criteri per la localizzazione degli impianti fotovoltaici su terreno (sulla falsariga dell'art. 18 relativo ai nuovi impianti zootecnici), il cui impatto paesaggistico e ambientale in ambito di campagna diviene sempre più importante e troppo spesso lasciato al caso e all'intraprendenza del singolo realizzatore. Un Piano Territoriale di coordinamento provinciale con valenza paesaggistica non può trascurare un simile aspetto, prendendo in considerazione eventuali opportunità alternative, quali gli impianti su tetto, a facciata o architettonicamente meglio integrati, ecc.. Allo stesso modo andrebbe regolamentato il tema degli impianti di biogas, quantomeno rispetto alle tematiche più proprie di un PTCP, relative almeno alla loro integrazione nell'ambiente agricolo sotto il profilo paesaggistico od altro ancora, considerato il loro forte impatto visivo, per non dire dei forti squilibri causati in ambito agricolo, con ripercussioni, specie sulle piccole proprietà, che si faranno sempre più evidenti nei prossimi anni.

Stesso discorso andrebbe fatto sulla diffusione e localizzazione dei tralicci di sostegno delle antenne delle Stazioni Radio Base a servizio della telefonia mobile o di altro genere di trasmettitori e ripetitori.

Considerata la repentina proliferazione di tutte queste nuove categorie di impianti, finora rimasta senza un'omogenea regolamentazione, si ritiene necessario che il PTCP se ne occupi quanto prima.

Infine si segnala che un interessante tema da affrontare potrebbe essere quello della tutela degli edifici di archeologia industriale (filande, fornaci, impianti idraulici, centrali elettriche, ecc.), la cui salvaguardia e valorizzazione potrebbe essere demandata ai singoli comuni, mettendo a punto, però delle linee guida di indirizzo da contemplare nel PTCP.

Controdeduzione.

Gli impianti a fonti energetiche rinnovabili (FER) sono regolati dal d.lgs 387/2003 s.m.i., dalle Linee Guida Nazionali (D.M. 10/09/2010) e in Lombardia dalle Linee guida regionali di cui alla d.g.r. n. IX/3298 del 18/04/2012 (BURL n. 17 del 27/04/2012).

Al punto 2.2 delle Linee guida, la Regione specifica che Province, Comuni, Enti Parco e in generale gli Enti competenti in materia di tutela del territorio e dell'ambiente non possono porre limitazioni, restrizioni o divieti volti a rallentare la realizzazione degli impianti in quanto la normativa dà, solo alle Regioni, la possibilità di individuare le aree non idonee alla installazione di impianti a FER.

Relativamente alla localizzazione delle antenne per la telefonia mobile si segnala che al Comune è consentito solo (ai sensi dell'art. 8 co. 6 L. 35/2001) regolamentare "il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti" e, dettare prescrizioni volte a "minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici": finalità, queste, proprie di un Piano di Localizzazione delle Antenne redatto con gli appropriati strumenti tecnici, in grado di evidenziare esigenze di copertura della rete e impatto elettromagnetico sulla cittadinanza. La competenza è pertanto rimandata ai Comuni.

Modifica prevista.

Nessuna modifica prevista.

Fonte: <i>Comune di Pizzighettone</i>	
N° protocollo: 117.591	Data: 03 Ottobre 2013
Oggetto: Osservazioni alla Valutazione di Adeguamento parziale del PTCP della Provincia di Cremona al PTR Lombardia adottata dal Consiglio Provinciale con DCP n. 65 del 30/07/2013	
Premessa: Osservazione in merito all' Individuazione dei geositi (Carta delle Tutele e delle salvaguardie e normativa 16.1 della Variante al PTCP)	
Osservazione:	
<p>Il Comune di Pizzighettone ha in corso una variante al proprio vigente PGT, Variante di cui ormai è prossima all'adozione (presupponiamo entro il corrente anno), che riguarda l'ipotesi di recupero della cascina "Codognole" in frazione Roggione.</p> <p>Sull'area di cui trattasi è presente un cascinale abbandonato, le cui dimensioni e condizioni statiche complessive rendono difficile, se non impraticabile il recupero.</p> <p>Facendo riferimento alla volontà dell'attuale Giunta Comunale, in considerazione della criticità dell'area (posta all'ingresso dell'abitato e di buone caratteristiche ambientali) si ritiene di poter realizzare un insediamento con abitazioni a schiera al massimo di 2 piano fuori terra, senza scantinati e seminterrati per ragioni geologiche. In tale ottica la Variante al ns.PGT intende assoggettare l'intervento edilizio ad un P.R. convenzionato, il quale – di massima- dovrà prevedere la demolizione degli edifici degradati e la realizzazione di un volume pressochè uguale al preesistente, distribuito ad arco lungo la strada interna esistente. Le distanze dal terrazzo morfologico devono essere di 10.00 ml..... (omissis)</p> <p>In virtù di quanto sopra esposto, si chiede lo stralcio del Geosito con grado di tutela 3 previsto dal PTCP, oppure, in seconda istanza, di allentare il grado di vincolo ciò al fine di permettere ai privati il recupero, con le modalità in premessa descritte, del sedime attualmente occupato dal cascinale abbandonato.</p>	
Controdeduzione	
<p>Valutata l'osservazione ed il contesto fisico ambientale oggetto della proposta di modifica che contestualizza l'area in continuità dell'edificato posto in fregio alla viabilità che definisce l'abitato di Roggione di Pizzighettone, si ritiene che una ripermetrazione del geosito non trovi un adeguato riscontro rispetto agli obiettivi di tutela e salvaguardia che la Provincia intende perseguire. Diversamente però, evitando l'instaurarsi di forme di depauperamento, si accoglie parzialmente la richiesta prevedendo, sull'area in esame, un livello di tutela 1. Condizione, questa, che non esclude e non preclude a forme di tutela e di controllo da parte dell'Ente pubblico, consentendo, in ogni caso una più agevole operatività.</p>	
Modifica prevista	
<p>In parziale recepimento dell'osservazione presentata, viene riproposto un diverso azionamento all'interno del geosito.</p>	

Fonte: Anna Pacchioni, Ivan Arpini, Manuela Arpini (Crema)	
N° protocollo: 118.181	Data: 04 Ottobre 2013
Oggetto: Osservazioni alla Variante al PTCP della Provincia di Cremona adottata dal Consiglio Provinciale con DCP n. 65 del 30/07/2013 in merito all'individuazione centuriazione romana.	
Premessa: Osservazione relativa all'individuazione centuriazione romana con richiesta di eliminazione del vincolo.	
Osservazione:	
<p>Chiedono di modificare la previsione di centuriazione romana indicata nella tavola delle tutele e delle salvaguardie, eliminando la parte di vincolo a centuriazione romana sul lotto di proprietà e parte dei lotti confinanti a nord (allega estratti planimetrici – catastali).</p> <p>La richiesta viene motivata in considerazione di quanto già previsto nella tavola PdR 1.5 del vigente PGT di Crema, di maggior dettaglio rispetto all'individuazione del tematismo in oggetto.</p>	
Controdeduzione.	
Si accoglie l'osservazione e si rinvia alla controdeduzione dell'osservazione del Comune di Crema (rif. Prot. n. 118.312 del 04/10/2013)	
Modifica prevista.	
Si modifica il tematismo della centuriazione romana come riportato nel PGT di Crema tav. PdR 1.5.	

Fonte: <i>Comune di Crema</i>	
N° protocollo: 118.312	Data: 04 Ottobre 2013
Oggetto: Osservazioni alla Variante al PTCP della Provincia di Cremona adottato con DCP n. 65 del 30/07/2013	
Premessa: Per il principio di sussidiarietà e di collaborazione tra enti, di seguito si trasmettono osservazioni, suggerimenti e/o precisazioni relative alle modifiche introdotte dalla variante al PTCP adottata, sia a livello normativo che cartografico, inerenti alle tematiche che hanno delle ricadute sulla pianificazione.	
Osservazione: Proposta di Piano - Geositi	
Si ritiene che l'individuazione cartografica del Geosito del Moso debba essere rivista, escludendo le aree già urbanizzate e fortemente antropizzate dei quartieri di Crema Nuova, Ombriano-Sabbioni e di parte dell'abitato di Santo Stefano.	
Controdeduzione La perimetrazione del geosito del Moso è stata proposta in conformità con quella già riscontrabile nel PTCP vigente, al fine, questo, di ovviare a problematico di ordine cognitivo. In ogni caso, al fine di dare più adeguata coerenza con le esigenze territoriali, rispetto anche alla persistenza di aree vincolate, si rimanda alla nuova formulazione dell'art. 16.	
Modifica prevista Si rimanda alla nuova formulazione dell'art. 16.	
Osservazione: Proposta di Piano - Geositi	
Si auspica che l'indicazione puntuale del Geosito ricadente nel comune di Crema possa coincidere con il perimetro del PLIS del Moso al fine di evitare sovrapposizioni di vincoli normativi per porzioni di territorio che hanno gli stessi obiettivi di conservazione e di valorizzazione.	
Controdeduzione La cartografia non viene modificata ma si rimanda alla ridefinizione dell'art. 16.1 anche in parziale recepimento dell'osservazione presentata.	
Modifica prevista Si rimanda alla ridefinizione dell'art. 16.1 anche in recepimento dell'osservazione presentata.	

<p>Osservazione: Proposta di Piano - Geositi</p> <p>Si ritiene opportuno rivedere la normativa dei Geositi (Art. 16.1) in quanto di difficile interpretazione e trasposizione alla scala comunale nei Piani di Governo del Territorio. La normativa adottata infatti, se per alcuni aspetti può essere interpretata come eccessivamente vincolistica, per altri non vieta espressamente alcune attività che potrebbero irrimediabilmente compromettere la tutela dei geositi, come ad esempio le attività estrattive, ancorché la competenza autorizzativa è demandata ad altri enti;</p>
<p>Controdeduzione</p> <p>Per quanto attiene i geositi si è inteso procedere nella individuazione di alcune norme che potessero sia preservarne l'integrità sostanziale sia, in ogni caso, garantirne l'operatività a livello locale</p>
<p>Modifica prevista</p> <p>Si rimanda alla ridefinizione dell'art. 16 anche in recepimento dell'osservazione presentata.</p>
<p>Osservazione: cartografia di base CTR</p> <p>Si segnala che l'uso di una cartografia di base (CTR) non aggiornata, carente nell'individuazione delle nuove aree edificate e delle nuove infrastrutture presenti sul territorio, comporta imprecisioni ed errori di tipo cartografico.</p>
<p>Controdeduzione</p> <p>La cartografie di base utilizzata nelle tavole è attualmente considerata valida da Regione Lombardia.</p>
<p>Modifica prevista</p> <p>Nessuna modifica prevista.</p>
<p>Osservazione: rete ecologica</p> <p>Si segnala che l'individuazione del Cresmiero come rete ecologica provinciale (Art.16.7) è incompleta (vedasi tavola PdR 1.7 dei vincoli del PGT di Crema).</p>
<p>Controdeduzione.</p> <p>Si accoglie l'osservazione e si perfeziona il tematismo della rete ecologica come riportato nella tavola PdR 1.7 del PGT di Crema.</p>
<p>Modifica prevista</p> <p>Si modifica il tematismo degli areali della rete ecologica nella cartografia del PTCP.</p>
<p>Osservazione: centuriazione romana</p> <p>Si chiede di recepire l'individuazione della centuriazione romana (Art. 16.9) così come individuata nella tavola PdR 1.5 del PGT vigente in quanto definita ad una scala di maggiore dettaglio, derivante dallo studio preliminare alla redazione dello strumento urbanistico.</p>

<p>Controdeduzione. Si accoglie l'osservazione e si perfeziona il tematismo della centuriazione romana come riportato nella tavola PdR 1.5 del PGT di Crema.</p>
<p>Modifica prevista Si modifica il tematismo della centuriazione romana nella cartografia del PTCP.</p>
<p>Osservazione: scarpate morfologiche</p> <p>Si propone di recepire l'individuazione delle scarpate morfologiche (Art. 16.4) così come individuate nella tavola PdR 1.7 del PGT vigente in quanto definita ad una scala di maggiore dettaglio, derivante dallo studio geologico preliminare alla redazione dello strumento urbanistico (da verificare l'individuazione della scarpata di via Cremona).</p>
<p>Controdeduzione Si accoglie l'osservazione e si perfeziona il tematismo delle scarpate morfologiche come riportato nella tavola PdR 1.7 del PGT di Crema in quanto derivante dallo studio geologico allegato al PGT ad una scala di maggior dettaglio. Per quanto riguarda l'orlo di scarpata di via Cremona si rinvia alla controdeduzione dell'osservazione della Pie.Ma. spa prot. n. 110.903 del 17/09/2013.</p>
<p>Modifica prevista Si modifica il tematismo della scarpate morfologiche nella cartografia del PTCP.</p>
<p>Osservazione: alberi monumentali</p> <p>Si ritiene che l'individuazione grafica degli alberi monumentali così come individuati sulla Carta delle Tutele e delle Salvaguardie sia troppo approssimativa. Si ritiene più opportuno effettuare una individuazione grafica di carattere puntuale, a cui legare una schedatura completa con dati e documentazione fotografica, al fine di facilitare una precisa individuazione nei casi di manutenzione ordinaria. Si segnala inoltre un'incongruenza tra la grafica indicata nella tavola con quanto riportato in legenda.</p>
<p>Controdeduzione. L'individuazione cartografica degli alberi monumentali deriva dal Censimento che la Provincia di Cremona ha condotto nel 2004. I dati reperiti sul territorio sono poi confluiti nelle 290 schede del Censimento degli alberi monumentali della Regione Lombardia. L'Allegato E alla presente Variante del PTCP riporta principalmente la localizzazione geografica di ogni albero monumentale con coordinate GAUSS-BOAGA. Non si accoglie la richiesta ritenendo esaustivo l'Allegato E alla Variante del PTCP. Si accoglie la richiesta di modificare la legenda della Carta delle Tutele e delle salvaguardie per eliminare l'incongruenza segnalata.</p>
<p>Modifica prevista. Viene modificata la legenda al fine di eliminare l'incongruenza segnalata.</p>
<p>Osservazione: areale rete ecologica provinciale</p> <p>Si chiede la rettifica dell'individuazione dell'areale individuato in via Gaeta (zona Canale Vacchelli) in quanto non corrisponde allo stato di fatto dei luoghi.</p>

<p>Controdeduzione. Si accoglie l'osservazione e si elimina l'areale della rete ecologica. Si precisa che a seguito delle precisazioni pervenute dal Comune di Crema in data 29/10/2013 (ns. prot. n. 128.725) è stato possibile accertare che il 06/11/2006 è stato approvato un piano attuativo che prevedeva un ambito di tipo residenziale sull'area oggetto dell'osservazione.</p>
<p>Modifica prevista. Viene modificato il tematismo degli areali della rete ecologica nelle Carte del PTCP.</p>
<p>Osservazione: areale rete ecologica provinciale</p> <p>Si chiede la rettifica dell'individuazione dell'areale individuato in via Ferrario e in via Guido Miglioli in quanto non corrisponde allo stato di fatto dei luoghi.</p>
<p>Controdeduzione. Per quanto riguarda la Via Miglioli si è verificato che non vi è la presenza di areali della rete ecologica provinciale e pertanto non viene modificato nulla. In merito ai 3 areali individuati in via Ferrario si precisa che da un'analisi degli elaborati del PTCP del 2003 tali areali non erano presenti e pertanto non erano stati recepiti nel PRG del 2004 in base al quale il Comune di Crema aveva previsto e convenzionato nuove previsioni urbanistiche ancora in vigore. Si accoglie l'osservazione con l'eliminazione del vincolo.</p>
<p>Modifica prevista. Viene modificato il tematismo della rete ecologica eliminando gli areali nelle Carte del PTCP.</p>
<p>Osservazione: corsi d'acqua naturali e artificiali (art. 21 comma 5 lettera c del PPR)</p> <p>Si chiede la rimozione del vincolo di rispetto di corso d'acqua naturale ed artificiale (Art. 16.2) per la porzione di area individuata in via Gaeta (di fianco all'areale di cui al punto 6) in quanto risulta essere già edificata da anni.</p>
<p>Controdeduzione. Come correttamente precisato nell'osservazione il vincolo che interessa la porzione di area individuata in via Gaeta è normato all'art. 16.2 della Normativa del PTCP. L'osservazione viene parzialmente accolta in quanto a seguito delle precisazioni pervenute dal Comune di Crema in data 29/10/2013 (ns. prot. n. 128.725) è stato possibile accertare che il 06/11/2006 è stato approvato un piano attuativo che prevedeva un ambito di tipo residenziale su parte dell'area oggetto dell'osservazione. Si ridefinisce la fascia di rispetto del corso d'acqua escludendo solamente l'area interessata dalla zona C2 residenziale del piano attuativo. Nel vigente PGT l'area viene classificata come Ambito di recente impianto urbanistico.</p>
<p>Modifica prevista. Viene modificato il tematismo dei corsi d'acqua naturali e artificiali (art. 16.2 della Normativa del PTCP) nella cartografia del PTCP.</p>

<p>Osservazione: infrastrutture</p> <p>Si segnala la mancata indicazione grafica del nuovo tratto di Sp. 591 in prossimità del confine comunale con il Comune di Offanengo e si chiede di verificare la classificazione del tratto di strada provinciale per il tratto che va da Ca' delle Mosche alla rotatoria del nuovo tratto di Sp. 591 in prossimità del Comune di Offanengo.</p>
<p>Controdeduzione.</p> <p>Per quanto riguarda la Sp. 591 si precisa che nella Carta delle Tutele e delle Salvaguardie il tracciato è correttamente rappresentato secondo l'ultimo aggiornamento del grafo della rete provinciale esistente e pertanto non si accoglie l'osservazione.</p> <p>Per quanto riguarda la classificazione per il tratto che va da Ca' delle Mosche alla rotatoria del nuovo tratto di Sp. 591 in prossimità del Comune di Offanengo si conferma che si tratta di una strada extraurbana secondaria e pertanto non viene modificata.</p>
<p>Modifica prevista.</p> <p>Nessuna modifica prevista.</p>
<p>Osservazione: piste ciclabili comunali</p> <p>Si segnala la non corretta individuazione delle piste ciclabili comunali di interesse provinciale esistenti e di progetto così come riportato nella planimetria esplicativa allegata.</p>
<p>Controdeduzione.</p> <p>Si recepisce l'osservazione perfezionando i tematismi delle piste ciclabili di interesse provinciale esistenti e di progetto.</p>
<p>Modifica prevista.</p> <p>Vengono modificati i tematismi delle piste ciclabili di interesse provinciale esistenti e di progetto.</p>
<p>Osservazione: zona umida (Art. 16.6 Normativa PTCP)</p> <p>E' da valutare l'opportunità di individuare il laghetto di ex cava in via Visconti come zona umida (Art. 16.6).</p>
<p>Controdeduzione.</p> <p>Si recepisce l'osservazione.</p>
<p>Modifica prevista</p> <p>Viene inserita la zona umida nella cartografia del PTCP e normata dall'art. 16.6 della Normativa del PTCP.</p>
<p>Osservazione: PLIS del Moso (Art. 15.5 Normativa PTCP)</p> <p>Si propone di modificare il perimetro del Parco Locale di interesse Sovracomunale (Art. 15.5) del Moso, uniformandolo a quello individuato dal PGT Approvato.</p>

<p>Controdeduzione. Non si accoglie l'osservazione. In merito si rinvia alla DGP n. 206 del 20/04/2011, relativa al parere di compatibilità del PGT al PTCP, in particolare alla prescrizione n. 5 in cui veniva precisato che per la modifica della perimetrazione del PLIS era necessario chiedere un nuovo riconoscimento a questa amministrazione ai sensi della DGR n. 8/6148 del 12/12/2007.</p>
<p>Modifica prevista. Nessuna modifica prevista.</p>
<p>Osservazione: RER</p> <p>Si chiede che venga esplicitato all'articolo 16.6 della normativa del PTCP che l'individuazione grafica della RER non sia prescrittiva per quanto attiene l'individuazione dei margini esterni e che in sede di adeguamento dei PGT si possano introdurre delle motivate modifiche in considerazione della scala di maggior dettaglio e dell'impostazione della pianificazione comunale.</p> <p>A titolo esemplificativo si segnala che l'individuazione dell'elemento di secondo livello della RER in zona Moso non coincide con quanto previsto dal PGT Approvato che prevede a confine con la Tangenziale Nord-Est la realizzazione di un Ambito di Trasformazione. L'obiettivo del PGT è quello di trasformare questa porzione di territorio in un parco agricolo in continuità con il parco del Moso, che si trova al di là della tangenziale, attraverso la ridefinizione dei suoi bordi urbani lungo via Milano, Via Treviglio e Via Braguti.</p> <p>Le nuove superfici pubbliche, ottenute dalla concentrazione della volumetria generata in poche aree fondiarie di completamento del tessuto consolidato, permetteranno la realizzazione del parco agricolo che conetterà il parco urbano di Via Milano con il canale Vacchelli e di un nuovo parco pubblico all'interno del tessuto urbano consolidato.</p> <p>Le risorse generate dalla trasformazione garantiranno: la realizzazione di nuovi percorsi ciclopeditoni di attraversamento del parco e di connessione con la città esistente, la costruzione di servizi per la ricreazione e punti di sosta nonché la realizzazione di alcuni parcheggi di attestazione al Parco del Moso.</p>
<p>Controdeduzione. Non è possibile accogliere l'osservazione in quanto il tematismo della Rete Ecologica Regionale deriva da una pianificazione sovraordinata e pertanto per la definizione dei vari livelli di tutela si rinvia all'allegato "reti ecologiche regionale e programmazione territoriale degli enti locali" della DGR 8/8515 del 26/11/2008.</p>
<p>Modifica prevista Nessuna modifica prevista.</p>
<p>Osservazione: confine comunale</p> <p>Si segnala l'errata individuazione del confine comunale nel tratto a nord in prossimità del territorio del Comune di Cremosano, così come riportato nell'elaborato grafico esplicativo allegato.</p>
<p>Controdeduzione Non si può accogliere l'osservazione in quanto il tematismo dei confini comunali utilizzato nella cartografia del PTCP deriva da banche dati regionali. Pertanto affinché la Provincia possa recepire il confine segnalato, il Comune di Crema, in accordo con i Comuni confinanti, presenta richiesta di modifica dei confini alla Regione Lombardia.</p>
<p>Modifica prevista Nessuna modifica prevista.</p>

Oggetto: espressione di contrarietà del C.C. e della Giunta e richiesta di stralcio della variante al PTCP, tuttora in corso, della parte relativa alla ridefinizione della vincolistica e dei livelli di tutela interna ai geositi nella prov. di Cremona tramite DCC n. 2013 del 03/10/2013.

Osservazione:

Il sindaco, la giunta ed il consiglio comunale tutto esprime parere contrario alla variante del PTCP che consente la modifica dei vincoli di tutela dei geositi della provincia di Cremona, rendendo così l'area ad alto valore ambientale e scientifico del "Pianalto di Romanengo-Melotta" a rischio di scomparsa.

Controdeduzione

L'intendimento della variante, in generale, non è stato quello di ridurre le forme di tutela sul territorio ma, al contrario di trovare una forma di codifica più coerente con le diverse evidenze territoriali. Per quanto attiene il Pianalto di Romanengo-Melotta, si precisa che gli interventi eventualmente ammissibili sono solo quelli che non devono comportare una obliterazione della realtà tutelata.

Modifica prevista

Si rimanda alla riformulazione dell'art. 16, anche in parziale recepimento dell'osservazione presentata e alla modifica cartografica.

Fonte: Comune di Pozzaglio	
N° protocollo: 118.677	Data: 07 Ottobre 2013
Oggetto: Osservazioni alla Variante al PTCP della Provincia di Cremona adottato con DCP n. 65 del 30/07/2013.	
Premessa: vengono fornite alcune osservazioni in merito ai vincoli paesaggistici posti lungo la Roggia Maggia, ai geositi e scarpate morfologiche in località Casalsigone e richiesta di rettifica percorso Quistra e relativo vincolo.	
Osservazione:	
Vincoli paesaggistici posti lungo la Roggia Maggia	
<p>A conferma di quanto già osservato in occasione di precedenti stesure del PTCP, si esprimono perplessità circa l'effettiva opportunità dei vincoli paesaggistici posti lungo la Roggia Maggia. Tale roggia, non caratterizzata da acqua perenne, ha infatti modestissime caratteristiche di pregio ambientale.</p> <p>In effetti non si tratta altro che di uno, e tra i più modesti dei molti corsi d'acqua artificiali che percorrono in senso ovest – est la pianura posta a nord di Cremona. Il calibro stesso del vaso idraulico è modestissimo.</p> <p>E' ben noto che l'enfasi pianificatoria posta a carico dei terreni circostanti per un così modesto corso d'acqua deriva direttamente dal PTR. Lo scrivente Comune conferma, anche in questa sede, la proposta di abolizione del vincolo ambientale ingiustificatamente, a nostro parere, posto a carico della modesta Roggia Maggia.</p> <p>In subordine lo scrivente Comune propone di eliminare il vincolo ambientale posto a sud del tratto di roggia che corre rettilineo a nord ed a nord-est della località Pozzaglio.</p> <p>Inoltre, si segnala l'errata indicazione di parte del vincolo posto a nord del comparto produttivo del capoluogo che aveva già visto modificato il suo andamento con l'approvazione prima del PIP e confermato poi con l'approvazione del PGT, entrambi sottoposti a vostro parere (vedasi ambiti colorati in giallo nelle allegate planimetrie A – A1 – A2).</p>	
Controdeduzione.	
<p>Non si può accogliere la prima parte dell'osservazione in quanto il vincolo deriva dall'art. 21 c.5 della normativa del PPR.</p> <p>Si accoglie la seconda parte dell'osservazione in quanto è stato possibile accertare che su tale area è inserito un PII vigente parte già consolidato e parte in fase di attuazione. Si modificherà il tematismo allineandolo con quanto rappresentato nel PGT.</p>	
Modifica prevista	
Viene perfezionato il tematismo dei corsi d'acqua naturali e artificiali (art. 16.2 della Normativa del PTCP) nella cartografia del PTCP per il tratto interessato dall'osservazione.	
Osservazione:	
Geosito e scarpate in località Casalsigone	
<p>Il cosiddetto geosito di Casalsigone è ormai scarsamente significativo sul piano territoriale e mortificato, come si riscontra, a seguito di cave remote e recenti.</p> <p>Si esprime, pertanto, perplessità al riguardo della sua proposta salvaguardia.</p> <p>In particolare, non sembra giustificata la conferma del contorto andamento della scarpate morfologica (vedasi stralcio di carta del PTCP, allegato B), in particolare se confrontata con l'andamento effettivo di tali scarpate testimoniato dalla tavola del geosito (allegato c).</p> <p>Di conseguenza si propone:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. lo stralcio del degradato "Dosso di Casalsigone"; 2. la riduzione del tratto di scarpata da tutelare al solo tratto individuato nella tavola in allegato (C); 	

Controdeduzione

Da una disamina approfondita della documentazione disponibile, oltre che da verifiche puntuali, anche attraverso una ricostruzione storica degli eventi che si sono susseguiti, si concorda sul fatto che l'area, ormai, ha perso parte della propria valenza di interesse ambientale.

In ogni caso, volendo perseguire una politica di tutela e salvaguardia del territorio, anche attraverso la testimonianza degli elementi costituenti il paesaggio, non si concorda con la possibilità di stralciare integralmente il geosito. Detto ciò, in ogni caso, viene accolta l'osservazione proposta in merito alla persistenza della scarpata, per la quale, non si ritiene debbano sussistere forme di tutela in quanto riconducibile ad attività di escavazione attuate nel tempo.

Si ritiene, infatti, che la sola apposizione del livello di tutela 1, non ingeneri forme che possano vincolare l'attività attualmente in corso se non garantendo una tutela dell'assetto generalizzato.

Modifica prevista

Si è proceduto alla eliminazione del segno grafico che evidenziava la presenza di una scarpata da sottoporre a forma di tutela.

Osservazione:

Rettifica percorso Quistra e relativo vincolo

Come è noto, nell'intento di scolmare parte significativa dell'acqua destinata a colare verso Cremona, è in corso di realizzazione lo scolmatore che sarà ottenuto attraverso la rettifica e l'ampliamento del corso della Roggia Quistra (vedi tavole allegate D – D1), di cui al progetto approvato dal Comune di Cremona.

Dell'evento di tale rettifica non si tiene conto nella Variante di PTCP. Sembra, pertanto, necessario modificare la cartografia di Variante adottata sia sull'andamento della roggia che del relativo vincolo.

Controdeduzione

Non è possibile accogliere l'osservazione in quanto ad oggi i lavori di realizzazione non sono terminati e dalle nostre banche dati il tratto di roggia Quistra che modificherà il percorso non risulta interessato da vincoli.

Modifica prevista.

Nessuna modifica prevista.

Fonte: <i>Comune di Pianengo</i>	
N° protocollo: 118.689	Data: 07 Ottobre 2013
Oggetto: Delibera consigliare n. 31 del 10/09/2013. Espressione di contrarietà del Consiglio Comunale e della Giunta e richiesta di stralcio della variante al PTCP della parte relativa alla ridefinizione della vincolistica e dei livelli di tutela interna ai geositi presenti nella Provincia di Cremona.	
Osservazione: Il sindaco, la giunta ed il consiglio comunale tutto esprime parere contrario alla variante del PTCP che consente la modifica dei vincoli di tutela dei geositi della provincia di Cremona, rendendo così l'area ad alto valore ambientale e scientifico del "Pianalto di Romanengo-Melotta" a rischio di scomparsa.	
Controdeduzione L'intendimento della variante, in generale, non è stato quello di ridurre le forme di tutela sul territorio ma, al contrario di trovare una forma di codifica più coerente con le diverse evidenze territoriali. Per quanto attiene il Pianalto di Romanengo-Melotta, si precisa che gli interventi eventualmente ammissibili sono solo quelli che non devono comportare una obliterazione della realtà tutelata.	
Modifica prevista Si rimanda alla riformulazione dell'art. 16, anche in parziale recepimento dell'osservazione presentata e alla modifica cartografica.	

Fonte: <i>Comune di Campagnola Cremasca</i>	
N° protocollo: 118.691	Data: 07 Ottobre 2013
Oggetto: Delibera di giunta n.10 del 30/09/2013. Espressione di contrarietà della Giunta Comunale e richiesta di stralcio della variante al PTCP della parte relativa alla ridefinizione della vincolistica e dei livelli di tutela interna ai geositi presenti nella Provincia di Cremona.	
Osservazione: Il sindaco e la giunta tutta esprime parere contrario alla variante del PTCP che consente la modifica dei vincoli di tutela dei geositi della provincia di Cremona, rendendo così l'area ad alto valore ambientale e scientifico del "Pianalto di Romanengo-Melotta" a rischio di scomparsa.	
Controdeduzione L'intendimento della variante, in generale, non è stato quello di ridurre le forme di tutela sul territorio ma, al contrario di trovare una forma di codifica più coerente con le diverse evidenze territoriali. Per quanto attiene il Pianalto di Romanengo-Melotta, si precisa che gli interventi eventualmente ammissibili sono solo quelli che non devono comportare una obliterazione della realtà tutelata.	
Modifica prevista Si rimanda alla riformulazione dell'art. 16, anche in parziale recepimento dell'osservazione presentata e alla modifica cartografica.	

Fonte: <i>Comune di Castelveverde</i>	
N° protocollo: 118.907	Data: 07 Ottobre 2013
Oggetto: Stralcio dagli Ambiti Agricoli Strategici	
Premessa: viene presentata una richiesta alla modifica della perimetrazione degli ambiti agricoli strategici della Provincia di Cremona nel territorio del Comune di Castelveverde.	
<p>Osservazione:</p> <p>Chiede lo stralcio dagli Ambiti Agricoli Strategici del PTCP di un'area inferiore ai 10.000 mq di proprietà della Società Serfin srl con sede in Castelveverde, frazione Costa S. Abramo, che ha avanzato una richiesta di Variante al vigente PGT di Castelveverde relativamente a parte (8.000 mq) del mappale 31 Fg. 35.</p> <p>La richiesta è stata avanzata con procedura SUAP ex DPR 447/08 e prevede la conversione di una porzione di 8.000 mq di area agricola a destinazione artigianale.</p> <p>La procedura di variante è già stata avviata e sarà a breve convocata la C.D.S. per la procedura VAS.</p> <p>La presente segnalazione è funzionale ad agevolare il processo di variante.</p>	
<p>Controdeduzione.</p> <p>Non è possibile ad oggi accogliere la richiesta di stralcio dell'area di proprietà della Società Serfin srl dagli Ambiti Agricoli Strategici del PTCP.</p> <p>Si precisa che l'eventuale eliminazione dell'area interessata dal SUAP verrà valutata in sede di procedura ai sensi dell'8 del DPR 160 del 2010.</p>	
<p>Modifica prevista</p> <p>Nessuna modifica prevista.</p>	

Fonte: Arch. Mario Gazzoli	
N° protocollo: 118.920	Data: 07 Ottobre 2013
Oggetto: Osservazioni alla Variante al PTCP della Provincia di Cremona adottato con DCP n. 65 del 30/07/2013	
Premessa: vengono fornite alcune osservazioni in merito ai contenuti della normativa della Variante al PTCP	
Osservazione: Formulazione art.16 Normativa PTCP La nuova riformulazione dell'art.16 della Normativa, in generale, si presenta poco comprensibile alla prima lettura (e nel senso che bisogna rileggerlo per capire cosa effettivamente il contenuto vuole evidenziare e prescrivere). Quindi, la formulazione del testo, pur nella considerazione di dividerne i contenuti ed apprezzarne lo sforzo per porli in normativa, risulta teorico, contorto, poco schematico.	
Controdeduzione In recepimento di questa e altre osservazioni, si è provveduto ad una parziale riscrittura dell'art. 16.	
Modifica prevista Si rimanda alla riformulazione dell'art. 16, anche in parziale recepimento dell'osservazione presentata.	
Osservazione: Normativa relativa ai Geositi Per quanto attiene la nuova formulazione riferita ai "geositi", uno svolgimento come se fosse una relazione di colui che, sia pure ben conoscendo la materia, intende raccontarla ad altri, .. ad altri che però anch'essi la conoscono. Si suggerisce, se possibile, una dettagliata analisi con adeguata riformulazione del testo, meno teorico, più pragmatico, fermo restando i principi.	
Controdeduzione In recepimento di questa e altre osservazioni, si è provveduto ad una parziale riscrittura dell'art. 16.	
Modifica prevista Si rimanda alla riformulazione dell'art. 16, anche in parziale recepimento dell'osservazione presentata.	
Osservazione: Normativa PTCP Sarebbe auspicabile assegnare un po' meno competenza ai Comuni (per canali e rete irrigua, i fontanili, le zone umide, ecc.) e nel senso che il PTCP dovrebbe "conoscere" meglio e bene il territorio per cui "legifera", lasciando solo ai PGT la sovrapposizione dei luoghi, ma non la definizione in quanto si corre il rischio che, di fronte ad una superficialità anche del professionista estensore, non tutto venga preso in considerazione.	

Controdeduzione

Non è possibile accogliere l'osservazione in quanto la scala delle cartografie del PTCP è a 1:25.000 ed i Comuni con un'analisi approfondita del territorio e lavorando ad una scala di maggior dettaglio dovrebbero implementare il quadro conoscitivo sempre nel rispetto della normativa vigente.

Modifica prevista

Nessuna modifica prevista.

Osservazione:

Aree della rete ecologica provinciale

In merito alla verifica di esistenza in loco di areali della rete ecologica provinciale che non presentano significatività, ovvero non sussistono, si allegano le tre schede rispettivamente riferite due al territorio del Comune di Piadena ed una al territorio del Comune di Corte dè Cortesi con Cignone.

Controdeduzione.

Si accolgono le richieste di modifica previste agli areali della rete ecologica in quanto dall'analisi di maggior dettaglio presentata in allegato all'osservazione si è potuto verificare la non sussistenza del vincolo.

Modifica prevista.

Viene modificato il tematismo degli areali della rete ecologica nella cartografia del PTCP.

Fonte: <i>Comune di Crema (integrazione)</i>	
N° protocollo: 118.927	Data: 07 Ottobre 2013
<p>Oggetto: Copia di parte dell'osservazione presentata con prot. n. 118312 del 04/10/2013. Espressione di contrarietà del C.C. e della Giunta e richiesta di stralcio della variante al PTCP, tuttora in corso, della parte relativa alla ridefinizione della vincolistica e dei livelli di tutela interna ai geositi nella prov. di Cremona tramite DCC n. 2013 del 03/10/2013.</p>	
Osservazione:	
<p>Il sindaco, la giunta ed il consiglio comunale tutto esprime parere contrario alla variante del PTCP che consente la modifica dei vincoli di tutela dei geositi della provincia di Cremona, rendendo così l'area ad alto valore ambientale e scientifico del "Pianalto di Romanengo-Melotta" a rischio di scomparsa.</p>	
Controdeduzione	
<p>L'intendimento della variante, in generale, non è stato quello di ridurre le forme di tutela sul territorio ma, al contrario di trovare una forma di codifica più coerente con le diverse evidenze territoriali. Per quanto attiene il Pianalto di Romanengo-Melotta, si precisa che gli interventi eventualmente ammissibili sono solo quelli che non devono comportare una obliterazione della realtà tutelata.</p>	
Modifica prevista	
<p>Si rimanda alla riformulazione dell'art. 16, anche in parziale recepimento dell'osservazione presentata e alla modifica cartografica.</p>	

Fonte: Oleificio Zucchi S.p.a.	
N° protocollo: 119.335	Data: 08 Ottobre 2013
Oggetto: Osservazioni alla Variante al PTCP della Provincia di Cremona adottato con DCP n. 65 del 30/07/2013	
Osservazione: rete ecologica (art. 16.7 della Normativa del PTCP e Carta delle tutele e delle salvaguardie)	
<p>La Carta delle tutele e delle salvaguardie riporta indicazioni circa “La rete ecologica locale” di cui all’art. 16.7 – 5.3.2 DGR 6421/07 (areali) riporta, fra le altre, le indicazioni relative alla “rete ecologica”, regolate dall’art. 7 della variante al PTCP.</p> <p>In particolare, una parte di queste aree occupa impropriamente porzioni di stabilimento di proprietà Zucchi S.p.A. a lato di via Riglio, una parte dell’area ex Coggi di proprietà della Zucchi S.p.A. e una parte dell’area in affitto alla Soc. Zucchi, in prossimità del canale navigabile.</p> <p>Oltre a non ravvisare qualità particolari delle essenze presenti, per lo più infestanti, si segnala che l’indicazione della cartografia non coincide con il perimetro dello stabilimento, all’interno del quale non sono presenti, in quella zona, aree a verde. Inoltre si ritiene che tali elementi non siano significativi dal punto di vista ambientale in quanto isolati e non connessi con la restante rete ecologica.</p> <p>Questi areali comporterebbero da una fascia di rispetto verso la proprietà Zucchi di metri 20, rendendo di fatto in edificabile una parte dell’area attualmente a disposizione per i futuri sviluppi ed ampliamenti dell’azienda.</p> <p>Infine, si nota che l’inserimento di tali elementi sotto tutela ambientale nell’area destinata al sistema della navigazione interna renderebbe irrealizzabile o comunque molto difficoltosa l’accessibilità al Canale navigabile, penalizzando le future attività aziendali.</p> <p>Si chiede pertanto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. che le aree indicate nella carta delle tutele e delle salvaguardie con la campitura “Rete ecologica provinciale”, poste all’interno dello stabilimento industriale Oleificio Zucchi S.p.A., delle aree in affitto prospicienti il canale navigabile e all’interno dell’area ex Coggi vengano rimosse ed escluse dalle zone di attività produttiva assieme alle relative fasce di rispetto 2. che le aree indicate nella carta delle tutele e delle salvaguardie con la campitura Rete ecologica provinciale”, adiacenti allo stabilimento industriale Oleificio Zucchi S.p.A. verso via Riglio vengano rimosse assieme alle relative fasce di rispetto. 3. In subordine al punto 2 di cui sopra si chiede comunque che la relativa fascia di rispetto di 20 metri verso lo stabilimento Zucchi venga eliminata. 	
<p>Controdeduzione</p> <p>In riferimento agli areali della rete ecologica provinciale si è accertata la loro sovrapposizione con l’urbanizzato consolidato e pertanto viene rettificato il vincolo della rete ecologica eliminando gli areali.</p>	
<p>Modifica prevista</p> <p>Si modifica il tematismo degli areali della rete ecologica nella cartografia del PTCP.</p>	

Fonte: AEM	
N° protocollo: 119.343	Data: 08 Ottobre 2013
Oggetto: Osservazioni alla Variante al PTCP della Provincia di Cremona adottata dal Consiglio Provinciale con DCP n. 65 del 30/07/2013 in merito all'eliminazione di alcuni vincoli del PTCP.	
Premessa: La richiesta di eliminazione dei vincoli relativi a zone umide – aree di pregio naturalistico (rete ecologica) nei pressi del Termovalorizzatore di Cremona	
Osservazione:	
<p>Dalla lettura degli articoli della normativa del PTCP vigente e di quello variato relativamente alla zone umide e alla rete ecologica provinciale (art.16 c. 6 e 7), ne consegue che, all'interno della fascia di rispetto di 50 mt dalla zona umida, o di 20 mt dalla rete ecologica di primo e di secondo livello, laddove non siano già presenti degli edifici esistenti, sussiste un vincolo escludente per qualsiasi intervento di carattere edificatorio.</p> <p>Considerato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'individuazione di dettaglio delle zone umide e delle reti ecologiche è demandata ai Comuni; - le zone umide e relative fasce di rispetto individuate dai Comuni costituiranno modifica non sostanziale cartografica al PTCP; - il Comune di Cremona ha individuato nel proprio PGT – Piano delle Regole, art. 52, alcune ulteriori zone umide , rispetto a quanto riportato nella Cartografia del vigente PTCP, con rispettiva fascia di rispetto di 50 mt; - le nuove zone umide individuate dal Comune di Cremona sono a ridosso del Termovalorizzatore in lato est all'attuale perimetrazione dell'impianto; - la fascia di rispetto delle suddette nuove zone umide coinvolge una buona parte della superficie di impianto già autorizzata in AIA, non permettendo ulteriori sviluppi/adequamenti funzionali ed edificatori all'interno dell'area stessa, in quanto la fascia di rispetto è da qualificarsi come vincolo escludente in base alle considerazioni più sopra enunciate; - è individuata in lato ovest del termovalorizzatore una fascia di rispetto di 20 mt della Rete Ecologica Provinciale (REP) e comunale (REC); tale fascia è qualificata come vincolo escludente ai sensi dell'art.55 del PGT di Cremona; - tale fascia di 20 mt coinvolge una buona parte della superficie di impianto già autorizzata in AIA, non permettendo ulteriori sviluppi/adequamenti funzionali ed edificatori all'interno dell'area stessa, in quanto la fascia di rispetto è da qualificarsi come vincolo escludente in base alle considerazioni più sopra enunciate; <p>Considerando inoltre che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'approvazione di impianti di gestione rifiuti ai sensi dell'art.208 del D.Lgs.152/06 e s,m,i, comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori e che l'impianto autorizzato di termovalorizzatore di AEM Gestioni Srl è identificato, anche dal nuovo redigendo PRGR (Piano Regionale Gestione Rifiuti) come impianto di piano; - l'attuale autorizzazione integrata ambientale conferma la necessità di interventi di revamping, che dovranno essere realizzati dal gestore (AEM Gestioni Srl) <p>Tutto ciò premesso e considerato, al fine di permettere la realizzazione dell'ammodernamento delle linee di termovalorizzazione e/o interventi di adeguamento funzionale o di revamping ambientale, consistenti anche nella realizzazione di nuovi interventi strutturali civili e/o tecnologici all'interno dell'impianto già autorizzato, è assolutamente necessario che nella "redigenda" variante al PTCP (variante 2013) all'art.16 commi 6 e 7, sia definita una specifica deroga per l'applicazione dei vincoli escludenti individuati.</p>	

Controdeduzione

Non si accoglie l'osservazione in quanto si è verificato l'esistenza dei vincoli ivi descritti (zone umide e areali della rete ecologica).

Si precisa che per quanto concerne la richiesta si precisa che la Normativa del PTCP in variante all'art. 16.7 lett.b prevede:

“...Per le aree di pregio naturalistico coincidenti con gli elementi costitutivi della rete ecologica di primo e di secondo livello e sino ad un intorno di 20 m, distanza eventualmente ampliabile da parte del comune, non è consentita alcuna nuova espansione urbana e industriale, né sono consentiti interventi di carattere edificatorio, ad esclusione, per gli edifici esistenti e per le opere di urbanizzazione primaria, degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento funzionale. L'eventuale ampliamento dovrà essere effettuato in via prioritaria nella direzione opposta a quella dell'area tutelata e, solo nel caso in cui questo non risultasse possibile, l'ampliamento potrà avvenire in altre direzioni. Qualora un areale risulti parzialmente intercluso o a contatto di un'area urbanizzata consolidata ma mantiene un collegamento con aree libere da urbanizzazione per la parte a contatto con l'urbanizzato esistente, la fascia di rispetto dei 20 m non deve essere considerata.”

Per quanto riguarda le zone umide si rinvia invece all'art. 16.6 della Normativa del PTCP che prevede:

“...Sino ad un intorno di 50 m non sono consentiti interventi di carattere edificatorio e interventi di trasformazione o di manomissione diretta ed indiretta, ad esclusione, per gli edifici esistenti, degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento funzionale....”

Modifica prevista

Nessuna modifica prevista.

ALLEGATO 3

OSSERVAZIONI PERVENUTE FUORI TERMINE

Fonte: <i>Comune di Montodine</i>	
N° protocollo: 121.116	Data: 11 Ottobre 2013
Oggetto: Espressione di contrarietà del C.C. e della Giunta e richiesta di stralcio della variante al PTCP, tuttora in corso, della parte relativa alla ridefinizione della vincolistica e dei livelli di tutela interna ai geositi nella prov. di Cremona tramite DCC n. 44 del 26/09/2013.	
Osservazione: Il sindaco, la giunta ed il consiglio comunale tutto esprime parere contrario alla variante del PTCP che consente la modifica dei vincoli di tutela dei geositi della provincia di Cremona, rendendo così l'area ad alto valore ambientale e scientifico del "Pianalto di Romanengo-Melotta" a rischio di scomparsa.	
Controdeduzione L'intendimento della variante, in generale, non è stato quello di ridurre le forme di tutela sul territorio ma, al contrario di trovare una forma di codifica più coerente con le diverse evidenze territoriali. Per quanto attiene il Pianalto di Romanengo-Melotta, si precisa che gli interventi eventualmente ammissibili sono solo quelli che non devono comportare una obliterazione della realtà tutelata.	
Modifica prevista Si rimanda alla riformulazione dell'art. 16, anche in parziale recepimento dell'osservazione presentata e alla modifica cartografica.	

Fonte: <i>Comune di Capralba</i>	
N° protocollo: 124.479	Data: 21 Ottobre 2013
Oggetto: Espressione di contrarietà del C.C. e della Giunta e richiesta di stralcio della variante al PTCP, tuttora in corso, della parte relativa alla ridefinizione della vincolistica e dei livelli di tutela interna ai geositi nella prov. di Cremona tramite DCC n. 44 del 26/09/2013.	
Osservazione:	
Il sindaco, la giunta ed il consiglio comunale tutto esprime parere contrario alla variante del PTCP che consente la modifica dei vincoli di tutela dei geositi della provincia di Cremona, rendendo così l'area ad alto valore ambientale e scientifico del "Pianalto di Romanengo-Melotta" a rischio di scomparsa.	
Controdeduzione	
L'intendimento della variante, in generale, non è stato quello di ridurre le forme di tutela sul territorio ma, al contrario di trovare una forma di codifica più coerente con le diverse evidenze territoriali. Per quanto attiene il Pianalto di Romanengo-Melotta, si precisa che gli interventi eventualmente ammissibili sono solo quelli che non devono comportare una obliterazione della realtà tutelata.	
Modifica prevista	
Si rimanda alla riformulazione dell'art. 16, anche in parziale recepimento dell'osservazione presentata e alla modifica cartografica.	

ALLEGATO 4

VERIFICA REGIONALE AI SENSI DELL'ART.17 DELLA L.R. 12/2005 PERVENUTA CON D.G.R. X/1007 DEL 29/11/2013

Fonte: Regione Lombardia

N° protocollo: 141.670

Data: 03 Dicembre 2013

Oggetto: Verifica regionale ai sensi dell'art. 17 della L.R. 12/2005 "Legge per il Governo del Territorio" della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Cremona.

Premessa: Considerazioni generali in merito ai principali contenuti e obiettivi dichiarati nella Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

Osservazione:

... Sebbene il percorso e le motivazioni che hanno portato alla elaborazione della variante siano sufficientemente argomentati, si rileva, tuttavia, una certa indeterminatezza circa la sua definizione all'interno degli Atti esaminati. Infatti, talvolta (ad es. nell'oggetto della delibera) viene indicata come "Variante parziale al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di adeguamento al Piano Territoriale Regionale (PTR)" e tal altra (ad es. nel deliberato e nella lettera di richiesta del parere regionale) come "Variante di adeguamento parziale del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ai contenuti del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale".

Si richiede pertanto di definire in maniera univoca, precisa e coerente, la variante al PTCP negli Atti e nei documenti che la compongono e si specifica altresì che la verifica regionale, si riferisce soltanto agli elementi di variante, così come specificati nella Relazione Tecnica di Variante e riprodotti negli elaborati costitutivi della variante stessa.

Controdeduzione

Si accoglie l'indicazione definendo in maniera univoca, precisa e coerente l'oggetto degli atti della Variante al PTCP precisando che il Piano Territoriale Regionale recepisce, consolida e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) vigente in Lombardia dal 2001, integrandone e adeguandone contenuti descrittivi e normativi e confermandone l'impianto generale e le finalità di tutela.

Modifica prevista

Viene coerenzato l'oggetto degli atti come "..... VARIANTE DI ADEGUAMENTO PARZIALE DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) AL PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR)...."

Premessa: Verifica dei contenuti della Variante al PTCP e raccordo con gli atti di programmazione e pianificazione regionale ai sensi dell'art. 15 della L.R. 12/05. Coerenza con la Programmazione Regionale.

Relazione con il Piano Territoriale Regionale – PTR – Coerenza delle strategie/azioni previste dalla Variante al PTCP rispetto al Sistema di obiettivi definito dal PTR.

Osservazione:

La Provincia di Cremona dichiara di assumere gli obiettivi del Piano Territoriale Regionale e colloca il proprio ambito di azione all'interno del Sistema Territoriale della Pianura Irrigua e del Sistema Territoriale del Po e dei Grandi Fiumi. Al fine di rendere esplicita e puntualmente riconoscibile tale assunzione, ha provveduto ad integrare l'art. 3 "obiettivi del PTCP" della Normativa con i 24 Obiettivi del PTR e con gli obiettivi specifici dei due Sistemi Territoriali, recependone altresì l'analisi dei punti di forza, di debolezza, opportunità e minaccia riportata nel PTR.

Tuttavia si tratta di un'assunzione puramente formale, dal momento che non vengono esplicitati né la corrispondenza fra le linee programmatiche del PTCP e il sistema di obiettivi del PTR né le azioni e le modalità previste dal PTCP per la loro attuazione.

Controdeduzione

Si conferma che la Provincia di Cremona assume gli obiettivi del Piano Territoriale Regionale riferiti al Sistema Territoriale della Pianura Irrigua e del Sistema Territoriale del Po e dei Grandi Fiumi quali obiettivi propri che sono già articolati con la pianificazione vigente e i criteri di sostenibilità mediante i quali opera il PTCP. La traduzione degli obiettivi del PTR avviene tramite azioni dinamiche del PTCP che opera direttamente o indirettamente tramite i piani di settore dello stesso.

Modifica prevista

Si rimanda all'integrazione della Relazione Tecnica di Variante al PTCP 2013 nella quale viene specificata la traduzione degli obiettivi del PTR in azioni dinamiche del PTCP.

Premessa: Verifica dei contenuti della Variante al PTCP e raccordo con gli atti di programmazione e pianificazione regionale ai sensi dell'art. 15 della L.R. 12/05. Osservazioni agli elaborati di Piano (oggetto di variante)

Osservazione:

In merito agli elaborati di Piano, si evidenzia che la traslazione/aggiornamento/aggiunta di alcuni tematismi dalla Carta del Sistema Paesistico Ambientale (con valore orientativo) alla Carta delle Tutele e delle Salvaguardie (con valore prescrittivo) ha comportato solo una modifica alla carta con carattere prescrittivo lasciando invariate le altre.

Analogamente, si rileva che fra i tematismi "aggiornati/aggiunti" alla Carta delle Tutele e delle Salvaguardie viene indicata la "Perimetrazione degli Ambiti Agricoli Strategici", sebbene la "Carta per la gestione degli ambiti agricoli strategici" non risulti tra gli elaborati oggetto di variante. Poiché quest'ultimo elaborato, ai sensi dell'art. 19 BIS della Normativa di Piano, "è un elaborato di progetto del Piano con efficacia orientativa ai sensi dell'art. 42 e ha valore operativo ai fini del monitoraggio delle procedure di gestione degli ambiti agricoli", è necessario che essa venga modificata in modo tale da renderla coerente con la Carta delle Tutele e delle Salvaguardie.

Pertanto, anche in considerazione del fatto che la traslazione di alcuni temi implica la trattazione degli stessi solo all'interno di una parte del Piano, si chiede all'Amministrazione Provinciale il riordino complessivo degli elaborati di analisi e di progetto del PTCP, così come modificati a seguito della variante, al fine di assicurare una piena intelligibilità delle varie sezioni del Piano e una univoca interpretazione dei contenuti orientativi e prescrittivi dello stesso.

Controdeduzione

Si accoglie l'osservazione.

Modifica prevista

Vengono riordinati e coerenzati gli elaborati del PTCP di analisi e di progetto.

Premessa: Verifica dei contenuti della Variante al PTCP e raccordo con gli atti di programmazione e pianificazione regionale ai sensi dell'art. 15 della L.R. 12/05. Osservazioni alla normativa di Piano (oggetto di variante)

Osservazione:

Nel quadro programmatico del PTCP sia inserito esplicitamente il Piano Territoriale Regionale, approvato con DCR 951 in data 19/01/2010 nonché i successivi suoi aggiornamenti, quale riferimento per la compatibilità delle strategie e degli obiettivi del Piano con le politiche regionali.

Art. 3 – Obiettivi del PTCP

Con riferimento all'integrazione dell'articolo, si segnala che il PTR è stato aggiornato nel 2010, 2011 e 2013 (inserito nel Programma Regionale di Sviluppo –PRS- della X Legislatura, d.c.r. n. 78 del 9 luglio 2013).

Controdeduzione

Si accoglie l'osservazione perfezionando l'art. 3 della Normativa con i riferimenti agli aggiornamenti del PTR.

Modifica prevista

Si modifica l'art. 3 della Normativa aggiungendo i riferimenti agli aggiornamenti del PTR con DCR n. 276 del 8 novembre 2011 e inserito nel Programma Regionale di Sviluppo –PRS- della X Legislatura con DCR n. 78 del 9 luglio 2013.

Osservazione:

Art. 6 – Elaborati del PTCP

L'elenco degli elaborati non risulta completamente integrato con gli elaborati di variante. Si chiede di allineare l'articolato alle modifiche conseguenti alla variante 2013 (per esempio non è stato inserito l'Allegato E - Censimento degli Alberi Monumentali e non è stato aggiornato il titolo dell'Allegato 2 - Carta della Rete Ecologica) e si ricorda di estendere tale verifica a tutto il corpo normativo, laddove vengono citati gli elaborati che sono stati oggetto di modifica.

Controdeduzione

Si accoglie l'osservazione.

Modifica prevista

Vengono perfezionati il titolo dell'Allegato 2 - Carta della Rete Ecologica ed inserito nell'art. 6 l'Allegato E - Censimento degli Alberi Monumentali

Osservazione:

Art. 8 – Direttive per il recepimento di provvedimenti di competenza sovra-provinciale

Con riferimento all'integrazione dell'articolo e in merito alla valenza paesaggistica del Piano, si porta in evidenza che, ai sensi dell'art. 3 delle Norme di attuazione del Piano Paesaggistico, soltanto i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale approvati secondo le modalità indicate nell'art. 145, 4° comma del D.Lgs 42/2004 sono atti a specifica valenza paesaggistica e come tali strumenti della pianificazione paesaggistica integrati nel Piano del Paesaggio Lombardo. Pertanto si invita, in sede di approvazione del PTCP, ad aggiornare la normativa in linea con quanto riportato nella normativa del Piano Paesaggistico Regionale.

Controdeduzione

Viene modificato l'art. 8 con il riferimento alle modalità indicate nell'art. 145, 4° comma del D.Lgs 42/2004 come indicato all'art. 3 delle Norme di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale.

Modifica prevista

Viene modificato l'art. 8 inserendo " ...Il PTCP ha valenza paesaggistica ambientale in quanto approvato secondo le modalità dell'art. 145 4° comma del D.L.gs. 42/2004"

Osservazione:

Art. 11 – Direttive per la redazione del Piano del Governo del Territorio (PGT)

Con riferimento all'integrazione dell'articolo e in merito alla valenza paesaggistica del Piano, si porta in evidenza che, ai sensi dell'art. 3 delle Norme di attuazione del Piano Paesaggistico, soltanto i Piani di Governo del Territorio approvati secondo le modalità indicate nell'art. 145, 4° comma del D.Lgs 42/2004 sono atti a specifica valenza paesaggistica e come tali strumenti della pianificazione paesaggistica integrati nel Piano del Paesaggio Lombardo. Pertanto si invita, in sede di approvazione del PTCP, ad aggiornare la normativa in linea con quanto riportato nella normativa del Piano Paesaggistico Regionale.

Controdeduzione

Viene modificato l'art. 11 con il riferimento alle modalità indicate nell'art. 145, 4° comma del D.Lgs 42/2004 come indicato all'art. 3 delle Norme di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale.

Modifica prevista

Viene modificato l'art. 11 inserendo il comma 18 "I PGT avranno valenza paesaggistica ambientale solo se approvati secondo le modalità dell'art. 145, 4° comma del D.L.gs. 42/2004 così come indicato all'art. 3 delle Norme di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale."

Premessa: Verifica dei contenuti della Variante al PTCP e raccordo con gli atti di programmazione e pianificazione regionale ai sensi dell'art. 15 della L.R. 12/05. Coerenza con le politiche regionali – Direzione Generale Agricoltura

Osservazione:

Nelle aree soggette a livello di tutela 1 (art. 16.1 lett. a), nonostante sia dichiarato l'obiettivo di perseguimento, conservazione, valorizzazione e recupero degli elementi costitutivi del geosito, è ammessa la possibilità di eseguire bonifiche agricole (oltre che altre attività che esulano dal parere di competenza) prevedendo assetti finali che possono "modificare, senza snaturare, gli elementi di prevalente interesse geomorfologico e paesistico del geosito". Questa formulazione pare troppo generica e non fornisce indicazioni precise su come l'attività agricola debba essere svolta, differenziandosi rispetto alle aree agricole non classificate come geosito. La norma così come formulata lascia margini circa l'efficacia che la stessa opera per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. A questo si aggiunge il fatto che all'interno delle aree definite come geosito sono riconosciuti elementi lineari (quali ad esempio le scarpate di terrazzo disciplinati al comma 4 dell'art. 16) o puntuali soggetti a uno specifico livello di tutela. Si chiede di verificare che il meccanismo della sovrapposizione dei livelli di tutela dei geositi non determini incertezze rispetto alle trasformazioni ammissibili, con particolare riferimento alle attività agricole in quanto nel caso degli orli di scarpata non è possibile comprendere se e in che modo è ammessa (o vietata) la modifica del tracciato.

Rispetto al livello di tutela più conservativo dei geositi (livello 3) la norma ammette interventi relativi alla "normale conduzione agro-silvo-pastorale del territorio". Il termine "normale" non trova riscontro nella normativa di settore per cui sarebbe opportuno che venga definito il suo significato all'interno della norma di piano in quanto un suo generico riferimento all'art. 2135 del codice civile, e cioè alle attività esercitate dall'imprenditore agricolo, potrebbe non corrispondere a quanto la norma vorrebbe esprimere.

Controdeduzione

L'intendimento della nuova normativa proposta è stato proprio quello di definire ulteriori forme di tutela e gestione del territorio, in tal senso, infatti, rispetto alla situazione originaria (PTR) si è provveduto a inserire una specificità valutativa ritenuta particolarmente significativa, cioè la possibilità di intervenire e gestire le aree interne ad un geosito, pur però escludendo tutti quegli interventi che possano comportare il loro generalizzato degrado e/o la perdita anche parziale delle loro caratteristiche. In sostanza, soprattutto, nelle aree normate dal livello di tutela 1, non sono apposte particolari forme di vincolo, se non quelle che possano ledere l'integrità dell'area. La possibile operatività di azioni quali escavazioni, bonifiche agricole e/o altri movimenti terra, deve essere sempre considerata e rapportata con il dimensionamento generalizzato del sito. Nel dettaglio, es. una bonifica agricola con superficie ridotta, da prevedersi in un geosito di 20 ha, se non realizzata proprio in corrispondenza degli elementi di maggior interesse conservazionistico, si ritiene che possa sortire dei risultati estremamente marginali, rispetto all'integrità generalizzata dell'area. In caso contrario, invece se il geosito ha una estensione significativamente ridotta, anche la sola realizzazione di una bonifica agricola può sortire dei risultati fortemente lesivi per l'area protetta, andando a provocare un generalizzato degrado oltre alla perdita delle caratteristiche, per cui, secondo quanto previsto nell'articolato proposto, non risulta possibile. Per quanto attiene la formulazione di precise indicazioni in merito all'attività agricola, si osserva come potesse essere estremamente riduttivo e fuorviante l'interpretazione vincolistica per gli operatori locali, motivo per cui non si è partiti dall'assunto su cosa si poteva fare ma cosa doveva essere preservato e tutelato a livello autorizzativo.

Per quanto attiene alla tutela degli elementi lineari, questi, come esplicitato nella nuova formulazione dell'art. 16, non erano stati proposti in quanto di difficile interpretazione a livello cartografico. In ogni caso, come esplicitato nella nuova proposta, anche per questi è stata prevista una suddivisione cromatica volta a verificare il livello di tutela attribuendo delle specifiche valenze

Al fine di ovviare a problemi interpretativi in ordine alla sovrapposizione dei vincoli, si è proceduto ad una parziale riscrittura dell'art. 16, attribuendo maggiore individualità ai diversi livelli di tutela.

Per quanto attiene alla specifica inerente all'attività agricola, nell'articolato verrà meglio specificato con "ordinaria conduzione agro-silvo-pastorale del territorio (operazioni di preparazione e semina del terreno riguardanti lo strato arabile, operazioni di irrigazione, protezione e difesa delle colture, raccolta, operazioni di manutenzione della rete irrigua interna, livellamenti ad esclusione di operazioni di bonifica)" in sostituzione del semplice aggettivo normale.

Modifica prevista

Per una più corretta interpretazione si rimanda alla nuova articolazione dell'art. 16, modificata anche in recepimento delle osservazioni presentate.

Osservazione:

Riguardo agli impianti di allevamento ittico e per la pesca sportiva di nuova realizzazione, indicati all'art. 17 delle norme di piano, tra i requisiti che gli stessi devono avere (elencati al comma 1) alla lett. c si riporta il riferimento alla possibilità di utilizzare specie alloctone. Si chiede di verificare la sua formulazione conformandola alla normativa vigente di settore ed in particolare alla LR 31/08 e s.m.i. e al Regolamento Regionale n. 9 del 22/5/2003 (modificato nel 2010). Si segnala che il richiamato art. 12 del DPR 357/97 e s.m.i. non trova applicazione nell'ambito oggetto di tutela. La citata lettera c) nella versione sottoposta alla procedura di VAS (prima dell'adozione), compariva con la proposta di sua cancellazione; tale proposta è da ritenersi maggiormente coerente non solo sotto l'aspetto giuridico ma anche con le politiche regionali finalizzate alla protezione degli habitat naturali e quindi alla lotta contro la diffusione di specie alloctone.

Controdeduzione

Da un'ulteriore verifica la formulazione dell'art. 17 c.1 lett. c) risulta conforme alla normativa vigente di settore (L.R. 31/08 e R.R. n. 9/2003). Per quanto al richiamo dell'art. 12 del DPR 357/97 e s.m.i. è stato introdotto a seguito del recepimento della precisazione n. 11 del Decreto n. 6752 del 16/07/2013 della DG Ambiente, Energia, Sviluppo sostenibile sulla valutazione d'incidenza della Variante al PTCP.

Modifica prevista

Nessuna modifica prevista.

<p>Premessa: Verifica dei contenuti della Variante al PTCP e raccordo con gli atti di programmazione e pianificazione regionale ai sensi dell'art. 15 della L.R. 12/05. <u>Coerenza con le politiche regionali – Direzione Generale Commercio, Turismo e Terziario</u></p>
<p>Osservazione: Considerazioni in merito al settore Commercio</p> <p>- nella determinazione delle componenti endogena ed esogena per lo sviluppo insediativo delle strutture commerciali non si evincono i criteri utilizzati per la predisposizione delle tabelle 2, 3 e 4 dell'art. 22, comma 3 concernenti i limiti dimensionali e tipologici delle strutture di vendita a cui dovrebbero attenersi i Comuni nella individuazione delle aree destinate al commercio. Tali vincoli, già in parte presenti nel PTCP vigente, dovrebbero essere determinati esclusivamente in base ai criteri riconducibili a motivi imperativi di interesse generale ai sensi delle recenti disposizioni vigenti in materia di libera concorrenza (D.Lgs. 59/10, DL 201/11 e DL 1/2012);</p> <p>- pur trattandosi di una variante al vigente PTCP, non sono presenti, sia nella relazione generale che nelle norme di attuazione, riferimenti, anche di carattere generale con eventuale rinvio di approfondimento al piano del commercio provinciale, ai Distretti urbani e diffusi del Commercio quali strumenti ormai consolidati di integrazione e valorizzazione delle risorse del territorio per rigenerare il tessuto urbano, incrementare l'attrattività e sostenere la competitività.</p>
<p>Controdeduzione</p> <p>Non si accoglie l'osservazione in quanto il tema del Commercio non è stato oggetto della presente Variante al PTCP. Si rinvia al Piano del Commercio, Piano provinciale di Settore del PTCP che comunque contiene gli elementi in osservazione elencati.</p>
<p>Modifica prevista</p> <p>Nessuna modifica prevista.</p>

<p>Osservazione: Considerazioni in merito al settore Carburanti</p> <p>Al fine di perseguire l'obiettivo di una mobilità sostenibile sul territorio si segnala la necessità di richiamare nelle norme tecniche attuative la previsione dell'adozione di piani di localizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti come programmazione mirata delle infrastrutture della mobilità, come previsti dalle norme vigenti (art. 86 della l.r. 2 febbraio 2010 n. 6 smi), e contestualmente la promozione di una rete distributiva ecologica concernente la promozione ed il sostegno alla diffusione di impianti di distribuzione carburanti dotati di prodotti ecocompatibili con particolare riguardo al prodotto metano correlato alla programmazione regionale di settore (d.c.r. VIII/834/2009, d.g.r. 8/9590/2009).</p>
<p>Controdeduzione</p> <p>Non si accoglie l'osservazione in quanto non è stato sviluppato il tema relativo al settore Carburanti non oggetto della presente Variante al PTCP.</p>
<p>Modifica prevista</p> <p>Nessuna modifica prevista.</p>

Osservazione: Considerazioni in merito al settore Turismo

In linea generale la proposta di PTCP risulta coerente con i principi, gli indirizzi e gli obiettivi del Piano Territoriale Regionale e della programmazione regionale del settore turistico.

Si sottolinea l'assenza di riferimenti al Programma di Sviluppo Turistico "Po di Lombardia", attivo dal 2005 nel campo della valorizzazione e diversificazione dell'offerta turistica del territorio, nonostante la coerenza di contenuti e la condivisione di una medesima filosofia incentrata sulla valorizzazione delle risorse naturali, culturali ed enogastronomiche attraverso lo sviluppo di in un approccio slow.

Controdeduzione

Non si accoglie l'osservazione in quanto il tema del Turismo non è stato oggetto della presente Variante al PTCP.

Si rinvia al Piano per il Turismo, Piano provinciale di Settore del PTCP che comunque da risposta agli elementi in osservazione elencati.

Modifica prevista

Nessuna modifica prevista.

Premessa: Verifica dei contenuti della Variante al PTCP e raccordo con gli atti di programmazione e pianificazione regionale ai sensi dell'art. 15 della L.R. 12/05. Coerenza con le politiche regionali – Direzione Generale Salute

Osservazione:

La U.O. Programmazione e Governo dei Servizi Sanitari Struttura Edilizia Sanitaria osserva che dall'analisi del PTCP vigente, emerge che nella tavola: "B - Carta degli indirizzi per il sistema insediativo e per le infrastrutture" non è indicato il nuovo polo Sanitario sito nel Comune di Soresina, con l'apposito simbolo: H come da legenda allegata alla Tavola B, la cui realizzazione come Nuovo Polo ospedaliero, era già stata oggetto di segnalazione nel parere ai sensi dell'art.17 l.r.12/2005, sulla precedente Variante al PTCP adottata nel 2008, espresso in data 22/10/2008 con nota prot. n. H1.2008.0038828.

Si invita pertanto la Provincia ad effettuare l'opportuno adeguamento cartografico.

Controdeduzione

Si accoglie l'osservazione e viene integrata la carta B – "Carta degli indirizzi per il sistema insediativi e per le infrastrutture" con l'indicazione del nuovo polo sanitario sito nel Comune di Soresina.

Modifica prevista

Viene aggiornato il tematismo dei servizi esistenti a forte attrattività con l'aggiunta del nuovo ospedale di Soresina e modificata la carta B – "Carta degli indirizzi per il sistema insediativi e per le infrastrutture".

Premessa: Previsioni alla Variante al PTCP aventi efficacia prescrittivi e prevalente sugli atti del PGT, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n.12/05. Considerazioni in merito alla Tutela dei Beni ambientali e paesaggistici secondo il parere espresso dalla DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile T1.2013.0044315 del 13/11/2013 e successiva integrazione T1.2013.0047046 del 27/11/2013.

Osservazione:

La Variante Parziale modifica la "Carta delle Tutele e Salvaguardie", avente valore prescrittivo, che viene integrata con alcuni tematismi presenti nella "Carta del Sistema Paesistico Ambientale". Si concorda con tale modifica finalizzata a dare maggior rilievo ai caratteri paesaggistici ed ambientali del territorio provinciale rispetto a quanto previsto nel PTCP vigente ma si ritiene, per maggior chiarezza, opportuno provvedere alla modifica della "Carta del Sistema Paesistico Ambientale" che risulta a seguito delle modifiche proposte, differente da quella vigente.

Controdeduzione

Si accoglie l'osservazione e vengono perfezionate e integrate le carte del PTCP coerenziando i tematismi presenti in più cartografie.

Modifica prevista

Vengono variate le cartografie del PTCP coerenziando i tematismi presenti in più cartografie.

Osservazione:

Si segnala che, come riportato nella D.r.g. n.6421/2007, nel territorio lombardo non risultano individuate "Zone di interesse archeologico" vincolate ai sensi del comma1 lettera m) del D.Lgs 42/2004. Si ritiene pertanto opportuno, per maggiore chiarezza, di non riportare tale indicazione negli elaborati di Piano ma di riferirsi unicamente alle aree archeologiche vincolate ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs 42/2004, prevedendo a tal fine anche una verifica mediante l'utilizzo della banca dati IDRA . Per le "aree a rischio archeologico" si demanda ai comuni la definizione di maggior dettaglio, in accordo con la competente Soprintendenza.

Controdeduzione:

A seguito del lavoro svolto in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia e alla successiva osservazione (Prot. n. 112.568 del 20/09/2013) a cui si rinvia, sono stati sostituiti gli areali delle zone di interesse archeologico con una digitalizzazione degli stessi in forma puntiforme maggiormente aderente alle segnalazioni dei rinvenimenti.

Non si ritiene pertanto necessaria l'eliminazione di tale tematismo dalla Carta delle Tutele e delle Salvaguardie.

Si precisa inoltre che sempre a seguito dell'osservazione della Soprintendenza è stato anche adeguato l'art. 16 della normativa del PTCP specificando il significato di "aree archeologiche non tutelate" indicando che si tratta delle zone limitrofe al punto individuato. Infine si precisa che l'art. 16 prevede già che sia demandata ai Comuni la definizione di tale aree con miglior dettaglio in accordo con la competente Soprintendenza.

Modifica prevista

Nessuna modifica prevista

Osservazione:

Non appare coerente l'individuazione nella "Carta delle Tutele e salvaguardie" dei tematismi della "centuriazione" e dell'"areale con baulatura dei campi" la cui individuazione e disciplina è comunque rimandata dalle norme del PTCP ai singoli Comuni.

Controdeduzione

Si accoglie l'osservazione spostando i tematismi della "centuriazione" e dell'"areale con baulatura dei campi" soggetti a regime di tutela del PTCP di carattere prescrittivo (Art. 16 Normativa PTCP) a criteri per la pianificazione dello sviluppo insediativo comunale (Art. 20 c.4 Normativa PTCP).

Modifica prevista

Vengono eliminati dalla carta D "Carta delle Tutele e delle Salvaguardie" i tematismi della "centuriazione" e dell'"areale con baulatura dei campi". Conseguentemente a livello normativo si trasla la tutela indicata nell'art. 16 all'art. 20.4 della Normativa del PTCP.

Osservazione:

Con riferimento ai disposti dell'art. 26 del PPR "Riconoscimento della viabilità storica e di interesse paesaggistico", si chiede di chiarire l'articolazione gerarchica degli elementi individuati dal Piano quali le "infrastrutture Storiche", i "percorsi panoramici", la "rete stradale storica principale", la "rete stradale storica secondaria" etc., evidenziando gli elementi di livello regionale e prevedendo nella normativa idonee indicazioni di salvaguardia e valorizzazione. Si chiede anche una verifica rispetto alla sovrapposizione con la rete dei percorsi ciclopedonali esistenti e di previsione riportati nella sezione delle "Salvaguardie".

Controdeduzione

Si rinvia all'art. 15 comma 15 della Normativa del PTCP che elenca già in modo dettagliato le Strade panoramiche di interesse regionale, i tracciati guida paesaggistici e le strade panoramiche facendo riferimento all'art. 26 del PTR-PPR, Normativa a cui si rinvia pertanto per gli indirizzi e le raccomandazioni di tutela relative.

Non si ritiene che la sovrapposizione dei tracciati sopraelencati sia incompatibile con la presenza della rete dei percorsi ciclopedonali che ai sensi dell'art. 26 c.10 del PTR-PPR, Normativa sono considerate come viabilità di fruizione ambientale.

Modifica prevista

Nessuna modifica prevista.

<p>Osservazione:</p> <p>Nella normativa del PTCP è presente un articolo (16.2) riferito ai “principali Navigli storici, canali di bonifica e rete irrigua di interesse regionale” che non vengono però identificati nella cartografia; si ritiene opportuno integrare la cartografia del Piano sulla base di quanto già identificato nella tavola degli “Indirizzi per il sistema paesistico-ambientale” alla voce “Sistemi dell’idrografia e relative opere d’arte” del PTCP vigente.</p>
<p>Controdeduzione</p> <p>Nella cartografia del PTCP il tematismo dei principali navigli storici, canali di bonifica e rete irrigua di interesse regionale viene già evidenziato tra le aree soggette a regime di tutela del PTCP rinviando in legenda all’art.16.2 della Normativa del PTCP.</p>
<p>Modifica prevista</p> <p>Nessuna modifica prevista.</p>

<p>Osservazione:</p> <p>Per maggiore chiarezza, come previsto dalla D.g.r. n.6421/2007 - punto 3.4.3, si ritiene opportuno che i punti di vista panoramici, le visuali sensibili, i belvedere, i punti di osservazione del paesaggio lombardo, vengano raggruppati all’interno di una medesima voce di legenda che, integrata da un’ulteriore un’articolazione provinciale, sia “orientata alla salvaguardia delle potenzialità di percezione del paesaggio valutando con particolare attenzione la collocazione di insediamenti, complessi edilizi e impianti tecnologici in riferimento ai rischi di intrusione o ostruzione della veduta panoramica” . Tali elementi possono essere ricondotti e specificatamente declinati, all’articolo di Normativa 16.15 congiuntamente a quanto previsto dall’art. 27 del PPR. Nello specifico, come riportato in Relazione, nei “Punti di Osservazione del Paesaggio Lombardo” di cui al Volume “Osservatorio dei Paesaggi Lombardi” è presente la scheda n.25-Paesaggio della Pianura irrigua cremonese nella quale vengono evidenziate le componenti del paesaggio agrario e le criticità insite, rispetto a tendenze di degrado e/o compromissione del paesaggio che richiedono un’attenzione diffusa sul territorio.</p>
<p>Controdeduzione</p> <p>Considerando le caratteristiche morfologiche e paesaggistiche del territorio provinciale e per un maggior dettaglio dell’informazione fornita si è ritenuto di differenziare tali tematismi.</p>
<p>Modifica prevista</p> <p>Nessuna modifica prevista.</p>

Osservazione:

Si chiede di integrare la cartografia del Piano con quanto indicato nella Tavola B del PPR e nei Repertori relativamente ai "Paesaggi agrari tradizionali" con particolare riferimento alla campagna irrigua dei "Mosi" cremaschi, alla campagna irrigua del Serio Morto e dell'Adda Morta e alle cascine monoaziendali a corte del cremonese e ai pioppeti delle golene fluviali.

Controdeduzione

Si accoglie l'osservazione. Viene integrato l'art. Art. 20.4 del PTCP e modificata la carta A "Carta degli indirizzi per il sistema paesistico ambientale" con l'inserimento del nuovo tematismo dei "paesaggi agrari tradizionali".

Modifica prevista

Nella carta A "Carta degli indirizzi per il sistema paesistico ambientale" viene inserito il nuovo tematismo dei "paesaggi agrari tradizionali" come rappresentato nella carta B del PPR e riportato nei repertori del PPR.

L'art. 20.4 viene integrato con un nuovo comma che prevede:

"Il PTCP tutela i paesaggi agrari tradizionali individuati nei repertori del PTR indicandoli nella carta A "Carta degli indirizzi per il sistema paesistico ambientale". Essendo individuati in maniera puntuale forniscono indicazioni di massima per le pianificazioni d'area vasta e per la pianificazione dei Comuni.

Paesaggi agrari tradizionali:

- 1 – Campagna irrigua dei "mosi" cremaschi – repertori n. 30
- 2 – Campagna irrigua del Serio Morto e dell'Adda Morta - repertori n. 31
- 3 – Cascine monoaziendali a corte del Cremonese - repertori n. 32
- 4 – Pioppeti delle golene fluviali - repertori n. 33

Osservazione:

Per quanto riguarda l'art. 15 comma 2 d) relativo al Sito UNESCO, si segnala che la denominazione corretta è "Lagazzi di Vho" e si ricorda che il sito è oggetto di sottoscrizione di un protocollo di intesa tra Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Regioni e Comuni interessati.

Controdeduzione

Si accoglie l'osservazione. Viene perfezionata la Normativa per meglio evidenziare le differenti tutele dovute al Monumento Naturale "Lagazzi di Piadena" e al Sito UNESCO "Lagazzi di Vho".

Modifica prevista

Viene aggiunto l'art. 14 comma 9):

"Art. 14 comma 9): Sito UNESCO: "Lagazzi di Vho" a Piadena. Relativamente al sito UNESCO dovrà essere delimitata una fascia di inedificabilità assoluta di almeno 150 ml dal confine della riserva naturale. Tale fascia potrà essere ampliata dal Comune in sede di redazione del PGT o sua variante."

Viene perfezionato l'art. 15 comma 2):

"Art. 15 comma 2) lettera d): "I Lagazzi" a Piadena istituito con d.g.r. n. 20657 dell'11.02.2005 e tutelato dall'art. 23 della Normativa PPR; monumento naturale – repertori n. 14. Sito riconosciuto dall'UNESCO"

Osservazione:

Per quanto attiene l'approfondimento sul tema dei geositi, in adeguamento a quanto previsto dall'art.22 del PPR, contenuto nell'Allegato F "I geositi della provincia di Cremona: analisi idro-geomorfologica" si rileva quanto segue.

In relazione all'articolazione della tutela, preso atto che dei nove geositi di livello regionale, sette sono stati ricondotti al livello di tutela 3, si rileva una criticità relativa ai geositi regionali, "Moso di Bagnolo Trescore e Vaiano" e "Pianalto di Romanengo", per i quali viene proposto, nel primo caso per tutto l'areale e nel secondo caso per alcune porzioni dell'areale, anche il livello di tutela 1 che consente "eventuali trasformazioni quali bonifiche agricole, escavazioni per attività estrattive etc..... anche se le stesse dovranno prevedere assetti finali che possano modificare senza snaturare gli elementi di prevalente interesse geomorfologico e paesistico del geosito".

Nel prendere atto delle considerazioni che hanno determinato tale scelta quali la "scarsa percepibilità" degli elementi geomorfologici e naturalistici o la presenza di elementi di minore rilevanza dal punto di vista geologico/geomorfologico/naturalistico, si ricorda che l'art.22 del PPR ha come finalità la tutela e valorizzazione dei geositi in quanto ne "....riconosce il valore paesaggistico ... quali località, area o territorio dove sia possibile definire un interesse geologico o geomorfologico per la conservazione associabile ad un valore scientifico, ai fini della comprensione dei processi geologici in atto e/o nei termini dell'esemplarità didattica riferita alla dinamica del nostro pianeta, alla ricostruzione dell'evoluzione biologica e delle fluttuazioni climatiche durante il passato geologico, come alla costruzione della conformazione geomorfologica attuale e della percezione sociale consolidata di un territorio correlata alle sue specificità naturalistiche e geologiche".

Si ritiene pertanto che il livello di tutela 1 proposto per alcune porzioni dei due geositi di cui sopra non sia congruente con le finalità dell'art.22 del PPR.

Si evidenzia inoltre che i Mosi cremaschi rientrano fra i "Paesaggi agrari tradizionali" esplicitamente tutelati dal PPR mentre l'intero ambito del Pianalto di Romanengo ricade prevalentemente in un elemento di primo livello della Rete Ecologica Regionale (art.3 ter l.r. 86/83), è attraversato dal Corridoio primario della Pianura Centrale che mette in relazione l'Oglio con il Serio, e costituisce il substrato per l'habitat di connessione ecologica tra i due Siti di Importanza Comunitaria IT20A0018 Cave Danesi e IT20A0002 Naviglio di Melotta.

In considerazione di ciò il livello di tutela 1, che ai sensi della normativa della variante al PTCP consente "eventuali trasformazioni quali bonifiche agricole, escavazioni per attività estrattive etc.. anche se le stesse dovranno prevedere assetti finali che possano modificare senza snaturare gli elementi di prevalente interesse geomorfologico e paesistico del geosito" non può ritenersi coerente con le finalità espresse dal PPR.

Si ritiene pertanto opportuno che la provincia attribuisca il livello di tutela 3 a tutti i geositi di rilevanza regionale in coerenza con la perimetrazione proposta sulla base delle motivazioni scientifiche espresse nell'Allegato F della variante al PTCP in esame.

Integrazione

Con riferimento a quanto espresso nel parere citato relativamente ai geositi di interesse regionale in merito alla non piena rispondenza della disciplina proposta dalla Provincia (livello di tutela 1 dell'art.16 comma 1 delle norme della variante di PTCP) ai contenuti dell'art.22 comma 3 del PPR e rilevata peraltro l'assenza di un esplicito riferimento nella norma del PTCP (art.16) allo stesso art.22 comma 3 del PPR, si ritiene necessario anche ai fini di una compiuta chiarezza applicativa che, in sede di approvazione del PTCP, la Provincia precisi l'ambito in cui si applicano le disposizioni del comma 3 dell'art.22 del Piano Paesaggistico regionale, al fine di conseguire il rispetto degli obiettivi di tutela ivi indicati per la conservazione dei caratteri strutturali, geo-morfologici e paesistici.

In particolare, per il Pianalto di Romanengo, le condizioni di eventuale sviluppo dell'attività estrattiva ivi autorizzata saranno comunque oggetto di verifica e definizione nella fase di valutazione ambientale strategica (VAS) del Piano Cave.

Tale procedimento opererà in particolare la verifica di compatibilità dello sviluppo estrattivo con gli obiettivi generali sopra richiamati, comunque limitando in via definitiva l'ambito di escavazione alle aree prossime all'attuale sito autorizzato e prevedendo idonee misure per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del sito nel suo complesso, nonché idonee misure mitigative e compensative e di ripristino finale dell'area.

In sede di autorizzazione dell'attività estrattiva e nell'ambito della relativa procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) dovranno puntualmente essere verificate e sviluppate le indicazioni e le prescrizioni emerse dalla VAS, individuando le modalità di coltivazione e ripristino delle aree più idonee a garantire la generale tutela dell'ambito, anche con riferimento alle Linee guida per il recupero delle cave nei paesaggi lombardi: uno strumento per la qualità del territorio (dgr 25 luglio 2013 – n. X 495).

Controdeduzione

Al fine di poter al meglio articolare una controdeduzione, di seguito viene proposta un articolazione dell'osservazione proposta in precedenza, suddividendola per argomentazioni.

In accoglimento dell'osservazione presentata, si esplicita che, sia a livello grafico che normativo, si è proceduto ad identificare le aree di geositi normati con carattere prevalente ai sensi dell'art. 22 comma 3 del PPR.

Come già anticipato in precedenza, si osserva che l'art. 16, anche in recepimento di alcune osservazioni, è stato parzialmente modificato, per cui si rimanda alla nuova formulazione per una verifica di merito. In ogni caso si eccipisce l'eventuale interazione diretta che viene attribuita tra una attività estrattiva e/o una bonifica agricola con la preservazione della RER, infatti, come evidenziato da altri casi di specie, la sola movimentazione terra non sempre ha un riscontro negativo sulla naturalità delle aree, infatti, anche in seguito all'esecuzione di interventi di compensazione si può addivenire a delle soluzioni migliorative rispetto all'assetto originario.

In recepimento dell'osservazione avanzata, si esplicita che si è provveduto ad adeguare la cartografia e la normativa di riferimento, al fine di renderla coerente con quanto previsto all'art. 22 comma 3 del PTR.

Si concorda con l'osservazione anche se si evidenzia che si tratta di argomentazioni ascrivibili al PPC in fase di redazione, quindi non correlabile con il PTCP. In ogni caso, anche nel parere motivato del PTCP verrà valutata la possibilità di prescrivere un maggiore approfondimento di merito.

Si accoglie l'osservazione pur ribadendo che il piano cave è asservito ad altra procedura per cui non direttamente correlabile con quella del PTCP.

Modifica prevista

Si è proceduto alla formulazione di modifiche cartografiche e ad una più adeguata articolazione normativa

Premessa: Previsioni alla Variante al PTCP aventi efficacia prescrittivi e prevalente sugli atti del PGT, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n.12/05. Considerazioni in merito al Sistema della mobilità secondo il parere espresso dalla DG Infrastrutture e Mobilità con nota n. S1.2013.0054717 del 14/11/2013.

Osservazione:

Si chiedono i seguenti adeguamenti puntuali cartografici - Carta delle tutele e delle salvaguardie:

- Autostrada Brescia-Bergamo-Milano - Opera complementare S.P. CR ex S.S. n. 591 "Creasca" – Bretella autostradale di collegamento fra il casello di Fara Olivana e Ricengo: adeguare il tracciato dell'opera al progetto esecutivo approvato dal concedente CAL S.p.A. e trasmesso dal concessionario Brebemi S.p.A. alla Provincia di Cremona con nota prot. SDP-U-1102-196-DT-DGR del 27.3.2012.
- Autostrada regionale Cremona-Mantova: adeguare il tracciato al progetto definitivo depositato dal proponente STRADIVARIA S.p.A. in procedura VIA nazionale in data 30.6.2008 e parzialmente modificato come da integrazioni pubblicate il 31.7.2009. Nella fattispecie, si segnalano incongruenze rispetto alla rappresentazione dei tratti di seguito specificati:
 - svincolo di connessione con A 21 in Comune di Cremona e svincolo connessione con Ti.Bre in Comune di Tornata;
 - riconfigurazione viabilità interferita e area impianti in Comune di Piadena;
 - area tecnica e viabilità di collegamento in Comune di Pieve San Giacomo.
- Bretella A21 - Castelvetro Piacentino e terzo ponte sul fiume Po: adeguare il tracciato al progetto definitivo approvato con decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 7472 del 30.8.2011, recependo anche gli interventi previsti nel progetto sulla viabilità in ambito portuale.
- Progetto ferroviario AV/AC tratta "Treviglio-Brescia" – Opera complementare S.P. CR ex S.S. n. 11 "Padana Superiore" – Variante a Isso (Castel Gabbiano) : adeguare il tracciato dell'opera al progetto esecutivo redatto dal General Contractor Cepav2.

Si ribadisce l'opportunità – già evidenziata da Regione nel precedente parere espresso sul vigente Piano con DGR 8406 del 12.11.2008 - di rappresentare in cartografia la S.P. ex S.S. 14 "Rivoltana" e la S.P. ex S.S. 10 "Padana Inferiore" come viabilità extraurbana principale.

Controdeduzione

Si accoglie l'osservazione aggiornando il tema delle infrastrutture con adeguamenti puntuali dei tracciati in base ai dati a disposizione e si precisa, come previsto dalla Normativa del PTCP, che a dirimere l'esatta localizzazione planimetrica dei terreni sottoposti a tutela sono i corrispondenti progetti infrastrutturali richiamati nella tabella A art. 19 della Normativa del PTCP.

Modifica prevista

Si modificano le cartografie del PTCP adeguando il tematismo delle infrastrutture.

<p>Osservazione:</p> <p>Si chiedono i seguenti adeguamenti normativi Articolo 16 “ Aree soggette a regime di tutela del PTCP” Si propone l’inserimento, dopo il 5° capoverso, della seguente formulazione “E’ fatta salva la prevalenza delle previsioni del Piano Territoriale Regionale concernenti la realizzazione di infrastrutture prioritarie e di interventi di potenziamento e adeguamento delle linee di comunicazione e del sistema della mobilità in tutti i casi di sovrapposizione con le tipologie di vincolo definite nel presente articolo”.</p>
<p>Controdeduzione</p> <p>Si accoglie l’osservazione e si integra l’art.16 della Normativa, dopo il 5° capoverso.</p>
<p>Modifica prevista</p> <p>Viene perfezionato l’art. 16 della Normativa, dopo il 5° capoverso.</p>

<p>Osservazione:</p> <p>Si chiedono i seguenti adeguamenti normativi Articolo 19 “Salvaguardie territoriali” Si propone la seguente modifica al comma 2 lettera a): “ (...) Per le strade vigono le distanze minime dal confine stradale definite dal DPR 495/1992 in base alla classificazione contenuta nell’art. 2 del D.Lgs 285/1992 Nuovo Codice della Strada. Nelle more di quanto previsto al riguardo del comma 8 del suddetto art. 2 del D.Lgs. 285/1992, tale classificazione è effettuata in via temporanea, tenendo conto della classificazione funzionale approvata con d.g.r. 7/19709 del 3 dicembre 2004 e riportata nel Piano della viabilità provinciale approvato con D.C.P. n. 18/2004, ponendo le seguenti salvaguardie sulle strade ricadenti nel territorio provinciale: (...)” Si richiede di apportare adeguamenti alla “Tabella A”, allegata all’articolo 19. (Rif. Pagine 18-19-20 Allegato A alla DGR X/1007 del 29/11/2013) In merito all’Autostrada Brescia-Bergamo-Milano e al Progetto ferroviario AV/AC tratta Treviglio – Brescia si segnala che le fasce di salvaguardia apposte con l’approvazione del progetto preliminare risultano ancora operanti per effetto di quanto disposto dal Consiglio di Stato con Sentenza n. 00784/2010. In considerazione del fatto che le predette infrastrutture sono già in avanzata fase di esecuzione e che, peraltro, il territorio provinciale non è direttamente interessato dai rispettivi tracciati principali bensì da opere complementari, si demanda all’Amministrazione provinciale la facoltà di indicare in “Tabella A” la sussistenza di tali ulteriori vincoli. In linea generale, si ritiene opportuno che le opere ultimate e quelle ricadenti fuori dal territorio provinciale vengano tolte dalla “Tabella A” vista la finalità ad essa associata. Tra le opere ultimate si segnalano in particolare: - S.P. CR ex S.S. n. 591 “Cremasca” Circonvallazione Est di Montodine - S.P. CR ex S.S. n. 591 “Cremasca” - Nuovo ponte sul fiume Adda a Montodine - S.P. CR ex S.S. n. 498 “Soncinese” –Circonvallazione Ovest di Casalmorano - S.P. n. 90 “Di Cassano” – Circonvallazione Sud di Pandino</p>
<p>Controdeduzione</p> <p>Si accoglie l’osservazione e si perfeziona l’art.19 comma 2 lettera a) della Normativa come richiesto.</p>
<p>Modifica prevista</p> <p>Viene perfezionato l’art. 19 comma 2 lettera a) della Normativa e integrata la tabella A.</p>

Osservazione:

Si chiedono le seguenti correzioni ad errori materiali alle Norme di Attuazione

All'ultimo capoverso delle premesse al Capo III - Disciplina del territorio (pag. 29) va apportata la seguente correzione
“(…) I corridoi per le infrastrutture per la mobilità indicati nella Carta delle tutele e delle salvaguardie costituiscono la riduzione alla scala della cartografia del Piano, di corridoi di tutela definiti (o sussunti) dai corrispondenti progetti infrastrutturali, e sono pertanto questi ultimi, e non la loro trasposizione nelle tavole del PTCP o il rinvio alla predisposizione dei PGT o di loro varianti, a dirimere l'esatta localizzazione planimetrica dei terreni sottoposti a tutela.”

Controdeduzione:

Si accoglie l'osservazione e si perfeziona la normativa come richiesto.

Modifica prevista

Viene modificata la Normativa al Capo III - Disciplina del territorio.

Premessa: Previsioni alla Variante al PTCP aventi efficacia prescrittivi e prevalente sugli atti del PGT, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n.12/05. Considerazioni in merito all'Assetto idrogeologico e difesa del suolo secondo il parere espresso dalla DG Territorio, Urbanistica e difesa del suolo con nota n. Z1.2013.0017728 del 14/10/2013.

Osservazione:

Dall'analisi della documentazione costituente la variante al P.T.C.P. di Cremona e con riferimento alla cartografia del Piano vigente, per quanto di competenza, si segnala che il Comune di Cremona ha provveduto a modificare parzialmente e recepire nel proprio strumento urbanistico secondo le procedure vigenti, la perimetrazione di "area a rischio idrogeologico molto elevato" n. 050- LO-CR.

Si chiede pertanto di recepire la nuova perimetrazione nella "Carta delle Tutele e delle Salvaguardie" (tav. 3 della serie); tale recepimento dovrebbe essere esteso anche alle altre eventuali tavole, non oggetto della presente variante, che contengono tale perimetrazione.

Controdeduzione

Si accoglie l'osservazione e si perfeziona la cartografia del PTCP come richiesto.

Modifica prevista

Viene aggiornato il tematismo delle aree a rischio idrogeologico molto elevato nel territorio del Comune di Cremona nelle cartografie del PTCP.

Osservazione:

A titolo collaborativo, con riferimento al geosito regionale "Pianalto di Romanengo" si evidenzia che l'interesse geologico primario del sito è rappresentato dalla presenza su tutta la sua estensione di particolari tipologie di suoli, sviluppatasi in condizioni climatiche molto diverse da quelle attuali della Pianura Padana che si sono conservati grazie alla posizione rilevata dell'area, dovuta a sollevamento tettonico localizzato, che ne ha impedito il seppellimento da parte dei depositi alluvionali più recenti. Le scarpate evidenziano solo parzialmente l'interesse del sito, di cui rappresentano il limite morfologico.

Tale sito, nella sua completa estensione, risulta di particolare interesse geologico e geomorfologico ai fini della comprensione dei processi geologici che hanno agito nella Pianura Padana dal Pleistocene medio all'Olocene e pertanto le norme finalizzate alla sua tutela devono garantirne l'integrità e la riconoscibilità.

Controdeduzione

Di seguito sono riportate alcune informazioni riscontrabile nell'allegato f, da cui si evince una maggiore e più approfondita disamina delle caratteristiche del Pianalto.

“Anche l'attività agricola ha contribuito a modificare il territorio e a tal proposito si riferiscono lo spianamento e il colmamento rispettivamente di dossi e vallecole, per recuperare porzioni di terreno da poter coltivare.

Da un punto di vista sedimentologico, i depositi quaternari sono caratterizzati da sedimenti fluviali sepolti prevalentemente argillosi e sabbiosi, sopra i quali si è impostata una copertura di natura eolica.

Nella porzione Nord del Pianalto, invece, affiorano prevalentemente depositi limoso-argillosi: si tratta di una copertura dovuta, probabilmente, a impaludamento.

Dal punto di vista pedologico, i suoli che ricoprono il Pianalto di Romanengo differiscono notevolmente da quelli presenti nelle aree circostanti: si tratta di suoli e paleosuoli piuttosto sviluppati che si sono conservati dall'erosione, in quanto il Pianalto è stato soggetto a spinte tettoniche profonde, che, durante il Pleistocene, lo hanno sollevato rispetto alla pianura circostante, interessata invece dalle successive erosioni e deposizioni fluvioglaciali. Tali paleosuoli hanno conservato così testimonianza delle variazioni paleo climatiche che interessarono questa porzione di pianura nel corso del Pleistocene. In corrispondenza dei depositi loessici sono presenti due orizzonti pedologici particolari e di notevole importanza paleoambientale e paleoclimatica: un orizzonte a fragipan e un orizzonte a petroplintite. Il

fragipan è costituito da un orizzonte limoso sabbioso indurito, se secco, che, per la sua compattezza e l'alto grado di addensamento delle particelle, impedisce o rallenta la percolazione delle acque e la penetrazione delle radici. Il suo significato paleoambientale testimonia un ambiente periglaciale con suoli alternativamente o perennemente gelati. La petroplintite è invece un orizzonte litoide scuro, ferruginoso, nodulare, composto da sesquiossidi di Fe e Mn. Dal punto di vista paleoambientale la petroplintite viene considerata testimone di condizioni climatiche riferibili ad un periodo interglaciale, estremamente caldo e umido. Questo orizzonte è presente solo quando al di sotto di esso sono presenti sedimenti più fini. La sua formazione è pertanto legata oltre che alle condizioni climatiche anche a caratteri tessiturali ben precisi ed alla conseguente esistenza di una falda. Nei depositi eolici (loess) del Pianalto di Romanengo si ritrovano suoli collegabili all'ultima glaciazione (loess non addensati) e una parte sottostante, con fragipan, sicuramente più antica dell'ultimo evento glaciale: si possono perciò distinguere almeno due coltri eoliche legate a due eventi glaciali differenti. Pertanto, ai depositi del Pianalto di Romanengo può essere attribuita un'età compresa

tra il Pleistocene inferiore e il Pleistocene medio – superiore. Da un punto di vista morfogenetico, in letteratura gli autori hanno proposto diverse ipotesi, talvolta contrastanti, sulle cause genetiche del Pianalto. Il primo lavoro di dettaglio dell'area risale al 1965, anno in cui Desio scrisse: “I rilievi isolati della pianura lombarda e i movimenti tettonici del Quaternario”, nel quale, per la prima volta, è descritto il “Pianalto di Romanengo”, inteso come elemento geomorfologico caratteristico, rialzato, rispetto alla pianura circostante di una decina di metri. L'origine del rilievo, sempre secondo Desio (1965), viene fatto risalire ad un sollevamento neotettonico, rimasto attivo nel Quaternario e responsabile di una struttura ad anticlinale sepolta, che lo ha sottratto all'erosione e al seppellimento. Tali strutture anticlinaliche, che sono state individuate grazie alle ricerche geofisiche e alle esplorazioni AGIP tramite trivellazioni per la ricerca degli idrocarburi nel sottosuolo padano (AGIP Mineraria, 1959), evidenziano l'interferenza di fasi compressive a vergenze opposte. A tale teoria si contrappone, per esempio, l'interpretazione fornita da Marchetti (1988-91) nel quale il Pianalto è considerato come un residuo dell'antico “livello fondamentale della pianura” eroso durante un interglaciale precedente all'attuale. Tale interpretazione non attribuisce, pertanto, al Pianalto un'origine tettonica. Attualmente si tende a considerare il Pianalto come la locale risposta superficiale a deformazioni profonde modellate in strutture anticlinaliche, tuttora in sollevamento. A conferma dell'interpretazione tettonico-strutturale della morfogenesi del Pianalto concorrono alcune strutture sedimentarie (sismiti) rilevate in corrispondenza di un fronte di cava in fase di coltivazione (nella porzione Nord del sito), legate all'attività sismica dovuta presumibilmente ai movimenti tettonici che hanno portato all'innalzamento del Pianalto di Romanengo nel corso del Pleistocene: si tratta di strutture da liquefazione delle sabbie che si sono iniettate nei soprastanti limi della stessa.

Evidenze dell'origine neotettonica che ha portato al sollevamento del Pianalto si hanno anche nella morfologia dell'area: il Pianalto è attraversato dal Naviglio della Melotta, che scorre inciso in profonde forre che indicano un'erosione accentuata, contemporanea al processo di sollevamento tettonico dell'area.

Il sollevamento di origine neotettonica del Pianalto di Romanengo è dimostrato anche dalla presenza di paleosuoli e di suoli più antichi, rispetto a quelli che si sono impostati sulle alluvioni fluvioglaciali würmiane. Tale attività tettonica è ipotizzabile sulla base dei dati bibliografici che menzionano un ultimo evento sismico, risalente al 1802, che ha creato ingenti danni (Burrato et al., 2003), ed è per questa ragione che i comuni limitrofi al Pianalto di Romanengo sono stati inseriti in fascia 2 per l'elevato rischio sismico.”

Sempre nel documento tecnico si aggiunge:

Come è emerso dai rilievi effettuati, i maggiori elementi di interesse sono principalmente ubicati nella zona centro-occidentale del geosito. L'elemento di maggior rilievo è indubbiamente la netta e continua scarpata morfologica che borda il margine occidentale e orientale dell'area in esame, elevandola a una quota superiore rispetto alla pianura circostante.

Per questo motivo, è stato assegnato alla scarpata ubicata nella porzione orientale, pur essa ricadendo in un ambito a tutela 1, un grado di tutela superiore (2) e quindi associata ai medesimi vincoli normativi previsti per l'ambito 2.

Altri elementi di interesse che caratterizzano l'area sono costituiti dalle paleovalli, in particolare ubicate nei pressi di Cascina Baluardo e dell'Azienda Agricola La Cittadina, per la maggior parte profonde e molto incise, provocate dall'azione erosiva dei corsi d'acqua che confluiscono nella valle del Naviglio della Melotta.

Quest'ultimo rappresenta esso stesso un elemento di pregio, in quanto il suo andamento, che non risulta modificato dall'attività antropica, in particolare nel tratto compreso tra Cascina Lopetta e Cascina San Giovanni ,conferisce un valore aggiunto di naturalità all'area.

Modifica prevista

Non è prevista alcuna modifica rispetto all'osservazione formulata

Premessa: Considerazioni conclusive

Osservazione:

La verifica regionale sulla variante al vigente PTCP della Provincia di Cremona ha riscontrato elementi di disallineamento in relazione ad orientamenti e ad aspetti prescrittivi di prevalenza determinati dal Piano Territoriale Regionale. In particolare, con riferimento al complesso del sistema degli obiettivi tematici e territoriali del PTR, si evidenzia che gli stessi non possono essere assunti solo formalmente all'interno del Piano, aggiungendoli semplicemente a quelli già individuati dal PTCP, ma devono piuttosto essere considerati come la definizione del disegno di sviluppo territoriale regionale al quale i piani provinciali e comunali devono dare attuazione.

Inoltre, rispetto ai temi per i quali la stessa l.r. 12/05 prevede l'efficacia prescrittiva e prevalente sulla pianificazione provinciale, si ricorda che per gli effetti dell'art. 17, comma 8, il Consiglio Provinciale in sede di approvazione deve provvedere a modificare gli elaborati e le norme tecniche di variante secondo le indicazioni riportate nei pareri delle DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile (prot. n. T1.2013.0044315 del 13/11/2013 e successiva integrazione del 27/11/2013 prot. n. T1.2013.0047046), Infrastrutture e Mobilità (prot. n. S1.2013.0054717 del 14/11/2013), Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo (prot. n. Z1.2013.0017728 del 14/10/2013).

Si raccomanda, inoltre, il riordino complessivo degli elaborati di analisi e di progetto del PTCP, così come modificati a seguito della variante di che trattasi, in modo tale da assicurare una piena intelligibilità delle varie sezioni del Piano e una univoca interpretazione dei contenuti orientativi e prescrittivi dello stesso.

Controdeduzione

Si accoglie l'osservazione recependo le prescrizioni contenute nel parere regionale modificando gli elaborati del PTCP interessati.

Modifica prevista

Vengono modificati gli elaborati del PTCP.